

200807008

L'ORO del PIBE

Giuseppe Pedersoli
Luca Maurelli

Giuseppe Pedersoli Luca Maurelli

L'ORO del PIBE



PARADOSSI E INGIUSTIZIE DEL FISCO ITALIANO DA MARADONA AL SIGNOR NESSUNO

Quando il fisco italiano bussò per la prima volta alla porta della reggia napoletana di Diego Armando Maradona, nessuno rispose. "Sloggiato e sconosciuto", scrisse il messo notificatore su un pezzo di carta. Sconosciuto? Proprio lui, il Re di Napoli, uno degli uomini più famosi al mondo, il calciatore del secolo...

Fu l'inizio della fine, il segnale che scatenò la caccia all'uomo e la vorticosa rincorsa all'oro del Pibe. Qualcosa o qualcuno aveva incastrato Diego: la sua strafottenza, la congiura di un Paese ingrato o un sistema di leggi che perseguita Maradona e il signor Nessuno anche quando sa di avere torto? E che c'entrano con questa storia Visco, Berlusconi, Scotti, Letta, la Cgil e Uckmar?

Da Palazzo Chigi ai vicoli di Forcella, qualcuno ha provato ad aiutare Diego, altri lo hanno tradito. Se questo è un giallo, il killer sarà svelato nelle ultime pagine, il movente emergerà da una jungla di miserie umane, processi, droga, lecchini, pentiti di camorra, sangue e urine. Ma la storia di Diego è anche lo spunto per raccontare tante vicende di ordinaria ingiustizia e un fisco che talvolta combatte con il machete solo chi non sa difendersi. Perché la burocrazia è il mister Hyde della pubblica amministrazione e forse in questo libro scoprirete dove si nasconde.

Giuseppe Pedersoli, 42 anni, napoletano. Dottore commercialista specializzato nel contenzioso tributario e professore a contratto presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, attualmente è Difensore civico per la città di Napoli.

Luca Maurelli, 38 anni, è nato a Napoli ma vive e lavora a Roma. Laureato in Scienze politiche, giornalista professionista, ha lavorato per il Roma, il Tempo, Reuters, Borsa e Finanza, Tg 2 economia, LiberoMercato. Attualmente è redattore del settore politico al Secolo d'Italia.

I proventi del libro spettanti agli autori saranno devoluti all'Associazione Mondo Nuovo Onlus - Casa Famiglia Villa Laura, struttura che ospita bambini in difficoltà.

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte, è da considerarsi co-saggio gratuito esente da I.V.A. (art. 2, c. 3, lett. d, D.P.R. 633/1972)

978-88-495-1640-1



9 788849 516401

€ 19,00



Edizioni Scientifiche Italiane

G. Pedersoli - L. Maurelli
L'ORO del PIBE
ESI

Giuseppe Pedersoli

Luca Maurelli

L'ORO DEL PIBE

PARADOSSI E INGIUSTIZIE DEL FISCO ITALIANO
DA MARADONA AL SIGNOR NESSUNO



Edizioni Scientifiche Italiane

I proventi del libro spettanti agli autori saranno devoluti all'Associazione Mondo Nuovo Onlus – Casa Famiglia Villa Laura, struttura che ospita bambini in difficoltà.

al grandissimo Pelè, eterno secondo

PEDERSOLI, Giuseppe; MAURELLI, Luca
L'Oro del Pibe. Paradossi e ingiustizie del fisco italiano. Da Maradona al signor Nessuno
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2008
pp. 288; 21 cm
ISBN 978-88-495-1640-1

© 2008 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
00185 Roma, via dei Taurini 27

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilms e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15 % di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO)
Via delle Erbe, 2 – 20121 Milano; tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

Introduzione

Dal 17 febbraio 2005, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, Diego Armando Maradona è – tecnicamente – un evasore fiscale: deve pagare una cifra enorme al fisco italiano. Il suo debito ammonta, al 31 maggio 2008, a 34.906.457,18 euro, ed aumenta ogni giorno di 3.068,81 euro per interessi, cioè di 127,87 euro l'ora e di 2,13 euro al minuto.

Quella di Diego è una ordinaria vicenda di evasione fiscale, straordinaria solo per la fama del protagonista, eppure così banale nella sua illogicità. Banale come quella di qualsiasi cittadino che spesso e volentieri soccombe allo strapotere del fisco per un cavillo, inchiodato dalla macchina da guerra dell'esattoria. È un caso di evasione, per noi di “innocente evasione”: un caso come tanti di un cittadino colpevole solo di non essersi difeso nei tempi e nei modi stabiliti ciecamente dalla burocrazia.

Nel caso di Maradona riteniamo anche che una sentenza della Suprema Corte debba sì essere rispettata, ma che al tempo stesso (e soprattutto a più di tre anni dalla decisione degli alti magistrati) si possa aprire un dibattito sull'inadeguatezza di articoli di legge che, scritti molti anni fa, ci appaiono profondamente iniqui nei confronti di qualsiasi contribuente. Anche perché quella sentenza finale trae origine da un clamoroso paradosso secondo cui Maradona nel '91, nella reggia napoletana dove da tutto il mondo arrivavano persone ad osannarlo, fu considerato *sloggiato, sconosciuto ed irreperibile* da un oscuro messo, che risolse con questa formula burocratica l'adempimento della notifica di un primo avviso di accertamento da parte del fisco. Nonostante la presenza fissa di un portiere dello stabile, che misteriosamente mai fu interpellato dal notificatore, questa procedura così sbrigativa e superficiale (che costituisce la prassi per qualsiasi contribuente) innescò una spirale di atti che di fatto privarono il Pibe del diritto costituzionale alla difesa: il diritto di difendersi “nel merito” delle accuse di evasione fiscale che invece po-

terono esercitare i suoi colleghi di quel Napoli stellare, Careca e Alemao, premiati poi dall'assoluzione in primo e secondo grado. Accadde quanto potrebbe accadere a voi se un messo dell'esattoria bussasse alla vostra porta di casa e non vi trovasse, perché magari in quel momento siete sotto la doccia.

Premesso che Diego Armando Maradona aveva comunque diritto ad una difesa e che le sentenze vanno rispettate, a nostro avviso oggi è legittimo aprire un dibattito su come in Italia il fisco, e più in generale la Giustizia, si siano comportati con il Pibe de Oro, utilizzando espedienti da show-biz. A Diego hanno pignorato due Rolex, poi venduti all'asta per un parzialissimo pagamento degli oltre 30 milioni di euro dovuti all'erario. Non ci risulta che mai altri contribuenti italiani abbiano subito lo stesso trattamento. Così come mai nella storia di questo Paese si era assistito ad una caccia all'uomo simile a quella che nel 2001 vide Maradona, all'aeroporto, circondato da una pattuglia di finanziari.

Certo, uno che si dichiara amico del dittatore iraniano Ahmadinejad non può essere innocente, a prescindere. Figuriamoci se i giornali hanno scritto che è un evasore fiscale. Chi proverà a sostenerne l'innocenza, in un libro, quindi con il fastidio della lettura, senza neanche un filmatino con un golletto del Pibe de Oro a sua parziale discolora, non può che essere un pazzo. In questo caso, i pazzi sono due, gli autori di questo libro. Pazzi anche nel tentativo di voler raccontare i soprusi subiti dal contribuente senza passare per teorici dell'evasione fiscale.

Dal signor Maradona al signor Nessuno, dunque. Sì, perché è la categoria del contribuente, in Italia, a vivere una sproporzione di forza e di mezzi rispetto alla macchina da guerra delle Entrate. Con il risultato che solo chi è in grado di investire risorse nel business dell'evasione, spesso e volentieri riesce a farla franca. Chiariamo un punto: i casi di Valentino Rossi, Ornella Muti e Dolce & Gabbana, non hanno nulla a che vedere con quello di Maradona, che impropriamente viene inserito nei pastoni giornalistici dedicati ai casi più clamorosi di evasione conclusi con un accordo con l'Agenzia delle entrate. Nel caso da noi affrontato un tentativo di transazione col fisco nasce e muore subito, perché per trattare è necessario che una delle due parti, Maradona o lo Stato italiano, ammetta di aver sbagliato. Questo non è successo, non poteva succedere. Entrambe le parti hanno, a loro modo, ragione da vendere. Questo è il paradosso del sistema italiano, l'unico al mondo che ti consente di avere ragione in un settore della giustizia e torto in un altro, ti assolve nel pro-

cesso penale e ti condanna nel tributario, che ti considera contribuente modello davanti a un giudice penale ma evasore al cospetto di un magistrato tributario. E non solo quando c'è di mezzo l'oro del Pibe de Oro, ma anche quando in ballo ci sono i risparmi del più sfigato degli italiani medi.

Tasse a parte, si è cercato di intrecciare i guai col fisco del Maradona-contribuente con i *flashback* del Maradona-calciatore e uomo libero e libertino, indagato e quasi sempre assolto. C'è un po' di demagogia al contrario, nel libro, quando si raccontano vicende e drammi personali del Pibe in chiave innocentista, nel raccontare senza acedine una storia personale, fatta di luci e ombre, che è diventata nel tempo oggetto di compiacimento per moralisti e mediocri. Su tasse, doping e droga, per noi Maradona forse non è completamente innocente, ma di sicuro non è colpevole. Questa è la tesi. E quelle di seguito sono le prove.

Brevissima premessa atecnica

Tutto l'impianto del testo mira a smontare qualsiasi tecnicismo ed eccessivi riferimenti normativi. Si è del parere che chi – al di fuori del proprio ambito lavorativo – abusi nel suo lessico di termini ed espressioni che scoraggiano la lettura, in realtà nasconda solo il timore di intrusioni nel micro-segmento di mercato conquistato. Probabilmente la descrizione che ci si appresta a fornire al lettore presterà il fianco alle critiche degli esperti e farà storcere il naso a giuristi e professori di ruolo. Pazienza. Se però, al tempo stesso, anche soltanto un lettore, al di fuori della ristretta cerchia di amici e parenti degli autori, sarà riuscito a capire il significato della sentenza della Corte di Cassazione che condanna Diego Armando Maradona (e le implicazioni che ne derivano sulla credibilità del sistema fiscale italiano), l'obiettivo si potrà considerare raggiunto.

Absit iniuria verbis, naturalmente.

Il meccanico e i finanzieri

Il destino fiscale del numero 10 incrocia un meccanico ritardatario e una dozzina di finanzieri. Il 12 febbraio del 2001 i Tg di tutto il mondo ancora mandano in onda le immagini del giorno prima: Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre, all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma mentre scende la scaletta che dal velivolo porta a terra i passeggeri, circondato da un nugolo di militari della Guardia di Finanza. El Pibe de Oro, eroe incontrastato delle cronache calcistiche, trattato peggio del più pericoloso dei mafiosi, di un terrorista aspirante kamikaze, peggio di come Claudio Gentile lo aveva massacrato sul campo di gioco nel 1982, nel Mundial spagnolo.

Un meccanico motociclistico napoletano, forse per eccesso di zelo, probabilmente per quella sorta di continue *sliding doors* che disegnano la vita di tutti noi, trattiene in riparazione lo scooter di un commercialista napoletano, Giuseppe Pedersoli. Il meccanico Giovanni Di Capua non lo saprà mai, ma avrà un ruolo fondamentale nella vicenda. Pedersoli per un giorno evita lo stillicidio degli ammortizzatori sulle strade partenopee. Il 12 febbraio 2001 il commercialista non imbavaglia i suoi chip cerebrali nel casco. In attesa di un improbabile autobus, nella mente gli scorrono le immagini del Diego umiliato, mortificato, schiacciato da un avviso di mora, un pezzo di carta con il quale il fisco italiano gli chiede circa 25 milioni di euro, 50 miliardi di lire dell'epoca.

Fissando nel vuoto il bus in arrivo, Pedersoli si chiede cosa possa aver mai combinato Diego per ricevere una multa del genere. "Chiedeteli a Ferlaino", è il commento di Maradona rilasciato ai cronisti. Corrado Ferlaino è il presidente del Napoli scudettato. Il commercialista ignora i motivi della pretesa del fisco italiano, ma la sua rabbia inizia a montare. Diego Armando Maradona non può essere trattato così. Solo dopo qualche giorno capirà che c'era una ragione ben precisa per la notifica-show.

La passione di Pedersoli per Diego ha radici profonde e lontane. Nel 1991, quando ancora era un giovanissimo e aspirante professionista, aveva

scritto una lettera al "Mattino", pubblicata nella rubrica di Giuseppe Pacileo, storico giornalista napoletano: "Propongo di spedire un telegramma a Diego Armando Maradona, Villa Fiorito, Buenos Aires col seguente testo: amico ti aspetto. Inviare al sottoscritto copia della spedizione". Una decina di ricevute gli furono recapitate, segno che almeno una decina di pazzi scatenati avevano risposto al suo appello. Ma tutto finì lì.

Circa dieci anni dopo Pedersoli si tormenta per come viene trattato il suo mito. "Chissà chi sarà incaricato di difenderlo dinanzi alle Commissioni tributarie".

L'agognato bus emerge dal nulla ed il commercialista oblitera il biglietto rimuginando con la mente la notifica show. Interminabile è il tragitto fino allo studio. Ultimo ostacolo per un'idea che inizia a prendere corpo, l'ascensore difettoso e impazzito che spesso non obbedisce alle richieste di chi chiede i suoi servizi. "Le idee non si cercano né tanto meno si costruiscono, vengono e basta", ha sempre pensato il commercialista. Stavolta, forse sostenuta da una buona dose di lucida follia, l'idea nascita spinge Pedersoli a spalancare la porta della stanza del suo collega di studio Michele Saggese. Questi sobbalza e guarda il suo amico con l'espressione preoccupata di chi evita di chiedere che cosa è successo, perché sa che sarebbe una domanda inutile. "Michele, hai visto il telegiornale? Ti rendi conto dello schifo, dell'assurdità con cui lo hanno trattato?".

Saggese sa perfettamente a chi si riferisce il suo amico e si limita a rispondere "Ho visto, ho visto", consapevole che il fiume in piena è ormai entrato nella sua stanza. "Non è possibile, dobbiamo fare qualcosa, voglio dire, Diego avrà un commercialista, un avvocato, qualcuno che lo difende?". "Spero tu stia scherzando. Secondo te non avrà interpellato il massimo esperto di diritto tributario in Italia?". "E che ne vuoi sapere?". "Non starai mica pensando di difenderlo tu?". "Scherzi?".

"Però - s'infervora Pedersoli - credo che tu, come consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, dovresti esprimere solidarietà a Maradona. Anzi no, convincere il presidente dell'Ordine a farlo. Magari l'Ordine, qualora Maradona lo accettasse, potrebbe mettere a disposizione un iscritto di comprovata esperienza". "Ma guarda che l'Ordine dei dottori commercialisti - replica Saggese - non ha tra i suoi fini istituzionali quello di difendere Maradona. Tra l'altro, poi, chi pagherebbe la prestazione?".

Michele Saggese è consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli. La sua carica istituzionale lo spinge a una cautela tal-

volta eccessiva. Figurarsi quanti commercialisti tifosi, o tifosi commercialisti, sarebbero disposti a patrocinare gratuitamente Diego Armando Maradona.

Poiché convincere Saggese a coinvolgere l'Ordine sarebbe stato complicato e soprattutto un'operazione che avrebbe richiesto tempo e fatica, Pedersoli devia il discorso per spiazzare il collega: "Allora facciamo una cosa: con Enricomaria Guerra, presidente dell'Ordine, parlo io. Tu telefona all'onorevole...".

Vincenzo Maria Siniscalchi, allora deputato, oggi consigliere del Csm, avvocato penalista di fama nazionale, è il legale storico di Maradona in Italia. Ha seguito tutti i suoi processi (da cui Diego è sempre uscito assolto con formula piena) ed è sicuramente molto ascoltato dal Pibe. "E secondo te l'onorevole Siniscalchi ci starà a sentire?". L'unico modo per frenare l'amico è quello di telefonare a Siniscalchi, Saggese lo sa benissimo.

Viene chiamata nella stanza la segretaria preventivamente invitata a munirsi di elenco telefonico. Individuato il numero dell'avvocato, Michele Saggese, ormai arreso, lo compone.

Pedersoli molto nervosamente ascolta il silenzio del collega, che ha l'orecchio sulla cornetta. Saggese scrive un numero su un post-it. È il numero di cellulare dell'onorevole avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi.

Ancora un numero composto sulla tastiera del telefono.

Pochi secondi e Saggese saluta: "Arrivederla, avvocato".

Pedersoli freme e a stento contiene la delusione: "Ti ha detto che non ne sa nulla, vero? O che non ha tempo? Oppure ancora che c'è qualcun altro che segue la pratica? Anzi no, ti ha detto che non poteva parlare perché impegnato in una mega riunione in parlamento. Oppure...".

Michele Saggese sorride e stoppa il collega: "Ti calmi? Mi ha detto che Diego ha dato a lui, ieri sera, l'avviso di mora pregandolo di preparare un'opposizione. Siniscalchi, però, è un avvocato penalista, non s'intende di questioni fiscali e quindi ci ringrazia se gli diamo una mano. Ci aspetta venerdì pomeriggio al suo studio in via Santa Lucia".

Incredibile. L'onorevole avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, senza tanti fronzoli, concede udienza a due giovani professionisti che neanche conosce. Pedersoli è eccitato: "Vado subito a scrivere una lettera aperta a Enricomaria Guerra, il nostro presidente. Chiederò ad Alfonso Ruffo di pubblicarla".

Ruffo è il direttore de "Il Denaro", quotidiano economico finanziario di cui Pedersoli è consulente, amministratore, commercialista ma

soprattutto amico dei soci fondatori che conosce, per l'appunto, dal dicembre 1991, data in cui nacque la società editrice.

Un mese ed un anno che poi si riveleranno coincidenze formidabili con la storia fiscale di Maradona.

Cosa scrivere al presidente dei commercialisti napoletani? Inutile meditare. Quando l'idea viene, viene. Davanti a monitor e tastiera, le dita vanno praticamente da sole. L'articolo viene pubblicato sul "Denaro" del 20 gennaio 2001. Titolo: "In difesa di Maradona". Questo il testo integrale.

"All'aeroporto di Fiumicino dieci finanzieri – regolarmente in divisa – per Diego Armando Maradona. Dovevano notificargli un atto che, stando a quanto riportato da quasi tutti i quotidiani, attribuisce all'ex campione argentino un debito tributario di circa 52 miliardi di lire. Tutto questo davanti alle telecamere di numerose emittenti. Lo stesso trattamento non viene riservato neanche a pedofili, camorristi e furfanti della peggior specie. Perché?

Chi scrive è semplicemente un dottore commercialista che preferisce non avventurarsi in discussioni sociologiche, psicologiche, morali, etiche o di costume che sollecitano la penna di opinionisti e affini. E quindi chi scrive non ha una risposta. Ma piuttosto una domanda: se nessuno è colpevole fino a condanna definitiva, perché il principio non vale anche per Maradona? Perché scagliargli contro l'ennesima sentenza prima di un giusto processo?

Eppure una maggiore benevolenza è stata mostrata verso noti sciatori e tenori, sebbene pentiti, che non avevano stabilito la residenza all'estero per un vezzo. L'intento era chiaro. Pagare le tasse non fa piacere a nessuno. Eppure, dopo il 'pentimento', il ministro delle Finanze di turno si è fatto fotografare accanto al vip ravveduto e 'condonato'. Maradona, però, è un maledetto. In tanti sostengono che non deve essere un modello per i giovani. Forse hanno ragione. Ma almeno noi napoletani, perché non proviamo a difenderlo, questo ex ragazzo che si è perduto nel labirinto della ricchezza e della notorietà?

Al di là di qualsiasi considerazione, positiva o negativa, l'ex fuoriclasse sudamericano (quanto spiace scrivere 'ex') è stato e sarà sempre accostato alla nostra città. Allora perché non difenderlo? E affinché quella del sottoscritto non sia scambiata per retorica, rivolgo una proposta concreta al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Napoli, Enricomaria Guerra: che l'ordine di Napoli assicuri il patrocinio – naturalmente gratuito – a Diego Maradona dinanzi alle commissioni tributarie. Scelga naturalmente il consiglio dell'ordine a chi affidare l'incarico, oltre al sottoscritto sono sicuro che centinaia di colleghi sarebbero disposti a collaborare gratuitamente. Naturalmente sempre che Maradona accetti un collegio di-

fensivo così composto e nominato e che non siano stati già incaricati altri professionisti.

Colpevole o meno, si assicuri a Diego la giusta difesa. Quando l'argentino lasciò Napoli dopo essere risultato positivo al controllo antidoping, non avrà avuto tempo e modo di riflettere su quelle che lui considerava 'scartoffie', impegnato com'era a combattere una battaglia: quella per la vita.

Sono passati molti anni e quelle scartoffie sono diventate 52 miliardi di lire.

Dai processi biscardiani si è passati a quelli tributari, a quelli veri. Che almeno il difensore non sia Maurizio Mosca, ma un dottore commercialista iscritto all'albo".

La pubblicazione di quell'articolo, lentamente ma inesorabilmente, dà il via a un tam tam che solo il nome di Diego Armando Maradona poteva suscitare.

Il primo ad essere incuriosito è il quotidiano "Roma", che sbatte la notizia in prima pagina: "Così difenderò Maradona". Ma le prime reazioni non sono incoraggianti. Qualche lettore si chiede: perché difendere un evasore?

Pur tralasciando la Carta costituzionale italiana, basta aver letto qualche libro o più semplicemente visto un film per sapere che anche un condannato a morte ha diritto alla difesa. Non si è ancora entrati nell'esame tecnico della pretesa del fisco e sono in tanti a puntare il dito: Maradona deve pagare ed ecco l'ennesimo personaggio (Pedersoli) in cerca di notorietà.

Perché invece non pensare ad un gesto d'affetto nei confronti di chi ha dato gioia ad un'intera città? È un tormento che Pedersoli ancora porta dentro di sé, con l'immagine di sua madre (che beninteso, di calcio non si è mai interessata) in strada con sciarpa e bandiera a festeggiare scudetti e coppe.

Per fortuna non c'è tanto tempo per pensare, bisogna preparare l'incontro con l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi.

Flashback



L'addio a Napoli, tra lacrime e pastiere

1 aprile 1991. "Diego Armando Maradona ha lasciato Napoli poco dopo le 22, a bordo della sua BMW, guidata dal suo manager Marco Franchi. Secondo quanto si è appreso da indiscrezioni, filtrate da alcuni amici dell'argentino, il calciatore conta di imbarcarsi a Fiumicino sul volo Alitalia di questa notte per Buenos Aires, insieme con lo stesso Franchi. Maradona avrebbe deciso la partenza all'ultimo momento sia per depistare giornalisti, fotografi e teleoperatori, sia per poter giungere a Buenos Aires in tempo per festeggiare mercoledì il compleanno della figlia Dalmita. Prima di lasciare Napoli, Maradona ha avuto un incontro nella sua abitazione con il suo avvocato difensore Siniscalchi". Il dispaccio dell'Ansa, 1-4-1991, ore 23.25, era tutt'altro che un pesce d'aprile. Era l'annuncio della fine di un'epoca, quella di Re Diego, mandato via, in esilio; da Napoli, dopo un pasticciaccio che sembra incastrarlo: prima la camorra, poi la droga, quindi il figlio segreto, fino al doping, la mazzata finale, la prova diabolica che appioppa a Diego un'immagine destinata a perseguitarlo per la vita: quella del campione genio e sregolatezza, "grande come calciatore, ma come uomo...". Dietro l'angolo c'è il ricettacolo di banalità, invidie e frustrazioni di un'Italia, calcistica e non, che per qualche anno aveva scoperto e spiato dal buco della serratura il rapporto incestuoso ma entusiasmante tra un campione e la sua città.

Ma cosa accadde quel pomeriggio in via Scipione Capece 3/1, nell'abitazione posillipina per anni assediata da un pellegrinaggio incessante (e da tutto il mondo, come testimonierà nei capitoli successivi il custode) di tifosi, giornalisti, spacciatori, mignotte e leccaculo a caccia di autografi, dichiarazioni, soldi e speranze?

Quel giorno il cancello era chiuso, il citofono muto, l'accesso interdetto a tutti, tranne che a pochi fidatissimi amici. Da 24 ore era arrivata l'ufficializzazione della "positività" di Maradona: la domenica di Pasqua era trascorsa senza che Diego pronunciasse parola, Claudia Villafane aveva lasciato la città, Diego meditava sul da farsi.

Nello studio di Siniscalchi, quel lunedì in Albis, in una città svuotata dalle escursioni pasquali, squillò il telefono nel primo pomeriggio: era Marco Franchi, il manager di Diego, allarmatissimo. Il manager argentino aveva tra le mani la copia di "Ultimissime - Il Giornale di Napoli" con un titolo strillato: "Ritirato il passaporto a Maradona". Nell'articolo si faceva riferimento, oltre che alla faccenda del doping, all'interrogatorio che Maradona aveva subito tre giorni prima dell'annuncio della sua positività, nell'ambito dell'inchiesta sulle rivelazioni del

pentito Pugliese sul presunto traffico di droga che veniva attribuito al Pibe. Siniscalchi ebbe appena il tempo di passare per un bar di Chiaia a comprare un pastiera per Diego. "In fin dei conti è Pasquetta, magari gli tiro un po' su il morale", pensò l'avvocato prima di precipitarsi in via Scipione Capece.

Fuori dall'abitazione c'era un nugolo di giornalisti e decine di tifosi: in città s'era sparsa la voce che Diego stava per andarsene. Siniscalchi entrò in casa, c'erano un po' di persone accampate in salotto, Crippa, Zola, Signorini, Franchi, ma lui non si vedeva. "È in bagno, chiuso dentro, non vuole uscire, non vuole vedere nessuno", disse qualcuno. Ma il primo problema da risolvere era quello di capire se era vera la notizia del passaporto bloccato. Maradona voleva andarsene, subito.

"C'è chi dice che vogliono arrestarlo...", spiegò uno sconsolato Franchi. L'unico modo per capire cosa stava succedendo era chiamare il ministro degli Interni, Enzo Scotti, un amico, sindaco di Napoli nell'anno in cui era arrivato Diego. A lui Siniscalchi chiese di verificare che cosa c'era di vero sul ritiro del passaporto, sull'arresto. Scotti richiamò dopo pochi minuti: non era vero niente. L'avvocato lo ringraziò, garantendogli personalmente che se anche Diego fosse andato via dall'Italia sarebbe sempre stato a disposizione della magistratura. Ma in ogni caso non esisteva alcun provvedimento restrittivo a suo carico, Maradona era libero, se voleva, di andarsene. Anzi, data la situazione, Scotti garantì che all'aeroporto di Fiumicino Diego sarebbe passato da un varco vip per sfuggire all'assedio dei giornalisti. Tra gli ospiti di casa Maradona quelle notizie riportarono un po' di tranquillità, ma Diego non voleva saperne di uscire dal bagno: era steso a terra, avvolto in una coperta, distrutto nel morale. Passarono ancora un paio d'ore, poi Diego uscì, stravolto.

"Era scuro in volto, mostrava tutta la sua fragilità, angosciato, ferito, sentiva di essere vittima di uno sfruttamento alla rovescia, di una congiura, di un malinteso perbenismo nel quale rifulgeva la sua luce, quella del campione pronto a rialzarsi...", raccontò Siniscalchi, che quel pomeriggio affrontò Diego di petto, gli spiegò che non aveva motivi per vergognarsi, che la condanna era ingiusta, che lui non aveva bisogno di drogarsi per vincere le partite, "che tanti vip, in Italia, prendono la coca, ma non fanno quello che fai tu per un'intera città, per i compagni, per gli amici, per i bambini che aiuti per conto dell'Unicef...". Parole che sortirono qualche effetto. Il Pibe si calmò, ma aveva già deciso di andare: assaggiò la pastiera, ma per pura cortesia; chiamò l'autista Gianni Aiello, salutò gli amici, abbracciò Siniscalchi e infilò, per l'ultima volta, il cancello di via Scipione Capece.

"Sicuro che presto ogni nube sarà diradata, desidero ardentemente ritornare al calcio con la mia immagine che invano si è tentato di alterare...", fu il messaggio che Diego consegnò alla città mentre era già in volo verso l'Argentina.

Che cosa vuole l'erario da Diego

Senza rinnegare il discorso della difesa che deve essere garantita anche al condannato a morte, un briciolo di ricostruzione della vicenda bisognerà pur farlo. Venerdì è vicino, Siniscalchi è un principe del Foro, tra l'altro abituato a vincere le cause che patrocina. La questione va approfondita anche se, senza documenti, senza un preliminare colloquio col "cliente", è difficile imbastire un canovaccio difensivo, magari da trasmettere a chi dovrebbe poi scrivere il ricorso.

Pedersoli torna a leggere gli articoli pubblicati sui giornali del 12 gennaio 2001, all'indomani della notifica-show, dove si parla di un "avviso di mora" notificato a Maradona per un importo totale di circa 52 miliardi di lire. La riforma della sistema della riscossione ha praticamente cancellato l'avviso di mora, che fino al 2001 era considerato un documento successivo alla cartella esattoriale. Il meccanismo del sistema esattoriale, sia prima che dopo la riforma, è complesso soprattutto per chi è completamente estraneo alla problematiche fiscali. Ancor più difficile è tentare di spiegarne il funzionamento senza utilizzare termini tecnici e citare norme *ad hoc*.

In pratica e senza andare troppo per il sottile, i "concessionari per il servizio di riscossione dei tributi", che molti continuano a chiamare esattorie, possono essere considerati il braccio armato del fisco, dei comuni, degli enti previdenziali, per l'incasso di imposte, tasse, contributi, multe automobilistiche e quant'altro.

Il cosiddetto "ente impositore" di turno dà mandato all'esattoria dicendo più o meno: vai e fatti pagare. L'esattoria, sulla scorta del mandato ricevuto dall'ente impositore, notifica al contribuente la cartella di pagamento (o cartella esattoriale). Fino a qualche tempo fa, qualora il contribuente non avesse provveduto a pagare, l'esattoria notificava anche un avviso di mora, intimando il pagamento del dovuto maggiorato di interessi, spese ed oneri accessori.

Avviso di mora o meno, l'esattoria attiva tutti i suoi poteri per incassare: pignoramento di beni mobili, ipoteche su immobili, fermi am-

ministrativi su auto e moto. Il bello – o il brutto, dipende dai punti di vista – è che l'esattoria non può fermarsi fino a quando chi gli ha detto di incassare non impone di stoppare il meccanismo. Di qui il fenomeno delle cartelle pazze, con migliaia di persone in coda agli sportelli esattoriali per affermare: mi chiedete i soldi ma ho già pagato, ho vinto il ricorso, l'auto è stata venduta, si tratta di un errore. Niente da fare, la risposta è mediamente sempre la stessa: bisogna chiedere, a chi ha messo in moto il meccanismo, di fermarlo. L'unico modo è andare direttamente alla polizia municipale, all'Ufficio imposte, insomma da chi pretende i soldi, e dire: fermate l'esattoria.

È la burocrazia, il mister Hyde della pubblica amministrazione e di tutti gli uffici ad essa collegati.

Un sistema davvero infernale, dove il cittadino contribuente ha un ruolo molto marginale. Non importa chi tu sia, come ti chiami e che lavoro svolgi. Non interessa se per comprendere le ragioni di una richiesta da parte dell'esattoria devi chiedere un giorno di ferie o far saltare un appuntamento se lavori in proprio. Pazienza se dopo aver trovato parcheggio e aver pazientato un'ora in fila ti senti rispondere, da chi pretende il tuo denaro – l'esattoria – che ignora le ragioni a monte della richiesta di pagamento. E fa nulla quindi se impreca e torni all'auto che magari ha sul parabrezza un verbale perché il "grattino" è scaduto e il verbale a sua volta – tra qualche anno e dopo che tu avrai correttamente pagato il conto corrente allegato – si trasformerà in cartella esattoriale contro la quale dovrai protestare, ricorrere, difenderti. E sentirti poi rispondere che se la polizia municipale ha sbagliato a comunicare i dati all'esattoria, perché effettivamente hai pagato... non è colpa dell'esattoria. Devi recarti al comando della polizia municipale per chiedere l'annullamento della cartella. Altro giro, altro parcheggio, altra fila, altro giorno sprecato. Sempre che tu, negli anni, non abbia purtroppo smarrito la ricevuta del pagamento perché chissà, forse hai traslocato, cambiato moglie o compagna, perché tuo figlio ha strappato la ricevuta del conto corrente postale. Insomma, se non puoi dimostrare che la cartella è "pazza", hai una sola possibilità: pagare. Se Dante Alighieri fosse vissuto in questo decennio, avrebbe senz'altro aggiunto un girone al suo Inferno: quello degli evasori fiscali. E per la legge del contrappasso nel girone degli evasori il sommo poeta avrebbe collocato anche i pignoli e gli zelanti, cioè chi le tasse non le ha evase ma viene condannato a rincorrere l'esattore di turno con ricevute che gli scompaiono tra le mani e sportelli che chiudono per motivi di orario.

La descrizione di questo infernale sistema porta ad un'elementare conclusione: se Maradona ha ricevuto la notifica di un avviso di mora, significa quindi che a monte esiste una cartella esattoriale e ancora più a monte qualcuno che ha chiesto all'esattoria di procedere nella riscossione. Chi è questo qualcuno? E perché chiede denaro al buon Diego?

La prima ricerca, come sempre da qualche anno a questa parte, comincia da Internet. I risultati sono scarsi anche perché la partenza di Maradona da Napoli risale all'aprile del 1991, anno in cui i motori di ricerca non esistevano o comunque erano poco diffusi. Scatta una sorta di investigazione soft presso l'Agenzia delle entrate. La cifra richiesta è troppo alta, certamente non si tratterà di multe automobilistiche o tassa per la spazzatura non pagata. Sono imposte, sicuramente imposte che il fisco chiede a Diego per chissà quale ragione.

Ma senza un mandato, una procura, una delega, per giunta senza notizie precise non si possono chiedere informazioni. Qualche laconico tentativo con impiegati amici fallisce miseramente. Non si riesce a capire quale sia il motivo della pretesa erariale. In soccorso arriva Pasquale Saggese, fratello di Michele, la persona più preparata in diritto tributario che Michele Saggese e Giuseppe Pedersoli conoscano. I tre sono amici da quasi trent'anni, praticamente da sempre, sono tutti e tre laureati in economia e commercio e dottori commercialisti anche se hanno intrapreso strade leggermente differenziate. Professione "pulp" per Giuseppe e Michele, dopo anni di fondamentale gavetta, propensione alla ricerca per Pasquale, che ha dedicato sette anni della sua vita alla collaborazione con un docente universitario, conseguendo il titolo di "dottore di ricerca in diritto tributario italiano e comunitario". Collabora attualmente con organismi nazionali collegati ai dottori commercialisti, a Roma, e ancora oggi dedica ore e ore della giornata allo studio delle questioni fiscali.

Per quanto riguarda i motivi alla base dell'avviso di mora notificato a Maradona, Pasquale non ha certezze – senza documenti da esaminare è difficile averne – ma ritiene che l'unica ipotesi sia essere quella del contenzioso di qualche anno fa, con il Calcio Napoli ed alcuni suoi dipendenti da un lato, il fisco dall'altra. Tra le migliaia di riviste specializzate da lui archiviate con cura, Pasquale ne individua una a colpo sicuro, la tira fuori e dopo secondi esclama: "Eccola qua!".

La sentenza è la numero 126 del 1994 della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli. Prima che l'amico e collega legga la sentenza, Pasquale Saggese precisa che il caso suscitò un certo clamore e

un vivace dibattito in dottrina, cioè tra i cultori del diritto tributario. Si tratta di professori ordinari o più in generale di esperti della materia i quali, piuttosto che alzare la cornetta e discutere ciascuno delle proprie ragioni, scrivono interminabili articoli su riviste per pochi eletti. "Motivi accademici", si dice in questi casi. L'argomento oggetto di discussione era la cosiddetta "interposizione fittizia di persona", intorno al quale fiumi di inchiostro sono stati versati.

Pedersoli però mira dritto alla sostanza: "Scusa, Pasquale, del merito ti chiederò dopo. Dimmi invece a chi diedero ragione i giudici".

"In due parole la Commissione diede ragione al Calcio Napoli, a Careca e a Alemão". "E Maradona?". "Bella domanda, su cui potrebbe innestarsi un altro ragionamento sul cosiddetto litisconsorzio. Ti dico invece che Diego Armando Maradona non partecipò attivamente al processo tributario perché, probabilmente, non ebbe notizia degli atti che lo riguardavano".

Pedersoli intravede un barlume di strategia difensiva: "Vuoi dire che non gli notificarono nulla?".

"Calma. Un discorso è verificare la validità della notifica, altro è ricevere materialmente i documenti con cui ti contestano qualcosa".

Pedersoli si rende conto che la domanda rivolta a Pasquale Saggese è almeno monca. Si è lasciato prendere dalla fretta di trovare, almeno in embrione, una tesi difensiva pro-Diego, e ha tralasciato le considerazioni sulle notifiche agli irreperibili e più in generale sugli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Si ripromette di studiare molto approfonditamente le notifiche in generale e in ambito tributario e torna a chiedere di torto e ragione.

"Stai affermando una cosa molto importante: Diego è considerato evasore soltanto perché non ha partecipato al processo e quindi non si è difeso?".

"Più o meno. Innanzitutto perché la sentenza non è ancora definitiva, poi perché – come tu ben sai – se la notifica di un atto è considerata valida, l'atto non impugnato diventa definitivo e quindi devi pagare a prescindere dal torto e dalla ragione".

"Caro Pasquale, ricorda che la mia iniziativa è quella di assicurare a Diego Maradona una difesa dinanzi alle commissioni tributarie. Non pretendo, dopo una chiacchierata con te, di aver individuato i motivi di un ricorso che annulli le richieste del fisco. Ma se dichiaro che Maradona

è colpevole per non essersi difeso, che se invece avesse contestato la richiesta delle imposte insieme ai suoi compagni di squadra Careca ed Alemão la sentenza n. 126 del 1994 avrebbe 'assolto' anche lui, è un'eresia giuridica?"

"Assolutamente no".

Il commercialista Pedersoli saluta l'amico Pasquale Saggese e va via col cuore gonfio di speranze. Ma con la mente zeppa di ragionamenti. Se sulla fronte avesse avuto un display, sarebbe comparsa la scritta: "Out of memory".

Alemão e Careca, difesi e assolti ...e Diego?

Nel periodo in cui Maradona giocò in Italia, le frontiere calcistiche erano state aperte da non molti anni con un mercato in piena evoluzione. Anche le norme stentavano a tenere il passo delle novità legate agli aspetti contrattuali per lo sfruttamento del diritto d'immagine. Merchandising, diritti televisivi della pay tv, marketing, erano parole pressoché sconosciute agli addetti ai lavori.

Le star del pallone – oltre ai campioni del Napoli, basti pensare a Michel Platini, Liam Brady, Ruud Gullit, Van Basten – attiravano negli stadi centinaia di migliaia di spettatori. I prezzi dei biglietti per andare allo stadio erano lievitati così come gli incassi medi per partita. I presidenti delle squadre si contendevano le prestazioni degli idoli delle folle a suon di biglietti. Tutti però si scontravano contro un ostacolo insormontabile: il costo sostenuto dalle società per pagare gli stipendi ai calciatori. I procuratori pretendevano e quindi contrattavano stipendi netti. Ai loro assistiti poco interessava delle trattenute Irpef e dei contributi Enpals.

Il campione di turno pensava ad accumulare quanto più possibile prima di appendere le scarpette al chiodo. Per fare un esempio: un ingaggio di due miliardi di lire netti annui costava (e costa) alle società praticamente il doppio. Che tutto questo fosse giusto o ingiusto non si può dire. Non si deve condannare, ognuno di noi forse si sarebbe comportato allo stesso modo e, per usare una frase fatta, nessuno ha mai puntato la pistola alla tempia dei presidenti. E nessuno ha mai pensato che i presidenti siano dei filantropi o degli stupidi mecenati. Va da sé che, nel rispetto delle regole, tutti si affannassero per escogitare qualcosa che consentisse di risparmiare imposte e contributi (Irpef ed Enpals) assicurando ai calciatori il netto pattuito.

Per le star conosciute in tutto il mondo pallonaro, si pensò di separare l'ingaggio percepito in qualità di calciatori – quindi lavoratori dipendenti – dai compensi percepiti per lo sfruttamento dell'immagine. Lo stipendio di calciatore, incassato in Italia, scontava (e sconta) tutti i balzelli previsti

dalla legge. Il compenso percepito per lo sfruttamento dei diritti d'immagine era invece pagato a società con sede legale all'estero (Lussemburgo, Lichtenstein, Andorra: i cosiddetti paradisi fiscali). Questa parte degli emolumenti, pagata all'estero, sfuggiva alla tassazione prevista per gli stipendi, con grande risparmio per le società. Lecito o illecito comportarsi in questo modo? Il nostro sistema giuridico e fiscale è molto complesso e non riesce a disciplinare tutte le ipotesi che poi la realtà fattuale e contrattuale crea, produce. La riflessione giuridica e morale è però importante se si parte da un assunto altrettanto discutibile ma sicuramente corrispondente al vero: i calciatori – come già detto – contrattavano e pattuivano importi netti; a loro poco interessava che i presidenti avessero un esborso superiore per imposte e contributi obbligatori per legge. Più avanti si tornerà sull'argomento ma è già abbastanza chiara la replica di Maradona alle domande dei giornalisti: "I soldi chiedeteli a Ferlaino". Diego identificava nell'ingegnere Corrado Ferlaino, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, vincitrice di coppe e scudetti, l'unico responsabile dell'accaduto. Nella mente di Diego, e in verità anche nei contratti, egli avrebbe dovuto incassare un importo netto. Tutte le spese collegate a quell'importo netto dovevano rimanere a carico del datore di lavoro, cioè il Calcio Napoli.

Come era prevedibile, nel 1991 ci fu una verifica fiscale nel corso della quale i controllori dell'Ufficio imposte di Napoli contestarono questa organizzazione contrattuale ed emisero alcuni "avvisi di accertamento" per i calciatori Careca, Alemão e Maradona ed il loro datore di lavoro: la Società Sportiva Calcio Napoli. L'avviso di accertamento è, in sostanza, un documento con il quale il contribuente si vede recuperare a tassazione un determinato reddito imponibile. Con l'accertamento il fisco ti dice: non mi hai dichiarato alcuni redditi, io invece te li "accerto" e mi devi pagare le relative imposte maggiorate di sanzioni e interessi. La tesi del fisco era ed è questa: i calciatori professionisti, come stabilisce la famosa legge 91, sono lavoratori dipendenti (si evidenzia tra l'altro che i termini "professionista" e "dipendente" sono fiscalmente in antitesi; come accade per i giornalisti professionisti che per diventare tali devono essere assunti, si è in presenza di un ossimoro fiscale).

In quanto lavoratori dipendenti, i calciatori sono retribuiti con lo stipendio sul quale il datore di lavoro deve pagare imposte e contributi. Se una parte dell'ingaggio è corrisposta per emolumenti relativi allo sfruttamento d'immagine, per di più a società con sede legale all'estero, si è in presenza di elusione fiscale. Secondo il fisco, dunque, si trattava di

"interposizione fittizia di persona": i calciatori – contribuenti interponavano tra i propri redditi e la tassazione un altro soggetto, la società con sede all'estero. Qualcuno meno aduso alle tipiche espressioni giuridiche utilizza un'altra metafora: la testa di legno su cui scaricare redditi e non pagare le tasse.

La tesi difensiva, chiaramente, mirava a distinguere le due fattispecie reddituali. Una cosa è lo stipendio, soggetto a tutte le regole previste per imposte e contributi, altra è lo sfruttamento del diritto d'immagine. Quando la fama dei calciatori è mondiale (come nel caso di Maradona, Careca e Alemão) l'utilizzo della loro immagine non può e non deve essere inclusa nella busta paga e quindi sfugge alla tassazione prevista per le retribuzioni.

Le cifre in gioco erano molto alte. Per i magistrati tributari, dare ragione all'Ufficio imposte avrebbe significato un conto salatissimo da pagare all'erario per le società e i calciatori. In caso di vittoria del fisco, il Calcio Napoli sarebbe stato infatti considerato come un datore di lavoro – "sostituto d'imposta" – che non si è correttamente comportato, omettendo di versare le imposte sul reddito sulla parte di stipendio corrisposta ai suoi calciatori dipendenti attraverso le società con sede all'estero. Careca, Alemão e Maradona avrebbero evaso imposte omettendo di dichiarare in Italia una parte dei loro redditi.

Se invece fossero state accolte le tesi difensive, riconoscendo una diversa natura reddituale ai compensi pagati alle società di Careca, Alemão e Maradona, gli avvisi di accertamento sarebbero stati annullati, con buona pace per il fisco italiano.

I ricorsi dei contribuenti furono affidati ad un docente ordinario di diritto tributario all'Università di Napoli Federico II, indiscusso luminaire della materia. L'Ufficio imposte di Napoli, naturalmente, schierò in campo i suoi migliori esperti. La complessità della vicenda è dimostrata dal ping pong delle sentenze tra primo e secondo grado di giudizio. In primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'Ufficio imposte la ebbe vinta perché la sentenza riconobbe le ragioni del fisco, l'interposizione fittizia di persona e quindi l'omesso versamento di ritenute Irpef per il Calcio Napoli e di conseguenza redditi evasi per i tre calciatori. La decisione provocò una sorta di choc. Ovviamente la sentenza fu appellata addirittura con un cambio di difensore abilitato: non più l'illustrissimo professore ma un noto avvocato tributarista.

I nuovi difensori nominati dal Calcio Napoli e dai calciatori Careca e Alemão (ma non da Maradona) riuscirono a convincere i giudici di se-

condo grado che i loro assistiti si erano correttamente comportati. La Commissione, infatti, con la sentenza n. 126 del 1994 accolse l'appello dei contribuenti ed annullò gli avvisi di accertamento.

Nelle previsioni c'era chiaramente un'ulteriore impugnativa, un altro ricorso. L'Ufficio imposte non poteva condividere la decisione dei magistrati tributari (così come avrebbero fatto i contribuenti in caso di conferma della sentenza di primo grado). A distanza di oltre 15 anni, il ricorso è ad oggi pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale, a Roma, alla quale farà senz'altro seguito il ricorso in Corte di Cassazione, salvo mutamenti di scenario dovuti soprattutto al fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli, decretato il 2 agosto 2004 dalla settima sezione fallimentare del tribunale di Napoli.

La situazione, alla data in cui questo libro va in stampa, è dunque la seguente: il Calcio Napoli, Careca ed Alemão nulla devono al fisco italiano perché la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha ritenuto corretti i loro comportamenti. In altre parole, il Napoli e i due brasiliani – almeno fino a quando non ci sarà una sentenza che ribalti la decisione dei giudici tributari d'appello, sono fiscalmente innocenti. E Diego Armando Maradona? Non ci sono ancora certezze ma, leggendo la sentenza, sembrerebbe colpevole. Sì, colpevole. Colpevole di non essersi difeso. Colpevole di essere volato via il primo aprile del 1991. Colpevole di non avere mai ricevuto gli atti che lo accusavano. Colpevole di non aver proposto ricorso insieme ai suoi ex compagni di squadra. Colpevole quindi di non aver vinto. A tutta prima, se le ipotesi di partenza fossero confermate, e se il nostro sistema giuridico fosse di altro tipo, sarebbe bastato scrivere ai giudici poche ed accorate righe.

“Illustrissimi Signori Giudici, Vi chiediamo scusa per i tanti anni di ritardo e silenzio rispetto all'inizio del processo. Purtroppo però il contribuente Maradona Diego Armando non ha mai ricevuto i documenti che lo accusano e con le quali oggi il fisco gli chiede 50 miliardi di lire. Poiché solo oggi egli si è reso conto, è venuto a conoscenza delle accuse a lui mosse, chiede di essere considerato alla stregua dei suoi ex compagni di squadra Careca ed Alemão e del suo datore di lavoro dell'epoca, il Calcio Napoli. D'altronde, se il suo datore di lavoro, il Calcio Napoli, è stato assolto in relazione ai compensi erogati al dipendente Maradona, come è possibile che Maradona sia un evasore fiscale? Sarebbe come dire che chi ha pagato si è ben comportato, chi è stato pagato no, ha ricevuto denaro in maniera illecita. Sembra un paradosso, il datore di lavoro è stato as-

solto e il suo dipendente è colpevole. Certo, ci si rende perfettamente conto che quella sentenza di assoluzione non è definitiva. Si chiede quindi, senza commettere ingiustizie e partorire aborti giuridici, che il contribuente Maradona Diego Armando possa inserirsi nel contenzioso già esistente, beneficiando ad oggi della sentenza favorevole al suo ex datore di lavoro e ai suoi ex compagni di squadra, dichiarando sin d'ora la piena disponibilità ad accettare future decisioni dei giudici di grado superiore, sia che esse vadano in un senso, sia che vadano nell'altro”.

Se il nostro sistema giuridico fosse stato diverso, queste poche righe sarebbero state sufficienti a sospendere la “maxi multa” (così i media hanno ribattezzato gli avvisi di accertamento) a Diego, in attesa della sentenza definitiva. Purtroppo il nostro diritto appartiene alla famiglia romano – germanica, non a quella anglosassone, e tutto deve incasellarsi in un specifico articolo di una precisa legge. E una legge che prevede l'ipotesi appena descritta, purtroppo, ancora non c'è. Se tutto è come appare dalla lettura della sentenza, bisognerà lavorare sulla notifica. Già, la notifica.

Il lettore attento si sarà accorto che in questo capitolo non si erano ancora utilizzati i termini “notifica”, “notificato”, “notificare”. Non è stato un caso. Si è preferito scrivere “ricevuto”, “consegnato”, proprio per non confondere le idee a chi poco si intende di diritto processuale.

Diego non dovrebbe aver ricevuto materialmente gli avvisi di accertamento del 1991. Nell'aprile dello stesso anno era volato via dopo un mediocre Napoli-Bari e un controllo antidoping che lo incastrava: cocaina nel sangue. Gli atti erano di qualche mese dopo. Ma sicuramente l'Ufficio imposte avrà cercato di notificarglieli.

Il codice di procedura civile e l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplinano in maniera molto precisa le modalità di notifica degli atti in genere e di quelli fiscali in particolare. La notifica, almeno in ambito tributario, ha un doppio scopo: innanzitutto quello di rendere noto al contribuente che il fisco ha emesso documenti, atti, ha iniziato attività che lo riguardano; inoltre, quello di mettere il contribuente in condizioni di difendersi. Infatti dal giorno dell'avvenuta notifica il contribuente ha sessanta giorni di tempo per ricorrere contro l'atto che lo riguarda.

È chiaro che la notifica, sulla quale si tornerà a discutere più approfonditamente nei capitoli successivi, segue delle regole ben precise, anche nel caso in cui il contribuente sia “irreperibile”, per un motivo o per l'altro. Se così non fosse, sarebbe fin troppo semplice sfuggire alle maglie del fisco: non aprire la porta al notificatore, cambiare indirizzo senza comunicare il

nuovo, rifiutare la notifica, sarebbero un modo fin troppo semplice per evitare scocciature. Per questa ragione la legge ha stabilito che, anche nel caso in cui il notificatore non riesca a consegnare il documento, gli atti al contribuente o ad una delle persone autorizzate a riceverli, la notifica sia effettuata e regolare pur senza la materiale ricezione da parte del contribuente stesso. È una sorta di "consegna virtuale", dove la notifica si considera perfezionata anche se chi doveva ricevere le carte non le ha materialmente ricevute. Certo, i commercialisti e gli avvocati tributaristi spesso riescono a spuntarla scovando errori ed imperfezioni in queste "notifiche agli irreperibili". L'esigenza della pubblica amministrazione di considerare valida la consegna virtuale e quella del contribuente di potersi difendere trovano una mediazione nella rigida procedura stabilita dal codice di procedura civile e dal famigerato articolo 60. Basta una minima defaillance nella procedura di notifica e questa è considerata nulla, cioè mai eseguita. Con la conseguente nullità degli atti che il fisco riteneva di aver notificato.

I due commercialisti Pedersoli e Saggese ancora non ne erano certi, ma Diego sicuramente non era entrato in possesso degli avvisi di accertamento. Forse la notifica era valida perché erano stati rispettati tutti i tortuosi meccanismi previsti dalla legge, ma Diego mai aveva ricevuto gli atti. Se li avesse ricevuti, sicuramente si sarebbe "aggregato" ai due compagni Careca ed Alemão nel proporre ricorso e avrebbe vinto. Queste pagine mai sarebbero state scritte, e Diego non avrebbe dovuto sopportare la gogna dei finanzieri all'aeroporto.

Gli scenari che potevano aprirsi per l'eventuale assoluzione fiscale erano quindi i seguenti.

- 1) Diego non ha mai ricevuto gli atti che lo riguardano: si riesce ad invalidare la notifica ed il castello accusatorio del fisco crolla.
- 2) Maradona ha ricevuto gli atti ma le notifiche sono comunque nulle per altri vizi di forma e procedura.
- 3) Le notifiche sono state effettuate correttamente ma si individuano altri motivi di ricorso. Per questa ipotesi naturalmente occorrerà studiare approfonditamente tutti gli atti che l'Ufficio imposte andrà a depositare.
- 4) la posizione di Diego viene equiparata a quella di Careca e Alemão a prescindere dai tempi dell'impugnazione. Rischierebbe di subire le conseguenze di future ed eventuali sentenze negative, ma nel frattempo (un frattempo di decenni) nulla dovrebbe pagare all'erario. Certo, resterebbe più che mai in piedi un'ipotesi di clamorosa sconfitta con i riflettori dei media puntati addosso. Potrebbe rivelarsi una

figuraccia dal punto di vista professionale, d'accordo, ma ci sarà pure un consulente disposto a difendere gratuitamente Diego. L'iniziativa è nata proprio con questo intento. Importante è garantire una difesa al mito, non vincere. Ma vincere, naturalmente, sarebbe molto meglio.



Flashback

Il primo contratto di Diego: i premi, le ville e la Ferrari

30 giugno 1984. A Barcellona il direttore generale del Napoli, Antonio Juliano, firma il contratto di acquisto del cartellino di Diego Armando Maradona, al termine di un'estenuante trattativa ben nota a chi ha seguito le vicende napoletane del campione argentino. Il Napoli si impegna a pagare al Barcellona sette milioni e mezzo di dollari, all'incirca quindici miliardi di lire di allora, da versare in tre rate annuali. Ma ciò che a noi interessa sono i due contratti che Maradona firma con il Napoli, uno per la cessione dei diritti d'immagine del calciatore alla società azzurra, da 500mila dollari l'anno per quattro anni, un altro depositato in Lega con il quale l'argentino si lega al club di piazza dei Martiri per 200mila dollari all'anno.

Ed è sulla prima scrittura che in seguito si concentrerà l'attenzione della Procura di Napoli e dell'Agenzia delle entrate.

In quel contratto, siglato tra il Napoli e la Diarma Productions, con sede nel Lichtenstein, Maradona concede al club il diritto allo sfruttamento della sua immagine, dietro compenso di due milioni di dollari per quattro anni, più un'opzione per il rinnovo di un altro anno dietro versamento di 1 milione di dollari. In più, alla Diarma vanno i diritti di intermediazione (per il ruolo svolto dal manager di Diego, Jorge Cyterszpiller) nella trattativa col Barcellona. Poi si passa alle clausole che attireranno l'attenzione della magistratura qualche anno dopo: quelle che legano i successi sportivi ai premi pagati direttamente alla società, con sede a Vaduz. Come incentivo al successo sportivo e per rifletterlo nell'incremento degli incassi di pubblicità e commercializzazione di merchandising – è scritto nel contratto firmato il 30 giugno a Barcellona – il Napoli pagherà a Maradona le somme seguenti nel caso in cui si verificassero i fatti seguenti da parte del Napoli:

- per conquistare la Coppa delle Coppe, la quantità di duecentomila dollari;
- per la Coppa Italia, duecentomila dollari;

- per la Coppa Uefa, duecentomila dollari;
- per lo Scudetto italiano, cinquecentomila dollari;
- per la Coppa dei Campioni, cinquecentomila dollari.

"Queste quantità dovranno essere soddisfatte entro trenta giorni dall'avvenimento dei fatti suddetti", è scritto nel contratto.

In più, a Maradona viene garantita: una villa nel miglior luogo della città di Napoli, con i servizi relativi, totalmente attrezzata, due auto (Golf Volkswagen e Ferrari) venti biglietti all'anno, prima classe Buenos Aires/Napoli/Buenos Aires, spese di trasloco da Barcellona a Napoli. In cambio delle somme e dei benefit pattuiti col Napoli, Diego Maradona si impegnava a cedere alla società azzurra il 50% dell'incasso ottenuto dai contratti di commercializzazione, di merchandising e licenze di marchi nei quali utilizzi la divisa del Napoli, il 10% dell'incasso derivante da contratti pubblicitari nei quali partecipi Maradona senza l'utilizzo di simboli della società sportiva Calcio Napoli. In sintesi, il contratto ha tutti i crismi dell'extraterritorialità, nel senso che prevede lo sfruttamento dei diritti d'immagine di Maradona nel mondo, vista la caratura internazionale del personaggio in questione. Dunque, nulla mette in discussione la legittimità di una società con sede all'estero per proventi di matrice, per così dire, planetaria. Ma il punto controverso, sul quale sia la Procura che l'Agenzia delle entrate metteranno l'accento, è quel pagamento di premi per successi sportivi conseguiti in Italia ma pagati all'estero. In realtà era una forma contrattuale molto utilizzata in quegli anni da tutti i campioni sportivi: si riteneva, infatti, che la vittoria nelle competizioni agonistiche si riflettesse immediatamente e principalmente sull'immagine dello sportivo in questione. E che dunque fosse legittimo che a beneficiare di quei premi per il conseguimento di titoli sportivi fosse direttamente la società che gestiva, all'estero, il marketing commerciale e pubblicitario del campione.

Facciamo due calcoli: nell'anno del primo scudetto del Napoli, '86-87, Diego Armando Maradona avrebbe incassato, più o meno, un milione e duecentomila dollari, due miliardi e quattrocento milioni delle vecchie lire, frutto del contratto calcistico (200mila Usd), di quello di sfruttamento dell'immagine (500mila) e del premio scudetto (500mila dollari). Sulla carta dunque, senza considerare proventi extra legati al suo "personale" sfruttamento dell'immagine extracontrattuale, Diego si mise in tasca lo stesso stipendio che oggi portano a casa un Giannichedda, un Rocchi o un Birindelli, mentre i Totti, Del Piero e Recoba viaggiano intorno ai sette-otto milioni di euro all'anno. È vero che sono passati vent'anni ed è difficile fare un paragone tra il potere d'acquisto di quel denaro e quello attuale, ma è indubbio che gli stipendi dei calciatori si siano decuplicati, negli ultimi tempi, rispetto al passato, ben oltre il semplice recupero dell'inflazione.

Il contratto firmato il 30 giugno 1984 a Barcellona che sancì il trasferimento del Pibe de Oro al Napoli per tredici miliardi di lire. Nelle due pagine centrali, i premi promessi a Diego per le vittorie di scudetto, Coppa Campioni, Coppa Italia, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa, e l'impegno di Ferlaino a fare vivere il Pibe in una villa "nel miglior luogo della città", con dotazione di due Golf e una Ferrari, più venti biglietti aerei per Buenos Aires. In calce, le firme di Diego Maradona, Antonio Iuliano, Corrado Ferlaino e del vicepresidente del Barcellona Juan Gaspard Solves.

Antonio Iuliano
 Corrado Ferlaino
 Diego Maradona

All. n. 4
 F.C. BARCELONA
 LEGA NAZIONALE
 30.06.1984
 1983

En Barcelona, a treinta de junio de mil novecientos ochenta y cuatro,
 REUNIDOS

De una parte el F.C. BARCELONA, representado por su Vice-presidente Don Juan Gaspard Solves y su Vice-secretario Don Juan-Ignacio Bruguera Berenguer.

De otra parte el S.S. CALCIO NAPOLI Spa., en adelante NAPOLI, representado por su presidente Ing. Corrado Ferlaino y su Director General Don Antonio Iuliano,

MANIFIESTAN

I) Que el Napoli se halla interesado en adquirir por traspaso del F.C. Barcelona los derechos sobre el jugador de fútbol Diego Armando Maradona.

II) Que ambas partes han llegado a un acuerdo para proceder al traspaso de D.A. Maradona pero condicionado la efectividad del mismo al cumplimiento de determinadas condiciones dentro de unos determinados plazos, por lo que otorgan al presente consentimiento que se sujetará a los siguientes:

PACTOS

Primero.- El F.C. Barcelona traspasa al Sr. Maradona al Napoli, que acepta, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se exponen en el pacto cuarto siguiente.

Segundo.- El precio del traspaso es el de Siete millones quinientos mil (7.500.000) dólares U.S.A., que abonará al Napoli al F.C. Barcelona en los siguientes plazos:

- En cuanto a tres millones (3.000.000) de dólares U.S.A. por todo el día 20 de julio del corriente año.
- En cuanto a dos millones (2.000.000) de dólares U.S.A. por todo el día 15 de julio de 1985.
- En cuanto a trescientos veinte mil dólares U.S.A. (320.000) también por todo el día 15 de julio de 1985 y
- En cuanto a dos millones ciento ochenta mil (2.180.000) dólares U.S.A. por todo el día 15 de Julio de 1986.

c) la quantità di u\$s 380.000.- (trecentottantamila dollari USA) il 30 settembre 1986.

Queste somme dovranno essere avallate secondo ciò disposto nel punto 9 di questo contratto.

*Successivo al punto 9/155
fessura fissa*

4.3. Come incentivo al successo sportivo e per rifletarlo nell'incremento degli incassi di pubblicità e commercializzazione di merchandising, NAPOLI pagherà a MARADONA le somme seguenti nel caso in cui si verificassero i fatti seguenti da parte dal NAPOLI:

a) per conquistare la Coppa delle Coppe, la quantità di u\$s 200.000.- (duecentomila dollari USA).

b) per conquistare la Coppa Italia, la quantità di u\$s 200.000.- (duecentomila dollari USA).

c) per conquistare la Coppa UEFA, la quantità di u\$s 200.000.- (duecentomila dollari USA).

d) per conquistare lo Scudetto Italiano, la quantità di u\$s 500.000.- (cinquecentomila dollari USA).

e) per conquistare la Coppa di Campioni di Europa, la quantità di u\$s 500.000.- (cinquecentomila dollari USA).

Questa quantità dovranno essere soddisfatte entro trenta giorni dopo l'avvenimento dei fatti suddetti.

La somma è in contanti

4.4. Per complimentare dovutamente gli obblighi emergenti dal presente contratto, NAPOLI provvederà, mentre questa sia vigente, a MARADONA i servizi o elementi seguenti o in mancanza di questi, il valore equivalente in denaro:

[Handwritten signatures]

[Vertical handwritten notes]

a) una villa nel migliore luogo della città di Napoli, con i servizi relativi, totalmente attrezzata.

b) Due macchine Golf Volkswagen e Ferrari.

c) Venti biglietti all'anno, prima classe Buenos Aires/Napoli/Buenos Aires.

d) Spese di trasloco da Barcelona a Napoli.

*15 b
ripetere
che
sono
alle
10/11*

5. LUOGO DI PAGAMENTO

Le istruzioni per il luogo di pagamento verranno comunicate da MARADONA trenta giorni prima della scadenza di ciascuno dei tempi. Il NAPOLI se compromette, per tutti i mezzi possibili, a eseguire le pratiche necessarie presso il Ministero di Commercio Estero e/o gli organismi competenti, affinché l'egresso di divise avvenga senza nessun impedimento e sotto condizioni di legalità.

*Da parte del
- Conto*

6. VALIDITA DEL CONTRATTO

6.1. La durata del contratto è di 4 anni dal momento della firma del presente accordo, concludendosi il primo luglio 1988.

6.2. Qualora avvenga il termine suddetto, il NAPOLI avrà opzione di rinnovarlo per 1 anno in più pagando la retribuzione determinata nella clausola 4.1., avendo termine il 1 luglio 1989, data in cui scadranno tutti gli effetti strumentati da questo contratto, senza nessuna comunicazione.

6.3. La comunicazione del diritto di opzione dovrà essere realizzata unitamente a quella del contratto di calcio firmato

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Adicional ~~para~~ hacer contar:

- I.- que el precio del hospedaje incluye los intereses por la parte aplazada.
- II.- que el Napoli no se hace cargo de los impuestos que, en España, pudieran gravar este contrato.
- III.- En el pacto escrito donde dice "solicitante de la R.F.E. de Fútbol", debe decir "se obliga a solicitar de la R.F.E. de Fútbol". Vale.

F.C. Barcelona

S.S. CALCIO, NAPOLI
 IL DIRETTORE GENERALE
 (Antonio Julliano)

Antonio Julliano

xpil
 INVALIDA DOCUMENTAZIONE
 SE NON PRESENTI
 LA RUBRICA
 \$3.000.000
 BANCA DELLA PENINSALE
 NAPOLI

S
M
Alvaro

A voi l'incarico, ma non contate su Diego

La notizia ha già fatto il giro della città. C'è chi ha intenzione di tirar fuori Diego Armando Maradona dai guai col fisco. Manca ancora il clamore della notizia sul più diffuso quotidiano locale, il Mattino, o dei media nazionali. Tutti, almeno tutti quelli che si interessano delle notizie calcistiche, hanno saputo. Adesso bisogna andarci con i piedi di piombo. Pedersoli e Saggese si recano in leggero anticipo all'appuntamento con l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi. Viaggio in scooter fino al quartiere di Santa Lucia con un po' di timore reverenziale e molta concentrazione alla ricerca delle parole giuste. Nello studio, in attesa del legale, Michele e Giuseppe si guardano fissando per l'ennesima volta i punti da evidenziare all'onorevole: quella notifica show è una vergogna, si cercherà di far nominare dall'Ordine dei dottori commercialisti napoletani un iscritto molto esperto di contenzioso tributario in modo da assicurare a Diego Armando Maradona un'adeguata difesa: pare che per la medesima questione Careca ed Alemao siano stati assolti nel 1994...

"Avvocato, innanzitutto la ringraziamo per averci ricevuto in tempi così rapidi. Da professionisti e da napoletani e da tifosi - se vuole può invertire l'ordine - siamo indignati per il trattamento riservato a Diego Maradona al Leonardo da Vinci a Roma. Se non sono stati già nominati altri avvocati o commercialisti, vorremmo mettere a disposizione di Diego le migliori professionalità napoletane".

L'avvocato con un largo sorriso interrompe il discorso, che forse sa un po' di precostruito, ma lo fa per mettere a loro agio i due commercialisti. "Conosco le vostre intenzioni. Non c'è nessun altro professionista incaricato. La sera stessa dell'arrivo in Italia Diego mi ha consegnato l'atto che gli hanno notificato pregandomi di impugnarlo". Porge ai due l'avviso di mora che intima a Maradona il pagamento di oltre 25 milioni di euro. "Non ho neanche tentato di spiegargli che io sono un avvocato penalista e che quindi non mi occupo di contenzioso

tributario. Diego mi considera il suo consigliere giuridico qui in Italia e quindi vi ringrazio se mi date una mano, voi direttamente o chi mi indicherete”.

Quel documento nelle mani dei commercialisti pesa una tonnellata. Cinquanta miliardi e passa di vecchie lire. Una cifra spaventosa. Ma l'avvocato Siniscalchi è stato splendido: “Vi ringrazio se mi date una mano...”. Lui, principe del Foro, deputato della Repubblica, che ringrazia due professionisti under 40 per un aiuto che poi neanche è stato chiesto. Un gran signore, non c'è che dire.

Una piccola tensione si crea però quando Siniscalchi aggiunge: “Voglio avvisarvi però di quello che sicuramente sarà un problema: non ci sarà alcuna collaborazione della 'parte'. Diego non dà alcuna importanza a queste questioni, non conserva carte, non ricorda granché. Potrete fare tutto ciò che riterrete opportuno per l'accoglimento di questo ricorso ma ... in autonomia”.

I due commercialisti non colgono immediatamente il peso di quest'ultima affermazione dell'avvocato Siniscalchi. Avvertono invece il peso di quei ventisei milioni di euro. Circa cinquantadue miliardi delle vecchie lire. Cinquantadue miliardi di problemi da affrontare.

Flashback



Proletari di tutto il mondo, unitevi contro Diego...

23 agosto 1989. Tre mesi prima che il Napoli vincessesse la sua prima Coppa Uefa, a Stoccarda, e si preparasse a fare il bis di scudetti nella stagione successiva, a Napoli c'era qualcuno che non aveva nessuna voglia di festeggiare, anzi, meditava propositi di vendetta. A ben vedere, anche la buonanimità di Karl Marx ce l'aveva a morte con Diego...

I guai di Maradona col fisco italiano cominciano una mattina di agosto del 1989: mentre Diego era per l'ennesima volta in rotta col presidente Ferlaino e minacciava di non rientrare in Italia, due sindacalisti della Cgil, membri del consiglio dei delegati della Federazione italiani lavoratori dei trasporti del Deposito locomotive di Napoli, si presentano in Procura con due paginette tra le mani: sono Lelio Marinò, di Scafati, e Vincenzo De

Santo, di San Giorgio a Cremano, entrambi folgorati da un impeto d'indignazione per i guadagni di Maradona. Sulla base della loro denuncia, generica e infarcita di demagogia, la Procura apre un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Ugo Ricciardi, il quale chiede immediatamente chiarimenti sugli stipendi del campione argentino al nucleo regionale di polizia tributaria.

Ma di cosa si scandalizzavano i due sindacalisti della Cgil? In sostanza, a Maradona veniva imputata la colpa degli stipendi da fame pagati ai ferrovieri, della condizione di sfruttamento in cui versano i proletari di tutto il mondo, della mancanza di solidarietà sociale tra i lavoratori dell'intero pianeta. Insomma, questioni mica da niente, anzi, grandi responsabilità nei confronti della storia, tutte caricate sulle spalle del povero Diego.

Ma per farsi un'idea dell'ispirazione classista di quelle accuse (contro uno che era nato e cresciuto nella povertà quasi assoluta) conviene leggere per intero il testo dell'esposto. “In questi ultimi tempi da notizie apparse su numerosi quotidiani italiani, ampiamente divulgate dalla stampa estera e dai mezzi d'informazione, apprendiamo che ai cosiddetti campioni di calcio vengono elargiti compensi e premi che si aggirano sui cento milioni al mese e che al solo Maradona, nell'anno 1989, oltre allo stipendio (duecentocinquanta milioni di lire al mese) sono stati dati 13 miliardi per tenerlo sino al 1992. Facendo la somma di tutti questi scandalosi stipendi che vengono pagati a tutti i giocatori di calcio di serie A e B durante l'anno, arriviamo a somme di centinaia di miliardi sui quali gravano le massime aliquote di Irpef e Ilor su cui lo Stato può certamente contare senza accertamento di sorta, trattandosi di stipendi e compensi regolarmente pubblicati e quindi denunciati dagli interessati. Mentre il mondo del lavoro è in fermento per il massiccio attacco che viene portato allo stato sociale, sapere di certi stipendi favolosi è un'offesa per chi vive del proprio lavoro, è un insulto alle nostre già difficili condizioni di vita. Una cosa è uno stipendio di un milione o un milione e cinquecento di lire (per non dimenticare qualche misera pensione) altra cosa sono redditi e rendite di posizione spacciati, che tutti conoscono, non sempre tassati secondo legalità. Nell'interesse dei lavoratori che organizziamo attorno agli eterni valori della solidarietà umana, per il ristabilimento della verità e della giustizia, chiediamo che la Procura apra un'inchiesta per accertare i redditi in Italia e all'estero del signor Maradona; se il suddetto unitamente ai familiari è in regola col fisco; in caso contrario vengano perseguiti penalmente”.

È facile immaginare il grado di popolarità raggiunto in quei giorni, tra i ferrovieri di Napoli, dai due sindacalisti d'assalto: chiunque, tra uno smistamento e l'altro di locomotive, poteva illudersi di avere a portata di mano

la possibilità di sgambettare il Pibe, l'affamatore dei popoli, il simbolo dell'opulenza.

Peccato però che anche in questo caso Maradona finirà per essere assolto, addirittura in sede di indagini preliminari. In pratica, Diego risulterà innocente dal punto di vista penale e colpevole, molti anni più tardi, per l'erario. Non a caso, oggi, a distanza di quasi sedici anni da quella memorabile battaglia della Cgil, i firmatari di quella denuncia fingono quasi di non ricordare quella vicenda: "Acqua passata, non sapevo neanche che l'argentino fosse stato assolto, all'epoca ci sembrava giusta quella denuncia, oggi, non so, con quello che guadagnano i calciatori, altro che Maradona..."; racconta Vincenzo De Santo. Chissà se la conversione successiva di Diego al "re" del comunismo, Fidel Castro, avrà convinto i due oscuri sindacalisti sulla buona fede del compagno Maradona.

La denuncia presentata il 2 agosto 1989 alla Procura della Repubblica di Napoli dai due sindacalisti della Cgil Lelio Marinò e Vincenzo De Santo: in quell'atto si chiedeva di indagare sugli "scandalosi" stipendi percepiti dal Pibe.

Handwritten: LHM / SD

Stamp: L. MARINÒ - V. DE SANTO

Handwritten: 27/8/89

Stamp: IL VICEPRESIDENTE SIGNORE PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Handwritten: Reg. C. 27/8/89

In questi ultimi tempi da notizie apparse su numerosi Quotidiani Italiani, ampiamente divulgate dalla Stampa Estera e dai mezzi di informazione, apprendiamo che ai cosiddetti campioni di calcio vengono elargiti compensi e premi che si aggirano sui centemilioni al mese e che al solo MARADONA, nell'anno 1988, oltre allo stipendio (duecentocinquanta milioni al mese, sono stati dati 15 MILIARDI per tenerlo sino al 1992.

Faccendo la somma di tutti questi scandalosi stipendi che vengono pagati a tutti i giocatori di calcio di serie A e B durante l'anno, arriviamo a somme di centinaia di miliardi sulle quali gravitano le massime aliquote di IRPEF e ILCR su cui lo stato può certamente contare senza accertamento di sorta, trattandosi di stipendi e compensi regolarmente pubblicati e quindi denunciati dagli interessati. Mentre il mondo del lavoro è il farmento per il massiccio attacco che viene portato allo "stato sociale", sapere di certi stipendi "favolosi" è un'offesa per chi vive del proprio lavoro, è un insulto alle nostre già difficili condizioni di vita.

Una cosa è uno stipendio di un milione o un milione e cinquecento (per non dimenticare qualche misera pen-

sione) altra cosa sono redditi e rendite di po-
sizione spacciati , che tutti conoscono , non sem-
pre tassati secondo legalità .

Nell'interesse dei lavoratori che organizziamo
attorno agli eterni valori della solidarietà uma-
na, per il ristabilimento della verità e
della giustizia, noi sottoscritti

I.)- LELIO MARINO e VINCENZO DE SANTO in qualità
di iscritti alla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
DEL LAVORO , nonché membri del Consiglio dei dele-
gati della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPO-
RTI del Deposito LOCOMOTIVE di NAPOLI SMISTAMENTO,
C H I E D I A M O

che LE S. V. ILL. ME DI QUESTA SPETTABILE PROCURA
VOGLIANO APRIRE UNA INCHIESTA PER ACCERTARE I REDE
PARERISCHIANI IN TEMPI E MODO DEL DET. MARADONA
DINO ; se il suddetto unita ante ai suoi familiari
o in regola col FISCO ; in caso contrario vengano
perseguiti penalmente .

LELIO MARINO VIA VOLTURNO 28-SCAFATEA (SALERNO)

DE SANTO VINCENZO VIA FIGLIUOLO N. 4 S. Gior-

GIO A CREMANO (NAPOLI)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
UFFICIO DENUNZIE

*Per autentiche, ratifica e conferme del
presente atto per la C.P.:*
1) Marino Lelio, nato a Ercolano

*Il mandato che il sostituto Ugo Ricciardi diede alla Polizia tributaria di indagare sui com-
pensi di Maradona.*



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

IL P. M.

AL COMANDANTE NUCLEO REGIONALE
POLIZIA TRIBUTARIA
N A P O L I

Oggetto: Atti relativi ad un esposto denuncia di alcuni
iscritti alla CGL contro il signor Diego Mara-
dona.

In riferimento di cui all'oggetto trasmet-
to copia del fascicolo processuale n. 8805/6C, 89 R.G.
con richiesta di esperire accurate indagini.

In particolare quest'ufficio vuole conoscere
l'entità dei proventi economici percepiti dal signor
Diego Maradona dal 1987 a oggi.

Vorrà altresì identificare compiutamente
Diego Maradona di cui alla denuncia nonché eventuali per-
sone con le quali è solito intrattenere rapporti stret-
ti e continuativi.

Napoli, 24/8/1989

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DOTT. UGO RICCIARDI

In cento per difendere Diego

Possono due commercialisti under 40, sebbene con un curriculum di tutto rispetto e con un folto gruppo di eccellenti colleghi ed avvocati pronti ad affiancarli, difendere Diego Armando Maradona dalle accuse di evasione fiscale? L'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi deve avere, tra l'altro, assoluta garanzia di un impegno professionale ai massimi livelli, a prescindere dall'esito del contenzioso. I commercialisti, Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese concordano sulla necessità di informare della vicenda l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, del quale Saggese è consigliere. In una seduta piuttosto concitata, Michele Saggese è il relatore di una proposta tutto sommato nuova per il consiglio dell'Ordine: assicurare una difesa tributaria a Maradona, personaggio simbolo della città. Il presidente cerca di moderare il dibattito tra i consiglieri. Può un ordine professionale assumere il compito di garantire il gratuito patrocinio a un contribuente? E se sì, a chi deve essere affidato l'incarico? Bisognerebbe preparare un elenco di professionisti disponibili ma il tempo a disposizione è scarso. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora (11 gennaio 2001) il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità. E chiunque abbia voglia di imbarcarsi in una simile avventura deve in ogni caso avere a disposizione un po' di settimane per studiare la questione. La cifra in gioco è altissima, il personaggio noto in tutto il mondo. Prudenza e cautela sono d'obbligo. La seduta del consiglio si chiude con una delibera interlocutoria: al consigliere Michele Saggese viene affidato un "mandato esplorativo". Saggese deve verificare se esistono i margini per un accoglimento del ricorso o se la lite da instaurare col fisco italiano è, come si dice in gergo, temeraria.

Il giorno successivo, Michele Saggese e Giuseppe Pedersoli discutono lungamente di questa delibera consiliare. Inutile nascondersi che una lunga serie di ostacoli si frappone tra i buoni propositi e la presentazione del ricorso. Innanzitutto le possibilità di successo. Azzardare una

previsione è impossibile. Non ci sono notizie certe sulla notifica degli avvisi di accertamento del 1991 a Diego. E poi la proposta di una difesa gratuita era partita con uno spirito diverso, quello di assicurare una difesa al buon Maradona. La stessa difesa che la Costituzione italiana garantisce a tutti. Senza parlare del fattore tempo. Si sente il ticchettio del timer, i sessanta giorni per la proposizione del ricorso non sono tanti. Come dirlo all'avvocato Siniscalchi? L'unica è proporre all'avvocato di assumere la difesa da solo, con alle spalle un gruppo di professionisti pronto a studiare, suggerire, proporre. Ma l'avvocato Siniscalchi è un penalista e – sebbene principe del Foro – non si è mai occupato di questioni fiscali. Dopo avergli prospettato una difesa di Diego Armando Maradona non lo si può lasciare da solo davanti ai giudici. Sarebbe una vigliaccata. Ma il problema appare irrisolvibile.

Nelle settimane che seguono Pedersoli è ospite di un'emittente televisiva locale, Canale 21. La squadra del Napoli è in serie B e la situazione societaria è ancora peggiore, col duopolio Corrado Ferlaino / Giorgio Corbelli. Il giornalista del "Roma" Raffaele Auriemma, dopo aver letto la notizia del commercialista che vuol assicurare una difesa tributaria a Diego Armando Maradona, ha invitato il professionista in trasmissione. Quando arriva il suo turno Pedersoli riesce in tre o quattro minuti a riepilogare la questione ed a lanciare una proposta: avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati che intendono entrare nel collegio difensivo virtuale (ma non troppo) di Diego Armando Maradona possono farlo inviando una email all'indirizzo di posta elettronica che la regia fa apparire in sovrimpressioni. L'obiettivo, come più volte annunciato, è quello di formare un gruppo di professionisti che, accomunati dalla passione per Maradona e per il Napoli, assista gratuitamente Diego nella querelle col fisco italiano.

Ad un certo punto, però, viene rivolta a Pedersoli la domanda destinata a diventare un tormentone: "Ma se Maradona non è un evasore fiscale, chi è che deve pagare? Forse il Napoli di Corrado Ferlaino?". Al commercialista sembra allora di aver mal illustrato i fatti. Presto si rende conto che per i profani del diritto tributario è difficile accettare che NESSUNO debba pagare. D'altro canto le complicazioni della procedura sono dure ad assimilarsi anche per i laureandi in giurisprudenza. Se c'è una multa del fisco qualcuno dovrà pur pagarla. Se non è Maradona sarà il suo datore di lavoro dell'epoca, il Calcio Napoli. Pedersoli prende fiato e ritorna al ragionamento iniziale: un datore di lavoro si è visto accogliere il ricorso per se stesso e per tre dei suoi dipendenti. Uno

dei tre non ha potuto difendersi e oggi si vede aggredire dal fisco per una questione che è stata ampiamente risolta da chi lo ha pagato.

Il dibattito televisivo prende poi altre direzioni e ci si ritrova a parlare dell'inferno della serie B in cui milita la squadra che fu del Pibe de Oro. Nessuno dei presenti avrebbe mai immaginato che di lì a poco, dopo un umiliante fallimento decretato dal tribunale di Napoli, la cadetteria sarebbe diventata l'obiettivo di un Napoli sprofondato in serie C.

La trasmissione si conclude e il pensiero del commercialista Pedersoli è immediatamente rivolto alla posta elettronica. Quanti professionisti avranno visto la trasmissione e aderiranno alla proposta del maxi collegio difensivo? Tornato a casa, prima ancora di togliere scarpe e cravatta, Pedersoli accende il computer, si collega ad internet e lancia outlook express. Ci sono già otto adesioni, destinate entro il giorno successivo a diventare ventisei, poi il doppio, fino a superare le cento.

Resta la questione della procura alle liti.

Nei giorni successivi Pedersoli e Saggese si rendono conto che attendere la decisione dell'Ordine dei dottori commercialisti è pericoloso, nel senso che i sessanta giorni per la proposizione del ricorso sono pochissimi rispetto ad una decisione che forse il presidente nemmeno vuol prendere. Mettendosi per un attimo nei suoi panni, in effetti, dare un nome significherebbe scontentarne altri tremila, quanti sono gli iscritti. E poi la scelta del professionista dovrebbe essere appannaggio di chi deve essere difeso, cioè dello stesso Diego Armando Maradona. Ma in qualche modo bisogna pure comunicare questo "stallo" all'avvocato Siniscalchi. Tocca a Giuseppe Pedersoli annunciare l'inconveniente che è sorto. Lo stato d'animo non è dei migliori quando compone il numero del cellulare di Siniscalchi che, però, risulta irraggiungibile. Il via libera arriva dalla segretaria di fiducia, Anna: "Scrivete il ricorso e state tranquilli". Parte una serie di consultazioni telefoniche e a mezzo email, di incontri con i colleghi commercialisti Pasquale Saggese, Roberto Corda, Michele Maione, Clelia Buccico, Francesco De Filippo, Antonio Mennea, Paolo Leone, l'avvocato Roberto Continisio e tanti altri che si sono prodigati in consigli, riflessioni, ricerche; nasce un comitato ristretto, un team di professionisti, ognuno con una specifica competenza.

Nei giorni che mancano all'appuntamento con l'avvocato Siniscalchi il morale dei due commercialisti è a terra. Non sanno esattamente come dire all'avvocato che l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli non è riuscito ad esprimere un nome. Certo, il maxi collegio difensivo è ar-

rivato a quota cento adesioni e in qualche modo raccoglie consensi intorno all'iniziativa. Come la prenderà l'avvocato? Il venerdì fatidico arriva così come il pomeriggio dell'incontro. Pochi minuti di anticamera e l'avvocato accoglie i due commercialisti. Prima che i due possano dire qualsiasi cosa, l'avvocato Siniscalchi sorride e consegna loro il ricorso, stampato su carta bollata e dice: "Ci siamo. Potete presentarlo". "E la procura?". "Ci ho pensato io. Ho preparato la procura per il sottoscritto e per voi due. Noi tre rappresenteremo Maradona dinanzi alle Commissioni tributarie. In bocca al lupo a tutti noi".

Dopo qualche secondo che sembra durare un secolo, Giuseppe Pedersoli riesce ad elaborare una frase ed esclama: "Avvocato, noi siamo onorati di questa grande responsabilità. Le comunico che siamo a cento, tra avvocati e commercialisti che hanno aderito all'iniziativa del maxi collegio virtuale".

"Bene. Vuol dire che la società civile napoletana non ha dimenticato quello che Diego Armando Maradona ha fatto per questa città".

Flashback



"Innocente" per la Procura. Non per il fisco

9 gennaio 1992. Uno dei paradossi della vicenda fiscale di Maradona, ancora oggi alle prese con un debito di oltre trenta milioni di euro, è che il calciatore uscì pulito da quell'inchiesta penale aperta su denuncia dei due sindacalisti, ma finì invece nel mirino del fisco italiano per le stesse accuse, quelle di aver attribuito proventi guadagnati in Italia su società estere. "Noi avviammo l'indagine, chiedemmo chiarimenti alla polizia tributaria, valutammo gli atti e decidemmo per l'archiviazione. Ma l'Agenzia delle entrate seguì la propria strada, ravvisando gli estremi per un'evasione fiscale. Si tratta di due strade diverse, ovviamente, ognuno fa le proprie valutazioni", spiega il magistrato Luigi Frunzio, al quale fu poi affidata l'inchiesta. Secondo lui, Maradona non aveva sottratto i propri redditi al fisco italiano, dunque la sua posizione andava archiviata. E così avvenne, tre anni dopo la denuncia, il 9 gennaio del '92, quando ormai Maradona era lontano dall'Italia.


Ecco le motivazioni addotte dal dottor Frunzio nella richiesta di archiviazione del 2 dicembre '91.

"Non esistono elementi e riscontri concreti per ritenere che i corrispettivi versati dalla SSC Napoli alle società 'Damp', 'Tww' e 'Diarma' costituiscano in realtà elargizioni di compensi al calciatore e che pertanto quest'ultimo, dichiarando soltanto i compensi corrisposti dalla Ssc Napoli in base al contratto intercorso con essa, abbia presentato una dichiarazione infedele. Risulta del tutto lecito (e corrisponde a una pratica diffusa) costituire società per la gestione e lo sfruttamento economico dell'immagine di un calciatore. Appare altresì normale che lo stesso calciatore possa essere interessato alla costituzione e al controllo di dette società. Nella specie, come risulta dagli accertamenti compiuti, le società che si sono succedute nel tempo hanno avuto natura di soggetti reali, operanti, nonché debitori di imposta nei paesi ove in ragione del più favorevole trattamento normativo è stata stabilita la loro sede, in relazione ad un'attività sociale svolgentsi in tutto il mondo.

Risulta altresì evidente che il calciatore, nel momento in cui stipula il contratto con una società calcistica, ha interesse, approfittando della propria forza contrattuale, a favorire la conclusione di un vantaggioso contratto tra la medesima società calcistica e la società che gestisce la propria immagine, al cui successo è interessato, essendone quotista. Ne deriva la conclusione di un contratto con prestazioni che appaiono favorevoli per la società di gestione dell'immagine: rilevanti corrispettivi immediati a fronte di entrate future, e minori per la società calcistica. I corrispettivi introitati dalla società che gestisce l'immagine del calciatore costituiscono ricavi della società stessa, concorrenti alla formazione del suo reddito, tassabile (e tassato) all'estero. Di tali redditi tassati all'estero il calciatore partecipa al momento della distribuzione degli utili societari. Non appare pertanto fondato sostenere che il calciatore, sebbene interessato al successo economico della società, sia il diretto precettore dei corrispettivi versati a quest'ultima. D'altra parte la circostanza che alcune prestazioni promesse dalla SSC Napoli alle tre società non siano consistite nel versamento di somme di denaro, bensì nella fornitura di beni di tipo personale, corrisponde all'interesse delle predette società a concretizzare rapidamente il corrispettivo che a loro volta, in virtù del diverso contratto stipulato tra il calciatore ed esse, dovranno versare all'atleta a fronte della cessione da parte di questi del diritto allo sfruttamento della sua immagine".

Dunque, nel merito della presunta evasione, la Procura assolve Maradona e le sue società. Come sappiamo, purtroppo per Diego, dopo quella archiviazione in sede penale non si arriverà mai a discutere "nel merito" la sua posizione sul fronte del contenzioso tributario: qui ci si fermerà prima, molto prima, a quel famoso avviso di mora che il campione sostiene di non aver mai ricevuto.

L'atto di archiviazione dell'indagine preliminare per il reato di evasione fiscale aperta a carico di Maradona. Il 2 dicembre del 1991 il pm Luigi Frunzio scrive che non esistono elementi e riscontri per procedere penalmente contro il calciatore. Ma la giustizia tributaria va avanti.



A norma degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. vorrà disporre l'archiviazione degli atti nei confronti di MARADONA Diego Armando in ordine all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.1 co. 2 n.3 l.516/82 (non essendo possibile ipotizzare la fattispecie criminosa di cui all'art.4 n.7 l. cit. in quanto il calciatore, lavoratore subordinato a norma della l. 91/1981, non rientra tra i soggetti tenuti alle scritture contabili).

Nella specie non sussistono elementi e riscontri concreti (non presunzioni, valide al più in sede fiscale ma non in sede penale) per ritenere che i corrispettivi versati dalla S.S.C. Napoli alle società "D.A.M.F.", "T.W.W." e "Diarma" costituiscano in realtà elargizione di compensi al calciatore e che pertanto quest'ultimo, dichiarando soltanto i compensi corrisposti dalla S.S.C. Napoli in base al contratto intercorso con essa, abbia presentato una dichiarazione infedele.

Risulta del tutto lecito (e corrisponde ad una pratica diffusa) costituire società per la gestione e lo sfruttamento economico dell'immagine di un calciatore. Appare altresì normale che lo stesso calciatore possa essere interessato alla costituzione ed al controllo di dette società.

Nella specie, come risulta dagli accertamenti compiuti, le società che si sono succedute nel tempo hanno avuto natura di soggetti reali, operanti, nonché debitori di imposta nei Paesi ove in ragione del più favorevole trattamento normativo è stata stabilita la loro sede, in relazione ad una attività sociale svolgentsi in tutto il mondo.

Risulta altresì evidente che il calciatore nel momento in cui stipula il contratto con una società calcistica ha interesse, approfittando della propria forza contrattuale, a favorire la conclusione di un vantaggioso contratto tra la medesima società calcistica e la società che ge-



857

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

IL P.M.

- 2 -

stisce la propria immagine, al cui successo è interessato, essendone quista.

Ne deriva la conclusione di un contratto con prestazioni che appaiono favorevoli per la società di gestione dell'immagine: rilevanti corrispettivi immediati a fronte di entrate future, e minori, per la società calcistica. I corrispettivi introitati dalla società che gestisce l'immagine del calciatore costituiscono ricavi della società stessa, concorrenti alla formazione del suo reddito, tassabile (e tassato) all'estero.

Di tali redditi tassati all'estero il calciatore partecipa al momento della distribuzione degli utili societari. Non appare pertanto fondato sostenere che il calciatore, sebbene interessato al successo economico della società, sia il diretto precettore dei corrispettivi versati a quest'ultima.

D'altra parte la circostanza che alcune prestazioni promesse dalla S.S.C. Napoli alla "D.A.M.P.", alla "T.W.W." ed alla "Diarma" non siano consistite nel versamento di somme di denaro, bensì nella fornitura di beni di tipo personale, corrisponde all'interesse delle predette società a concretizzare rapidamente il corrispettivo che a loro volta, in virtù del diverso contratto stipulato tra il calciatore ed esse, dovranno versare all'atleta a fronte della cessione da parte di questi del diritto allo sfruttamento della sua immagine.

Napoli, 2/12/1991

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dot. Luigi Episcopo)

Il Procuratore della Repubblica
(Vittorio Spadone)

TRIBUNALE DI NAPOLI
C. G.I.P.
P. L. GIUSTO IL
1991

Il foglio bianco

Parlare con l'assistito è praticamente impossibile. Gli atti e i documenti che hanno dato vita all'avviso di mora, cioè l'accertamento e la cartella esattoriale, chissà dove sono. All'Ufficio imposte regna il silenzio più assoluto. Di certo c'è soltanto l'importo che il fisco italiano pretende da Maradona: 51.620.831.284 lire pari a 26.659.934,45 euro. Scrivere un ricorso in queste condizioni è veramente difficile. Il commercialista Pedersoli, come sua abitudine, ha davanti un foglio bianco sul quale appuntare una scaletta dei motivi per i quali chiedere l'annullamento della richiesta tributaria, almeno una bozza di scaletta.

Prescrizione e decadenza? Diego Armando Maradona, nel 2001, si vede chiedere soldi dal fisco italiano per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990. Se si trattasse della "prima richiesta" sicuramente l'Ufficio imposte sarebbe fuori termine. Inutile ragionare sulle varie ipotesi previste dalla legge per lo scatto della "notifica fuori termine": se l'anno contestato più recente è il 1990, è evidente che il 2001 fa scattare tutte le tagliole temute dai burocrati per l'esercizio dei loro poteri. Ma questa del 2001 è realmente la prima richiesta? I media hanno i riflettori puntati su questa vicenda e correre il rischio di scrivere un'inesattezza è forte. Lo assumerebbe su se stesso per amore di una passione antica, d'accordo, ma l'avvocato Vincenzo Siniscalchi, perché coinvolgerlo in un'eventuale figuraccia?

Sì, figuraccia. Se saltasse fuori un altro documento notificato al buon Diego, affermare che l'avviso di mora è nullo perché non preceduto dagli atti previsti dalla legge diventerebbe un boomerang contro il collegio difensivo e - naturalmente - contro Diego Armando Maradona.

Una norma fondamentale conosciuta da tutti coloro che si occupano di contenzioso tributario può essere così sintetizzata: il ricorso va proposto contro il primo atto correttamente notificato. Se, ad esempio, si riceve un avviso di accertamento "errato", illegittimo, prescritto e decaduto, in qualche modo "sbagliato", e non lo si contesta, esso diventa definitivo. Ciò significa che la cartella esattoriale che ne consegue non è

più impugnabile. Qualche innovazione è stata introdotta dalla legge sull'autotutela, in base alla quale anche se i termini per il ricorso sono scaduti, i contribuenti possono chiedere l'annullamento di atti "palesamente illegittimi". Ma si tratta di una valutazione demandata agli uffici della Pubblica Amministrazione, non a giudici tributari. Lo stesso ente che ha emesso l'atto considerato illegittimo, se si accorge dell'errore (e soprattutto se riconosce ed ammette l'errore) può annullarlo. Come si comprenderà c'è un potere discrezionale enorme da parte di chi ci deve o dovrebbe cancellare multe, sanzioni e più in generale far perdere soldi alle povere casse dello Stato.

È vero, come più volte si è detto, che tutti hanno diritto ad una difesa. Ma è anche vero che la dignità professionale va tutelata. L'analisi dovrebbe partire dalla notifica dell'avviso di accertamento che, però, non è possibile avere. Se fosse nulla la notifica del primo atto, tutti i successivi sarebbero nulli anch'essi. Per un meccanismo giuridico difficile da comprendere ai profani del diritto, le fondamenta della pretesa del fisco sono da ricercarsi nella bontà del primo atto notificato. Se questo è nullo, sono nulli anche i successivi perché è come se si poggiassero su basi inconsistenti e quindi l'edificio costruito dall'erario crollerebbe al minimo scossone. Inutile, però, scervellarsi.

Come aveva profetizzato saggiamente l'avvocato Siniscalchi, bisogna arrangiarsi con quel poco che passa il convento. Cioè l'avviso di mora da impugnare. Che il ricorso si riveli o meno un bluff, ha poca importanza. D'altro canto la difesa di Diego è iniziata "a prescindere" e altre strade non ce ne sono.

Sotto al microscopio del commercialista Pedersoli iniziano a scorrere i singoli millimetri di quell'avviso di mora con tanti zeri. Prima domanda: è una corretta notifica cosiddetta "in mani proprie"? Nella cosiddetta "relata di notifica" manca la firma di Maradona ma non significa granché. Essenziale, per il codice di procedura civile, è che l'atto da notificare sia consegnato nelle mani del destinatario.

Questo è il vero motivo per il quale è avvenuta la notifica-show, con decine di finanziari che circondano Diego appena sceso dall'aeroplano, ripresa dalla telecamere e mandata in onda dalle Tv di tutto il pianeta. Non dovevano esseri dubbi sulla materiale consegna dell'atto a Maradona, sulla "notifica" in mani proprie, anche se lui si fosse rifiutato di firmare. Molti si erano chiesti (si chiedono) perché i finanziari non avessero atteso l'ex calciatore nella privacy dell'albergo che lo avrebbe ospitato. Svelato

l'arcano. Milioni di occhi dovevano assistere alla scena per dissipare qualsiasi dubbio sulla correttezza della notifica. Si è trattato di un vero e proprio agguato mediatico su cui sarebbe interessante conoscere l'opinione del Garante per la privacy.

A memoria d'uomo non si ricordano criminali che abbiano ricevuto una simile accoglienza. Diego Armando Maradona è stato capace di mobilitare invece chissà quante persone per la semplice consegna di un pezzo di carta, sebbene molto speciale.

Insomma, sulla notifica in mani proprie nulla da dire. E sul luogo? È consentito notificare un atto ad un contribuente che mette piede sul territorio italiano scendendo da un velivolo? Neanche qui sembra possibile attaccare la validità della notifica.

Si deve a tutti i costi credere che Maradona non abbia ricevuto l'avviso di mora del 1991 e stringere i denti individuando altre motivazioni per il ricorso. Quando l'Ufficio imposte mostrerà le sue carte, si faranno le dovute considerazioni.

Si passa quindi allo screening degli elementi che per legge devono essere contenuti nella cartella esattoriale e nell'avviso di mora.

Una fioca luce s'intravede in fondo al tunnel della multa miliardaria: la normativa (un decreto del Presidente della Repubblica, un decreto ministeriale ed un decreto direttoriale) stabilisce che nella cartella e negli avvisi di mora devono essere indicati tutti i dati anagrafici del contribuente ed il suo codice fiscale. Nella cartella manca il codice fiscale del buon Diego. Certo, è difficile credere che il ricorso possa essere accolto soltanto perché non è indicato il codice fiscale di Maradona. Ma almeno si inizia a minare la credibilità delle pretese del fisco.

Il Consolato argentino in Italia, chiamato in causa dal collegio difensivo, ha sede in Roma ed ha inviato a Giuseppe Pedersoli un'attestazione ufficiale dalla quale viene fuori che Diego Armando Maradona è nato il 30 ottobre 1960 a Lanus. Nell'avviso di mora è invece scritto che è nato a Lomas de Zamora. Altra crepa individuata nella pretesa del fisco. Ma ancora non basta. Al Consolato argentino viene chiesto inoltre di individuare eventuali convenzioni per la notifica di atti. Quando allo studio professionale dei commercialisti Pedersoli e Saggese giunge un secondo plico - il primo si riferiva ai dati anagrafici di Maradona - dalla sede romana del Consolato argentino, l'emozione è grande e l'apertura della busta avviene quasi con tremore. La lettera accompagnatoria del console ha come sempre i toni dell'alta ufficialità. Ed ecco quindi copia

della Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1990 in cui è stata pubblicata la Convenzione che riguarda, tra l'altro, la notifica di atti e sentenze in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina.

La procedura prevista dalla Convenzione non è stata rispettata. Diego è un cittadino argentino non residente in Italia e in quanto tale ha diritto a ricevere atti dall'Italia secondo quanto previsto dalla Convenzione tra le due nazioni.

Non c'è dubbio che l'Ufficio imposte invocherà il rispetto della normativa "speciale", cioè la prevalenza della legge tributaria sulla convenzione e che dichiarerà quello fiscale come settore autonomo e distinto dalla materia civile. La discussione, però, avrà avuto inizio.

La scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare l'avviso di mora non è poi così lontano e c'è da redigere il ricorso che dovrà passare al consulto di tutti i colleghi del maxi-collegio che vorranno attivamente contribuire alla difesa e all'esame finale dell'avvocato Vincenzo Maria Siscalchi.

Non è dato sapere – con ragionevole certezza – se Maradona abbia o meno materialmente ricevuto l'avviso di accertamento del 1991 e tutti gli atti successivi (la qual cosa minerebbe seriamente le possibilità di accoglimento del ricorso). Solo una conclusione è certa: il ricorso DEVE essere presentato nei termini e scritto nel miglior modo possibile. Solo quando l'Ufficio imposte "risponderà" con la propria costituzione in giudizio, saranno tratte le necessarie considerazioni e decise le mosse successive. C'è il rischio di una figuraccia ma non ci sono alternative. Il ricorso può solo migliorare la situazione, non certo peggiorarla. E non va mai dimenticato il proposito iniziale: assicurare una difesa a Maradona, come del resto previsto dalla Costituzione. Questo, in molto estrema e poco tecnica sintesi, il contenuto del cosiddetto ricorso introduttivo.

In fatto.

Il contribuente Diego Armando Maradona, con uno scandaloso show per la notifica, è venuto a conoscenza delle pretese del fisco italiano. Per un importo che soltanto eufemisticamente si può definire pazzesco.

– È la prima volta che gli viene rivolta questa richiesta, in barba alle procedure del codice civile, del fisco e delle convenzioni internazionali.

Maradona è infatti un cittadino argentino, non residente in Italia.

– Infine, nell'avviso di mora non sono indicati i motivi per i quali il fisco pretenderebbe quell'importo incredibile, superiore a 50 miliardi di lire e a 25 milioni di euro.

In diritto, in via preliminare.

- 1) La richiesta del fisco italiano è nulla perché sono nulli e illegittimi i cosiddetti "atti presupposti". In altre parole al contribuente Maradona non è mai stato notificato un atto che legittimerebbe l'avviso di mora. Quest'ultimo è un atto che si notifica ai contribuenti solo dopo altri atti (presumibilmente, in questo caso, un avviso di accertamento) che contestano determinati comportamenti. Esistono numerose sentenze che sanciscono la nullità di cartelle esattoriali e avvisi di mora se essi non sono stati preceduti da un avviso di accertamento.
- 2) Nell'avviso di mora non è indicato il codice fiscale del contribuente Diego Armando Maradona. La normativa prevede invece che tale elemento debba essere necessariamente indicato, a pena di nullità dell'atto. Inoltre, nell'avviso di mora è scritto che Maradona è nato a Lomas de Zamora. Egli è invece nato a Lanus.
In diritto, in via principale.
- 3) L'atto impugnato è nullo perché la notifica non ha rispettato quanto previsto dall'articolo 142 del codice di procedura civile per i soggetti residenti all'estero. La procedura, molto complessa, dell'art. 142 c.p.c., prevede tra l'altro la trasmissione del documento al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale l'atto è diretto. È evidente che tutto ciò non è stato rispettato. Infine, numerose sentenze ribadiscono che se l'avviso di accertamento non è stato portato a conoscenza del contribuente, tutti gli atti successivi sono nulli.
- 4) L'avviso di mora è nullo perché non è stata rispettata la Convenzione, internazionale tra Italia e Argentina. La Convenzione, tra i numerosi obblighi, dispone: "Le Parti inoltreranno le comunicazioni e la documentazione previste (...) per il tramite delle loro autorità centrali (...)".
- 5) La pretesa tributaria è nulla perché pervenuta fuori qualsiasi ragionevole termine al contribuente. Pur volendo considerare valido l'atto impugnato, con esso si chiede al contribuente un'imposta relativa agli anni dal 1985 al 1990. Nel 2001, undici anni dopo l'anno più recente, il 1990, il fisco non è più in tempo per recuperare quanto ritiene gli spettati.
- 6) L'atto impugnato è nullo perché è stato applicato in maniera errata il concetto di irreperibilità. Da informazioni verbali, assunte presso l'Ufficio imposte, sembrerebbe infatti che Diego Armando Maradona sia un soggetto "irreperibile" o peggio ancora, sconosciuto. Considerare Maradona irreperibile e sconosciuto fa davvero sorridere.



Flashback

L'amico che non ascoltò

1993. "Lei sapeva che Maradona faceva uso di cocaina?". "L'ho saputo dopo quella famosa partita col Bari, ma non ci volevo credere. Poi quando l'esperto tedesco è venuto in Italia per fare la sua perizia sul doping, mi sono dovuto arrendere all'evidenza...". Inizia così il racconto di una grande amicizia finita male per colpa della droga, quella che Diego consumava all'insaputa di Fernando Signorini, un uomo retto, serio, gran professionista, legato da affetto sincero a Maradona. Ma il trainer personale del Pibe fu la prima vittima dell'inconsapevolezza del campione: cercò di tenerlo lontano dalle cattive amicizie, di spiegarli le potenzialità dannose della cocaina e i problemi di dipendenza che gli avrebbe provocato, ma invano. In uno degli interrogatori resi alla magistratura dopo l'addio di Maradona a Napoli, Signorini racconta il suo dramma personale nell'assistere al lento declino di Diego a causa della droga. "A settembre del '91, Diego mi chiamò dall'Argentina perché voleva avermi al suo fianco per allenarsi. Io gli risposi che siccome lui aveva un anno e mezzo di squalifica non aveva senso pensare alla preparazione atletica. Diego, gli dissi, tu non hai bisogno di un allenatore, hai bisogno di ritrovare la voglia di lottare e di gente che sappia come aiutarti...". Signorini racconta di una notte burrascosa, una lite tra lui e Maradona nella casa di via Scipione Capece, subito dopo la diffusione della notizia sulla positività di Diego alla cocaina: "Lui continuava a negare, si sentiva perseguitato... Sembra strano, ma io ancora mi rifiuto di accettare l'uso della droga da parte di Diego, anche se è una realtà, perché io lo volevo, lo voglio in un altro modo. Lui non fumava nemmeno, beveva qualche bicchiere di vino così, quando andava a mangiare, sì, forse qualche sigaretta a tarda sera, quando stavamo a guardare mille volte le immagini della partita in tv, niente whisky, molta Coca Cola; anzi, proprio su questo litigavamo spesso, perché per uno sportivo non è una cosa buona bere bevande gassate, fanno ingrassare...". Signorini trascorreva tantissimo tempo con Maradona, praticamente l'intera giornata, ma la sera i due si separavano, e forse era allora che Diego prendeva altre strade. "Io restavo a casa di Diego fino a metà serata, poi con mia moglie, insegnante di tennis, andavamo via perché lei il giorno dopo doveva svegliarsi presto per le lezioni. Più di una volta ho avuto discussioni con Claudia, la moglie di Diego, perché cercavo di spiegarle che non era il caso che lo facesse restare fino a tarda notte davanti alla tv a guardare un film dietro l'altro, lui aveva bisogno di dormire, perché uno che si allena e non riposa è come se si allenasse in continuazione...".

Per tutti questi motivi si chiede l'annullamento dell'avviso di mora. Il ricorso viene depositato il 2 marzo 2001 e tre giorni dopo, con la "costituzione in giudizio" in Commissione tributaria provinciale, nasce ufficialmente il contenzioso col fisco italiano. Il "Corriere dello Sport", sabato 10 marzo, pubblica un articolo a firma di Francesco De Luca dal titolo: "Supermulta, Maradona fa reclamo". Il 24 maggio 2001 Gianni Minà, su "la Repubblica", firma l'articolo "Il Che, Cuba e la droga - ecco la mia vita al limite". Minà intervista Diego e gli parla dell'iniziativa dei professionisti napoletani che lo stanno difendendo dalle pretese del fisco. Maradona si lamenta dell'accoglienza riservatagli all'aeroporto: "...trovo un plotone di guardia di finanza all'aeroporto per bloccare me, che sono così piccolo. E se fossi stato Schwarzenegger, chi avrebbero mandato, un battaglione?"

L'intervista concessa da Maradona a Gianni Minà, il 24 maggio del 2001, nella quale il fuoriclasse argentino si difendeva per la prima volta dalle accuse del fisco italiano.

la Repubblica

SPORT

DOVEDI 24 MAGGIO 2001



Lunga confessione dell'ex campione, dal rischio di morte al calcio argentino. Stasera su Rai 2, 22.50

"Il Che, Cuba e la droga ecco la mia vita al limite"

LITANIA
Dovetti andar via come un bandito, ma per una debolezza comune a tanti



IL SUO IDOLO
Per tanti Cervera è un terrorista e i nostri generali che era sono liberi?

IL SUO IDOLO
Per tanti Cervera è un terrorista e i nostri generali che era sono liberi?

IL SUO IDOLO
Per tanti Cervera è un terrorista e i nostri generali che era sono liberi?

... la sua ovatta, la sua morbida, la sua tenera, il suo patetismo. Suo arguto, sottile, di essere patetico. Ma nel mondo che lo ha visto crescere, non aveva mai visto un altro essere patetico. Il mondo di Diego era un mondo di eroi. Un mondo di eroi che non sapevano essere patetici. E il mondo di Diego era un mondo di eroi. Un mondo di eroi che non sapevano essere patetici. E il mondo di Diego era un mondo di eroi. Un mondo di eroi che non sapevano essere patetici.

“Sloggiato e sconosciuto”

Parlare con l'assistito è praticamente impossibile. Il timore di aver scritto inesattezze è forte. C'è da attendere sessanta giorni per conoscere le motivazioni che l'Ufficio imposte porterà a sostegno della richiesta milionaria a Diego Armando Maradona. Due mesi è infatti il termine che nel contenzioso tributario viene concesso per replicare al ricorso del contribuente. Sessanta giorni per verificare se effettivamente il Pibe de Oro non avesse mai ricevuto il documento che lo condanna o se – come pare più probabile – la notifica è stata eseguita con il cosiddetto “rito degli irreperibili”. Giuseppe Pedersoli si reca in Commissione tributaria provinciale ben prima della scadenza del sessantesimo giorno, un po' perché convinto che il ricorso avrebbe provocato senz'altro agitazione all'Agenzia delle entrate, un po' per irrefrenabile curiosità. Pedersoli è tormentato dall'ipotesi che l'avviso di accertamento del 1991 sia stato correttamente notificato e che quindi avere ripetuto nel ricorso “l'avviso di mora impugnato è il primo atto con il quale il signor Maradona è venuto a conoscenza della pretesa tributaria” possa diventare un boomerang che violentemente colpisce chi lo ha lanciato. Le incursioni in Commissione tributaria provinciale non sortiscono effetto. Che il contribuente si chiami Rossi, Brambilla, Esposito, Smith o Maradona, l'Ufficio imposte intende sfruttare in pieno i termini che la legge concede. Almeno in tre occasioni il tragitto che c'è da percorrere dallo studio professionale al centro, accanto alla Questura Centrale, serve soltanto a produrre cattivi pensieri. Le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, hanno sede tra i due luoghi più tristi di Napoli: il carcere e il cimitero, nel quartiere di Poggioreale. Un percorso che sembra disegnato da uno scrittore *noir* con poca fantasia. Dal grattacielo della Procura della Repubblica, al Centro Direzionale, dopo un processo che lo condanna, un ergastolano pluriomicida viene tradotto in un padiglione del carcere. Se non ci fossero ragioni di sicurezza potrebbe addirittura esser accompagnato a piedi, tale è la vicinanza tra Procura e carcere. Dopo qualche decennio di vita dietro le sbarre, ancora poche cen-

tinaia di metri – stavolta a piedi non si può – e l'assassino si accomoda in un loculo. Napoli in fondo è piccola, Poggioreale in linea d'aria non è distante dal lungomare di via Caracciolo e dal Belvedere di via Petrarca. Ma a Poggioreale sembra di essere in un'altra città. Il classico quartiere dove i turisti non metteranno mai piede e che difficilmente trova spazio in una guida turistica. Eppure il destino (almeno quello fiscale) dei contribuenti napoletani e quindi del più grande calciatore di tutti i tempi passa di lì, sfiorando Procura, carcere e cimitero.

Al terzo tentativo presso la segreteria della prima sezione, alla Commissione tributaria provinciale, la curiosità del commercialista sta per essere soddisfatta. L'Agenzia delle entrate ha finalmente depositato le proprie argomentazioni. Il plico da ritirare è abbastanza voluminoso, a prima vista è possibile constatare che ci sono parecchi documenti allegati. Bisognerebbe mantenere un distacco aplomb professionale, il consulente del più grande calciatore di tutti i tempi mai e poi mai dovrebbe lasciarsi travolgere dalla curiosità. Il condizionale è d'obbligo. Quel maledetto avviso di accertamento del 1991 è stato o non è stato materialmente consegnato a Diego o a chi per lui?

La partita si giocherà sulla notifica, e c'è quindi la necessità di controllare cosa ha scritto il messo notificatore nella cosiddetta “relata di notifica”. I battiti del cuore sono molto accelerati, Pedersoli non riesce ad attendere il ritorno allo studio per esaminare la documentazione dell'Ufficio imposte. Fregandosene di occhi indiscreti che ne studiano le reazioni, nel corridoio della Commissione tributaria apre la valigetta, estrae il fascicolo e cerca l'atto che incastra Maradona. Eccolo, l'avviso di accertamento. Anzi no, eccoli. Sono sei, per gli anni d'imposta dal 1985 al 1990. Il primo: “In data (...) il II Ufficio (...) effettuava una verifica fiscale alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. con notifica del processo verbale di constatazione per gli anni d'imposta dal 1985 al 1990...”. Le pulsazioni aumentano all'avvicinarsi della pagina con la relata di notifica. Una firma di Diego, di un suo parente, del portiere dello stabile di via Scipione Capece 3/1 in calce all'avviso di accertamento comprometterebbe seriamente l'esito del contenzioso. La normativa italiana in materia di notifica, soprattutto in materia tributaria, parla chiaro: è possibile presentare ricorso soltanto ed unicamente contro il primo documento che si riceve. Se per distrazione ci si dimentica di impugnare entro sessanta giorni un documento che è palesemente sbagliato, non ci si potrà più difendere dall'eventuale atto successivo. Esiste lo strumento della co-

siddetta "autotutela", in base alla quale se le ragioni del contribuente sono palesi, evidenti, ed altrettanto palesi ed evidenti sono gli errori della pubblica amministrazione, si può chiedere l'annullamento dell'atto a prescindere dalla bontà delle notifiche precedenti. Ma "palese" ed "evidente" sono aggettivi. Una questione che il contribuente ritiene palesemente a suo favore, può non essere tale per il funzionario che esamina la pratica. In tal caso tornano in ballo le notifiche. Se la pubblica amministrazione non riconosce le ragioni del contribuente e ritiene le notifiche correttamente eseguite, c'è ben poco da fare. Certo, la vicenda dei ricorsi di Careca ed Alemao grida vendetta, ma un rigido burocrate difficilmente annullerebbe una multa di milioni di euro, per giunta ad un personaggio che susciterebbe non poco clamore. In poche frazioni di secondo tutti questi ragionamenti rimbalzano nella mente del commercialista Pedersoli come una pallina in un flipper. Ma ecco l'avviso di deposito al Comune di Napoli: "Il sottoscritto messo notificatore del I Ufficio II.DD. rende noto che stante l'irreperibilità del destinatario sottoindicato e delle persone indicate dall'art. 140 c.p.c., (...) in data 29 ottobre 1991 Maradona Diego Armando risultava sloggiato e sconosciuto (...)". BINGO! Allora è vero, Maradona quel documento che lo accusa non lo ha mai materialmente ricevuto. La stessa formula di rito, "sloggiato e sconosciuto", è riportata in tutti gli avvisi di accertamento e quindi si può "lavorare" sulle memorie aggiuntive da presentare ai giudici tributari prima dell'udienza. Il ritmo delle pulsazioni non è calato ma il commercialista è meno preoccupato della propria incolumità cardiaca perché stavolta la pressione è altissima per la felicità. Pedersoli guadagna l'uscita non per recuperare l'aplomb smarrito sfogliando il fascicolo ma semplicemente perché all'esterno dell'edificio il telefono cellulare mostra qualche tacca in più, il segnale è più forte e consente di spendere qualche decina di euro per informare l'avvocato Siniscalchi, Michele e Pasquale Saggese, Roberto Corda, Michele Maione e tutti gli amici che lo sostengono (e lo sopportano) in questa vicenda. "Avvocato, la disturbo? Sono Pedersoli, volevo informarla che è esattamente come pensavamo, Diego gli avvisi di accertamento non li ha mai ricevuti. Perciò non si è potuto difendere. La chiamo più tardi per fissare un appuntamento e mostrarle il fascicolo". Altre telefonate analoghe e poi in sella allo scooter per tornare allo studio, bisogna passare al microscopio scritti e allegati della costituzione in giudizio del "nemico". Il percorso è quello solito ma stavolta cimitero, Procura e carcere sembrano meno tristi.

La notifica che fu effettuata a casa di Maradona il 29 ottobre del 1991 nella quale si dichiarava il calciatore "sloggiato e sconosciuto". L'atto fu poi affisso nella casa comunale, come prevedono le procedure del fisco.

N A P O L I Servizio Messo Notificatori
AVVISO DI DEPOSITO

Il sottoscritto Messo Notificatore del I° Ufficio II.DD. di Napoli
RENDE NOTO
che stante l'irreperibilità del destinatario sottoindicato e delle
persone previste dagli artt. 139 e seguenti c.p.c. ha oggi deposita-
to, ai sensi dell'Art. 140 c.p.c., nella Casa Comunale di NAPOLI
copia Mod. 7/260 del I° Ufficio II.DD. di Napoli
Art. N° 40653 in data 23-10-1991 intestato
a MARADONA DIEGO ARMANDO
Risultava Sloggiato e Sconosciuto -

A fare data da oggi, a norma dell'Art. 140 c.p.c. e dell'Art. 60 del
D.P.R. 29/9/973 n° 600, paragrafo "c", il presente avviso di depo-
sito è stato affisso all'Albo del Comune di NAPOLI
DATA 18 DIC. 1991

IL MESSO NOTIFICATORE

COMUNE di NAPOLI ALBO PRETORIO

Si dichiara che il presente avviso venne affisso e pubblicato all'Al-
bo Comunale di questa Città dal giorno 18 DIC. 1991 a tutto il giorno
27 DIC. 1991

DATA 28 DIC. 1991

IL MESSO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE



ALBO

Mentre la segretaria, Utilia Renzullo, pazientemente prepara una decina di fotocopie di quello che ha scritto l'Agenzia delle entrate, Pedersoli cerca di informare il collegio difensivo. Non potendo telefonare a tutti, prepara una email per il maxi collegio difensivo. È importante che tutti sappiano cosa materialmente c'è scritto nella relata di notifica e che Diego Armando Maradona, nel dicembre del 1991, non ha ricevuto gli atti che lo accusano. Si accorge, dopo aver parlato con una decina di professionisti amici, che gli avvocati mediamente gongolano più dei commercialisti per la notifica al Diego irreperibile, soprattutto i legali che non si occupano di problematiche fiscali. Per un avvocato la notifica eseguita attraverso l'articolo 140 del codice di procedura civile è da sempre fonte di eccezioni da sollevare e critiche da costruire. Esaurita la fase dell'informativa di massa e della raffica di telefonate in entrata e in uscita, l'orologio segna le 19.45. Un'intera giornata è trascorsa soltanto per comunicare che Diego è stato considerato "sloggiato e sconosciuto". Pedersoli comprende che questa vicenda gli porterà via un mucchio di tempo. Dovrà abituarsi a ripetere centinaia di volte la stessa storia senza apparire nervoso o – peggio – seccato. E dovrà imparare a sintetizzare il tutto in versioni da un minuto, tre, dieci, un quarto d'ora e due ore. Adattandosi all'interlocutore. Il giornalista che non si intende di questioni giuridiche e fiscali difficilmente capirebbe la differenza tra notifica prevista dall'articolo 140 del codice di procedura civile e quella dell'articolo 60 del decreto n. 600 del 1973. Avvocati e commercialisti incalzano invece con domande tecniche e vogliono entrare nei dettagli tecnici. Sarà una faticaccia, con sforzi enormi per telefonate e fotocopie. Inviare una mail al maxi collegio per certi versi semplifica la comunicazione ma inevitabilmente molti destinatari della posta elettronica – per passione Maradoniana e per curiosità – dopo avere letto i messaggi di Pedersoli gli telefonano per avere ulteriori ragguagli e spesso le copie degli atti processuali. Ma è giusto che sia così. I due commercialisti da cui è partita l'iniziativa in difesa di Maradona, Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese, hanno voluto dividere la responsabilità del contenzioso con tanti professionisti e devono sopportare gli oneri della scelta. Ore al telefono e quintali di fotocopie diventeranno gli elementi caratterizzanti di quest'avventura.

La stanchezza prende il sopravvento e sia Pedersoli che Saggese rinviavano l'esame (al microscopio) della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia Pedersoli non riesce a lasciare la pratica sulla scrivania e porta con sé, tornando a casa, un fascicolo di fotocopie.

La notte è insonne. Sia che si chiami insicurezza, sia che si chiami senso di responsabilità, il peso del compito assunto è forte. Impossibile pensare ad altro. L'eco di una figuraccia sarebbe interplanetaria come la fama dell'assistito. Per fortuna i cristalli liquidi della sveglia sul comodino si muovono veloci e dopo ripetuti controlli finalmente arriva un orario decente per alzarsi: le 6.12. Pedersoli sguscia dal letto per non svegliare la moglie. Passeggiatina al bar con caffè d'ordinanza, acquisto dei quotidiani, rapida scorsa agli stessi ed è pronto per esaminare le argomentazioni dell'Ufficio imposte. Nel frattempo la moglie Stefania si è svegliata e si prepara per andare a scuola. Insegna latino e greco al liceo e per fortuna si è rassegnata: il marito, per i mesi a venire, si dedicherà anima e corpo al ricorso in favore di Diego Maradona e non penserà ad altro. La sventurata ignora che si tratterà di anni, non di mesi. Come d'abitudine, la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate comincia con il "fatto". Prima di passare alle questioni giuridiche vere e proprie, l'Ufficio imposte riepiloga la cronistoria degli eventi che hanno determinato i rilievi al contribuente.

A seguito dell'esposto dei sindacalisti Lelio Marinò e Vincenzo De Santo (di cui si è parlato nel flashback: "Proletari di tutto il mondo, unitevi contro Diego") nel 1987 e nel 1991 la S.S. Calcio Napoli subiva una verifica fiscale per il periodo dal 1985 al 1990. I verificatori si accorgevano che il Calcio Napoli aveva un contratto con alcune società collegate a Maradona, esattamente la D.A. Maradona Production, The Word Winner Techis Holland e la D.A. Maradona Production Establishment. L'Ufficio imposte ritiene che questo tipo di contratti non siano legittimi, perché i calciatori sono lavoratori dipendenti e in quanto tali devono percepire uno stipendio con tanto di busta paga.

Un sorriso, anzi un ghigno sulle labbra di Pedersoli: è la stessa, identica questione di Careca ed Alemao. L'Agenzia delle entrate contesta al Calcio Napoli e ai calciatori questo genere di contratti, attraverso i quali parte dei compensi sfuggono alla busta paga e sono corrisposti a società con sede legale all'estero, magari nei cosiddetti "paradisi fiscali". Le contestazioni si tramutano in avvisi di accertamento, cioè in documenti che imputano a chi li riceve un maggior reddito e quindi maggiori imposte da pagare. Secondo l'Ufficio imposte questi avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente Maradona Diego Armando il 18 dicembre del 1991 e, poiché non impugnati, sono diventati definitivi. Come immaginabile nel gioco delle parti l'Agenzia glissa sulle modalità di notifica al

Maradona sloggiato e sconosciuto. Ancora, secondo quanto riportato in fatto nella costituzione in giudizio del "nemico", ci sarebbe, prima dell'avviso di mora che ha fatto nascere il ricorso, una notifica a Siviglia nelle mani del manager che all'epoca assisteva Diego: Juan Marcos Franchi. Dopo, tutta una serie di notifiche all'irreperibile Maradona: ben venticinque, secondo l'Agenzia delle entrate.

Dopo il "FATTO", il "DIRITTO", parte nella quale l'Ufficio imposte tenta di demolire il ricorso presentato da Maradona attraverso i suoi difensori.

Innanzitutto (o meglio: "In via preliminare") si tenta di dire che il ricorso è inammissibile. Secondo il fisco il ricorso andava presentato contro i primi atti notificati, gli avvisi di accertamento del 1991 o, "nella denegata e non dimostrata ipotesi che il contribuente non ne avesse avuto conoscenza, gli stessi avrebbero dovuto e potuto essere contestati nel momento in cui venivano notificati gli atti successivi". In sintesi, sostiene l'Ufficio preliminarmente l'Ufficio imposte, è troppo tardi per sostenere che Maradona non ha frodato il fisco.

E si passa ai rilievi che l'Agenzia muove "In via subordinata".

C'è un'evidente difesa delle notifiche precedenti, eseguite ai sensi del famigerato articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il messo notificatore ha diligentemente cercato Diego Armando Maradona nel suo appartamento in via Scipione Capece, presso la sede del Calcio Napoli e poi si è arreso depositando gli atti presso la "casa comunale".

Per quanto riguarda il codice fiscale non indicato nell'avviso di mora per cui è stato proposto il ricorso, l'Agenzia ritiene che esso non sia un elemento indispensabile. Contestati tutti gli altri motivi di ricorso, gli estensori della costituzione in giudizio si lanciano in una polemica distinzione tra il concetto di irreperibilità e quello di notorietà. Si riporta integralmente il passo: "Il ricorrente a mezzo dei suoi difensori dichiara nel proprio atto che da notizie assunte presso il concessionario per la riscossione risultava soggetto irreperibile. Ed all'uopo precisa che il ricorrente è persona di fama mondiale, e, pertanto, notoriamente conosciuta dal mondo intero. Ebbene, evidentemente non è chiara la differenza che intercorre tra il concetto di irreperibilità e quello di notorietà. Per soggetto IRREPERIBILE si intende colui che non si può trovare; per soggetto NOTORIO colui che invece è noto, conosciuto, di fama. Pertanto, il fatto che Diego Armando Maradona sia un personaggio noto, quindi conosciuto in tutto il mondo, non significa che sia reperibile, cioè che si conoscano tutti

i suoi spostamenti per il mondo. Trattasi di due concetti totalmente diversi e non collegati l'uno con l'altro".

La costituzione in giudizio si conclude con la richiesta di inammissibilità del ricorso o di conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio imposte nonché con la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Anche l'esattoria, il Concessionario per la riscossione dei tributi, si costituisce in giudizio e deposita una laconica paginetta, in cui sostanzialmente si chiama fuori dal contenzioso e ritiene che tutte le contestazioni debbano essere rivolte all'Agenzia delle entrate. Precisa però che tutte le notifiche di cartelle esattoriali e successivi avvisi di mora sono state effettuate correttamente come previsto dalla legge. E chiede quindi che "vengano disattese le istanze del ricorrente proposte nei confronti del Concessionario".

Particolare che in seguito si rivelerà fondamentale: il Concessionario non è in grado di dimostrare che Diego Armando Maradona abbia materialmente ricevuto altri atti oltre a quello per cui si propone il ricorso. Ritiene naturalmente valide tutte le cartelle e gli avvisi di mora notificati con il deposito alla casa comunale, ma nessuno di quei documenti è stato effettivamente consegnato al buon Diego.

Flashback



Doping, la congiura servita fredda

3 luglio 1990. Era l'anno dei Mondiali, quelli dell'Italia che doveva vincere in casa, dell'Argentina guastafeste e della Germania che l'avrebbe punita, con la complicità dell'arbitro. Ma era anche l'anno che precedeva la squalifica del Pibe de Oro, pescato positivo al controllo anti-doping il 18 marzo del '91, al termine di Napoli-Bari, determinando il suo addio all'Italia. Tracce di cocaina nelle urine, fu il risultato delle analisi; quindici mesi di squalifica. Ma la vicenda, per tanti aspetti che andremo ad analizzare in seguito, fu solo l'epilogo naturale di un anno solare vissuto all'insegna di tantissimi segnali premonitori. Tutto, davvero tutto, lasciava presagire quello che sarebbe accaduto. Ma allora nessuno se ne rese conto. Per questo, per comprendere la vicenda del doping e la decisione di Maradona di abbandonare l'Italia, bisogna inquadrare il tutto in un contesto più generale nel quale si muoveva il campione argentino tra il

'90 e il '91. Ma soprattutto, è necessario spostare di diversi mesi le lancette all'indietro, iniziando da una data precisa, un giorno preciso; il 3 luglio del 1990, a poche settimane dalla conquista del secondo scudetto dei partenopei. Quel giorno, a Napoli, si giocava la semifinale del campionato del mondo, Italia-Argentina, e proprio nella culla di Diego, quel San Paolo lacerato tra l'amore per l'argentino e il tifo per la nazionale.

Ma i napoletani, quella sera, scelsero i colori azzurri, senza comunque rinnegare il proprio idolo: "Maradona, Napoli ti ama ma l'Italia è la nostra patria", "Diego nei cuori, Italia nei cori", "Ferrara, De Napoli... Maradona, Napoli vi ama", era scritto su alcuni striscioni esposti in curva. Ma il migliore, senza dubbio, era quello che annunciava al mondo: "Benvenuti in Maradonia". Quella sera il pubblico napoletano fece un tifo indiatolato per l'Italia, ma alla fine vinse l'Argentina ai rigori, dopo un "infortunio" di Zenga che consentì a Caniggia, su assist di Maradona, di infilare di testa la rete azzurra. Poi gli errori italiani dal dischetto fecero il resto. Gara sfortunata, Italia buona ma non eccezionale, Argentina appena sufficiente ma fredda nei momenti decisivi. La dura legge del calcio, niente di speciale: eppure il giorno dopo alcuni giornali non trovarono di meglio che prendersela col pubblico napoletano, a loro giudizio non abbastanza caloroso con gli azzurri. E soprattutto, troppo amichevole con lo straniero...

Un delirio, che però da quel momento alimentò un clima di ostilità nei confronti di Maradona, approdato alla finale con la Germania al posto dell'Italia. Questa grave colpa, forse, fu anche all'origine di uno spiacevole incidente verificatosi nel ritiro argentino, a Trigoria, da sempre sede degli uffici e dei campi di allenamento della Roma. Tre giorni dopo il match con l'Italia all'esterno del complesso sportivo si verificò una zuffa, originata da un controllo dei documenti del fratello di Maradona, trovato alla guida di una Ferrari senza la patente. Nulla da eccepire sull'infrazione di Lalo, ma agli argentini quel posto di blocco a poche decine di metri dai cancelli di Trigoria apparve un po' sospetto. Il nervosismo sfociò in un accenno di rissa nella quale rimase coinvolto lo stesso Diego, che qualche mese dopo raccontò ai giudici di aver avuto il dubbio che quei controlli al fratello fossero stati originati dal suo rifiuto di dare una maglietta autografata a un finanziere. La vicenda, in sede giudiziaria, non ebbe sviluppi, ma subito dopo l'alterco Maradona denunciò il clima di ostilità che regnava nei confronti degli argentini nel ritiro di Trigoria. "È dal primo giorno che qui stiamo male. L'avevo detto subito a Biliardo che avevamo sbagliato a scegliere Trigoria. Ci hanno tolto anche la nostra bandiera dal pennone...".

Per la precisione, il vessillo argentino era stato strappato, non rimosso. Peggio. Quel giorno si corse quasi il rischio di un incidente diplomatico: "Qui i poliziotti controllano tutti quelli che entrano, devono dirci chi è stato, al-

trimenti chiamiamo l'ambasciatore". Poi Diego raccontò dei controlli asfissianti che i dirigenti della Roma facevano delle suppellettili all'interno della sede societaria: "Sembra quasi che abbiano paura che ci rubiamo i bicchieri o che rompiamo un piatto...", provò a scherzare Diego. Qualche ora dopo i dirigenti della Roma si offrirono di risistemare la bandiera argentina sul pennone, ma ne ottennero un fermo rifiuto. E i rapporti con i media italiani si fecero tesissimi.

Tutto questo contribuì a rendere impossibile il clima per Diego la sera della finalissima, allo stadio Olimpico: tutti ricorderanno i fischi del pubblico all'innno argentino e il volto schifato di Maradona che ripeteva tra i denti "hjos de puta". Così come tutti ricorderanno le lacrime del Pibe a fine partita, decisa in favore della Germania da un calcio di rigore letteralmente inventato dall'arbitro, per la gioia del pubblico. Mentre Maradona ritirava col volto rigato la coppa dei secondi dalle mani del presidente Cossiga, la gente dell'Olimpico continuava a sommergerlo di fischi. Eppure perfino Andreas Brehme, il calciatore tedesco che realizzò il rigore decisivo, a distanza di pochi mesi dall'accaduto ammise l'inesistenza del fallo che aveva causato il penalty.

A proposito di fischi, chi era l'arbitro sciagurato che aveva condannato l'Argentina? Un ginecologo di 39 anni, Edoardo Codesal, uruguayano-messicano, un cocktail di etnie storicamente rivali degli argentini. Ma soprattutto, nipote di Javier Arringa, uno dei più influenti membri della Commissione arbitrale della Fifa. La Fifa, appunto, la stessa che Maradona aveva più volte criticato per quella che considerava una gestione dissennata del calcio mondiale schierandosi, da sindacalista, dalla parte dei giocatori. Ma quell'ostilità degli organi che gestivano il calcio mondiale sembrò fondersi a meraviglia con il clima rancoroso che accompagnò la spedizione argentina in Italia. Non a caso, proprio sul comportamento degli italiani, lo stesso presidente della federazione argentina, Julio Grondona, volle farsi interprete del dispiacere argentino: "L'Italia mi ha deluso, tutto è cambiato per noi da quando abbiamo eliminato gli azzurri, contro di noi è stata orchestrata una campagna indegna...". Poi Grondona aggiunse un particolare interessante per l'economia della vicenda-doping: "Se Maradona avesse giocato a Milano o Torino, e non col Napoli, sarebbe stato tutto diverso...".

Ma fu lo stesso Maradona, tre giorni dopo, a fare una dichiarazione che col senno di poi apparve profetica: "La prossima stagione col Napoli sarà ancora più dura per me, visto l'odio e l'antipatia che il resto d'Italia mi dimostra. Ma i napoletani mi difenderanno".

Semplici indizi, ma indizi pesanti che gravano sull'intera vicenda del doping che finì per tagliare fuori Maradona dal calcio italiano. E non finisce qui: prima della squalifica si verificarono altre curiose coincidenze...

L'avviso di mora notificato l'11 gennaio 2001 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma alla presenza di decine di finanziari e di giornalisti e fotografi che attendevano il Pibe al gate di sbarco.

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

AVVISO DI MORA PER DELEGA
(ART. 46 e 60 D.P.R. 29/9/1973 n° 602)

CONCESSIONE DI **ROMA**
CONCESSIONARIO **BANCA MONTE DEI PASI S.p.A.**
SPORTELLO **ROMA** AVVISO N°
COMUNE **ROMA** DEL

CONCESSIONE DELEGANTE **NAPOLI** DELEGA
C/O POST. CONCESSIONE DELEGANTE **207 99 809** N° **529476**
COMUNE DI ISCRIZIONE A RUOLO **NAPOLI** DEL **05/01/2001**

MARADONA DIEGO BERNARDO PROV. COM. **057 370**
NATO IL 30.10.1960 A CORTE DE' MARSI (NA) NUM. CONTR. **20468 581**
NUM. CART. **351 030**
DATA NOTIFICA
EMISS. **1992 11**
C.F.

PT.	TRIBUTI	IL RUOLO	IMMOBILE	IMPORTO ISCRITTO A RUOLO	IMPORTO SCADUTO	IMPORTO INTIMATO
21	4110	M.L.S.	82/1	726.104.000	726.104.000	726.104.000
15	4110	M.L.S.	82/1	514.408.000	514.408.000	514.408.000
16	4110	M.L.S.	82/1	1.488.150.000	1.488.150.000	1.488.150.000
17	4110	M.L.S.	89/1	184.136.000	184.136.000	184.136.000
18	4110	M.L.S.	90/1	70.338.000	70.338.000	70.338.000

TOTALE A RUOLO		TOTALE SCADUTO	TOTALE INTIMATO
25.892.074.000		25.892.074.000	25.892.074.000

REGISTRO DELEGHE PASSIVE

N°	DEL	DESCRIZIONE TRIBUTO	AMMONTARE
		Comparti di risc. cartiva L	944.874.192
		Interessi sem. di mora (1) L	24.733.860.592
		Danni di esecuzione L	
		Spese sostanziali L	2.500
SCOMMA COVUTA in euro:			51.620.874.284
			266.599.84.45

OLTRE ALL'IMPORTO DELLA DELEGA SONO DOVUTE ALLA CONC. DELEGAT
L. **240.000** DA VERSARE SULLO C/O POST. **51420008**

IL SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO DELEGATO INTIMA DI PAGARE, DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO DELEGANTE, LE SOMME INDICATE ENTRO 3 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO DI MORA. IN CASO CONTRARIO INIZIA LA PROCEDURA ESECUTIVA. IL MODULO E NELLE FORME STABILITE DALLE VIGENTI LEGGI. INFORMA ALTRESI CHE L'ATTIVAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO, DOVRA ESSERE PRESENTATA A QUESTO CONCESSIONARIO.

NOTE

AVVERTENZE: OGNI RICHIESTA DI CORRISPONDIMENTI IN CASO DI APPLICAZIONE DEI TRATTI DEVE ESSERE NOTIFICATA AI CONTRIBUENTI IMPOSTATORI E NON AL CONCESSIONARIO. I RICORSI CONTRO L'AVVISO DI MORA SONO AMMESSI ANCHE PER NOTI INVIATI DA QUELLO RELATIVO A VOLI PROPRI ED IN TUTTI I CASI DA PRECEDERE DALLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI MORA. - RICORSO E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

La notificazione dell'avviso di mora deve essere notificata in persona o a mezzo di un incaricato o di un delegato. Il ricorso può essere presentato con la via del ricorso o a carta cartata. Tale ricorso non esclude dal pagamento del tributo. La Commissione tributaria provinciale è competente a ricevere, in qualsiasi momento, il ricorso. Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione tributaria provinciale con la quale ha sede il contribuente. La Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione del pagamento del tributo e l'interdizione dell'attività esecutiva del tributo. La Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione del pagamento del tributo e l'interdizione dell'attività esecutiva del tributo. La Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione del pagamento del tributo e l'interdizione dell'attività esecutiva del tributo.

TABELLA COMPENSI PROCEDURE ESECUTIVE
IN M. FINANZE DEL 16/11/1993 - G.U. N. 61 DEL 15/3/1994 - AUMENTO DI UN TERZO

PER DEBITO	AVVISO DI MORA PIGNORAMENTO MOBILIARE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E MOBILI REGISTRATI SUORIDA ISTANZA FALLIMENTO ISTANZA NELLE PROCEDURE CONCORDI ISTANZA ATTRIBUZIONE RICAVATI		ASPORTO	INCANTO MOBILIARE	INCANTO IMMOBILIARE	ISCRIZIONE DI CAUSA A RUOLO RICHIESTA REGISTRATA	COMPARIZIONE DI CAUSA AL GIUDICE DELLA ESECUZIONE
	AL	DA					
DA 0	0	0	18.000	20.000	8.000	44.000	4.000
0 - 500.000	500.000	1.000.000	28.000	35.000	14.000	77.000	7.000
500.000 - 1.000.000	1.000.000	2.000.000	48.000	60.000	24.000	126.000	10.000
1.000.000 - 2.000.000	2.000.000	3.000.000	58.000	70.000	38.000	148.000	11.000
2.000.000 - 3.000.000	3.000.000	4.000.000	68.000	80.000	48.000	176.000	12.000
3.000.000 - 4.000.000	4.000.000	5.000.000	78.000	90.000	58.000	204.000	13.000
4.000.000 - 5.000.000	5.000.000	6.000.000	88.000	100.000	68.000	232.000	14.000
5.000.000 - 6.000.000	6.000.000	7.000.000	98.000	110.000	78.000	260.000	15.000
6.000.000 - 7.000.000	7.000.000	8.000.000	108.000	120.000	88.000	288.000	16.000
7.000.000 - 8.000.000	8.000.000	9.000.000	118.000	130.000	98.000	316.000	17.000
8.000.000 - 9.000.000	9.000.000	10.000.000	128.000	140.000	108.000	344.000	18.000
9.000.000 - 10.000.000	10.000.000	11.000.000	138.000	150.000	118.000	372.000	19.000
10.000.000 - 11.000.000	11.000.000	12.000.000	148.000	160.000	128.000	400.000	20.000
11.000.000 - 12.000.000	12.000.000	13.000.000	158.000	170.000	138.000	428.000	21.000
12.000.000 - 13.000.000	13.000.000	14.000.000	168.000	180.000	148.000	456.000	22.000
13.000.000 - 14.000.000	14.000.000	15.000.000	178.000	190.000	158.000	484.000	23.000
14.000.000 - 15.000.000	15.000.000	16.000.000	188.000	200.000	168.000	512.000	24.000
15.000.000 - 16.000.000	16.000.000	17.000.000	198.000	210.000	178.000	540.000	25.000
16.000.000 - 17.000.000	17.000.000	18.000.000	208.000	220.000	188.000	568.000	26.000
17.000.000 - 18.000.000	18.000.000	19.000.000	218.000	230.000	198.000	596.000	27.000
18.000.000 - 19.000.000	19.000.000	20.000.000	228.000	240.000	208.000	624.000	28.000
19.000.000 - 20.000.000	20.000.000	21.000.000	238.000	250.000	218.000	652.000	29.000
20.000.000 - 21.000.000	21.000.000	22.000.000	248.000	260.000	228.000	680.000	30.000
OLTRE L. 20.000.000			258.000	270.000	238.000	708.000	31.000

OLTRE A TALI DIRITTI SONO DOVUTE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOPPORTATE DAL CONCESSIONARIO PER LE ATTIVITA' COMPUTATE DA SOGGETTI ESTERNI

ATTO DI NOTIFICA

Il presente avviso è stato notificato oggi mediante consegna a **MARADONA DIEGO BERNARDO**
qualificato in via **ROMA**
L. **ROMA**
IL CONSEGNETARIO **P. J. J.** IL NOTIFICANTE **P. J. J.**

VERSAMENTO IN C/O POSTALE

1) Per versamenti di importi diversi da quelli indicati il contribuente deve servirsi di altri mezzi di c/c postale sul conto di cui è titolare e consegnare il documento di identificazione dell'avviso di mora, il numero della delega, il numero della delega, il numero dell'avviso di mora e il codice fiscale del contribuente.

2) I depositi di c/c postale, se privi dell'imposta, vanno consegnati come somme da pagare in c/c e lettere; tali importi sono riportati sul fronte del presente avviso.

AVVERTENZA: IL PRESENTE E DA RITENERSI NULLO NEL CASO CHE IL CONTRIBUENTE ABBA, NEL FRATTEMPO, ESEGUITO IL PAGAMENTO (Con riserva di angari eventuali crediti precedenti).

(1) SALVO CONGUAGLIO: GLI INTERESSI DI MORSA VERBANO RICALCOLATI IN BASE ALL'ULTIMO TASSO SEMESTRALE STABILITO.

ORARIO DI SPORTELLO

L'orario di sportello è reso noto al pubblico mediante avviso esposto, a norma di legge, alla porta della concessione.

MODI DI PAGAMENTO

A norma dell'art. 60 D.P.R. 29.9.1973 n. 602, il contribuente è obbligato ad effettuare il versamento del debito esclusivamente su conto corrente postale intestato al Concessionario delegante.

Se il versamento è effettuato per il pagamento di tributi arretrati, devono anche indicare il numero di codice fiscale; la sua omissione ed inesatta indicazione comporta una pena pecuniaria da lire centomila a lire duecentomila (art. 42 bis, comma 1, del DL 41/95 convertito nella L. 25/95).

Al Concessionario delegato sono invece dovuti nella misura fissata dalla tabella - COMPENSI PROCEDURE ESECUTIVE - scatti ricorati, i diritti e le spese di esecuzione.

I suddetti accessori possono essere pagati direttamente agli sportelli del Concessionario delegato oppure mediante versamento a mezzo del rispettivo conto corrente postale.

La sospensione: una vittoria di Pirro

Il ricorso è stato presentato, l'Agenzia delle entrate e il Concessionario hanno "controdedotto", bisogna attendere il primo incontro con i giudici. Poiché la proposizione del ricorso non sospende automaticamente il debito con l'erario, il processo tributario, all'articolo 47, prevede che il ricorrente possa chiedere la sospensione. I presupposti sono due: il danno "grave ed irreparabile" e il "*fumus boni iuris*", cioè una almeno apparente fondatezza delle motivazioni a sostegno del ricorso.

Questo secondo aspetto è di per sé generico e in qualche modo legato alla discrezionalità dei giudici, perché diversamente la "camera di consiglio" per la sospensione diventerebbe un'udienza per discutere il merito. Il danno grave ed irreparabile, il cosiddetto "*periculum in mora*", deve essere dimostrato dai difensori soprattutto in relazione alla capacità reddituale e al patrimonio del ricorrente. Se ad esempio il ricorso riguarda una cartella esattoriale di cinquantamila euro ed il ricorrente è un ricco industriale, probabilmente l'istanza di sospensione non sarà accolta. Nel caso di diecimila euro chiesti ad un operaio, invece, i giudici tributari potrebbero lasciarsi convincere a sospendere il debito tributario fino alla sentenza finale. In linea generale l'accoglimento dell'istanza di sospensione non implica una conclusione del ricorso favorevole al ricorrente. I giudici possono sospendere il debito perché di importo effettivamente spropositato rispetto al reddito e al patrimonio del contribuente e poi rigettare il ricorso perché infondato. Nel caso di Diego Armando Maradona, però, è evidente che l'eventuale sospensione avrebbe un impatto mediatico fortissimo. Il collegio difensivo, non potendo contare sulla collaborazione dell'assistito, che tra l'altro chissà se sarebbe disposto ad ammettere una sorta di difficoltà economica, deve puntare sull'enormità della cifra chiesta al calciatore: venticinque milioni di euro, circa cinquanta miliardi di lire. È un importo che poche persone al mondo sarebbero in grado di pagare. Proprio in previsione di questo, nel ricorso

introduttivo è laconicamente scritto: "Quanto al danno grave e irreparabile, lo stesso è rilevabile *ictu oculi* sol che si consideri l'ingentissima entità della somma posta in riscossione. Cinquantaduemiliardi (circa) di lire costituiscono un importo che non rientra nella sfera di disponibilità del ricorrente".

Il collegio difensivo decide di non sbilanciarsi sullo sviluppo delle motivazioni del ricorso, che saranno depositate soltanto per l'udienza decisiva. In questo modo l'Agenzia delle entrate avrà poco tempo per ulteriormente controdedurre. Avvocati e commercialisti del Pibe de Oro si limitano a depositare una breve memoria per la camera di consiglio del 25 giugno 2001, quando si deciderà sulla sospensione del debito. Nella memoria depositata si fa riferimento alla richiesta di pignoramento presso terzi recentemente notificata alla Rai e di cui si riporta uno stralcio: "(...) A seguito dell'impugnato avviso di mora è stato notificato alla Rai - Radio Televisione Italiana un Atto di pignoramento presso terzi e contemporanea citazione (allegato in fotocopia). Con il suddetto atto il Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi (...) comunica alla Rai che intende procedere al pignoramento di 'tutte le somme dovute e debende al suddetto debitore (...) per partecipazione a trasmissioni televisive'. Appare evidente il *periculum in mora*".

Il 28 giugno, alle ore 9.30, alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, il clima è piuttosto concitato. Le telecamere di alcune emittenti e la presenza di molti giornalisti mettono un po' di sale alla solita routine dei processi tributari. Curiosi, esponenti del maxi collegio e segretari delle sezioni vengono ad assistere ad un evento insolito. Diego Armando Maradona contro il fisco italiano. C'è chi chiede se "lui" ci sarà. Un po' a tutti viene chiarito che Diego non ci sarà e - in considerazione del fatto che si discuterà soltanto della sospensione - anche l'avvocato Siniscalchi sarà assente. In fondo cinquantadue miliardi di lire sono un "danno grave ed irreparabile" per quasi chiunque. Il contributo dell'avvocato, per quanto fondamentale se si pensa allo spessore del personaggio, oggi non è indispensabile. La "causa Maradona" viene lasciata per ultima. Il nervosismo aumenta con l'attesa fino a quando Gaetano Borrelli, storico personaggio della Commissione tributaria napoletana, chiama a gran voce: "Maradona Diego Armando", per invitare i rappresentanti di "accusa" e "difesa" a sedersi intorno al tavolo.

Dopo una breve introduzione del giudice relatore la parola passa ai due commercialisti. Giuseppe Pedersoli si schiarisce la voce e preliminarmente chiede, anche se è una domanda retorica: "Siamo qui per discutere della sospensione e non del merito, giusto?".

Cenni di assenso da parte di giudici e Pedersoli continua.

"Il collegio difensivo ritiene che, a prescindere dal 'fumus', il danno grave ed irreparabile sia dimostrato non soltanto dall'entità della cifra chiesta al contribuente, ma anche dal fatto che al nostro assistito è preclusa la realizzazione di iniziative economiche in Italia. Abbiamo depositato la richiesta di sequestro presso terzi alla Rai di Roma...".

Inaspettatamente il rappresentante del Concessionario si alza in piedi e urla, battendo i pugni sul tavolo: "Questo processo è la vergogna del diritto tributario! Non è possibile, dopo dieci anni, rimettere in gioco una questione ormai chiusa! Nel 1998 a Malpensa è stato notificato un avviso di mora non impugnato dal contribuente che rende la questione definitivamente chiusa!". Un avviso di mora notificato nel 1998 a Malpensa? Pedersoli e Saggese si guardano in volto increduli. Fino ad qualche giorno prima Pedersoli si era periodicamente recato in Commissione per verificare se Agenzia delle entrate e Concessionario avessero depositato memorie o documenti. Ma nel fascicolo non c'era nulla. Come è possibile che nella camera di consiglio per la sospensione salti fuori un documento "irritualmente depositato", come si dice in gergo? I due commercialisti sono spiazzati, non si aspettavano un colpo di scena del genere. E poi quella "arringa", che definisce il ricorso una vergogna, è inaccettabile. Bisogna far rilevare ai giudici che l'avviso di mora di Malpensa non deve essere considerato perché depositato fuori termine.

Nel processo tributario, infatti, è previsto che i documenti debbano essere portati al protocollo venti giorni "liberi" prima dell'udienza. "Liberi" significa che non devono essere contati il giorno di deposito e quello dell'udienza. Nel caso in questione, il limite massimo per il deposito dell'avviso di mora da parte del Concessionario è da individuarsi nel 7 giugno. È evidente che questo limite sia stato superato. I giudici, e per la verità anche i rappresentanti dell'Ufficio imposte, tentano di riportare alla calma l'avvocato dell'Esattoria e Michele Saggese ne approfitta per sottolineare ai giudici della prima sezione: "Presidente, non sono stati rispettati i venti giorni liberi per il deposito di questo avviso di mora. Pertanto invitiamo rispettosamente questa onorevole Commissione

a non tenere conto di questo documento irritualmente prodotto dal Concessionario e...".

Le parole di Saggese sono però interrotte dal presidente: "Dottore, questa è soltanto una camera di consiglio per la sospensione, è bene non dimenticarlo. La Commissione si riserva di fare tutte le valutazioni del caso". Poche parole da parte dei rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, che ribadiscono la validità delle notifiche e si dichiarano contrari alla sospensione e i giudici congedano accusa, difesa e uditorio: "La Commissione si riserva" è la frase conclusiva del presidente. Fuori dell'aula si formano due conciliaboli, i "pro" e i "contro" Diego. L'avvocato del Concessionario parla volutamente ad alta voce e continua a ripetere i concetti espressi nella camera di consiglio: questo processo non s'ha da fare.

Il gruppo pro Maradona è chiaramente innervosito dal comportamento dell'Esattoria. Perché accanirsi contro Maradona? In fondo più volte erano comparsi anche sui giornali i propositi dei professionisti: una difesa deve essere assicurata a chiunque. Negli Stati Uniti anche i condannati a morte hanno diritto ad un avvocato. La Costituzione italiana, all'articolo 24, garantisce a tutti il diritto a difendersi e quindi ad essere difesi. E allora perché parlare di "vergogna del diritto tributario"? E soprattutto perché depositare tardivamente quel documento che potrebbe rivelarsi decisivo? La camera di consiglio per una semplice sospensione ha già fatto intendere che presto la battaglia giuridica si infiammerà. Qualche giorno dopo il commercialista Pedersoli telefona in sezione per verificare se è stata "sciolta la riserva", cioè se i giudici abbiano concesso o meno la sospensione. Alla risposta affermativa ("Sospensione concessa però... ne parliamo da vicino") del segretario della prima sezione della Commissione tributaria provinciale Pedersoli è già in sella allo scooter e in pochissimi minuti raggiunge la stanza della prima sezione. Il segretario gli porge il documento: vittoria a metà. O sconfitta a metà. Dipende dai punti di vista.

La Commissione:

"Sciogliendo la riserva espressa nella pubblica udienza del 25 giugno 2001; esaminato il ricorso presentato dal sig. Maradona Diego Armando, nato in Argentina il 30/10/1960, in una alla domanda di sospensione dell'esecuzione, formulata dai difensori del ricorrente; letto l'atto di costituzione del 1° Ufficio II.DD. di Napoli, depositato il

20/4/2001, nonché le successive memorie degli stessi difensori (...) con allegato verbale di pignoramento presso terzi; vista la costituzione del concessionario per la riscossione (...); sentiti i rappresentanti delle parti presenti in udienza; rilevato che alla luce delle eccezioni sollevate per conto di Maradona, allo stato, potrebbero sussistere gli estremi del 'fumus boni iuris' e che in considerazione dell'ingente somma intimata potrebbe derivare, dall'esecuzione dell'atto impugnato un grave danno; tenuto conto della particolare natura della controversia e della persona del ricorrente, straniero e attualmente non residente, né domiciliato né dimorante in Italia, nonché della nota del citato Ufficio II.DD. di Napoli in data 25/11/1993 depositate in atti, dalla quale emerge che il sig. Maradona non risulta proprietario di beni nel territorio nazionale e che, pertanto, per tutelare l'interesse dell'erario appare necessaria, ai fini della concessione della richiesta di sospensione dell'esecuzione, la presentazione da parte del richiedente di una idonea garanzia,
letto ed applicato l'art. 47 1° e 5° co. del D.Lgs. 546/92"

ORDINA

La sospensione dell'atto impugnato subordinatamente al deposito, presso questa Commissione, di fideiussione rilasciata da primario istituto bancario, in favore del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, fino alla concorrenza dell'importo oggetto di ingiunzione e cioè Lire 51.620.831.284 (cinquantunomiliardiseicentoventimilioniotto-centotrentunomiladuecentoottantaquattro) entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e fissa, per l'esame del merito, l'udienza dell'8/11/2001.

Pedersoli non sa se essere contento o meno. È quel che si dice una vittoria di Pirro. Subordinare la sospensione ad una fideiussione di pari importo è previsto dall'art. 47 comma, d'accordo ("la sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria..."). Ma se uno ventisei milioni di euro, cinquantadue miliardi di lire non li ha, troverà mai una banca o qualcuno che gli rilascia una fideiussione di pari importo? La fideiussione è praticamente un contratto tra creditore e terzo. Vale a dire, nel caso di Maradona, che la sospensione è accolta solo se esiste un soggetto disposto a dire: "Se poi si perde il ricorso e Maradona non paga

i ventisei milioni di euro, li pago io". Le banche prestano (e garantiscono) soldi a chi già li ha. Tra l'altro è anche difficile ipotizzare che Diego sia d'accordo ad un tentativo per "trovare" la fideiussione. Il ragionamento del collegio difensivo è elementare: Maradona, in ogni caso, questi soldi non li pagherà nei due o tre mesi successivi alla decisione della Commissione tributaria (l'articolo 47 comma 6 stabilisce che in caso di sospensione l'udienza per il merito deve essere fissata entro novanta giorni). Data l'enormità della cifra a lui richiesta, l'istanza di sospensione poteva essere accolta senza subordinarla alla fideiussione. Nell'udienza conclusiva, poi, i giudici avrebbero potuto rigettare il ricorso e condannare Diego a pagare cancellando – di fatto – la sospensione precedentemente concessa.

Pure ragionando al contrario, se i giudici non hanno riconosciuto il "fumus", cioè la fondatezza dei motivi del ricorso, l'istanza di sospensione poteva essere rifiutata e basta. La sospensione subordinata alla fideiussione trasmette una sensazione che si rivelerà azzeccata nel prosieguo della vicenda: i giudici applicheranno le norme con la massima severità. Tutto corretto, tutto giusto e previsto dalla legge ma, tra un'interpretazione "elastica" ed una "rigida" delle regole, prevarrà sicuramente la seconda. Che cosa sarebbe cambiato con la sospensione e senza fideiussione? Oppure senza accoglimento dell'istanza di sospensione? Niente. Ma c'è di mezzo Maradona. Le norme vano lette, interpretate ed applicate con la massima correttezza, precisione e severità.

Flashback



I sette mesi d'inferno per Maradona

Settembre 1990. Al ritorno in Italia, nel settembre del '90, Maradona non aveva dimenticato nulla di quanto accaduto durante i Mondiali. Ma qualcosa gli faceva presagire che avrebbe pagato, come poi avvenne nel marzo dell'anno successivo con la storia del doping. Diego ovviamente non aveva nessuna intenzione di abbassare il capo: "Nella mia mente passa soltanto l'idea di continuare a litigare con gli italiani, non con i napoletani", aveva dichiarato a una radio argentina prima di partire per l'Italia. "È incredibile – aveva spiegato a un incredulo giornalista – ma quando mi allontanano dieci chilometri da Napoli mi fischiano". E quel clima di ostilità nei confronti del campione argentino che aveva nobilitato il campionato italiano per anni, durò per l'intera stagione: non c'era domenica che in uno stadio italiano che ospitava il Napoli non ci fosse uno striscione offensivo contro Diego, e quasi tutti con dei volgari riferimenti ai suoi problemi con la droga.

La stagione '90-'91 fu travagliata anche a causa di continui dissapori tra Maradona e la società azzurra. L'episodio più clamoroso avvenne a novembre, quando Maradona raggiunse solo all'ultimo minuto Mosca per l'incontro degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni del Napoli contro lo Spartak. "Sono venuto qui per turismo e non per giocare", disse appena sbarcato all'aeroporto. Ma poi arrivarono le scuse del calciatore, che partì dalla panchina e giocò solo uno scampolo di partita, ma il Napoli fu eliminato.

"Ho sbagliato – disse poi il giocatore argentino – e ho pagato caraemente con la mia presenza in panchina. La vicenda, tuttavia, non è ancora conclusa. Venerdì parlerò con Ferlaino e chiarirò tutti i problemi, una volta per sempre. Anche io ho qualcosa da dire".

Era l'inizio di un braccio di ferro con la società, allora diretta da Luciano Moggi, e con l'allenatore Albertino Bigon. Ma il vero bersaglio era Ferlaino, accusato da Diego di non proteggerlo dagli attacchi dei media, dei tifosi avversari e delle autorità calcistiche. Diego, peraltro, viveva anche il periodo peggiore della sua dipendenza dagli stupefacenti, le inchieste giudiziarie lo incalzavano e la sua permanenza a Napoli era sempre più caratterizzata dalla frequentazione di squallidi personaggi.

"So che debbo rispettare il contratto col Napoli fino al 1993 ma, se a fine anno, non raggiungerò un accordo, lascerò definitivamente il calcio. O gioco in Argentina oppure rinuncio al calcio professionistico", dichiarò nel gennaio del '91. "Non credo – disse poi, in riferimento alle continue

contestazioni che subiva sui campi di tutta Italia – di poter ancora giocare qui. Ho parlato con il presidente del Napoli Ferlaino ed egli mi ha detto che alla fine dell'anno tratteremo il problema".

Ma Ferlaino non voleva saperne di lasciare andare il Pibe, anzi, arrivò al punto di minacciare di metterlo fuori rosa se avesse continuato a saltare gli allenamenti per boicottare la società. Il 19 febbraio, nel consueto articolo per il quotidiano "Roma", Maradona firmò quello che sembrava una sorta di "testamento", una lettera di addio all'Italia ed al calcio italiano. Il tutto collegato a un presunto desiderio di vendetta degli italiani nei suoi confronti: "Mi è venuto spontaneo – spiegò poi Maradona ai giornalisti – pensare ad una vendetta da parte di qualcuno, magari per qualche partita che non dovevamo vincere. Non so se per una gara del campionato del mondo o del campionato italiano...". Il calciatore, poi, annunciò che avrebbe lasciato la sua amata maglia numero dieci a Zola e avrebbe dato l'addio all'Italia a fine stagione. "Mi mancherà soprattutto la domenica, è il mio divertimento ed è la cosa migliore che avete. Invece la settimana, i giorni che separano una domenica dall'altra, non mi piacciono", disse, usando toni categorici, definitivi. Ma Ferlaino? L'avrebbe lasciato andare? Di sicuro il presidente del Napoli in quei mesi di scontro non aveva mai mollato la presa, al punto da ricorrere in giudizio contro il suo giocatore per inadempienze contrattuali, citandolo poi al collegio arbitrale per chiedere alla Lega Calcio di comminargli sanzioni per motivi disciplinari.

Vale poi la pena di ricordare, sempre in riferimento al contesto nel quale maturò la squalifica per doping, che quel giorno di febbraio in cui Maradona aveva annunciato l'addio al calcio italiano, si era anche permesso di attaccare l'ultima istituzione "intoccabile" del calcio italiano, il sindacato dei calciatori: "Non difende noi giocatori come dovrebbe. Se ti capita qualcosa nessuno ti chiede cosa succede, se hai bisogno di qualcosa. Non sono stati capaci neppure di ottenere a Natale e Capodanno una sospensione dei campionati tale da consentirci di passare un po' di giorni in famiglia".

A quel punto Diego aveva davvero tutti contro: la società, i tifosi di tutta Italia, la Fifa, la Federazione italiana, la Lega Calcio, la magistratura, i giornali e perfino i sindacalisti...

Il mese di febbraio del 1991, fu l'inizio della fine.

Sei milioni di ammenda e bocciatura della richiesta del calciatore di risoluzione del contratto dal Napoli. Iniziò con questa sentenza del collegio arbitrale della Lega il marzo nero, nerissimo, del campione argentino. E a nulla valse, per frenare il pressing della società sul suo calciatore (che in quei giorni negava a Diego il permesso di giocare con la propria nazionale), il monito

che il manager del Pibe, Marcos Franchi, lanciò dall'Argentina: "Se il Napoli continuerà a perseguire Diego, non solo perderà il miglior calciatore del mondo, ma anche altri giocatori che lasceranno la squadra".

Non casuale, per molti, fu il velato riferimento al grande amico di Maradona, il fuoriclasse Antonio Careca. Negli stessi giorni il fuoriclasse argentino veniva ascoltato per l'inchiesta sulla cessione di droga, mentre il pentito Pugliese iniziava a raccontare di presunti traffici internazionali di stupefacenti organizzati dal calciatore.

Insomma, per la società azzurra a quel punto i motivi di preoccupazione erano molteplici: da un lato la quasi certezza che l'argentino sarebbe andato via da Napoli a fine stagione, esponendo Ferlaino e Moggi a una prevedibile sollevazione popolare dei tifosi azzurri; dall'altro il pericolo di perdere anche qualche amico del Pibe (Crippa, per esempio, legatissimo a Diego) con gravi ripercussioni sull'organico della squadra.

In più, il rischio che di lì a poco la magistratura potesse adottare provvedimenti restrittivi nei confronti del suo giocatore.

Da lì a qualche giorno Maradona sarebbe sceso in campo, per l'ultima volta, al San Paolo, contro il Bari, la partita nella quale fu trovato positivo. Per la gioia di tanti. Ma lui aveva capito che sarebbe andata a finire così.

La premonizione di Diego, in versione originale (da un giornale dell'epoca)
"En el momento de reintegrarme al Nápoli, después de todo lo que vivimos con la selección argentina, eliminándolos en su casa, supe que nada iba a ser como entonces. Tenía esa sensación de que me querían embocar. Que por alguna u otra razón la vendetta iba a llegar. Y así fue, fue mi sentencia... Y en eso apareció el famoso doping, el famoso doping de Antonio Matarrese... Nosotros habíamos sacado a Italia del Mundial porque teníamos huevos y les hicimos perder a muchos un gran negocio, fortunas, porque la final a toda orquesta era Italia - Alemania... Fue una maniobra, sí, lo juro. Porque yo tenía el problema con la droga, sí, pero por eso mismo me hacía análisis. Y aparte de que la cocaína no sirve para jugar - no sirve porque te tira para atrás y no para adelante - me cuidaba, me hacía análisis propios... Y en aquel partido contra el Bari - fecha fatal: 17 de marzo de 1991 - estaba limpio, limpio. Hoy, gracias a Dios, hay una causa abierta, la justicia está analizando al laboratorio que realizó mi análisis y el de tantos otros, porque habla muchas cosas mal hechas, empleados que declararon que los frascos estaban fraguados, un montón de barbaridades... Que se comprobara eso sería para mí un triunfo histórico: Nada, igual, me devolverá los años de fútbol que me hicieron perder... Nada..."

Nulla mi ridarà gli anni di calcio che mi fecero perdere... Nulla...

Inizia la sfida in punta di diritto

La data per la discussione è stata fissata: 8 novembre 2001. C'è di mezzo un'estate e un bel pezzo di autunno. Ma il tempo non è mai abbastanza di fronte a 26 milioni di euro da contestare, soprattutto se di mezzo c'è il contribuente Maradona Diego Armando. Bisogna scrivere una memoria soprattutto per contrastare quel maledetto avviso di mora di Malpensa del 1998, per tentare di ricondurre il discorso unicamente agli avvisi di accertamento del dicembre 1991. Nel mondo degli avvocati e dei commercialisti, però, luglio è un mese particolare, quasi non conta. Gli avvocati vanno incontro alla "feriale", il periodo che va dall'1 agosto al 15 settembre in cui quasi non ci sono udienze.

Ma ciò nonostante, Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese continuano a dedicare tempo ed energie alla vicenda fiscale di Maradona. I contatti aumentano ed il maxi collegio difensivo virtuale arriva a 130 tra commercialisti e avvocati che gratuitamente assistono il Pibe. Il settimanale l'Espresso contatta i due professionisti per un articolo sulla maxi multa a Diego e un gruppo dei componenti il maxi collegio viene fotografato nel quartiere Sanità con alle spalle uno dei tanti murali che ancora oggi immortalano Maradona nei vicoli di Napoli. Ad agosto 2001 il telefono cellulare e le email inviate da Pedersoli ai colleghi tengono accesa la fiamma della riflessione e dello studio sugli aspetti giuridici da considerare per la memoria conclusiva da redigere di lì a poco.

A settembre riprendono le riunioni tra i più attivi del maxi collegio e iniziano a prendere corpo alcune considerazioni fondamentali per la redazione della memoria.

- 1) Il problema della notifica del dicembre 1991 è avvertito anche dall'Ufficio imposte. Se si dimostrasse la nullità di quella notifica forse crollerebbe il castello su cui è costruita la pretesa tributaria.
- 2) La notifica che il fisco ritiene di aver fatto a Siviglia è un problema nel problema. Se gli atti notificati con certezza prima del ricorso sono

due (l'atto di Siviglia e l'avviso di mora del 1998 a Malpensa,) tutto si complica.


Nelle indagini che il commercialista - detective Giuseppe Pedersoli svolge per capire quando Diego Armando Maradona abbia definitivamente lasciato Napoli e l'Italia, spunta fuori un documento. Dai terminali dell'Agenzia delle entrate, con un collegamento all'anagrafe tributaria, il collegio difensivo ottiene la stampa di una "interrogazione a video" sulle dichiarazioni fiscali di Maradona. Per l'anno 1991 la Società Calcio Napoli gli ha rilasciato il "modello 101" - quello che oggi si chiama CUD. Dalle detrazioni fiscali applicate (lo si spiegherà più diffusamente tra poco) il calciatore fu considerato lavoratore dipendente per l'intero 1991.

Poche invece le notizie sul fronte delle automobili e su quello del trasloco. Dalle visure al PRA, pubblico registro automobilistico, viene fuori che Diego era proprietario di una Fiat Tipo, di una Ford Escort Cabriolet, di una Ferrari FF 110. Ma tutte le autovetture risultano vendute ben prima del dicembre 1991.

La ditta che ha effettuato il trasloco non vuole collaborare. Grazie all'aiuto dell'ennesimo collega, Salvatore Penne, Pedersoli incontra una delle responsabili dell'agenzia traslochi negli uffici di via Cilea a Napoli. Spiega che sarebbe importante risalire alla data della spedizione in Argentina degli ultimissimi colli della famiglia Maradona e che l'impresa di traslochi in nessun modo sarebbe coinvolta nel contenzioso. "Le faremo sapere dopo le opportune ricerche...".

Pedersoli scorge in quelle parole paura e preoccupazione. Infatti dalla ditta di traslochi non arrivano telefonate né notizie di alcun genere. Il consolato della Repubblica Argentina, a Roma, ancora una volta collabora per aiutare Diego Maradona ed invia allo studio Pedersoli Saggese una comunicazione relativa alla residenza dell'ex numero 10. Dal 24 giugno 1980 la residenza argentina di Maradona è nel medesimo indirizzo di Buenos Aires. Come a dire che l'Argentina non ha mai tenuto in considerazione gli spostamenti all'estero del Pibe de Oro. Altro buco nell'acqua ed ancora ignote le date di trasferimento definitivo dall'Italia del ricorrente. Dopo le riunioni col gruppo dei soliti noti, emerge una linea difensiva che capovolge l'impostazione del ricorso introduttivo. Maradona, inizialmente "presentatosi" ai giudici come soggetto residente all'estero, nel 1991 può essere considerato residente a Napoli e quindi in Italia. Naturalmente tutto questo ha lo scopo di mettere in difficoltà le tesi del fisco e di dimostrare la nullità delle notifiche del 1991. L'Agenzia

L'articolo dell'"Espresso" che il 1 agosto del 2001 svelò alle cronache nazionali l'esistenza di un maxi collegio difensivo pro-Diego. Nella foto alcuni commercialisti ritratti in una foto con alle spalle un murales di Maradona del popolarissimo quartiere della Sanità.



L'espresso
PRIMO PIANO

TUTTI PER UNO.
L'avvocato penalista Vincenzo Siniscalchi, storico difensore di Diego Maradona. A fianco: alcuni dei commercialisti che lo aiutano nella difesa

115 AVVOCATI E COMMERCIALISTI IN SOCCORSO DI MARADONA


La superdifesa del Pibe

Sono stimati professionisti. E tifosi dell'ex campionissimo. Così gli hanno offerto la loro consulenza. Per farlo assolvere dall'accusa di evasione fiscale

di Chiara Borghese

UNA TIEPIDA MATTINA D'INVERNO napoletano due signori distinti con una cartellina sotto il braccio bussano allo studio del noto penalista Vincenzo Siniscalchi. Si accomodano, estraggono un plico di carte e gli dicono più o meno così: «Maestro, siamo Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese, dottori commercialisti. Lei è il difensore storico di Maradona. Se ci consente di aiutarla, forse lo tirerà fuori anche dall'ultima accusa. Riusciremo a dimostrare che non ha frodato il fisco. Qui vede noi due, ma siamo già decine. Vogliamo lavorare gratis con lei. Per Dieguito. È nostro dovere di napoletani aiutarlo. Nessuno ci ha fatto battere il cuore come lui».

Era il gennaio scorso. Maradona era appena stato circondato, in aeroporto, da un plotone di finanzieri che gli aveva notificato un'ingiunzione di 52 miliardi, stavolta prima che riuscisse a tornare in Argentina. «Ci pensai un attimo e



IL PESO DEL TEMPO. Diego Armando Maradona in azione, visibilmente ingrassato

dissi sì», racconta Siniscalchi. Oggi è l'avvocato difensore con il più alto numero di sostituti possibili: 115, tra avvocati e commercialisti. Un collegio di difesa virtuale che si allarga di continuo, una task force di professionisti d'ogni età. Lavorano a testuggine. Chi è specializzato in diritto tributario, chi esperto nel ritrovare vecchie sentenze, chi ricostruisce con minuzia le vicissitudini finanziarie di Dieguito. Si passano le informazioni per e-mail, ogni nuovo elemento viene filtrato dai due promotori, associati alla difesa, e infine arriva sul tavolo di Siniscalchi. Che in questo modo ha ottenuto ai primi di luglio un parziale successo, quando la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sospeso l'esecuzione dell'avviso di mora a Maradona, ingiungendogli però di presentare una fidejussione bancaria. In altre parole dovrebbe dalla sua clinica cubana trovare un prestito di 52 miliardi. Improbabile.

Ma il vero round sarà l'udienza dell'8 novembre. I 115 assisteranno in massa, mentre l'Ordine dei commercialisti, di cui Saggese è consigliere, attende con trepidazione. Ormai a Napoli la cosa si sa, ed è la prova che i commercialisti possono lavorare gratis, quando amano. L'arma segreta sta in una definizione di due parole. Maradona doveva 25 miliardi all'erario, evasi, dice l'accusa, dall'85 all'90. Sono raddoppiati con gli interessi. Però lo Stato non riuscì a notificarglielo e appose il timbro «sloggiato e sconosciuto». Mentre, sostengono i commercialisti, essendo lui fiscalmente domiciliato presso il Napoli Calcio, l'atto avrebbe dovuto essere spedito lì con raccomandata. Un cavillo? «Macché, la legge. Noi sappiamo che lui è innocente». ■

Ma Cristiana non porge l'altra guancia

I guai di Dieguito con la giustizia iniziano nell'87. Cristiana Sinagra gli intenta causa per il riconoscimento del figlio e la vince. Il '91 è il suo anno nero. In marzo scoppia lo scandalo del droga-party, viene indagato per cessione di stupefacenti. Patteggiava e gli viene concesso l'anno di pena. Subito dopo lo trovano positivo al doping. È squalificato. Poi un pentito lo accusa di trafficare droga. Viene indagato, il pentito risulta inattendibile e lui è assolto. Intanto però finisce in carcere in Argentina, sempre per droga. E la Sinagra lo denuncia: vuole gli arretrati per il mantenimento del figlio. Sarà assolto nel '99. E ora il Fisco italiano gli chiede di restituire 52 miliardi.

delle entrate, nella sua costituzione in giudizio, si è mostrata abbastanza tranquilla, perché la normativa fiscale in materia di notifiche a non residenti in Italia è molto elastica. Affinché la notifica a un soggetto non residente sia perfetta e letteralmente blindata rispetto a eventuali contestazioni, il messo notificatore di atti fiscali deve seguire un percorso semplificato. Se allora si riuscisse a dimostrare che al momento della notifica Maradona era residente in Italia, la blindatura della notifica inizierebbe a mostrare qualche crepa in cui infilare il grimaldello difensivo. Ai profani della procedura civile tutto questo ragionamento potrebbe apparire machiavellico e cervelotico. In realtà – come sempre – le questioni tecniche diventano incomprensibili solo se chi tenta di spiegarle si barrica dietro ai paroloni (tra l'altro, per semplicità e chiarezza non si ripeterà più che l'articolo 60 fa parte del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l'articolo 140 è del codice di procedura civile).

Facciamo un esempio. Se Mario Rossi è residente in Italia, e precisamente in Roma al corso Italia n. 1, un atto a lui indirizzato deve essere notificato secondo quanto prescrive l'articolo 140. Anche se, nel momento il cui il messo notificatore bussa alla porta del signor Rossi, nessuno apre e nessuno è disposto a ritirare l'atto diretto a Rossi. Se quindi il signor Rossi è in vacanza alle Maldive con l'intera famiglia, non cessa di essere residente al corso Italia n. 1. In questo caso il messo notificatore dovrà prendere atto dell'assenza temporanea di Mario Rossi e rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'articolo 140. Se invece il signor Rossi si è trasferito all'estero, perdendo quindi il suo status di residente in Italia, il messo notificatore dovrà eseguire la notifica dell'atto come prescrive l'articolo 60.

Nel caso di Maradona la notifica del dicembre 1991 è stata effettuata considerando il calciatore non residente in Italia e quindi secondo l'articolo 60. Se si riuscisse a dimostrare che invece Maradona nel dicembre 1991 era ancora residente in Italia, pure non essendo fisicamente presente nell'appartamento di via Scipione Capece 3/1, la notifica del 1991 diventerebbe nulla.

Per meglio comprendere la portata della semplificazione dell'articolo 60 rispetto al 140 si riportano le seguenti brevissime osservazioni tratte dalle cento riunioni del collegio difensivo.

L'articolo 140 prevede che in caso di irreperibilità del destinatario, il messo notificatore deve affiggere alla porta dell'abitazione di quest'ultimo un avviso. Con questo avviso si comunica al destinatario che l'atto è depositato presso la "casa comunale", cioè presso gli uffici municipali a

questo servizio preposti. Ma l'attività del messo non si è ancora esaurita. Dovrà inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento ribadendo che il documento che lo riguarda deve essere ritirato presso la "casa comunale".

Per gli atti fiscali, l'articolo 60, alla lettera e), stabilisce che se nel Comune di domicilio fiscale non ci sono abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso di deposito si affigge direttamente alla casa comunale e... stop. L'articolo 60 non prevede l'invio di una raccomandata.

Bisogna quindi capire se il contribuente, nel Comune di domicilio fiscale, ha un'abitazione, un ufficio o un'azienda. Se ce l'ha, per la notifica si applica l'articolo 140. Se non ce l'ha, si applica l'articolo 60.

Ecco il punto: come dimostrare che nel dicembre 1991 Diego Armando Maradona aveva ancora a Napoli il suo domicilio fiscale? Portando le prove che, nel dicembre 1991, egli aveva a Napoli una sua abitazione, oppure un ufficio oppure un'azienda. Per quanto riguarda l'abitazione, si tratta di una prova quasi impossibile, quasi una *probatio diabolica*, come si dice in diritto. Non ci sono contratti con Telecom e Enel tramite i quali risalire alla disdetta e al momento di addio definitivo all'appartamento in via Scipione Capece. Pare che il proprietario avesse affittato l'immobile con le utenze già allacciate e intestate a chissà chi. L'impresa di traslochi non ha voluto contribuire. Insomma, un disastro. Bisogna lavorare sul discorso di ufficio e di azienda. Certo, Diego non aveva una sua personale azienda con tanto di stabilimento e comignolo fumante. Ma le ricerche sulle banche dati sono fruttuose. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione in modo favorevole ai contribuenti. La Suprema Corte ha ragionato in questo modo: soltanto ricevendo l'atto il contribuente si può difendere; il messo notificatore deve fare tutto il possibile per portare il destinatario a conoscenza dell'atto che lo riguarda. Per raggiungere questo obiettivo, può notificarlo anche presso l'azienda o l'ufficio presso il quale il contribuente lavora, dove è lavoratore dipendente. Le sentenze che affermano questi concetti sono la numero 2201 del 1990, la 7329 del 1993 e la 1359 del 1997. Non è fondamentale essere il proprietario dell'azienda, sostiene la Cassazione. È invece sufficiente essere un lavoratore dipendente dell'azienda per evitare che scatti la tagliola dell'articolo 60. Un contratto di lavoro subordinato con un'impresa obbliga il messo, sempre secondo la Corte di Cassazione, a notificare l'atto presso la sede legale del datore di lavoro. E qui è sicuramente più semplice esibire le prove, rispetto alla questione dell'abita-

zione. Il modello 101 di cui si è parlato prima, dimostra che per tutto il 1991 Diego Maradona era un lavoratore alle dipendenze della Società Sportiva Calcio Napoli. Ed era quindi alla società sportiva Calcio Napoli che il messo doveva notificare gli avvisi di accertamento destinati al Nino de Oro. Il linguaggio da utilizzare dovrà essere il più chiaro possibile, perché nel corso delle sue ricerche il messo notificatore si era recato in via Vicinale Paradiso, presso gli uffici e la sede del Calcio Napoli. Una volta sul posto, però, si era sentito rispondere dall'allora direttore generale Giorgio Perinetti che Maradona non abitava lì. Mestamente, il messo se ne era andato portando via anche gli avvisi di accertamento. In realtà il messo doveva consegnare gli atti in via Vicinale Paradiso non perché lì ci fosse l'appartamento di Diego, ma in quanto sede legale del datore di lavoro, la S.S. Calcio Napoli. Come stabilisce la Corte di Cassazione. Per la notifica avvenuta a Siviglia, il collegio difensivo ritiene di avere meno problemi. In un qualsiasi manuale o commentario delle norme tributarie si può leggere che quel genere di notifiche non hanno alcun valore. Una circolare ministeriale chiarisce che le notifiche effettuate in paesi esteri hanno soltanto valore informativo e che sono prive di valore legale. Se lo dice lo stesso ministero delle finanze, significa che lo stesso soggetto notificatore non attribuisce alcun valore a quell'atto. Non a caso l'elenco dei documenti che si possono impugnare dinanzi alle commissioni tributarie non contiene "estratti cartella". Sarà sufficiente citare la circolare ministeriale e l'elenco degli atti impugnabili per convincere i giudici che l'atto di Siviglia non può essere opposto a Maradona. Più complicato il discorso sulla notifica dell'avviso di mora avvenuta a Malpensa nel 1998. Come si è detto più volte, il contribuente può ricorrere solo contro il primo atto validamente notificato. È vero che se è nulla la notifica del 1991 l'intera pretesa del fisco si basa su un'impalcatura inesistente. Ma è troppo facile prevedere che l'accusa ribadirà che la mancata impugnazione dell'avviso di Malpensa ha reso ancor più definitiva la posizione debitoria di Diego Armando Maradona nei confronti del fisco italiano. In soccorso del collegio difensivo intervengono i ricercatori del gruppo, che scovano una teoria di Enrico De Mita, professore ordinario di diritto tributario e noto commentatore del "Sole 24 ore". De Mita sostiene che la cartella esattoriale è semplicemente un atto della riscossione e che quindi ogni volta che ne viene notificata una il contribuente può sempre presentare ricorso alle commissioni tributarie. Magari detto in questo modo è eccessivamente semplificato ma il concetto è più o meno lo stesso.

D'altro canto se l'esattoria ha la necessità di notificare periodicamente per evitare che scatti la prescrizione e per poter dar luogo all'esecuzione (cioè pignorare, sequestrare, iscrivere ipoteche e fermi amministrativi) il contribuente non si deve vedere precludere la possibilità di far valere i propri diritti. Purtroppo, però, la teoria di De Mita non ha fatto molti proseliti e quindi bisogna escogitare qualcosa di più "forte" per scongiurare i pericoli che derivano dalla notifica di Malpensa.

Letteralmente scervellandosi per trovare una soluzione, Pedersoli legge e rilegge gli incartamenti, le norme, le sentenze favorevoli e quelle sfavorevoli, articoli di dottrina. Fino a quando l'occhio non cade su un particolare che fino a quel momento gli era sfuggito. La costituzione in giudizio del Concessionario non contiene la "procura alle liti". In altre parole, l'avvocato che rappresenta l'esattoria parla in prima persona e firma i suoi scritti senza alcuna preventiva autorizzazione o procura da parte del legale rappresentante del Concessionario. Eppure è una società per azioni a svolgere l'attività di riscossione dei tributi. Come può un suo dipendente, ancorché abilitato alla professione di avvocato, presentarsi in un causa senza che il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato o chi per loro gli firmi una procura? Immediatamente il commercialista va a rileggere gli articoli 10 e 12 del decreto legislativo che regola il contenzioso tributario. Non c'è dubbio: solo il Ministero delle finanze e l'ente locale possono evitare la procura alle liti. Tutte le altre parti del processo tributario devono assolutamente farsi rappresentare da un difensore abilitato. Troppo bello per essere vero. Se così fosse, tutto ciò che il Concessionario ha scritto e depositato nella causa fisco contro Diego Armando Maradona diventerebbe carta straccia. Milioni di pensieri tornano a rimbalzare nella testa di Giuseppe Pedersoli come la solita pallina di un flipper. Quando un'idea viene, viene.

"Chiederemo immediatamente di escludere il Concessionario dal processo... ma può essere mai possibile che una società per azioni di quel livello commetta un errore del genere... No, non ci credo, c'è qualcosa che mi sfugge. Eppure le norme parlano chiaro: solo l'Agenzia delle entrate e gli enti locali possono fare a meno della procura. O forse c'è da verificare se al Registro imprese l'esattoria ha depositato una procura generale che autorizza il suo dipendente a rappresentarla in giudizio? Dobbiamo chiedere un certificato e verificare. Ma no, che diamine! Non è possibile che nessuno si sia mai accorto di questa anomalia. Le banche dati non contengono alcuna sentenza che parli di questa storia. Il decreto del contenzioso è del

1992, trattandosi di una questione di nullità rilevabile anche d'ufficio dagli stessi giudici, in circa dieci anni sarebbe saltato fuori che il Concessionario si costituisce in giudizio senza che il suo difensore si munisca di procura... Devo chiedere a qualche collega che lavora in altra città o forse verificare se per caso in Commissione tributaria è stata depositata una procura valida per tutti i processi... ma no, magari sto scoprendo una clamorosa falla, qualcuno va a riferirlo all'avvocato dell'esattoria e lui rimedia depositando una procura tardiva. Sempre di nullità si tratterebbe, ma mettendosi nei panni dei giudici come si potrebbe buttare fuori dall'udienza uno che la procura ce l'ha, tardiva ma ce l'ha?... Ammesso che decidiamo di provarci, se scriviamo una cavolata e ci ridono in faccia? Non dimentichiamo che con noi c'è l'avvocato Siniscalchi, non possiamo esporlo al rischio di figuracce. Certo che se quello che sto pensando è vero, facciamo bingo. Devo assolutamente riflettere su questa storia e parlarne con Michele e gli altri solo dopo essermi chiarito le idee".

L'assist di Savicevic a Maradona

È un vicolo cieco. Non si può correre il rischio di diffondere la perplessità sulla mancanza della procura alle liti da parte dell'esattoria perché se la notizia arriva nei corridoi della Commissione tributaria, prima o poi qualcuno riferirebbe il tutto al diretto interessato. Che un minuto dopo andrebbe a farsi firmare la procura dal legale rappresentante. Ma nemmeno si può rischiare di dire una sciocchezza. Prima di riunire il gruppo dei soliti noti, Giuseppe Pedersoli decide di vestirsi da fesso e chiedere all'ufficio protocollo della Commissione tributaria di un'altra città. L'occasione gliela fornisce una visita medica che la moglie deve effettuare a Milano. I coniugi Pedersoli organizzano un weekend in Lombardia con tanto di tappa in casa dei familiari che anni fa si trasferirono a Milano. La moglie Stefania, dopo una diagnosi tranquillizzante nello studio medico di un noto specialista, con le nipotine decide di sfogarsi nello shopping per le vie del centro. Il marito Giuseppe riesce a chiamarsi fuori dalle compere milanesi e s'imbarca in un taxi alla volta della Commissione tributaria provinciale.

"Buongiorno, sono un dottore commercialista napoletano che collabora con alcune riviste di diritto tributario. Avrei bisogno di informazioni su alcune sentenze. Con chi posso parlare?"

L'usciera lo accompagna dal segretario generale che si mette davvero a disposizione appena sente lo scopo del professionista napoletano.

"Sto scrivendo un articolo per una rivista specializzata sul rapporto tra fisco e calciatori. Sulle banche dati non c'è molto materiale. Potrebbe verificare se c'è qualche sentenza che fa al caso mio?"

Il segretario accompagna Pedersoli in archivio alla ricerca del materiale e lungo il corridoio la butta lì quasi per caso:

"Mi tolga una curiosità. Quando il Concessionario per la riscossione dei tributi si costituisce in giudizio, qui a Milano richiedete la procura alle liti?"

"Dottore, ma vuole scherzare? Certamente sì. Perché me lo chiede?"

"Sa, l'altro giorno un giovane collega mi ha posto il quesito ed io ho dato la sua stessa risposta. Però mi ha fatto sorgere il dubbio. E chi come me ama la materia, approfitta dei dubbi per studiare, ricercare, verificare..."

"Mi perdoni ma il collega doveva essere molto ma molto giovane. Come potrebbe un professionista rappresentare una società per azioni senza la procura alle liti?"

"Sono perfettamente d'accordo con lei. Però sa, alle volte i giovani..."

Grazie al responsabile dell'archivio della Commissione tributaria provinciale di Milano, vengono fuori due sentenze che riguardano il calciatore Dejan Savicevic. Prima di andare via il commercialista torna alla carica.

"La ringrazio molto per le sentenze e credo che mi saranno utilissime. Le chiederei un'ultima cortesia: potrei vedere un atto prodotto dal Concessionario? Sa, ormai sono a Milano e ne approfitterei per fugare ogni dubbio sulla questione della procura alle liti".

Un po' infastidito il funzionario replica: "Francamente non capisco. Non crede alle mie parole, oltre che alla legge?"

"Per l'amor del cielo, dottore, lei è stato così gentile e non vorrei abusare della sua pazienza. Diciamo pure che è uno zelo inutile, ma mi capisca: quand'è che tornerò a Milano? Preferirei verificare anche questa storia della procura del Concessionario..."

I due si recano al protocollo ed il funzionario chiede all'impiegato se quella mattina è stata depositata una costituzione in giudizio da parte del Concessionario. Ce ne sono due. Il funzionario le mostra al commercialista. Come volevasi dimostrare: il legale rappresentante del Concessionario firma, a margine della prima pagina, la procura ad un professionista. Pedersoli sorride e si rivolge al segretario generale:

“La ringrazio anche se si tratta di una faccenda banalissima. Appena sarà pubblicato l'articolo che scriverò sul rapporto tra fisco e calciatori, gliene invierò una copia. Arrivederla grazie ancora”.

“Dottore, per la verità mi dovrebbe dare le marche da bollo per le sentenze in copia che le ho appena consegnato”.

Milano è Milano, non è possibile evitare il pagamento delle marche da bollo. Il commercialista napoletano, inevitabilmente, arrossisce.

Dopo aver risolto con le marche da bollo, Pedersoli guarda l'orologio, si accorge che c'è ancora tempo e prende un altro taxi per la Commissione tributaria regionale della Lombardia. Ripete la balla dell'articolo per la rivista di diritto tributario e chiede se le sentenze di primo grado che riguardano Savicevic sono per caso state appellate, cioè se il contenzioso ha avuto un prosieguo in secondo grado. La risposta è negativa. Naturalmente, con la solita scusa del giovane collega che probabilmente ha detto una sciocchezza, domanda se anche lì chi rappresenta il Concessionario è solito munirsi di procura. Questa volta, però, si accontenta di un semplice sì.

Il viaggio di ritorno a Napoli è con il cuore gonfio di gioia. È possibile escludere dal contenzioso il Concessionario per il servizio di riscossione dei tributi segnando un punto a favore di Maradona. Si deve solo decidere come e quando segnalare la questione ai giudici. In più, ha ottenuto delle sentenze favorevoli ai calciatori. Il caso di Savicevic è praticamente identico a quello di Diego e i giudici milanesi hanno accolto il ricorso dello slavo annullando la pretesa del fisco. Il ricorso di Maradona si impernia più sulla notifica che sul merito, d'accordo, ma sapere che in Lombardia la giurisprudenza si è già pronunciata in un certo modo potrebbe incoraggiare i magistrati partenopei nell'accoglimento del ricorso del Pibe de Oro.

Prima di convocare la riunione con i soliti noti, Pedersoli si reca ancora una volta in Commissione tributaria a Napoli e ritira una memoria dell'Agenzia delle entrate. In quattro pagine si ripetono gli stessi concetti già espressi nella costituzione in giudizio: il ricorso è inammissibile, la notifica degli accertamenti è pienamente legittima, la convenzione tra Italia e Argentina non si può applicare in ambito tributario, l'irreperibilità di Maradona era assoluta e non temporanea. Nessun riferimento alla notifica di Malpensa del 1998. Ottima notizia perché se si riuscisse ad escludere il Concessionario dal processo, l'Agenzia delle entrate non potrebbe in secondo grado dire delle cose che non ha detto

in primo. È una delle regole processuali, in base alle quali in appello non si possono introdurre questioni nuove. In questa partita a Risiko, un “Risiko tributario”, nulla deve essere lasciato al caso.

La strada per l'ultima memoria difensiva è tracciata. Sfruttando la procedura, sono depositati i documenti: stampa dell'interrogazione del CUD di Diego, le sentenze di Savicevic, quella di Careca e Alemao e allegati vari. Resta da sciogliere l'ultimo dubbio: sollevare nella memoria la faccenda dell'avvocato del Concessionario senza procura oppure dirlo direttamente in udienza, magari chiedendo che venga verbalizzato il tutto? La conclusione cui arrivano i soliti noti si basa sull'elementare concetto che *scripta manent*. L'impatto derivante da una decina di righe sull'argomento può essere più devastante di qualsiasi verbalizzazione. La decisione è ormai presa e la penna dei difensori è pronta per essere imbracciata contro il Concessionario. Uno dei soliti noti, però, raggiunge Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese allo studio e pianta una grana incredibile. Il commercialista Roberto Corda, romano di Roma trapiantato a Napoli per amore e quasi per caso entrato nel collegio difensivo virtuale (a Roberto interessa molto di più Francesco Totti che Diego Armando Maradona) ritiene che l'arma della sorpresa possa essere sicuramente più efficace.

“Assolutamente non bisogna scrivere nemmeno un rigo. Se noi scriviamo che manca la procura alle liti, state certi che in udienza l'avvocato dell'esattoria si presenterà con una procura alle liti firmata dal legale rappresentante della società, magari autenticata da un notaio. E in tal caso mettetevi nei panni dei giudici: come buttare fuori uno che ha una procura notarile?”.

“Roberto, ma la nullità...”.

“Ma quale nullità! La cifra in gioco è talmente alta, così come è pazzesca la notorietà del personaggio, che nessun magistrato tributario estrometterebbe dal processo un professionista che ha la procura. Tardiva, ma ce l'ha. Demanderebbero alla Cassazione il compito di studiare la cosa. Se voi fate verbalizzare in udienza la richiesta di estromissione, a quel punto sarà molto più complicato sanare la nullità della mancanza della procura”.

Roberto è impetuoso e lascia i due colleghi solo dopo essersi fatto promettere che non avrebbero scritto nulla nella memoria. Pedersoli e Saggese promettono ma restano perplessi. Come sempre quando c'è un'alternativa, è difficile scegliere. *Scripta manent*, ma la sorpresa può avere il suo effetto.

Flashback



Diego positivo, Moggi si dimette prima

17 marzo 1991, stadio San Paolo, Napoli batte Bari 1-0 (0-0).

Napoli: Galli, Ferrara, Francini, Crippa, Baroni (46' Renica), Rizzardi (78' Mauro), Corradini, Venturin, Careca, Maradona, Zola.

Bari: Biato, Loseto, Carrera, Terracenero, Maccoppi, Brambati, Colombo (78' Soda), Gerson, Raducioiu, Maiellaro, Joao Paulo.

Arbitro: Cesari di Genova.

Rete: 55' Zola.

Note: Cielo sereno con temperatura mite, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori paganti 50.104 per un incasso complessivo di L. 1.159.275.000.

“Maradona la mente, Zola il braccio. Vince il Napoli, ma soffrendo”, titolò un giornale cittadino: ma quella dell'addio di Diego ai suoi tifosi fu una brutta partita, il Pibe giocò maluccio, però inventò l'assist vincente per Zola. Maradona era sceso in campo quasi per miracolo, pregando il mister di schiararlo anche se in condizioni fisiche precarie, dopo che in settimana era stato afflitto da forti dolori al ginocchio e alla schiena. “Ringrazio il mister, mi ha detto di andare in campo perché ci mancavano tanti uomini”. Tutto ciò dimostra che Maradona non migliorò in alcun modo la propria prestazione con l'assunzione di quella cocaina ritrovatagli poi nel sangue. Ma al contrario, poteva starsene tranquillamente a casa, infortunato, evitando qualsiasi rischio di risultare positivo ai controlli per la droga assunta peraltro due giorni prima del match.

Ma in quel nefasto 17 marzo '91 si verificò anche un'altra, incredibile coincidenza: Luciano Moggi, subito dopo la partita, annunciò a sorpresa il proprio addio al Napoli. “Questo secondo ciclo è finito e di conseguenza la società deve operare per cambiare qualcosa, per ricreare gli stimoli giusti”. Cosa significa?, gli chiesero allibiti i giornalisti. “Sarò più chiaro dopo che avrò parlato con Ferlaino e allora anche la società farà conoscere le sue decisioni”.

Cosa si preparava a fare la società? Voleva davvero vendere Maradona? O forse voleva obbligarlo al rispetto del contratto con le cattive? O cos'altro? E perché Moggi andava via, proprio quel giorno maledetto?

Sta di fatto che il primo a dispiacersi per quell'annuncio di Lucky Luciano fu proprio Diego: “Se Moggi se ne va – disse, subito dopo essersi sotto-

posto al controllo antidoping che lo avrebbe poi condannato – mi dispiace, perché poteva cercare di fare un grande Napoli anche senza di me...”. Di lì a qualche giorno sarebbe arrivata la mazzata: Diego positivo al controllo effettuato dopo Napoli-Bari, il campione costretto ad andare via, ma non per scelta, senza trattare, senza condizioni, senza Moggi...

La settimana successiva a quella partita casalinga fece registrare il diniego del Napoli alla richiesta del calciatore di partecipare a un'amichevole tra Argentina e Brasile. La corda, insomma, era tesa come quella di un violino. Eppure Maradona giocò la domenica successiva la sua ultima partita in Italia, contro la Sampdoria, persa per 4 a 1. E il giorno dopo dovette recarsi ancora in Procura per rispondere delle accuse del fantomatico pentito.

Ma il marzo nero del campione stava per concludersi in maniera ancora peggiore: il 30 marzo sui giornali filtra la notizia della positività di Maradona riscontrata al termine della partita Napoli-Bari di tredici giorni prima. A svelare la notizia, uno dei migliori amici di Diego, il giornalista Pier Paolo Paoletti: un'ulteriore mazzata per Maradona. Nelle urine del giocatore argentino erano state riscontrate tracce di cocaina e di suoi metaboliti, confermate anche dalle contro-analisi fatte nel laboratorio della Federazione Italiana Medici Sportivi, all'Acquacetosa di Roma. Dopo una settimana arrivò la squalifica, pesantissima, mai così dura per un calciatore trovato positivo alla droga: quindici mesi di stop, condanna poi confermata anche dopo il ricorso alla Caf.

E a nulla valse il tentativo di spiegare che la cocaina non aveva migliorato la prestazione sportiva del calciatore, che l'assunzione risaliva a due giorni prima di Napoli-Bari, che in nessun caso Maradona aveva violato i principi di lealtà sportiva perché lui la droga la consumava per motivi personali (anche perché c'era poco da migliorare, in campo...), che le indagini penali nulla avevano a che fare con i giudizi della magistratura sportiva.

Niente da fare, si volle usare il pugno duro, sembrava quasi che si volesse convincere Diego che davvero l'aria italiana, per lui, si era fatta pesante e che faceva bene ad andarsene per non tornare più. L'asso argentino lasciò Napoli la sera del primo aprile, al termine di una giornata drammatica, prima ancora di conoscere i termini della squalifica.

Ma grazie lo stesso (Gianni Brera, "la Repubblica", 31 marzo 1991)

Dunque, avete saputo. Consegnato ai moderni inquisitori, che ne hanno chimicamente esaminate le urine, Diego Armando Maradona è stato trovato positivo, cioè colpevole di ergogenia medicamentosa, che costituisce per il diavolo uno dei modi più comuni di rivelarsi. Come conseguenza di questo scandalo forte, Diego Armando Maradona verrà sospeso a pedatis e condannato all' infamia: non, per fortuna, alla fame. Il suo corpo intozzato di campesino indio si accontenta ormai di pochissimo. Ben altre disattenzioni invocano i suoi sensi, altri paradisi che non la volgare soddisfazione delle trippe. Ha un capitale che si esprime con cifre a nove zeri. Possiede case, ville, macchine da collezionista miliardario. Sta godendo contratti da satrapo di fama universale. La sua famiglia si sfoltirà fino a ridursi moltissimo, forse a lui solo, la moglie tante volte spregiata, le figlioline peraltro amate e vezzeggiate. Uomini mediocri e vili, sgomenti della sua vita dissipata, predicavano per lui mortificanti rovine, punizioni esemplari della sorte, ovviamente suffragate dal disprezzo di tutti. Non sarà così. Gli inquisitori hanno scoperto nobili deviazioni nella sua corrente ergogenia. Uomini di superiori nascita e censo usano affidarsi alle dispersive ebrezze di quella polvere fina. In certo modo, un pedatore fa eccezione in una schiera di depravati sublimi, dunque intoccabili sulla terra. E che sia Diego Armando a fare eccezione è quasi giusto. Ho inventato, aspettandolo, il termine iperbolico di prestipedatore. Pensavo a lui, capace di giungere con le mani ignobilmente ridotte nei millenni a piedi; e in lui mi sono effettivamente esaltato come piccolo imitatore di tanto genio. Appetto mio, Diego Armando era Baudelaire, poeta sublime; io componevo e balbettavo versi appena corretti. Fuor di metafora, avevo delirato calcio e all' improvviso mi era apparso il messia, quello vero. Ho visto scaturire prodezze inaudite dai suoi piedoni di belva andina; il suo tronco atticciato ha espresso obliosi prodigi di grazia e di fantasia per i quali andavo in estatica meraviglia. Purtroppo, era ingrato dovere di ogni tecnico onorarlo di custodi persecutori. E io l' ho visto esordire sgomento fra noi a Verona, aggredito e beffeggiato da una sorta di armadio teutonico. Ha sopportato senza neppure dimostrarsi offeso. Quelle rudi attenzioni erano omaggi alla sua sconfinata bravura, non altro. E presto avvenne che Napoli, dimenticato cimitero di elefanti, si trasformò in privilegiata cittadella del calcio nazionale. Effettivamente i napoletani adottarono Diego Armando e ne apprezzarono le follie come segni della sua natura di superuomo. Così l' ineffabile Nietzsche tornava a infierire attraverso le esaltazioni del popolino sportivo. Diego Armando era totem e re-

dentore, simbolo e sovrano. Finì che a Napoli non poteva più vivere se non celandosi tra i fantasmi della notte, che è sempre buia e spesse volte sporca. Naturalmente i moralisti, quelli che fornivano adeguate maschere agli invidiosi, incorsero indignati alle prime scoperte di vizi che si vogliono infamanti quando a goderne (o soffrirne) sono gli altri. Diego Armando invecchiò quasi di colpo come atleta. Queste ricorrenti evasioni erano accuse e insieme rimpianti. La giovinezza che aveva onorato nel genio ludico lo stava penosamente abbandonando. I fedeli diradarono. I nazionalisti celati nei tifosi alzarono voci isteriche nell' accusa. Poi fu consegnato agli inquisitori come il Cristo ai vendicativi preti giudei. Adesso gli si va preparando il rogo. Con quali fiamme arderà non posso dire. Certo è che la condanna sembra senza perdono. E proprio il giorno in cui si levano le maledizioni e le ingiurie dei paria (ve ne sono in tutte le classi), io che so il travaglio di un' arte appena sfiorata ma da sempre amata mi inchino a quell' idolo che muore. Grazie, Diego Armando Maradona. Altro non voglio dire, solo grazie per i prodigi di stile e di invenzione che ci hai prodigati nei tuoi brevi anni. Anche Napoli, che ha cuore, ti saprà perdonare, e naturalmente rimpiangerti. Adios.

Lo scontro frontale col fisco

Decine di incontri con i soliti noti, centinaia di telefonate e di email hanno indicato la via da seguire. Resta da scrivere la memoria conclusiva, da mettere su carta il risultato di tutti i ragionamenti. Innanzitutto, per non concedere vantaggio all'avversario, si decide di sfruttare tutti i termini del contenzioso tributario. I documenti saranno depositati venti giorni liberi prima dell'udienza, le memorie dieci giorni liberi prima.

In Commissione tributaria, all'ufficio protocollo, sono consegnati tutti gli atti e i documenti a cui si farà riferimento nella memoria: la sentenza del 1994 riguardante il Calcio Napoli, Careca e Alemao, la sentenza di Savicevic, il modello 101 di Maradona e tutta la giurisprudenza favorevole, soprattutto le sentenze della Corte di Cassazione relative alla notifica presso l'ufficio, qualunque esso sia, del contribuente.

Ricomponendo il puzzle mentale di tutte le discussioni con colleghi commercialisti e avvocati, Giuseppe Pedersoli prova a buttar giù le pagine che, in un senso o nell'altro, saranno decisive per la sentenza in primo grado.

Inammissibilità del ricorso

Non si deve tener conto della richiesta di inammissibilità del ricorso chiesta dall'Agenzia delle entrate per due motivi: innanzitutto si sostiene che quelli impugnati siano i primi documenti ricevuti da Diego Armando Maradona. Se questo è vero, come la difesa sta cercando di dimostrare, è possibile proporre ricorso sia contro questi documenti, sia contro tutti quelli che li avrebbero preceduti. In secondo luogo, se si contestano i difetti (i "vizi") degli atti, è comunque possibile chiederne ai giudici tributari l'annullamento.

La teoria di De Mita

La cartelle esattoriali e tutti i documenti che provengono dall'esattoria sono "atti della riscossione" e non sono "atti impositivi". Come detto, un insigne giurista, Enrico De Mita, nelle sue pubblicazioni sostiene che il contribuente può proporre ricorso ogni volta che gli viene notificata una cartella o un avviso di mora. D'altro canto, se il Concessionario ha la necessità di notificare un documento per poter svolgere la sua attività e per poter compiere delle azioni di recupero che non è ancora riuscito a portare a termine, al contribuente deve essere concessa la possibilità di potersi difendere.

La presunta notifica di Siviglia del 1993

Pur di trovare un atto validamente notificato, l'Agenzia delle entrate fa riferimento ad un episodio del 1993 a Siviglia. Diego stava tentando di ricominciare la carriera, interrotta a Napoli due anni prima per lo scandalo del doping, e il fisco italiano pensò bene di recapitargli un avviso, un "remind" per il debito tributario. Remind, però, di qualcosa che Maradona non sapeva. Con una procura notarile, il manager dell'epoca Juan Marcos Franchi ritirò un documento che non ha alcun valore giuridico. È una circolare ministeriale a stabilirlo. Le circolari, in genere, forniscono interpretazioni che difficilmente sono contrarie a chi le emana. Se il ministero delle finanze ha detto che queste comunicazioni in paesi esteri hanno solamente carattere informativo, come può oggi l'Agenzia delle entrate usare il documento per incastrare il contribuente Maradona Diego Armando? Questa circolare, tra l'altro, dice "che tale comunicazione ha finalità soltanto informative ed è, quindi, assolutamente priva degli effetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui al citato art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (...)". Questo significa due cose: che poiché l'articolo 60 non si poteva applicare (lo si chiarirà più avanti) la comunicazione di Siviglia è nulla; che avendo solo una finalità informativa, l'atto di Siviglia non si poteva impugnare dinanzi alle Commissioni tributarie. Infatti nell'elenco degli atti contro i quali è possibile presentare ricorso, quel documento non c'è. Se tutto questo è vero, oggi il fisco italiano non può affermare che Maradona non si è opposto alla notifica di Siviglia rendendo definitivo il suo debito tributario.

Le notifiche del 1991 sono nulle e rendono nulle le successive

La richiesta milionaria del fisco si fonda su alcuni avvisi di accertamento del 1991 che, in realtà, non sono mai stati notificati e mai ricevuti da Diego Armando Maradona. Questo è il punto nevralgico, essenziale del contenzioso. Se le pretese del fisco si basano su qualcosa che non esiste, tutto il resto è carta straccia. Nel carteggio della notifica del 1991 si legge "sloggiato e sconosciuto". Al di là del fatto che questa formula, nel caso del ricorrente, suona quantomeno singolare, vediamo perché il messo notificatore è arrivato ad utilizzarla. Nel dicembre del 1991, all'indirizzo di Napoli via Scipione Capece 3/1, non si riuscì a consegnare gli avvisi di accertamento a Maradona perché, a dire dei vicini, egli era andato via. Il messo si recò quindi presso il datore di lavoro, il Calcio Napoli, e il direttore Giorgio Perinetti gli precisò che Maradona aveva lasciato l'Italia e che in ogni caso non abitava presso i locali della società ma in via Scipione Capece. Il messo andò via ma commise un errore a non lasciare gli avvisi di accertamento al dott. Perinetti. Avrebbe dovuto farlo non perché in via Vicinale Paradiso ci fosse l'abitazione del calciatore, ma perché in quei luoghi egli lavorava, svolgeva la sua attività di lavoratore dipendente. A stabilirlo non è un capriccio del collegio difensivo, ma la Corte di Cassazione con alcune sentenze più volte citate nel presente contenzioso. La Suprema Corte, stabilisce che l'obiettivo della notifica deve essere raggiunto, magari anche notificando l'atto presso l'azienda dove il contribuente presta la sua attività in qualità di lavoratore dipendente. Sempre secondo la Corte di Cassazione, l'articolo 60 (lettera e) si può applicare quando non c'è abitazione, ufficio o azienda ma attenzione: non è necessario che chi deve ricevere il documento sia il titolare dell'ufficio o dell'azienda. Se la persona a cui l'atto è destinato è un lavoratore dipendente, il messo notificatore lo deve consegnare al datore di lavoro. Il ragionamento dei giudici di Cassazione si fonda su un obiettivo fondamentale: l'atto deve giungere a destinazione e chi lo riceve deve potersi difendere. Tra l'altro, nel caso in questione il ricorrente Maradona, se nel 1991 avesse saputo delle contestazioni a lui mosse, certamente si sarebbe "aggregato" ai suoi compagni di squadra Careca ed Alemao, raggiunti da analoghi avvisi di accertamento, e nel 1994 la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado gli avrebbe tolto l'etichetta di evasore fiscale. La sen-

tenza del 1994, infatti prosciolsse da ogni addebito il datore di lavoro Calcio Napoli, Careca ed Alemao. La singolarità ulteriore è che il Calcio Napoli fu prosciolto dalle accuse come datore di lavoro di Maradona, di Careca e di Alemao. Maradona si trova quindi in una situazione paradossale: chi gli ha pagato quei compensi è in regola, è stato assolto. Per gli stessi compensi egli è invece considerato un evasore fiscale. Se si dimostra che il calciatore argentino nel 1991 era dipendente della Società Sportiva Calcio Napoli, stando alle sentenze della Corte di Cassazione, le notifiche al "Maradona irreperibile" sono nulle perché esse andavano effettuate presso la sede del suo datore di lavoro dell'epoca. E c'è un documento, peraltro in possesso dell'Agenzia delle entrate e mai contestato, che lo dimostra: il modello 101, che oggi si chiama CUD. Questo modello 101, relativo all'anno 1991, attesta che il contribuente Maradona Diego Armando in quell'anno era dipendente della Società Sportiva Calcio Napoli. Particolare tecnico: le detrazioni spettanti ai dipendenti sono indicate per intero e ciò sta a significare che egli per tutto il 1991 era dipendente del Calcio Napoli. Se questo è vero, come è vero, il famigerato articolo 60 lettera e) non poteva essere applicato e quindi le notifiche del 1991 sono da considerarsi nulle come nulli sono tutti gli atti successivi. Infine, per quanto riguarda i profili sostanziali (sin qui si è discusso delle notifiche) si segnala che la Commissione tributaria provinciale di Milano si è pronunciata in senso favorevole al calciatore Dejan Savicevic. Le sentenze n. 138 e n. 139 del 2001 annullano le richieste del fisco italiano e le accuse di interposizione fittizia di persona, sfruttamento del diritto d'immagine con pagamenti a società con sede legale all'estero.

L'avviso di mora impugnato è errato

La richiesta milionaria del fisco si fonda su alcuni avvisi di accertamento del 1991. L'errore riguarda il luogo di nascita del ricorrente. Maradona è nato a Lanus e non a Lomas de Zamora. L'omissione riguarda invece il codice fiscale del contribuente Maradona che non è indicato. Il luogo di nascita esatto lo attesta il Consolato Generale della Repubblica Argentina con una certificazione. La necessità dell'indicazione del codice fiscale è stabilita dalla legge.

Decorrenza dei termini

Gli anni d'imposta in questione sono quelli che vanno dal 1985 al 1990. Se la richiesta del fisco avviene nel 2001, è evidente che è scattata la prescrizione.

Ma c'è anche da ricordare la breve replica alla memoria depositata dall'Ufficio imposte:

“L'Ufficio accusa il ricorrente di ironizzare sul concetto di irreperibilità.

Per evitare che si ingenerino dubbi e polemiche sulla questione, ancora una volta si rinvia all'allegato n. 17 (Copia del certificato di residenza, rilasciata dal Consolato della Repubblica Argentina). Il recapito del signor Maradona a Buenos Aires è lo stesso dal 1980, e quindi va da sé che sarebbe stata sufficiente una semplice richiesta al consolato argentino per conoscerlo”.

Ma l'Ufficio va oltre: più volte insiste nel discutere di irreperibilità a proposito della lettera e) dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. “Quanto sin qui scritto dovrebbe bastare a convincere codesta onorevole Commissione dell'equivoco in cui è caduto l'Ufficio e da cui sono scaturiti tutti i suoi successivi errori, ma repetita iuvant: l'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 non parla di irreperibilità. La lettera e) della stessa norma si riferisce al caso in cui nel Comune (...) non vi è (...) abitazione, ufficio o azienda del contribuente (...). Giammai la lettera e) parla di irreperibilità. Saremmo grati all'Ufficio se almeno in udienza volesse mostrarci l'edizione del D.P.R. 600/1973 da cui ha tratto la sua personale lettura dell'articolo 60. Allo stesso modo sarebbe interessante verificare in quale parte dell'articolo 58 del D.P.R. 600/1973 è menzionato l'obbligo del contribuente (obbligo di cui parla l'Ufficio), di comunicare la variazione del domicilio fiscale. Nell'articolo 58 tale obbligo non è menzionato e comunque per il 1991 il contribuente non avrebbe dovuto assolverlo. Ma ciò che appare ancor più incredibile, è che l'Ufficio affermi – peraltro senza fornirne prova – che il contribuente risultava sloggiato dalla sua abitazione napoletana dal 13/12/1991.

Con tale affermazione l'Ufficio – ancora una volta! – appalesa la nullità degli avvisi di accertamento che presume di aver notificato il 18/12/1991. Infatti nell'articolo 58 del D.P.R. 600/1973, almeno nell'edizione in possesso dei difensori del ricorrente, nell'ultimo comma è scritto: ‘Le cause

di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno da quello in cui si sono verificate’. Quindi, pur volendo prendere per buona la data di... ‘trasloco’ del 13/12/1991, le notifiche del 18/12/1991 sono nulle.

Ma vi è di più. Prima di citare la fatidica data del 13/12/1991 l'Ufficio afferma che il signor Maradona è irreperibile a far data dal 1990, dal che ne deriverebbero almeno due conseguenze:

l'Ufficio si contraddice, dichiarando in un primo momento che il ricorrente è irreperibile dal 1990 e successivamente che è sloggiato dal 13/12/1991;

Diego Armando Maradona non avrebbe partecipato al campionato di calcio in Italia 1990/1991 e ai campionati mondiali (sempre in Italia) nel 1990.

Su questi due punti non c'è bisogno di ulteriori commenti”.

Con la memoria conclusiva, come detto, si è ribaltata la strategia difensiva: Maradona era residente in Italia nel 1991 e non deve essere considerato quindi un residente all'estero. La reazione dell'Agenzia delle entrate è furibonda. Credeva probabilmente di trovarsi di fronte ad un gruppo di professionisti tifosi del Napoli appassionati di calcio e di Maradona che nemmeno credeva all'accoglimento del ricorso. Invece la memoria depositata è argomentata, circostanziata e sicuramente può inseminare nei giudici il convincimento che Maradona abbia ragione. Insomma, per usare un linguaggio calcistico, la partita dall'esisto scontato si è riaperta. Il commercialista Giuseppe Pedersoli si reca in Commissione tributaria e ritira una replica dell'Agenzia, chiaramente presentata fuori termine. Non a caso la memoria difensiva era stata depositata il penultimo giorno utile. Il tempo di leggerla e scrivere una replica, e l'Agenzia ha sfiorato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza per protocollare le proprie argomentazioni.

Se ne riporta uno stralcio.

“... il tentativo della parte attrice di approntare in extremis una difesa di ciò che non è più difendibile...”.

“Di ciò è ben consapevole la parte che tende a confondere gli ambiti della questione”.

“... l'Ufficio vuole sottolineare l'artificiosità del ragionamento difensivo che DEVE COMPIERE COMPLICATE ACROBAZIE DIALETTICHE per cercare di negare l'evidenza”:



Agenzia delle Entrate
UFFICIO DISTRETTUALE DELLE ILDD. DI NAPOLI I

III Reparto Contenzioso

Memoria "esclusa" in C.T.P. Napoli, 31/10/2001

31 CT
PROI. AC. 7335

Oggetto: Brevi repliche - R.G.R. 6916/01 - contribuente: Maradona Diego Armando.

Avviso di Mora n° 0351830 - IRPEF - Anni d'imposta 1985/1990.

Rendendosi necessaria una breve replica alla memoria depositata il 27.10.2001 (ultimo giorno utile) dalla parte ricorrente per l'udienza del 08.11.01, lo scrivente Ufficio precisa quanto segue:

Nella presente controversia, sottoposta al vaglio di codesto Collegio Giudicante, il tentativo della parte attrice di approntare in extremis una difesa di ciò che non è più difendibile è divenuto talmente palese nella sua evidente pretestuosità ed infondatezza da rendere assolutamente necessaria una brevissima replica.

L'A.F. viene reiteratamente definita nelle memorie in oggetto "criptica" nelle sue argomentazioni, prive, a dire della parte, di senso logico oltre che giuridico. In ben diciotto pagine di scritti difensivi viene posto l'accento su tale cripticità, ma nessuna reale e concreta confutazione della contestata pretesa impositiva viene sviluppata e proposta. Nel caso de quo l'inammissibilità del ricorso proviene dall'esistenza di insanabili preclusioni processuali maturate per effetto del comportamento pervicacemente omissivo del contribuente. Di ciò è ben consapevole la parte che tende a confondere gli ambiti della questione. Essa, ad esempio, sostiene che l'Ufficio ha indicato la norma sbagliata (art. 19 in luogo dell'art. 18 D.Lgs 546/92) per eccepire ed invocare l'inammissibilità del ricorso privo di motivi. A tale proposito l'Ufficio chiarisce che l'inammissibilità invocata nasce da due ordini di considerazioni: A) il ricorso avverso l'avviso di mora, in contestazione in questa sede, è articolato sulla enunciazione di motivi (mancata indicazione del codice fiscale e pretesa errata indicazione del luogo di nascita) non idonei in alcun modo a

configurare vizi propri di validità dell'avviso stesso, poiché l'indicazione del codice fiscale non è elemento essenziale per la valida esistenza dell'atto (avviso di mora) e la sua mancanza non genera nullità, che è vizio espressamente previsto dalla legge secondo il criterio del *numerus clausus* e la pretesa errata individuazione del luogo di nascita, peraltro infondata così come già controdedotto nella costituzione in giudizio dell'Ufficio, parimenti non inficia l'esatta individuazione del contribuente. A tale proposito la parte invoca (pag. 16 delle memorie) il regolamento D.I. del 03.09.'99, che all'art. 6 prevederebbe la nullità dell'avviso impugnato poiché privo dell'indicazione del codice fiscale. In realtà tale regolamento (norma di rango secondario nella gerarchia delle fonti) detta, dal 1999, la disciplina della formazione del ruolo e non dell'avviso di mora laddove il ruolo è un elenco dei contribuenti- debitori e delle somme dovute, formato dall'Ufficio ai fini della riscossione, mentre l'avviso di mora integra un'iniziativa di pagamento prodromica alla esecuzione forzata. Trattasi, pertanto, di due atti distinti e separati. Quindi, i motivi *de quibus* si appalesano inesistenti. B) il ricorso avverso l'avviso di mora tende all'impugnazione tardiva degli atti presupposti (avvisi d'accertamento) ritualmente e validamente notificati e mai contestati. Appare evidente che l'invocata inammissibilità opera sia sotto il profilo della mancanza di motivi (art. 18) sia sotto il profilo dell'assoluta intempestività del ricorso sanzionata da un termine perentorio. La perentorietà è posta a garanzia di un'esigenza superiore, quella della certezza del diritto che informa di sé tutto il vigente ordinamento giuridico, ivi compreso quello tributario. Ecco che criptiche, artificiose e pretestuose appaiono le argomentazioni svolte nelle memorie dal ricorrente che, scomodando autorevole dottrina, giunge addirittura ad affermare (pag. 5) che: "*dalla mancata impugnazione non discende l'effetto di rendere imm modificabile il rapporto giuridico d'imposta*". La temerarietà di siffatte conclusioni non necessita di ulteriori commenti, bastando il succitato principio di esigenza di certezza del diritto a negare qualsivoglia fondatezza all'assunto di parte.

Venendo, ora, al punto centrale della controversia e cioè quello della "presunta nullità degli atti d'avviso d'accertamento per irregolare notifica", l'ufficio vuole sottolineare la artificiose del ragionamento difensivo che **DEVE COMPIERE COMPLICATE ACROBAZIE DIALETTICHE** per cercare di negare l'evidenza. La notifica de qua è stata effettuata ex articolo 60 lettera e) del D.P.R. 600/73, del quale l'ufficio non fornisce personale lettura, bensì l'unica lettura possibile alla stregua della legge, che nella formulazione di tale articolo è, peraltro, talmente chiara da non richiedere complicati sforzi ermeneutici. La disposizione in esame così recita: "*quando nel Comune nel quale deve*

eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.....". Orbene la parte vuole a tale proposito sostenere che l'abitazione del contribuente (in via Scipione Capece 3/1) esisteva ed esisteva nel senso ontologico della parola (pag. 10 ultimo capoverso), pertanto l'ufficio non poteva notificare ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 600/73, ma doveva far riferimento all'articolo 140 del c.p.c. Il paradosso di quest'affermazione difensiva è evidente in tutta la sua infondatezza. Le ricerche svolte dai messi notificatori (delle quali l'ufficio ha già fornito prova in sede di costituzione in giudizio) testimoniano fino a querela di falso (trattandosi di ricerche anagrafiche svolte, personalmente dai messi, presso il Comune di Napoli), che il ricorrente RISULTAVA SLOGGIATO, ergo la sua abitazione non era più lì, ancorché l'edificio di via S. Capece era ancora fisicamente esistente!! Consapevole, forse, della debolezza difensiva di questa prima affermazione, la parte arriva addirittura a configurare la presenza di un ufficio del signor Diego Armando Maradona presso la società G.I.S. S.p.a., giungendo ad affermare che egli potesse essere considerato un dipendente che svolgeva continuativamente la propria attività lavorativa presso l'ufficio della suddetta società in via Vicinale Paradiso n. 70. Nulla di più irrealista poteva essere affermato! Il calciatore Maradona non era parificabile ad un qualsiasi impiegato che svolgesse continuamente e con una presenza fisica costante presso un ufficio e "dietro una scrivania" la propria attività lavorativa. Quindi le sentenze della Cassazione citate dalla difesa (a pagina 12) non si attagliano al caso di specie, anche perché in esse è contemplata la possibilità di ricercare il destinatario dell'atto nell'ufficio in cui presta continuativamente la propria attività lavorativa al fine di eseguire una notifica, se possibile, diretta ed in mani proprie. Non solo, l'A.F. ha già dimostrato che le proprie ricerche si sono svolte, diligentemente, anche in tal senso (vedi ricerca dei messi notificatori presso la società "GIS s.p.a." e la dichiarazione resa a verbale del Direttore Sportivo allegata alla costituzione in giudizio) e le fumose controeccezioni di parte sulla dichiarazione del Dottor Perinetti, direttore sportivo della società, non legittimate a ricevere gli atti poiché non ricopriva la carica di rappresentante legale (pagina 14), sono evidenti nella loro pretestuosità. Se ciò fosse vero, presso un qualsiasi ufficio gli atti da notificare non potrebbero mai validamente essere consegnati, ad esempio, alla segreteria, dovendo essere consegnati personalmente al solo rappresentante legale. E' ovvio, invece, che se l'ufficio avesse notificato al rappresentante legale della società "Calcio Napoli S.p.a." gli atti d'accertamento indirizzati al signor Diego Armando Maradona, l'eccezione della parte sarebbe stata ben più incisiva e fondata della presente, poiché l'ufficio avrebbe

notificato ad altro soggetto, **DIVERSO DAL DESTINATARIO**, i propri atti. Per fortuna la difesa non ha voluto sostenere che nel Comune di Napoli vi fosse l'azienda del signor Maradona e di questo le siamo grati. Chiarito che il ricorso all'articolo 60 citato è stato legittimamente e coerentemente operato dall'ufficio accertatore e per non lasciare insoddisfatta la gentile richiesta della difesa di mostrare l'edizione dell'articolo 60 del D.P.R. 600/73 da cui l'A.F. avrebbe tratto personale lettura della norma, affidiamo alla massima di una delle tante sentenze della Suprema Corte di Cassazione dall'ufficio prodotte e precisamente alla sentenza n. 10799 del 29/09/1999, la risposta. Dice la Corte: *"La notifica dell'accertamento tributario.....DEVE ESSERE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.P.R. 600/73 QUANDO MALGRADO LE RICERCHE DEL MESSO NOTIFICATORE, EGLI NON REPERISCA IL CONTRIBUENTE E QUESTI RISULTI TRASFERITO IN LUOGO NON CONOSCIUTO IN BASE ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE PRESSO ALCUNI INQUILINI. IN TALI CASI E' CORRETTA LA PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60, LETTERA E) CITATO"*.

Per mero dovere di completezza poi è opportuno replicare anche alla affermazione che non esiste nell'ordinamento tributario alcun dovere di comunicazione di elezione del proprio domicilio fiscale. A tal proposito è come sempre la norma a fornire la giusta risposta e precisamente l'art. 58 DPR 600/73 che al comma IV testualmente stabilisce: *"In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentate agli Uffici finanziari DEVE essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti con la precisazione dell'indirizzo"*. Anche il citato art. 60, al terzo comma, stabilisce che: *"Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale."*

Pertanto dal combinato-disposto normativo succitato deriva chiaramente l'esistenza quanto meno di un preciso onere di elezione e di comunicazione di eventuali variazioni del proprio domicilio fiscale.

Appare, altresì, opportuno rammentare a codesto Collegio giudicante che la parte tenta, attraverso l'impugnazione per pretesi vizi propri del presente avviso di mora, di impugnare la stessa iscrizione a ruolo, fingendo di ignorare la precedente notifica di ben 25 avvisi di mora di cui uno consegnato a mani proprie del sig. Diego Armando Maradona in data 27.11.1998 all'aeroporto Malpensa di Milano (così come da costituzione del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi di Napoli) e **MAI IMPUGNATO**.

Per ciò che amiene, infine, alla sentenza richiamata dalla parte ricorrente e precisamente Cass. n° 5924 del 21.04.2001, si chiarisce che la stessa viene citata in modo non pertinente al caso *de quo*. A pag. 15 delle memorie la parte sostiene, richiamandosi alla suddetta decisione, che la sua impugnazione non ha sanato la pretesa radicale nullità dell'avviso di mora per vizi propri. In realtà la Suprema Corte con la pronuncia in argomento chiarisce che l'impugnazione degli atti amministrativi non sana la nullità della notifica degli stessi e che per considerare il raggiungimento dello scopo sanante di cui all'art. 156 - terzo comma cpc la valutazione del giudice deve effettuarsi caso per caso. E' evidente che trattasi di fattispecie affatto diverse.

IL DIRIGENTE

(Dott. Giovanni Florenzano)

“La notifica dell'accertamento tributario DEVE ESSERE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL DPR 600/73 QUANDO MALGRADO LE RICERCHE DEL MESSO NOTIFICATORE, EGLI NON REPERISCA IL CONTRIBUENTE E QUESTI RISULTI TRASFERITO IN LUOGO NON CONOSCIUTO IN BASE ALLE INFORMAZIONI RACCOLTE PRESSO ALCUNI INQUILINI. IN TALI CASI È CORRETTA LA PROCEDURA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60...”.

“...la parte tenta, attraverso l'impugnazione per pretesi vizi propri del presente avviso di mora, di impugnare la stessa iscrizione a ruolo, fingendo di ignorare la precedente notifica di ben 25 avvisi di mora di cui uno consegnato a mani proprie del sig. Diego Armando Maradona in data 27 novembre 1998 all'aeroporto Malpensa di Milano (come da costituzione in giudizio del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi di Napoli) e MAI IMPUGNATO”.

L'utilizzo del carattere maiuscolo trasmette lo stato d'animo dell'Agenzia delle entrate. È come se si alzasse la voce in una discussione, segno quantomeno di nervosismo. E se c'è nervosismo, vuol dire che la memoria conclusiva del collegio difensivo ha colpito. Ora si tratta di affondare.

Flashback



Doping, la sentenza già scritta

6 aprile 1991. Cocaina. Il verdetto di squalifica da parte della Figc e della Commissione disciplinare della Lega Calcio arrivò la settimana successiva all'addio di Maradona all'Italia, il 6 aprile del '91. I legali di Diego, gli onnipresenti avvocati Siniscalchi e Ferrante, avevano presentato una lunga e articolata memoria difensiva che verteva su tre punti: l'insussistenza dei presupposti di violazione dei principi di lealtà sportiva in quanto l'uso di sostanze vietate “non finalizzato a modificare artificialmente la prestazione sportiva”, non rientra nella previsione normativa; si sostenne poi, sul piano procedurale, il metodo di conservazione e trasporto dei reperti, evidenziato dai periti di parte del calciatore; ed ancora, i legali sostennero che l'uso della cocaina, pur riprovevole sul piano deontologico e sociale, “non realizza effetto dopante quando la stessa è assunta, come nella specie, in epoca lontana dalla disputa della gara; infine si invocava, in via subordinata, una sanzione ‘adequata alla modestia della fattispecie’”. Dal canto suo, la società Calcio Napoli si limitava a prendere le distanze dal calciatore sostenendo che la droga era stata assunta molto tempo prima della partita, e dunque nessuna attività di controllo poteva essere stata svolta dal club, e per motivi strettamente personali.

Ma la Commissione, in quella udienza, ignorò completamente le osservazioni sulla assoluta mancanza di connessione tra l'assunzione della cocaina e il miglioramento della prestazione; pur ammettendo che la droga poteva effettivamente essere stata assunta molto tempo prima dell'incontro. Quello che importava, per i giudici della Lega, era unicamente la volontà esplicita, e non involontaria, di ricorrere alla droga. “L'assunzione di cocaina è, a cagione delle modalità del suo reperimento, dolosa, di talché, in mancanza di verosimili indicazioni contrarie risultanti dagli atti, la Commissione disciplinare non può che convincersi della sussistenza del necessario e più grave elemento psicologico dell'illecito”, è scritto nella sentenza. Dunque, la Lega Calcio e la Figc si ergevano a censori morali dei comportamenti del campione, a prescindere dalla sua attività di calciatore. Ne scaturiva una surreale condanna all'uomo, peraltro già sottoposto a legittimi procedimenti giudiziari da parte della magistratura penale, pur nella consapevolezza di un dramma personale che nulla aveva a che vedere con il tentativo di migliorare le prestazioni sul campo.

E il Napoli? Assolto, con formula piena: “Il fatto che il Maradona – è scritto in sentenza – usufruisse delle prestazioni di un proprio preparatore atletico

e di medici di fiducia, non collegati alla società, la notoria circostanza che informò quest'ultimo sulla sua disponibilità a disputare la gara solo poche ore prima della stessa (avendo in precedenza fatto sapere che per infortunio non era impiegabile) sono tutti elementi che hanno reso in concreto inattuabile qualsiasi forma di vigilanza e di controllo da parte del Napoli".

Insomma, per gli organi federali Ferlaino e i dirigenti del Napoli erano all'oscuro di tutti i problemi di Diego: siamo quasi al "Maradona chi?".

A proposito, coincidenza volle che quel 6 aprile, nel giorno in cui Diego veniva condannato a lasciare Napoli, a quell'udienza non ci fosse neanche un rappresentante della società azzurra: il "funerale" calcistico del Pibe fu celebrato senza neanche la presenza dell'ex "congiunto" dell'argentino, che tanto aveva preteso e tanto aveva ottenuto da Maradona: Corrado Ferlaino. Il presidentissimo stava pensando al futuro, aveva già capito tutto...

Le macchine "sporche" dell'Acquacetosa

Piccola appendice alla vicenda-doping di Maradona. Nel '98 il laboratorio di analisi dell'Acquacetosa di Roma, il centro presso il quale venivano effettuati i controlli sul sangue dei calciatori (Maradona compreso) fu coinvolto in un clamoroso scandalo, originato dalle inchieste del procuratore di Torino, Raffaele Guariniello. "Incompletezza delle analisi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo; la mancata osservanza delle norme di sicurezza sull'ambiente di lavoro, la mancata osservanza delle regole di buona pratica di laboratorio", furono le principali anomalie riscontrate. E sulla macroscopica differenza delle percentuali di positività (0,22% il laboratorio italiano contro una media dell'1,63% degli altri laboratori autorizzati dal Cio) si fece notare che non erano esaustivi i controlli fatti per stimolanti, narcotici, steroidi anabolizzanti, diuretici, ormoni peptidici. Insomma, secondo Guariniello, l'unico a sfidare i potenti con la sua battaglia sul doping, quel laboratorio controllava chi voleva e come voleva. Per anni, nulla, ma proprio nulla sui giocatori della Juventus, quando ancora Guariniello non indagava sui metodi del dottor Agricola. Ma guarda caso quegli scienziati dell'Acquacetosa avevano beccato Diego al primo colpo!

Lo stesso pm raccolse le dichiarazioni di alcuni addetti alle analisi che gli confessarono di avere molti dubbi sui controlli che determinarono la squalifica di Maradona, visto che qualcuno aveva detto loro che le analisi erano irregolari perché realizzate con la macchina già "sporca". Appresa la notizia, l'avvocato Siniscalchi chiese di riaprire il caso-Maradona per ottenere giustizia. E il campione argentino, ascoltato dallo stesso Guariniello, parlò

di un "complotto su due livelli per distruggerlo": uno tutto italiano, dettato da ragioni di puro campanilismo; l'altro, invece, di carattere internazionale, che determinò la seconda squalifica per doping durante i Mondiali del '94. E forse non aveva tutti i torti.


Basti pensare che il pm Raffaele Guariniello, indagando sul laboratorio antidoping del Coni, scoprì che nelle urine dei calciatori gli steroidi non venivano neppure cercati. Dopo il trasferimento dei test in laboratori esteri, guarda caso, saltarono fuori i primi casi italiani. Shalimov del Napoli e Pavan del Venezia positivi al nandrolone. Poi, nel marzo 2000, riapre l'Acquacetosa e stavolta fa sul serio. Pescati positivi Bucchi e Monaco (Perugia), Gillet (Bari), Da Rold (Pescara), Caccia e Sacchetti (Piacenza), Couto (Lazio), Torrisi (Parma): otto casi in pochi mesi. Poi, sabato 21 aprile 2001, il colpaccio: "Davids non negativo, nandrolone". Aveva assunto dosi da cavallo: otto nanogrammi (o 5,4, secondo un altro metodo di calcolo), contro i due consentiti. Vale appena la pena di ricordare che il nandrolone serve a fare quei muscoloni che consentono anche a un mingherlino di trasformarsi in Hulk, magari per azzannare avversari in ogni parte del campo. Eppure Davids se la cava con una squalifica di quattro mesi! Nulla, al confronto della mazzata inflitta a Maradona, quindici mesi. Chissà, forse se l'olandese si fosse fatto una canna la sera prima per rilassarsi con gli amici, avrebbe rischiato di più.

Diego in ginocchio, finalmente!

Senza entrare nel merito della condanna, sulla quale ognuno si sarà fatto un'idea personale, vale la pena di sottolineare alcune coincidenze che emergono dalla ricostruzione dell'ultimo anno trascorso da Diego in Italia, prima del doping: l'eliminazione dell'Italia ai mondiali, la lite di Trigoria, le accuse agli italiani, i fischi a Diego, il clima ostile nei suoi confronti, il braccio di ferro col Napoli, quello con la Lega, la rottura con l'associazione calciatori, l'annuncio dell'addio al calcio nostrano, l'improvvisa defezione di Moggi, la disparità di trattamento nella sanzione, il giallo dei laboratori. C'è materiale sufficiente per considerare il caso-doping come una bomba ad orologeria, visto che Diego consumava assiduamente cocaina da anni. E con lui anche Caniggia, autore del gol che eliminò l'Italia ai Mondiali, anch'egli pescato positivo due anni dopo e squalificato per tredici mesi. Il sospetto è che in tanti non aspettassero altro che vedere il Pibe in ginocchio.

Ultima coincidenza. Due mesi dopo il suo scoop sul doping di Diego, Pier Paolo Paoletti fu assunto dal Calcio Napoli come Direttore Operativo e Responsabile delle Pubbliche relazioni.

I risultati delle analisi dei laboratori dell'Acquacetosa che riportavano la positività delle urine di Maradona alla cocaina, dopo i controlli dell'incontro Napoli-Bari. La curva dei metaboliti, nell'immagine al centro, dimostra il lieve superamento dei limiti consentiti. Nella pagina successiva, un diagramma dei valori.




Scan 4.468 min. of DATA:DIEGO.D

AMU.	Abundance	AMU.	Abundance	AMU.	Abundance
41.15	34.87	50.95	3.90	93.15	28.58
42.05	33.38	62.95	5.78	94.05	6.18
43.05	130.00	65.15	6.69	95.15	5.19
44.05	10.21	65.85	4.50	98.15	4.58
45.05	17.70	67.05	19.26	97.15	10.01
46.25	2.74	67.85	10.09	97.75	2.57
46.95	2.90	69.05	17.10	98.25	2.79
47.05	3.11	70.15	4.81	99.95	3.89
46.95	2.01	71.15	10.45	91.05	9.80
49.95	11.42	71.95	4.69	92.05	6.92
51.25	8.87	73.25	3.84	93.05	6.94
51.85	6.25	73.95	8.01	94.15	12.40
53.15	13.65	75.35	6.11	94.85	8.56
55.15	21.20	77.05	26.34	96.15	25.99
56.05	10.21	78.15	12.75	97.05	39.41
57.15	6.42	78.15	42.53	98.05	9.55
58.15	15.39	80.15	15.35	98.65	11.59
59.05	23.23	81.15	20.82	100.15	1.73
59.95	2.77	81.95	42.64	101.25	4.90

Scan 4.468 min. of DATA:DIEGO.D

AMU.	Abundance	AMU.	Abundance	AMU.	Abundance
102.15	1.14	160.75	1.52	241.75	3.73
103.05	2.01	162.05	0.01	243.40	0.61
105.15	14.70	163.05	1.55	243.55	2.12
107.05	38.46	164.35	3.29	244.65	0.50
108.05	12.50	164.95	0.73	245.15	0.55
108.95	8.06	166.15	4.50	250.05	0.87
110.15	6.37	166.85	1.87	251.05	1.63
111.05	6.88	168.05	5.23	251.65	1.85
112.15	7.09	169.25	0.57	252.95	0.92
113.25	1.12	170.15	2.95	254.25	1.69
113.95	2.78	170.85	2.55	256.05	1.99



Scan 126 (9.047 min) of DATA:DIEGO/EX.D

m/z	abund.	m/z	abund.	m/z	abund.	m/z	abund.
81.25	14	106.00	3	142.05	1	212.15	1
82.15	100	107.10	2	143.15	1	224.10	1
83.15	37	108.10	7	147.05	1	238.15	1
84.15	3	109.10	1	150.95	2	240.15	25
85.15	1	110.10	1	151.65	1	241.15	5
91.05	3	112.55	2	157.10	1	242.05	1
92.05	1	117.05	1	158.10	2	244.20	1
94.05	19	119.05	1	160.10	1	247.10	7
95.15	3	121.15	1	179.95	2	246.15	8
96.10	14	122.05	6	193.00	1	347.15	2
97.10	9	123.05	1	195.10	1	348.25	1
98.20	1	129.10	1	204.15	3	361.20	23
99.10	1	135.10	1	205.05	1	362.20	6
102.00	1	138.10	1	210.05	2	363.20	2
105.10	24	139.10	1	211.05	1		

Le conclusioni della Commissione anti-doping che sancirono la positività di Maradona alla cocaina e determinarono la successiva squalifica. Da notare l'assenza - certificata nel documento - di rappresentanti del Calcio Napoli nel giorno della sentenza.

Nel termine di rito sono pervenute le memorie dei difensori del Maradona e della Società.

Per il calciatore si sostiene:

a) che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 32, in quanto ogni uso di sostanze vietate non finalizzato a modificare artificialmente la prestazione atletica, non rientra nella previsione normativa;

b) che sul piano procedurale appare discutibile il metodo di conservazione e trasporto dei reperti, perché fa venir meno presupposti indispensabili di certezza;

c) che l'uso della cocaina, pur se riprovevole sul piano deontologico e sociale, non realizza effetto "dopante" quando la stessa è assunta, come nella specie, in epoca lontana dalla disputa della gara, sicché potrebbe prospettarsi la residuale violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.;

d) che, in via subordinata, la sanzione da irrogarsi dovrebbe essere adeguata alla modestia della fattispecie.

Alla memoria difensiva è stata allegata una relazione dei consulenti di parte del Maradona che avevano partecipato alla analisi di revisione; con riferimento a tale documento il difensore avanzava istanza istruttoria per un nuovo "accertamento peritale autonomo".

Da parte sua la Società deduceva:

a) la non configurabilità dell'ipotesi di doping contestata al calciatore per difetto dell'elemento teleologico previsto dalla norma incriminatrice, e ciò in relazione alla affermazione contenuta nella relazione del consulente di parte della Società secondo cui la entità delle sostanze rinvenute provano una assunzione avvenuta molto tempo prima dell'incontro, e tale quindi da escludere la idoneità a raggiungere effetti stimolanti sul piano della prestazione atletica;

b) la conseguente non configurabilità della responsabilità indiretta della Società posto che la sostanza sarebbe stata assunta senza alcun nesso di causalità con l'evento agonistico ma per fini strettamente personali ai quali la Società è del tutto estranea.

Alla riunione del 6/4/90 non si sono presentati né il tesserato Diego Armando Maradona, né il legale rappresentante della Società.

Sono invece presenti i difensori degli incolpati.

La Commissione, esaminati gli atti, sentiti i difensori, osserva:

nessun dubbio sussista in ordine alla ricorrenza dell'illecito di talché limitatamente alla posizione del calciatore deve essere affermata la responsabilità per il titolo di cui alla contestazione.

Il giorno del giudizio

L'8 novembre del 2001 i corridoi della Commissione tributaria provinciale di Napoli sono gremiti come non si era mai visto. Folla e spettatori sono una rarità, forse un'eccezione per i processi tributari. Figurarsi le telecamere e i microfoni dei giornalisti. La tensione è nell'aria, qualcuno chiede se il Pibe verrà. Molti dei componenti il maxi collegio sono presenti ed emotivamente coinvolti. I giudici decidono di lasciare per ultima la causa Maradona. Col passare dei minuti il nervosismo aumenta anche perché l'avvocato Vincenzo Siniscalchi non è ancora arrivato. Finalmente la voce del mitico Gaetano Borrelli, storico factotum della Commissione, tuona nei corridoi: "Maradona Diego Armando". La causa è stata chiamata e Michele Saggese chiede ai giudici se è possibile attendere qualche minuto, l'avvocato Siniscalchi è bloccato nel traffico. "Per l'avvocato Siniscalchi questo e altro", sono le parole del presidente della prima sezione. Davvero pochi secondi e Vincenzo Maria Siniscalchi fa il suo ingresso nei corridoi. Riesce a divincolarsi dai giornalisti che cercano di strappargli qualche dichiarazione ("Dopo l'udienza, per favore") e chiama a sé i due commercialisti, Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese: "Parlate prima voi, io dirò solo qualcosa alla fine". Entrano in aula i tre del collegio difensivo, i due avvocati dell'Agenzia dell'entrate e il rappresentante del Concessionario e tutti prendono posto. Attimi interminabili ed il presidente invita il giudice relatore a sintetizzare il tutto. Davvero poche parole e la parola passa alla difesa.

Michele Saggese si schiarisce la voce e dice: "Prima di iniziare vorremmo chiedere che sia verbalizzata una dichiarazione del collegio difensivo". Il presidente annuisce e Saggese continua: "Secondo i difensori del ricorrente il Concessionario non si è mai costituito in giudizio. L'avvocato del Concessionario non ha infatti la rappresentanza processuale (...) né tanto meno ha allegato alla propria costituzione in giudizio la procura alle liti prevista dall'articolo 12 del decreto legi-

slativo n. 546 del 1992 e specificamente chiesta al Concessionario dal combinato disposto degli articoli 10 e 12 comma 1 dello stesso decreto legislativo. Egli non può quindi rappresentare in giudizio il Concessionario. Si chiede quindi che codesta onorevole Commissione non tenga conto di atti e documenti presentati a nome del Concessionario, che non si è mai costituito in giudizio. Si chiede inoltre di non tenere conto dell'ultima memoria dell'Agenzia delle entrate, depositata fuori termine".

Il presidente ha un sobbalzo: "Ma questo è un fatto importantissimo: nessuno se n'era accorto?". Il giudice relatore annuisce ma non parla, l'avvocato del Concessionario tira fuori il tesserino professionale, garantendo la bontà e la validità dei suoi titoli. "Avvocato, nessuno mette in dubbio che lei sia abilitato ad esercitare la professione - afferma Pedersoli - ma il Concessionario è una società per azioni, per poter stare qui c'è bisogno di una procura alle liti...". È un colpo di scena.

I rappresentanti dell'Agenzia delle entrate chiedono un rinvio per poter replicare nei termini e chiedono l'inammissibilità delle memorie conclusive della difesa. Esse, a loro parere, costituiscono motivi aggiunti e devono essere notificati nello stesso modo del ricorso introdotto. Il presidente invita tutti i presenti a lasciare la sala d'udienza, i magistrati tributari devono decidere il da farsi. Nei corridoi si formano praticamente due schieramenti, i pro e i contro l'estromissione dal processo del legale del Concessionario. La questione, a prescindere dalla causa Maradona, è interessante sotto il profilo giuridico. L'avvocato dell'esattoria è al telefonino, evidentemente cerca in extremis di reperire la procura alle liti ma... non ci sono i tempi. Il collegio difensivo è ottimista, escludere il Concessionario potrebbe rivelarsi fondamentale per la presunta notifica di Siviglia e per quella di Malpensa. La discussione giuridico-passionale è in corso quando si apre la porta dell'aula. L'udienza ricomincia. Tutti attendono la decisione della prima sezione, le parole lette dal presidente sono pesanti come macigni: "La Commissione, preso atto delle richieste del collegio difensivo, così decide: estromette dal processo il Concessionario per il servizio di riscossione dei tributi per carenza di mandato e dichiara non ammissibile la memoria dell'Agenzia delle entrate, depositata fuori termine. Considera valida la memoria della difesa perché essa non contiene motivi aggiunti ma piuttosto lo sviluppo di motivi ritualmente

dedotti. Non concede il rinvio dell'udienza". Posato il foglio sul tavolo, il presidente si rivolge con tono colloquiale all'avvocato dell'esattoria e gli dice: "Mi dispiace. Se vuole può restare qui seduto ma non può parlare". L'avvocato resta basito, non ha praticamente la forza di replicare e laconicamente resta immobile ed ammutolito sulla sua sedia. La parola passa quindi ai difensori di Diego Armando Maradona. Inizia il commercialista Pedersoli. In circa trenta minuti riepiloga quanto accaduto. Non è tanto tempo, ma rispetto a quanto mediamente viene concesso nelle udienze in Commissione tributaria è un'enormità. Pedersoli si sofferma sulla questione di Careca ed Alemao, spiegando che le richieste della difesa non si fondano su di un capriccio procedurale: si tratta soltanto di assimilare la posizione di Diego a quella dei suoi ex compagni di squadra e del datore di lavoro dell'epoca. È un concetto ripetuto tante volte anche ai giornalisti. Se chi ha pagato Maradona è stato prosciolto dalle accuse, perché maltrattare l'ex Pibe de Oro per i compensi ricevuti. I giudici sembrano ascoltare con attenzione i paragoni col dipendente di una qualsiasi società che si deve difendere dall'erario per dei rimborsi spese in relazione ai quali il suo datore di lavoro si è visto accogliere i propri ricorsi. Si arriva al punto fondamentale della discussione: la notifica del 1991, quella di Siviglia di qualche anno più tardi e l'articolo 60 lettera e).

Le parole di Pedersoli possono essere così sintetizzate: "Mi rendo conto che il nome altisonante del ricorrente gioca a sfavore dell'esito favorevole di questo contenzioso. Io però ritengo che dobbiamo per un momento dimenticare che si tratta del più famoso calciatore di tutti i tempi. D'altro canto se è stata concessa la sospensione, seppure subordinata ad una fideiussione bancaria o assicurativa, significa che questa onorevole Commissione ha riconosciuto il 'fumus'; significa che c'è un fondamento a sostegno del ricorso. Si vuole far credere che siamo in presenza di una lite temeraria. Ma non è così. Innanzitutto i cosiddetti 'vizi propri' dell'atto impugnato ci sono: il codice fiscale del signor Maradona non è indicato nell'atto impugnato ed il luogo di nascita è sbagliato: egli è nato a Lanus e non a Lomas de Zamora. Lo si può riscontrare sul documento di riconoscimento del ricorrente e in tutti gli almanacchi calcistici. A ciò si aggiunga che l'impugnazione deve considerarsi estesa a tutti gli atti sottostanti. Sì, perché a prescindere dal concetto di 'notifica' (su cui tornerò più avanti) dobbiamo sottolineare una questione fondamentale: il documento da cui trae origine tutta questa storia, l'avviso

di accertamento del dicembre 1991, Diego Armando Maradona non lo ha mai RI-CE-VU-TO. Ripeto, tra un attimo tornerò sulla questione della notifica che, come è noto, si può considerare perfezionata anche in alcuni casi in cui il documento da notificare non è mai giunto nelle mani del destinatario. Quello che conta, per quanto mi riguarda, è ribadire con insistenza che quell'avviso di accertamento Maradona non lo ha mai ricevuto. Lo affermo e lo riaffermo perché mi fa rabbia leggere nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate e del Concessionario che 'oggi non è possibile presentare un ricorso perché bisognava farlo contro l'avviso di accertamento'. Se mi consentite, dire questo è totalmente fuorviante. Come si può impugnare un documento di cui non si è mai entrati in possesso? Un conto è dire che quella notifica è valida (e naturalmente il collegio difensivo non è d'accordo). Altra cosa è dire che bisognava proporre ricorso all'epoca. Questa seconda affermazione tende a confondere i termini della questione. Per poter impugnare un documento bisogna esserne in possesso. È un ragionamento elementare ma va fatto. Anche perché non vogliamo, noi del collegio difensivo, annullare le pretese del fisco italiano per un vizio di forma. È esattamente il contrario. Riportare la questione al 1991 significa introdurre elementi di fatto, e cioè che Diego Maradona oggi si trova ad essere considerato evasore fiscale per una questione ampiamente risolta dalle commissioni tributarie. Come è scritto in atti, la sentenza n. 126 del 1994 riconobbe le ragioni del datore di lavoro dell'epoca, la Ssc Napoli in relazione ai calciatori Maradona, Careca ed Alemão. Questi ultimi due (i ricorsi furono riuniti) in qualche modo si 'aggregarono' al ricorso del Calcio Napoli e – ad oggi – nulla devono all'erario. È quindi semplicemente paradossale: Maradona è un evasore per una questione di emolumenti percepiti all'estero e contestati dal fisco italiano, ma chi lo ha pagato, il Calcio Napoli è stato assolto! E insieme al Calcio Napoli sono stati assolti Careca ed Alemão. Come si comprenderà è allora l'Agenzia delle entrate a farne una questione formale: Maradona oggi non può impugnare alcunché e quello che ha da dire doveva dirlo anni fa. Non è nemmeno il caso di introdurre altre ipotesi come quella del litisconsorzio perché – oggettivamente – non ci sono i presupposti. Se il nostro sistema giuridico fosse diverso, magari come quello anglosassone, si potrebbe arrivare a questa conclusione: la posizione del contribuente Maradona viene equiparata a quella dei suoi colleghi Careca ed Alemão. Il debito viene sospeso fino a sentenza definitiva. Ma siamo in Italia, si

dirà, e si deve ragionare con il nostro sistema giuridico. Giusto. Quindi, dopo aver brevemente chiarito (almeno spero) gli elementi di fatto, passiamo a quelli di diritto. Quali sono gli atti che sarebbero stati notificati al ricorrente 'Maradona Diego Armando'? A leggere la costituzione in giudizio e le memorie dell'Agenzia delle entrate, l'avviso di accertamento del 1991, un ulteriore documento notificato a Siviglia e quindi l'atto impugnato, l'avviso di mora che ha dato origine a questo contenzioso. Preciso immediatamente che l'avviso di mora di Malpensa... *tam quam non esset*, è come se non ci fosse. L'Agenzia infatti – potete riscontrarlo – non lo ha mai citato né tanto meno allegato. Il Concessionario è stato appena estromesso per carenza di procura alle liti e quindi tutto ciò che ha prodotto ed esibito vale come carta straccia. Lo preciso perché se esistono delle norme giuridiche sulla costituzione in giudizio devono essere rispettate. Il legale del Concessionario non è munito di regolare procura alle liti, è stato estromesso dal giudizio e pertanto tutto l'incartamento, se così vogliamo chiamarlo, da lui prodotto non è utilizzabile dalla Commissione. Se così non fosse, chiunque, passando accanto a questa scrivania, potrebbe gettare davanti a noi dei documenti, a favore o contro poco interessa, per influenzare l'esito della causa. Ovvio che questo è impossibile. Ma torniamo agli atti che si ritiene siano stati notificati al ricorrente e analizziamo caso per caso la validità delle notifiche. Se mi è consentito, andrei a ritroso. L'atto impugnato evidenzia delle gravi lacune. Non è indicato il codice fiscale del signor Maradona, il luogo di nascita è errato (egli è nato a Lanus e non a Lomas de Zamora). La normativa e la giurisprudenza sull'argomento sono state citate nelle memorie e quindi non mi dilungo sulla questione. Preferisco sottolineare invece che l'atto che si ritiene notificato a Siviglia non ha alcun valore probatorio, e ad affermarlo non è il collegio difensivo. Come abbiamo segnalato, una circolare del ministero delle Finanze stabilisce che questo genere di comunicazioni hanno un valore puramente informativo e che tutte le conseguenze legali discendono invece dalle formalità di cui all'articolo 60 di cui dirò tra un minuto. Proprio perché l'atto iniziale, da cui ha avuto origine l'attuale debito del ricorrente nei confronti del fisco italiano, è stato notificato ai sensi dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare, si applica quanto disposto dalla lettera e) dell'articolo 60 se nel Comune non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Cosa significa? Che la procedura semplificata rispetto all'articolo 140 del codice di procedura civile, prevista dalla

lettera e) dell'articolo 60, si può seguire soltanto nel caso in cui nel Comune non c'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Ragionando al contrario, se nel Comune c'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente, l'articolo 60 non si può applicare. La ratio della norma è evidente: bisogna fare tutto il possibile per portare l'atto a conoscenza del destinatario. Se non lo si reperisce presso la sua abitazione, lo si deve rintracciare nel luogo in cui lavora, l'ufficio o l'azienda. Ebbene, il collegio difensivo dimostrerà la nullità della notifica degli avvisi di accertamento proprio partendo dall'assunto che nel Comune di Napoli, nel dicembre del 1991 c'era, se non l'abitazione, sicuramente l'ufficio del signor Maradona. L'ufficio del signor Maradona era presso il suo datore di lavoro del periodo, il Calcio Napoli.

A consentirci tale affermazione è la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze citate nella memoria conclusiva. Queste decisioni della Cassazione stabiliscono che per 'ufficio del ricorrente' si deve intendere anche quello presso il quale egli svolge un'attività di lavoratore dipendente. In altre parole, sostiene la Corte, se si deve fare tutto il possibile per consegnare l'atto al diretto interessato, si può effettuare la notifica anche presso il datore di lavoro. A questo punto voglio replicare alla prevedibile replica dell'Agenzia delle entrate: il fatto che il signor Maradona fosse o meno presente presso il datore di lavoro dell'epoca è assolutamente irrilevante. Il rapporto di lavoro viene definito nei testi di diritto un *quid facti*, una situazione di fatto che non muta solo perché in un determinato momento il dipendente è assente. L'importante è che il dipendente sia, nel momento in cui il messo si reca presso il datore di lavoro, effettivamente alle dipendenze, cioè regolarmente assunto. E che il Maradona nel dicembre 1991 fosse alle dipendenze del Calcio Napoli il collegio difensivo lo ha dimostrato: è in atti il modello 101 (oggi si chiama CUD) rilasciato dal Calcio Napoli al dipendente Diego Armando Maradona per l'anno d'imposta 1991. Come la Commissione potrà notare, le detrazioni per lavoro dipendente sono indicate per intero. Vale a dire che il datore di lavoro Calcio Napoli ha considerato Maradona dipendente per tutto l'anno 1991. E non risulta che l'Agenzia delle entrate abbia mai contestato questa detrazione, che quindi deve ritenersi correttamente applicata.

In conclusione: se è vero, come è vero, che per tutto l'anno 1991 il signor Maradona è stato dipendente del Calcio Napoli, la notifica doveva essere eseguita presso il datore di lavoro. A sancirlo è la Corte di Cas-

sazione e quindi non può trovare applicazione la lettera e) dell'articolo 60. Ed è bene precisare ancora che: 1) non si tratta di un 'capriccio procedurale'. Il Calcio Napoli, Careca ed Alemao furono assolti nel 1994. Basterebbe solo questo a far comprendere che la pretesa del fisco è una clamorosa ingiustizia. A ciò si aggiunga che tutto il castello di accuse nei confronti del contribuente Maradona si fonda su una relata di notifica che lo definisce 'sloggiato e sconosciuto'. La difesa non vuole giocare su questa definizione del più famoso calciatore del pianeta. Si limita a far osservare che quando arriva in Italia, il signor Maradona trova ad accoglierlo finanziari in divisa ed agenti della riscossione, nemmeno fosse un pericoloso criminale. Questo va a cozzare con la 'ir-reperibilità' di cui lo si vuole accusare. Ultima osservazione giuridica sulla definitività degli atti non impugnati. Autorevole dottrina, citata nelle memorie conclusive, afferma che il ruolo – e quindi la cartella e l'avviso di mora – sono atti della riscossione e non atti impositivi. Senza scendere nell'analisi, che rimando alla lettura delle memorie, soltanto ribadisco le conclusioni: quando il Concessionario non riesce a portare a termine l'esecuzione è costretto ad una nuova notifica per riprovarci. E se questa possibilità viene concessa ad una parte, per il principio della cosiddetta 'parità delle armi' l'altra parte deve avere la medesima chance. In altre parole, ogni qual volta il Concessionario notifica un atto, chi riceve la notifica ha la possibilità di impugnare quell'atto. È quindi l'Agenzia delle entrate che insegue un capriccio procedurale, non il collegio difensivo del ricorrente: non si può discutere adesso, bisognava impugnare nel 1991. E come si poteva impugnare nel 1991 se quell'atto non è mai giunto a destinazione? Concludo riportando le affermazioni dell'Agenzia delle entrate: Diego Armando Maradona è ir-reperibile dal 1990. Se questo fosse vero, il campionato mondiale di calcio del 1990 in Italia, che ha avuto milioni di spettatori e telespettatori, lo ha giocato un suo sosia. Peraltro altrettanto bravo nel giocare a calcio. Insisto quindi per l'annullamento dell'atto impugnato e di tutti gli atti sottostanti".

Il presidente passa la parola all'Agenzia delle entrate. Per ragioni di opportunità e di rispetto non utilizziamo il virgolettato. Non è disponibile una registrazione audio dell'udienza e quindi è preferibile riassumere quanto detto in udienza. Per quanto presumibilmente irritati dall'estromissione dell'avvocato del Concessionario dal contenzioso, i due mantengono la calma. Insistono sull'inammissibilità del ricorso perché

proposto contro un atto che risale ad un avviso di accertamento divenuto definitivo. A loro parere per qualsiasi contribuente, che si chiami o meno Maradona, se non è rintracciabile, si applica il rito degli irreperibili. La notifica del 1991 è perfetta fino a querela di falso che la difesa non ha esibito. Viene fatto riferimento alla dichiarazione del direttore generale del Calcio Napoli Giorgio Perinetti. Il direttore ebbe a dichiarare che da mesi Diego Armando Maradona aveva lasciato l'Italia senza mettere piede a Napoli.

La parola passa all'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, che esordisce attribuendo il merito della tentata difesa "ad un esercito di commercialisti e avvocati". Sostiene di essere un penalista e quindi di non conoscere la materia fiscale. Per questo, continua, parlerà pochi minuti. Invece l'"arringa" di Siniscalchi dura tre quarti d'ora. L'avvocato è un fiume in piena e sostiene la tesi dell'ingiustizia delle accuse di evasione rivolte a Maradona. Precisa che il Pibe de Oro è stato prosciolto in tutti i procedimenti penali che lo riguardavano. Citazioni in latino e ragionamenti in punta di diritto incantano l'uditorio. Al termine dell'intervento di Siniscalchi non scatta l'applauso solo per pudore e per timore di una reazione negativa da parte di giudici. Ma non è finita. Regole dibattimentali impongono che l'ultima parola spetti all'Agenzia delle entrate. Ancora qualche schermaglia verbale tra accusa e difesa e il presidente pone fine all'udienza, facendo notare che ormai tutto è stato detto e che ci si sta ripetendo. Il match è interrotto dal gong, si scende dal ring stringendosi la mano, inizia l'attesa del verdetto.

Flashback

Il bambino d'oro

20 settembre 1986. È un sabato sera, vigilia della partita Napoli-Udinese nella stagione del primo storico scudetto degli azzurri: il tg nazionale delle 19 manda in onda le immagini di una donna intervistata in una clinica napoletana subito dopo il parto: "È nato il figlio di Diego Armando Maradona", dichiara la donna ai microfoni di un giornalista. Cristiana Sinagra, 22 anni, figlia di un parrucchiere di via Aniello Falcone, apre così la lunga



stagione delle vicissitudini giudiziarie del campione argentino, annunciando al mondo intero la nascita di Diego Armando Junior, frutto della sua relazione con il calciatore argentino. Lo scoop è di Massimo Milone, attuale direttore della sede Rai di Napoli. Il giornalista, informato al momento giusto, si precipita con le telecamere Rai dalla donna che ha appena partorito e la intervista col nascituro in braccio, nella stanza della clinica privata "Sanatrix".

La bomba esplose subito: Diego accusa il colpo, nega, querela la Rai per violazione della privacy, si affida all'avvocato Siniscalchi. Poi spiega: "La Sinagra? Conosco tanta gente a Napoli, ma da lì a farci un figlio...".

Maradona è ferito soprattutto dalla violenza psicologica fatta a lui e alla moglie Claudia, che in quei mesi era in attesa a sua volta di una figlia da Diego, ma allo stesso tempo si ritiene anche vittima di un complotto. "Perché - ricorderà anche negli anni successivi - i figli si fanno in due, se si desiderano".

Dopo lo scoop di quel 20 settembre 1986, la personalità di Maradona subirà un brusco cambiamento. E chi lo ha frequentato in quegli anni sa quanto quella vicenda, più di ogni altra disavventura giudiziaria, personale o calcistica, lo abbia profondamente segnato. "Diego ebbe una reazione di assoluta chiusura - spiega oggi una persona che in quei giorni gli fu molto vicina - a quello che considerava un attacco alla sua famiglia fatto con armi improprie: la tv, lo scandalo sui giornali, la voglia di far sentire immediatamente il fiato della legge sul collo".

Sugli aspetti morali della vicenda, ovviamente, il giudizio di ciascuno non può che essere del tutto opinabile. Di sicuro Maradona, non accettando di sottoporsi al test del Dna, fornì egli stesso la prova della sua paternità ai giudici: chissà, forse anche questo aspetto andrebbe interpretato da un punto di vista psicologico.

Nei giorni dello scoop sul figlio di Diego, la squadra del Napoli si stringe intorno al capitano, ma l'ambiente è scosso, profondamente turbato, come lo stesso Maradona. Che il giorno dopo l'annuncio della Sinagra scende comunque in campo, al San Paolo, contro l'Udinese. Il pubblico, come al solito, è tutto con lui: "Diego, Diego", è il coro che lo accoglie in campo. Ma la squadra non gira, sembra bloccata, la partita finisce con un pari, Maradona in campo sembra l'ombra di se stesso. E qualche giorno dopo fallirà clamorosamente il rigore determinante per il passaggio del turno in Coppa Uefa, contro il Tolosa.

Condannato a pagare ma assolto in sede penale

24 luglio 1992. Diego Armando Maradona viene condannato, in sede civile, al versamento di 5 milioni di lire al mese a Cristiana Sinagra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, del quale era stata riconosciuta la sua paternità. Ma nei primi anni successivi a quella sentenza Maradona si rifiuta di pagare e viene rinviato a giudizio anche in sede penale per la violazione dell'art. 388 del c.p. per l'elusione della sentenza del Tribunale per i minori. In questo caso, però, il calciatore, assistito sempre dagli avvocati Siniscalchi e Ferrante, ottiene l'assoluzione con una sentenza emessa dal pretore Maria Alaia il 20 marzo del '98: "Il pretore ritiene di assolvere l'imputato dai fatti ascrittigli non sussistendo il reato contestato. Osserva il giudice che nel caso di specie si contesta il comma 3 dell'art. 388 (c.p.) che testualmente recita: "Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena (sancita per il comma 1) si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che conferma l'affidamento di minori o di altre persone incapaci...". In definitiva, il giudice assolve Maradona perché, "nonostante l'inadempienza dell'imputato rispetto a una parte delle obbligazioni di natura civile, non ha però compiuto alcun atto fraudolento al fine di sottrarsi all'adempimento stesso". La sentenza di assoluzione per la violazione dell'art. 388 conferma anche la richiesta di archiviazione chiesta dal pm per il reato previsto dall'art. 570: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni".

Un doppio successo in sede penale per Maradona, che nel frattempo aveva anche iniziato a pagare la Sinagra, senza però mai recedere dalla sua profonda convinzione sul riconoscimento di Diego Armando Junior come suo figlio naturale.

Le motivazioni della Commissione

Non è consueto che a tre giorni dall'udienza la sentenza sia già depositata. Ed è davvero un bene per pressione e sistema nervoso dei soggetti coinvolti nel contenzioso a vario titolo. Tra giornalisti, che chiedono di avere la notizia in esclusiva, amici e colleghi che vogliono avere aggiornamenti, il commercialista Pedersoli trascorre le giornate al telefono ad ipotizzare, ragionare, interpretare il comportamento dei giudici e le reazioni dei presenti all'udienza. Alcuni amici allertati in Commissione tributaria avevano giurato a Pedersoli di comunicargli immediatamente l'esito, il dispositivo della sentenza. "Accetto tranquillamente la decisione dei giudici ma per favore non fattemela conoscere dai giornali". Una richiesta tutto sommato accettabile e che non richiedeva comportamenti illegali. Ed infatti il 22 novembre mattina arriva a studio una telefonata: "Parliamo da vicino, vieni a prenderti la sentenza". Ancora una volta le poche centinaia di metri che separano lo studio professionale dalla Commissione tributaria sono percorsi con la velocità massima che il traffico napoletano permette. Lo scooter trasporta un Pedersoli che ha incassato il colpo ma è pronto a reagire in appello. Il tono della telefonata era stato eloquente. D'altro canto, in caso di accoglimento del ricorso, l'interlocutore non sarebbe riuscito a nascondere gioia ed entusiasmo. O sono sensazioni dettate dalla scaramanzia? Parcheggiata la moto senza neanche il bloccasterzo, Pedersoli non attende nemmeno l'ascensore e vola, nei limiti che la sua mole gli consente, su per le scale. L'amico lo accompagna alla segreteria della prima sezione e lì gli viene consegnata copia della sentenza tra facce piuttosto scure. Non c'è il tempo di leggere le dodici pagine delle motivazioni della sentenza numero 786 del 19 novembre 2001 depositata in segreteria il 22 novembre dello stesso anno. L'occhio corre al "P.Q.M.", al dispositivo: "Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese" Per quanto potesse essere psicologicamente preparato alla sconfitta, per Pedersoli è un cazzotto fortissimo nello stomaco. Soltanto la professio-

nalità e l'educazione gli consentono di raggiungere l'uscita tra pacche sulle spalle e rassicurazioni di vario genere: "Guarda che non è stato dichiarato inammissibile, non lo hanno condannato alle spese, segno che il torto non è proprio marcio, non si sono voluti prendere la responsabilità, in appello vi rifarete, a Napoli non sappiamo difendere i nostri miti, era una sentenza già scritta, la cifra in ballo era troppo alta, ma ti pare che non è arrivata una telefonatina da qualcuno, il personaggio è troppo famoso, comunque si arriverà in Cassazione, è un personaggio scomodo...". Le pacche sulle spalle sono il prolungamento di una brutta notizia. Con un sorriso di circostanza Pedersoli saluta tutti e corre allo studio. C'è da avvisare il collega Michele Saggese, l'avvocato Siniscalchi, il "comitato ristretto", il maxi collegio, i giornali e soprattutto lui, Diego. Come la prenderà? Bisognerà convincerlo ad evitare dichiarazioni troppo forti che inevitabilmente si ritorcono contro chi le rilascia. E poi la solita inevitabile tonnellata di fax e fotocopie per trasmettere la sentenza a chi deve o vuole leggerla.

Il primo commento è con Michele Saggese, anche se in fondo c'è ben poco da commentare, quello che conta è il dispositivo, il "P.Q.M.", come sa chi si occupa di contenzioso. Tutte le frasi fatte e di circostanza sono state pronunciate nel corridoio della Commissione tributaria. I due colleghi vorrebbero leggere attentamente la sentenza prima di dire qualsiasi cosa ma è praticamente impossibile. Le brutte notizie viaggiano con la sirena ed in corsia preferenziale. Pedersoli e Saggese trascorrono i due giorni successivi al telefono a commentare, spiegare, leggere, raccogliere opinioni di addetti e non addetti ai lavori. Telefonano a studio giornalisti di tutto il mondo. A volte si pensa a scherzi di amici ma non è così. Diego Armando Maradona è personaggio di notorietà mondiale, si interessano a lui dal Giappone all'Australia, dagli Stati Uniti alla Grecia.

Passata la buriana, qualche giorno dopo, si riesce finalmente a leggere la sentenza con attenzione. È vero che c'è di tempo un anno e quarantasei giorni per proporre appello, ma questa storia deve avere una conclusione rapida. Diego non può continuare a farsi tormentare qui in Italia da finanziari e agenti del fisco.

Le modalità di lettura e di studio della sentenza sono tutto sommato abbastanza agevoli e di routine. Il consulente deve verificare innanzitutto se la Commissione ha "risposto" a tutti i punti del ricorso. E poi deve vedere "come" ha risposto. In altri termini per poter proporre appello bisogna sottoporre la sentenza ad una "Tac".

Dopo aver riassunto la vicenda e le motivazioni di tutte le parti, a pagina quattro della sentenza i giudici giungono allo svolgimento dell'udienza dell'8 novembre:

"Sulle eccezioni preliminari la Commissione pronunciava ordinanza con la quale: escludeva dalla difesa l'avvocato (difensore del Concessionario Servizio Riscossione) perché privo di mandato; escludeva altresì la memoria di replica presentata dall'Agenzia delle entrate perché depositata fuori termine; disattendeva l'eccezione sollevata dall'avvocato dell'esattoria di inammissibilità delle memorie illustrative depositate dal ricorrente; disponeva l'immediata trattazione della causa. I difensori della parte ricorrente sviluppavano i motivi del ricorso ed i rappresentanti dell'Ufficio ne chiedevano il rigetto. La Commissione si riservava la decisione".

Prima osservazione: ma perché viene anche solo presa in considerazione l'eccezione di un avvocato estromesso dalla causa? Non c'è tempo per trovare una risposta perché si passa ai "MOTIVI DELLA DECISIONE".

Inammissibilità del ricorso eccepita dall'Ufficio resistente.

È un punto fondamentale perché dire che il ricorso è "inammissibile" significa che è inutile procedere nella discussione. Qui i giudici spiegano perché non lo hanno ritenuto inammissibile. L'ammissibilità del ricorso, secondo i magistrati, si fonda sull'articolo 19, comma 3 della legge sul contenzioso tributario. Poiché Maradona ha inteso impugnare anche tutti gli atti "prodromici" – cioè precedenti – all'avviso di mora, bisogna procedere nella causa. Inoltre, passa un principio importantissimo: "...la reiterata notifica di plurimi avvisi di mora (ognuno autonomamente impugnabile) rivela l'intento del Concessionario di rinnovare, di volta in volta, l'attività essenziale alla procedura esecutiva (...) non preclude all'interessato il diritto di impugnare ogni altro atto successivo (...) al fine di paralizzarne l'efficacia. In definitiva, si rigetta l'eccezione". I giudici vogliono dire: se il Concessionario notifica più atti per procedere all'esecuzione, il destinatario li può ogni volta impugnare, a prescindere da come si è comportato contro gli atti precedenti.

Sulla pretesa nullità dell'avviso di mora impugnato per vizi di notifica ex art. 142 c.p.c.

Com'era prevedibile, questo motivo del ricorso viene respinto. D'altro canto, ritiene la Commissione, la notifica dell'atto impugnato si è perfezionata in Italia "in mani proprie" dell'interessato e quindi il resto conta molto poco.

Sull'asserita decadenza della pretesa tributaria in assenza di atti prodromici (...)

In estrema sintesi: i giudici tributari arrivano a dire che il "nucleo del dibattito", essendo evidente che l'eventuale corretta notificazione degli avvisi di accertamento (...) avrebbe fatto decorrere i termini per l'impugnazione, con conseguente irretrattabilità degli atti (non impugnati) assicurando la piena validità della pretesa impositiva; laddove un'errata notificazione (come eccepita dal ricorrente) comporterebbe la nullità degli avvisi medesimi e l'ormai maturata decadenza dell'Amministrazione dal far valere le proprie pretese, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 43 d.P.R. 600 del 1973.

Sembra proprio che il messaggio sia "passato": se la notifica del dicembre 1991 al Maradona "sloggiato e sconosciuto" è nulla, crolla tutta l'impalcatura accusatoria del fisco. Certo, il ricorso è stato rigettato e quindi i giudici hanno ritenuto valida quella notifica. Ma in appello si può lavorare. Tutte le teorie dell'Agenzia delle entrate, secondo le quali ben venticinque notifiche successive agli accertamenti del 1991 avrebbero consolidato il debito tributario di Maradona, sono respinte. È accolta invece la teoria del collegio difensivo: se è nulla la notifica del 1991 è nullo tutto quello che viene dopo. Le venticinque notifiche al "Maradona irreperibile" e l'avviso di mora impugnato sarebbero quindi da stracciare. Se si riuscisse a dimostrare quella maledetta nullità del dicembre 1991, quando il messo notificatore, in via Scipione Capece 3/1, non rintracciò il campione e scrisse sulla relata di notifica che egli era "sloggiato e sconosciuto", l'appello potrebbe facilmente essere accolto. Ma perché, ora, in Commissione tributaria provinciale, hanno riconosciuto che quella è valida? I giudici di primo grado scrivono in sentenza: "Sta di fatto che il messo, recatosi presso questi locali (via Vicinale Paradiso n. 70, sede del Calcio Napoli, n.d.a.), apprese (dal custode e dal postino della zona) non essere quello il domicilio di Maradona e, dal dirigente sportivo della società Calcio Napoli che, in realtà, il contribuente aveva abitato in via Scipione Capece n. 3/1: ove, come da relata del 13 dicembre 1991, risultò invece 'sloggiato', precisandosi che, come da informazioni assunte, Maradona aveva ivi abitato al secondo piano, interni 6 e 7, scala unica. E che quest'ultima località fosse l'effettivo domicilio del ricorrente, prima di lasciare definitivamente l'Italia, è riconosciuto dalla stessa difesa". (...). L'accertata irreperibilità del Maradona nel Comune di domicilio fiscale non poteva che comportare la formalità sussidiaria di notifica ex art. 60 lettera e), trattandosi di un'ipotesi coincidente con quella di irreperibilità

(c.d. assoluta) ai sensi dell'art. 143 comma 1 e seguenti (espressamente inapplicabile nella materia de qua in virtù dell'art. 60 lettera f); e senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata (...). L'applicazione delle ulteriori formalità di cui all'art. 140 c.p.c. sarebbe stata necessaria solo qualora, pur accertata la persistenza della residenza o del domicilio fiscale del destinatario, la notifica fosse stata impedita dal mancato rinvenimento dell'interessato o di altro consegnatario legittimato; laddove, nel caso in esame, non si verteva in una situazione di irreperibilità temporanea, bensì in quella, diversa, di irreperibilità assoluta, per essersi di fatto resa inesistente e sconosciuta l'abitazione del contribuente, nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, essendo irrilevante che una certa abitazione lo stesso avesse, in passato, senza più tornarvi, occupato (...). Niente da fare. Il discorso dell'"ufficio" non è stato compreso, almeno nei termini in cui lo sosteneva la difesa. È un aspetto positivo perché lo si potrà riprendere in appello, ma quanta amarezza. In sentenza si continua a dire che "Maradona era assente e irreperibile". Ma cosa c'entra? Si era scritto a chiare lettere che una volta acclarato lo status di lavoratore dipendente di Maradona, che lui fosse presente o assente era irrilevante. Con il modello 101, il CUD di oggi, il collegio difensivo aveva dimostrato che Diego era stato considerato dal Calcio Napoli dipendente per tutto l'anno 1991. E se questo è vero, come è vero, l'atto poteva essere consegnato al suo datore di lavoro che poi – verosimilmente – lo avrebbe "aggregato" al ricorso di Careca ed Alemao. Che senso ha scrivere che Giorgio Perinetti ha confermato che la reale abitazione di Maradona era in via Scipione Capece 3/1? Chi ha mai negato questa circostanza? La nota storia della differenza tra *quid facti* e *quid iuris*. La residenza è una circostanza di fatto e deriva dalla circostanza, per l'appunto, di risiedere in un determinato luogo in uno specifico momento. Il domicilio prescinde dalla presenza fisica. Chi elegge il proprio domicilio presso un professionista non deve necessariamente essere presente quando notificano un atto al titolare dello studio professionale.

Inutile dilungarsi: per i "giudici di prime cure", per la prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, bene ha fatto l'Agenzia delle entrate a seguire la procedura del maledettissimo articolo 60.

Infine, continua la motivazione della sentenza, è inapplicabile anche il principio del *favor rei*. Per quanto riguarda il luogo di nascita, Lomas de Zamora invece di Lanus, nessun problema: per i magistrati fiscali è la stessa cosa. Ma questo era tutto sommato più prevedibile. Nessun

giudice tributario avrebbe azzerato 30 milioni di euro restituendo libertà fiscale a Diego Armando Maradona solo per un'impresione sul luogo di nascita.

L'imprevisto, l'imprevedibile, è in ciò che non è stato scritto nella sentenza. La sentenza favorevole a Careca e Alemão non è stata nemmeno sfiorata. Che i due brasiliani fossero stati assolti per la stessa, medesima, identica questione, alla Commissione non è interessato affatto. Però che diamine, avrebbero potuto scrivere due righe. Magari che la questione della notifica non consente di scendere nell'analisi del merito, che la sentenza di Careca e Alemão non è definitiva e quindi non rileva nel caso in esame; che – entrando un po' più nel tecnico – non si può ipotizzare un litisconsorzio. Invece no. Silenzio assoluto. Certo, è un motivo in più per proporre appello: la Commissione tributaria provinciale ha omesso di pronunciarsi su un punto fondamentale della controversia. Però che diamine. Diego è stato, anzi è un pezzo della storia di Napoli, nel bene e nel male (secondo chi scrive più nel bene). Un paragrafo di dispiacere ce lo si poteva aspettare: "È vero, come sostiene la difesa, che per la stessa questione i calciatori Careca e Alemão si sono visti accogliere le proprie ragioni. Ma l'ordinamento giuridico italiano attualmente in vigore non consente l'equiparazione del processo tributario in corso a quello dei due calciatori brasiliani. Le questioni sulla validità della notifica sono un ostacolo insormontabile e quindi la motivazione del ricorso non è valida". Silenzio assoluto. Lo stesso silenzio che ignora le sentenze favorevoli a Savicevic.

Tristezza, rabbia e delusione. Qualche giorno di tempo per raccogliere i cocci di un morale a pezzi e si ricomincerà a lavorare per il ricorso in appello. C'è un anno e quarantasei giorni di tempo dal deposito della sentenza ma l'intenzione è quella di fare molto prima.

Flashback



L'altro figlio segreto

Anno 1991, Sudamerica. La signora Sandra Regina Arantes, 41 anni, cita in giudizio un famoso calciatore sudamericano che lei ritiene essere il suo padre legittimo, chiedendo che il campione lo riconosca. Il verdetto del Dna conferma: è lui ad averla concepita. "Non abbiamo alcun contatto, come non ne avevamo mai avuti prima della causa", racconta la donna. "Sono ricorso al tribunale perché quell'uomo non voleva incontrarmi. Per sette anni ho tentato di contattarlo e l'unica cosa che mi sono sentita dire dai suoi familiari e amici è che mi dovevo rivolgere alla giustizia per ottenere il riconoscimento. Dopo anni di tentativi non mi ha lasciato altra strada". La battaglia legale è stata dura ed è durata sei anni, concludendosi con una sentenza a favore della donna. A Sandra Regina è stato così garantito il diritto di aggiungere al suo cognome quello del padre e anche il diritto all'eredità paterna. Ma il verdetto della Corte Suprema non ha scalfito l'ostilità del padre, che non ha voluto incontrarla neppure quando è diventato nonno: "I miei due bimbi, Octavio e Gabriel, di 7 e 5 anni, non li ha mai voluti vedere – dice Sandra Regina – e pensare che giocano tra i 'pulcini' del Club di cui il nonno è socio". Quell'uomo si chiama Pelè, 'o rey', sua figlia e i suoi nipoti oggi portano il suo cognome, Arantes do Nascimento. Una storia non molto nota, questa, ma vi ricorda qualcosa?

Il secondo tempo della partita col fisco

Altro che anno e quarantasei giorni di tempo dal 22 novembre 2001, data di deposito della sentenza. Il collegio difensivo non aveva alcuna intenzione di arrivare al 7 gennaio 2003 per la proposizione dell'appello. Ma ad affrettare i tempi ci pensa l'Agenzia delle entrate, notificando la sentenza il 19 dicembre 2001 ai difensori del Pibe. La segretaria Utilia chiama Pedersoli e Saggese per avvisare della presenza dell'ufficiale notificatore. C'è un vero e proprio sbigottimento generale. Eppure è proprio così. Pochi giorni prima di Natale la sentenza numero 786 del 19 novembre 2001 giunge ufficialmente nelle mani dei commercialisti e dell'avvocato Vincenzo Siniscalchi. Si parla in gergo di termine lungo e termine breve. Se nessuno provvede a notificare la sentenza, la parte soccombente ha a disposizione un anno e quarantasei giorni per proporre appello. Un anno, in pratica, a cui si aggiunge il periodo feriale (dall'1 agosto al 15 settembre) durante il quale i termini sono sospesi. Ma quando la sentenza è notificata alla controparte, il termine diventa breve: sessanta giorni di tempo per la proposizione dell'appello. Il tempo di firmare la ricezione dell'atto e scatta il calcolo: entro il 17 febbraio del 2002 bisogna proporre appello. Sarà un Natale di studio, vacanze rovinare. I fedelissimi del collegio, subito contattati al telefono e per posta elettronica, commentano allo stesso modo: "Mai mi è capitato di ricevere la notifica di una sentenza da parte dell'Agenzia delle entrate. E nemmeno ho mai sentito che sia accaduto a un collega". Commento più prosaico ma che meglio rende l'idea: "Li avete davvero fatti incazzare". Il segnale è stato molto chiaro: non temiamo voi e il signor Maradona, siamo sicuri delle nostre ragioni e vogliamo chiudere questa storia nel più breve tempo possibile. Il commercialista Pedersoli cerca di farsi coraggio pensando ai lati positivi di questa notifica. "Non vogliono lasciarci il tempo di pensare, di riflettere. L'obiettivo è quello di metterci nell'angolo, sì, ma c'è anche il timore che si possa escogitare una mossa vincente. E poi le vacanze natalizie possono essere un'occa-

sione per concentrarsi sul lavoro". Purtroppo il tempo, o almeno il tempo da dedicare al lavoro, si fermerà fino al 7 gennaio. Il risvolto è che – volendo – ci si può rintanare tra studio professionale e casa, insieme ai colleghi e agli amici avvocati, per studiare la questione, dedicando il mese successivo alla vera e propria redazione dell'atto. Ma non c'è più tempo per i commenti e le amarezze. Bisogna preparare il ricorso in appello.

Innanzitutto i giudici di primo grado non si sono pronunciati su un aspetto fondamentale della vicenda: la notifica degli atti precedenti, quegli avvisi di accertamento che furono impugnati da Careca, Alemão e dal Calcio Napoli. La procedura prevista dall'articolo 60, più volte illustrata, prevede che quegli atti, nel 1991, potevano e dovevano essere notificati presso "l'ufficio" del contribuente Diego Armando Maradona, dove egli prestava la propria attività di lavoratore dipendente: la Società Sportiva Calcio Napoli. A prescindere dalla condivisione di questa tesi, la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha completamente ignorato la motivazione, fornendo uno spunto per l'appello. Nel 1991, a Napoli, c'era dunque l'ufficio del contribuente Maradona e, secondo la tesi della difesa, esisteva anche l'abitazione del Maradona. Che i vicini abbiano riferito diversamente al messo notificatore, è un aspetto irrilevante.

Volutamente, poi, non bisogna insistere sulle cartelle esattoriali e tutti gli altri documenti di cui si parlava nella costituzione in giudizio del Concessionario per la riscossione. L'estromissione dal processo del legale del Concessionario ha automaticamente comportato l'esclusione, la non rilevanza, il mancato valore probatorio di tutti i documenti prodotti dallo stesso Concessionario. Con un qualsiasi motore di ricerca, in Internet, si può cercare "espunzione dal fascicolo", per verificare che si tratta di una sorta di espulsione di carte ed atti dai documenti processuali. Tutto il collegio, sia i tre difensori che materialmente partecipano alle udienze sia gli amici del maxi collegio difensivo (che è sempre meno virtuale) concordano sulla focalizzazione dell'appello sui punti essenziali. Prevedibile, certo, la reazione dell'Agenzia delle entrate, che dichiarerà "rinunziati" i motivi di primo grado non riproposti. Tuttavia nessuno dei partecipanti alla redazione dell'appello ha intenzione di ripetere pedissequamente tutti i punti del processo in Commissione tributaria provinciale. I "giudici del gravame", in secondo grado, devono concentrarsi su quello che i loro stessi colleghi della provinciale, hanno scritto in sentenza: "Il punto sub b) – ovvero l'omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento – rappresenta il nucleo del dibattito del presente giu-

dizio, essendo evidente che l'eventuale corretta notificazione degli avvisi di accertamento (...) avrebbe fatto decorrere i termini per l'impugnazione, con conseguente irretrattabilità degli atti (non impugnati), assicurando la piena validità della pretesa impositiva; laddove, un'errata notificazione (come eccepita dal ricorrente) comporterebbe la nullità degli avvisi medesimi e l'oramai maturata decadenza dell'Amministrazione dal far valere le proprie pretese, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 43 D.P.R. 600/73". Dimostrata la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, quegli stessi documenti che Careca e Alemao ebbero modo di impugnare, tutto il castello accusatorio sarebbe demolito. In fondo è quello che si è sempre detto dall'inizio: Maradona non ha mai avuto la possibilità di difendersi, e se l'avesse avuta oggi non si troverebbe in questa condizione di super debitore nei confronti del fisco italiano. Solita girandola di appuntamenti con l'ormai consolidato gruppo di "fedelissimi tecnici", avvocati e commercialisti, ed il 15 febbraio 2002 l'appello è consegnato all'Agenzia delle entrate, con la successiva costituzione in giudizio in Commissione tributaria regionale.

Insolitamente puntuale la replica del "nemico". In genere tutti i termini che l'Amministrazione finanziaria deve rispettare sono considerati "ordinatori", aggettivo che nel contenzioso tributario è considerato sinonimo di "facoltativo". Questa volta, però, la posta in gioco è troppo alta ed il nome del contribuente altisonante. Non si può rischiare che un giudice, magari quando il fascicolo approderà in Corte di Cassazione, individui un errore e liberi il campione dal debito tributario. L'Agenzia delle entrate non soltanto entro sessanta giorni replica alle richieste di Diego Armando Maradona, ma addirittura propone "appello incidentale". L'espressione sta a significare che nemmeno il fisco si accontenta della sentenza di primo grado che, detto in sintesi, condanna il campione argentino e lo definisce evasore fiscale. Gli uffici napoletani dell'erario si lamentano, nell'appello incidentale, che la Commissione tributaria provinciale non abbia dichiarato inammissibile il ricorso iniziale. Maradona è colpevole, deve pagare, ma non basta. Nessuno deve permettersi di tentare la riapertura di un caso considerato chiuso. Anzi, che il "caso Maradona" sia di monito a tutti i contribuenti. Con le tasse non si scherza. Il ricorso, secondo l'Agenzia delle entrate, non poteva essere nemmeno presentato, e quindi deve essere dichiarato inammissibile, perché gli accertamenti, non impugnati, sono diventati definitivi. Poco importa che chi tenta di difendersi non li abbia mai materialmente ricevuti. La pro-

cedura è stata rispettata e solide cancellate giuridiche proteggono la definizione conclamata di evasore fiscale. Ad ogni buon conto, ed è una novità rispetto alla Commissione tributaria provinciale, si fa riferimento a tutta la documentazione in possesso dell'Esattoria: le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora. Ma come è possibile? Se in primo grado non si è scritto qualcosa, almeno sinteticamente, questo qualcosa non può essere scritto in appello. L'Agenzia si è giuridicamente appropriata dei documenti esibiti dal Concessionario per la riscossione, estromesso dal processo. È un colpo basso che il collegio difensivo non si aspettava, considerata poi la sicurezza con la quale viene considerata certa, perfetta, definitiva, la notifica del dicembre 1991. A questo proposito il fisco precisa e ribadisce che il comportamento dei notificatori è stato ineccepibile, che Diego Armando Maradona era andato via da Napoli e dall'Italia, che nel caso di un calciatore non si può parlare di "ufficio", contrariamente a quanto sostiene la Corte di Cassazione e... stop. Nessun cenno a Careca, Alemao e il Calcio Napoli. Genericamente l'Agenzia delle entrate si limita ad escludere la solidarietà tra datore di lavoro (Calcio Napoli) e lavoratore dipendente (Maradona). E poi cosa vogliono questi fan del campione, dire in secondo grado una cosa non scritta in primo? Non si può, non è consentito. In altre parole viene contestato alla difesa il medesimo comportamento tenuto dall'accusa: l'introduzione, in secondo grado, di motivi nuovi. Per tutto questo, il fisco chiede in via principale l'inammissibilità del ricorso, in via subordinata il rigetto dell'appello e in tutti i casi la "condanna alle spese del doppio grado di giudizio ex art. 15 D.Lgs. 546/92". Diego Armando Maradona non poteva e non doveva tentare di difendersi e per questo deve pagare, oltre alle tasse arretrate, anche le spese processuali.

L'udienza è fissata per il 14 ottobre 2002. C'è ancora qualche mese per dimostrare le ragioni del più grande calciatore di tutti i tempi. Riuscire a provare che il materiale trasloco da via Scipione Capece è avvenuto dopo il dicembre 1991, che quindi Diego Armando Maradona non era "sloggiato" né tanto meno "sconosciuto" sarebbe un colpo sensazionale. Ma la ditta che curò il trasloco non ha più documenti né notizie, forse non vuole ricordare per paura chissà di cosa. Contattare i vicini dell'epoca è difficile, come accaduto per la ditta di traslochi potrebbero pensare ad un coinvolgimento nell'incubo dei trenta milioni di euro dovuti al fisco. Parlando con tantissime persone, però, Giuseppe Pedersoli viene a conoscenza di un fatto a dir poco straordinario: non è vero che la pa-

lazzina di via Scipione Capece era “priva di portiere”, il portiere c’era, eccome. Sarebbe un’ulteriore prova che la notifica del dicembre 1991 fu eseguita male, i giudici non potrebbero non tenerne conto. Naturalmente nessuno ricorda il nome del portiere, e tutti sono a lambiccarsi il cervello per poterlo individuare, contattare e farsi raccontare la verità. Ancora una volta il *deus ex machina* è l’avvocato Siniscalchi: “Perché non me lo avete detto prima? Vi può sicuramente aiutare Gianni Aiello, che della permanenza a Napoli di Diego conosce ogni minimo dettaglio”. L’avvocato spiega a Pedersoli che definire Aiello come “autista di Maradona” è molto limitativo. Gianni fu, nei sette anni napoletani, l’ombra di Diego. Autista, *factotum*, uomo di fiducia, depositario delle verità ufficiali e di quelle ufficiose, mai contro, sempre pro Diego. Oggi lavora, sempre come uomo di fiducia, presso un prestigioso studio notarile. La telefonata a Gianni deve superare qualche secondo di diffidenza. Sentito il nome dell’avvocato Siniscalchi, Aiello si mette immediatamente a disposizione. Sa che Siniscalchi è sempre “pro” e mai “contro” Diego.

Gianni l’autista, il custode dei segreti di Maradona

L’incontro tra Aiello e Pedersoli avviene allo studio professionale di quest’ultimo. I due sono quasi coetanei e dopo l’obbligatorio rito del caffè, con i soliti convenevoli, scatta un “feeling maradoniano”. Gianni è un posillipino doc, dai modi garbati e dalla parlata elegante, praticamente non parla mai in dialetto. È quello che si dice una persona molto perbene, poco incline al pettegolezzo e alla maldicenza. Mai nessun giornalista è riuscito a strappargli una dichiarazione, un scoop o un segreto su Diego. Gianni avrebbe potuto sicuramente scrivere un libro sulla sua collaborazione con il più grande calciatore di tutti i tempi ma non ha mai approfittato della confidenza e della fiducia concessagli da Diego. Comprende che il commercialista che ha di fronte è della stessa pasta – fatta eccezione per questo libro – e si lascia andare ad un racconto amarcord. Per circa un’ora, forse un’ora e mezzo, Gianni ripercorre tutte le tappe della sua collaborazione con Maradona nei sette anni napoletani. Il volo con l’aereo privato a Mosca, la gioia del Pibe all’arrivo della Ferrari, che lo stesso Aiello era andato a ritirare a Maranello, la festa scudetto, il vivere da prigioniero per l’eccessivo affetto dei tifosi, le preferenze per alcuni piatti tipicamente partenopei e... tante altre cose che non si possono

scrivere. Il patto non scritto tra Pedersoli e Saggese prevede l’assoluto riserbo sugli episodi personali e magari anche spiacevoli di Diego Maradona. Gianni resta molto colpito dalle modalità di nascita del maxi collegio difensivo e dalla gratuità delle prestazioni professionali. Il discorso si concentra finalmente sulla maledetta notifica del dicembre 1991. Gianni ipotizza una “tacita solidarietà” di vicini e conoscenti, pronti a respingere i documenti da notificare nell’errata convinzione di aiutare in questo modo Diego. Ma resta solo un’ipotesi. Certo è, invece, che la palazzina di via Scipione Capece 3/1 aveva un portiere. Gianni Aiello ne ricorda perfettamente il nome: Nicola De Santis. Capisce che questo può aiutare commercialisti e avvocati a dimostrare la nullità della notifica al Maradona “sloggiato e sconosciuto” in uno stabile “privo di portiere” e si impegna a recuperare al più presto i recapiti di “don Nicola”.

Nicola, il portiere body-guard della reggia di Posillipo

Quale sarà la reazione di Nicola De Santis? Pedersoli è preoccupato che l’enormità della cifra chiesta dal fisco a Diego Maradona possa in qualche modo “bloccare” la collaborazione di don Nicola. La fama di Diego è planetaria ma può esserlo anche in senso negativo. Le preoccupazioni del commercialista svaniscono di fronte a quell’anziano signore che gli viene incontro in un bar di Casoria, cittadina appena alle porte di Napoli. Nicola De Santis ha il volto di chi si è sempre sudato la pagnotta, con mestieri dove la fatica fisica è quotidiana e ti lacera mente e corpo. Tuttavia, l’aspetto burbero cela una disponibilità totale. Nicola, davanti a un buon caffè, piacevolmente ricorda i sette anni “maradoniani” trascorsi a sorvegliare il condominio di via Scipione Capece 3/1. “Una guerra quotidiana, non potevo distrarmi nemmeno un secondo. Chiunque cercava di infilarsi nello stabile per cercare di incontrare Diego”. Don Nicola parla di Maradona come di un bravissimo ragazzo. “Era una processione. Cinesi, russi, americani, stazionavano sotto la casa di Diego nella speranza di poterlo vedere, magari toccare per un attimo”. Forse via Capece era stata inserita dalle agenzie negli itinerari turistici. “Eppure Diego non perdeva mai la pazienza. Era gentile con tutti. A volte faceva salire a bordo della Ferrari qualche scugnizzo per un giro dell’isolato. Chiunque, al suo posto, avrebbe perso la pazienza”. Nicola De Santis doveva essere, oltre che portiere, pure “barriera” (anche se diventa un

gioco di parole calcistico!) contro le intrusioni di curiosi e malintenzionati. "A volte le facce non erano per nulla rassicuranti. E toccava a me dire: 'Diego non c'è, è fuori Napoli' o inventare altre scuse per farli andare via". Insomma, nemmeno una parola contro Diego Armando Maradona. E in sette anni era facile scovare qualche episodio negativo. Quando si arriva al dunque, Pedersoli deve fare pochissima fatica. Evidentemente Gianni Aiello aveva spiegato tutto alla perfezione a don Nicola, che tira fuori dalle tasche la copia di un paio di buste paga ricevute dall'amministrazione del condominio di via Scipione Capece 3/1. È fatta, pensa il commercialista Pedersoli. È inconfutabile che il condominio avesse un portiere. Quindi la notifica del 1991 è nulla. Pedersoli cerca anche di tranquillizzare Nicola De Santis: "Stia tranquillo, sono passati tanti di quegli anni che lei non ha nulla da temere". Ma la risposta di don Nicola* fa capire a Pedersoli che probabilmente ha fatto una brutta figura: "Dottore, nella mia vita ho sempre lavorato. Adesso sono un anziano pensionato e non vedo di che cosa dovrei preoccuparmi".

Telefonata di rito a Michele Saggese, all'avvocato Siniscalchi, al gruppo dei fedelissimi ed ennesimo giro di email per avvisare il maxi collegio di questa novità fondamentale per il prosieguo del processo: il condominio di via Scipione Capece 3/1 aveva un portiere e lo si può dimostrare. La relata di notifica del 1991, dove c'era scritto: "Palazzina priva di portiere" è nulla, illegittima, destituita di fondamento. O, se si preferisce, semplicemente sbagliata. Pedersoli, però, non crede ai complotti. Ma allora quale può essere stata la causa di questa serie di errori che – alla distanza – hanno inguaiato Maradona? L'unica spiegazione plausibile è che tutto il circondario di via Capece abbia preferito rispondere laconicamente alla domande del pur solerte messo notificatore, credendo che l'assenza di Diego e il mancato recapito degli avvisi di accertamento all'argentino potesse essere un vantaggio. Porca miseria, se uno dei vicini, un impiegato del Calcio Napoli, avesse accettato quei maledettissimi documenti, Diego oggi non si troverebbe in questa assurda situazione.

L'udienza del 14 ottobre 2002 si avvicina e c'è da redigere la memoria con la collaborazione di tutti. Incontri, consultazioni, mail e la sintesi della memoria è quella che segue.

* Al momento in cui il libro va in stampa, gli autori apprendono che, purtroppo, il signor Nicola De Santis è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari.

La deposizione di Nicola De Santis, custode dello stabile di via Scipione Capece 3/1, e la certificazione Inps che dimostra il suo rapporto di lavoro dipendente con il condominio.

Il sottoscritto Nicola De Santis, nato a Castelgrande il 14.09.1934 e dom. co in Casoria Via Giotto 45, dichiara di aver lavorato quale secondino per 4 ore giornaliere alla dipendenza del Condominio di Via Scipione Capece 3/1 dal 01.07.89 al 31.07.99.

Il sottoscritto dichiara di essere sempre stato regolarmente retribuito, di aver goduto delle ferie e dei riposi e di non aver eseguito lavoro straordinario.

Dichiara di ricevervi quale TFR la somma di L. 8.150.805 al netto della ritenuta di acconto di L. 492.782.

Napoli, 30 novembre 1999

Desantis Nicola

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONTRACCANTO ANNUALE DELLE RETRIBUZIONI, SOGGETTI AL CONTRACCANTO RELATIVE AL LAVORARE SOTTOSCRITTO PER L'ANNO 1999

COGNOME E NOME: DR. SANTIS NI DATA DI NASCITA: 14/9/34

COMUNE DI NASCITA: CASTELGRANDE VIA: VIA SCIPIONE CAPECE 3/1

QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO D

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto, con la presente, dichiara di aver fornito i dati necessari per il contraccanto delle retribuzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, e di aver autorizzato il presente modulo a essere utilizzato per le finalità di cui sopra. In caso di omissione o di errore, il sottoscritto si assume la responsabilità di integrare o rettificare i dati forniti.

* cancellare l'ipotesi che NON ricorre

Desantis Nicola

La difesa in secondo grado

È inutile ripetere pedissequamente quello che si è scritto in primo grado. L'Agenzia delle entrate osserva che l'appello del Sig. Maradona è circoscritto "ad alcuni soltanto dei motivi dedotti con il ricorso ai primi giudici ed è pertanto parziale".

Ma è naturale oltre che logico che sia così. La mancata notifica degli avvisi di accertamento del 1991 è il "fulcro" del contenzioso. Lo dichiara Diego Armando Maradona; lo confermano la sentenza della Commissione tributaria provinciale; lo ribadisce l'Agenzia delle entrate a pagina 1 della sua costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Questo è il motivo per il quale il collegio difensivo ha concentrato l'attenzione su tale punto e non su altri. Se si dimostra la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, sarà automatica la nullità di tutti gli atti conseguenti e successivi. E poi c'è da ribadire un'altra questione. Fino al momento della proposizione del ricorso introduttivo, l'unico atto conosciuto al contribuente Maradona era l'avviso di mora notificatogli l'11 gennaio 2001. Solo dopo il ricorso il sig. Maradona ha potuto, per la prima volta, prendere visione dei "documenti sorgente" sui quali si è costruito l'importo con tanti zeri a lui chiesto in pagamento. La verità inconfutabile è che, prima di proporre ricorso, il sig. Maradona non è mai entrato nel possesso materiale degli avvisi di accertamento.

Non corrispondenza tra chiesto e pronunciato

I giudici di primo grado non si esprimono sul fatto che, al 18 dicembre 1991, nel Comune di Napoli ci fosse un "ufficio" o un'"azienda" di Maradona. Ciò rappresenta una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 del codice di procedura civile.

"Domicilio fiscale" e articolo 60 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973

Per "domicilio fiscale" s'intende il Comune, non l'indirizzo o il recapito. L'Agenzia, a pagina 2 della propria costituzione in giudizio - appello incidentale, si confonde e parla di "domicilio fiscale" a proposito di via Vi-

cinale Paradiso: "Il messo comunale non si è recato in via Vicinale Paradiso n. 70 cercando in tal luogo l'abitazione di Maradona, bensì si è semplicemente recato nel domicilio fiscale eletto dallo stesso contribuente". Con queste parole l'Agenzia delle entrate crea ancora una volta confusione sul contenuto dell'articolo 60 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, che si applica nell'esclusiva ipotesi in cui "nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente".

Che cosa significa, allora, l'affermazione: il messo comunale si è recato nel domicilio fiscale e non presso l'abitazione? Nulla.

Doveroso è pertanto chiarire che, una volta individuato il Comune di domicilio fiscale, bisogna stabilire se in esso vi sono abitazione oppure ufficio oppure azienda del contribuente. L'esistenza di uno soltanto dei tre (o abitazione o ufficio o azienda) rende impossibile l'applicazione della lettera e) dell'articolo 60. Nel caso di Maradona, l'esistenza dell'abitazione oppure dell'ufficio oppure dell'azienda, confermerebbe la nullità degli avvisi di accertamento del 1991.

"Ufficio" del sig. Maradona

Due sono gli obiettivi della notificazione: raggiungere il destinatario di un atto e far sì che lo stesso destinatario si possa difendere. È l'estrema sintesi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione già citate in primo grado (sentenze nn. 543/1976, 2201/1990 e 1359/1997). L'articolo 60 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973 consente una "procedura semplificata" rispetto a quella dell'articolo 140 del codice di procedura civile nell'esclusiva ipotesi in cui "nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente", e le citate sentenze dei giudici di legittimità chiariscono che per "ufficio" o "azienda" si può intendere il luogo in cui sia svolta una qualsiasi attività a qualsiasi titolo. Non ha importanza, per l'individuazione dell'ufficio del contribuente, la circostanza che quest'ultimo dell'ufficio stesso sia il titolare oppure un non meglio precisato normale lavoratore dipendente.

Deve soltanto potersi prevedere che il contribuente si rechi di persona in quel luogo, oppure che egli possa essere comunque informato dell'eventuale notificazione di atti che lo riguardano. Nel caso in questione il messo, invece di discettare col direttore sportivo della S.S. Calcio Napoli sulla residenza anagrafica di Maradona, avrebbe potuto consegnargli (al

direttore sportivo) copia degli atti in modo da rendere edotto il calciatore argentino delle contestazioni a lui mosse dall'Amministrazione Finanziaria. Il direttore sportivo dell'epoca chiarì che Diego Armando Maradona non aveva mai abitato in via Vicinale Paradiso. Ma non si è mai affermato che quella fosse l'abitazione napoletana di Maradona!

Se la notificazione fosse avvenuta, come stabiliscono le sentenze della Suprema Corte, presso l'ufficio (nel senso appena ricordato) del sig. Maradona, il suo datore di lavoro, la S.S. Calcio Napoli, avrebbe potuto informare il Maradona stesso dell'accaduto e metterlo in condizioni di difendersi, come del resto fecero i calciatori Careca e Alemao.

Abitazione del sig. Maradona

L'esistenza dell'ufficio è sufficiente all'accoglimento dell'appello. Ma anche per l'abitazione di Maradona c'è da chiarire qualche aspetto. In relazione alle informazioni raccolte dal messo, si fa notare una volta di più l'irritualità del procedimento seguito, anche alla luce della sentenza di Cassazione n. 10799/99 (peraltro citata dall'Agenzia delle entrate) dove si afferma il principio che le informazioni sull'eventuale "trasloco" del contribuente devono essere raccolte presso gli inquilini. In altri termini si afferma che devono pervenire da persone che, se diverse dal proprietario di casa, siano comunque definibili come vicini di casa e non, come avvenuto per Maradona, provenire da semplici "passanti". L'Agenzia delle entrate insiste nel lodare il comportamento del messo comunale e il suo solerte spirito investigativo. Indubbiamente provare che il 18 dicembre 1991 in Via Scipione Capece 3/1 in Napoli vi fosse l'abitazione di Diego Armando Maradona è una probatio diabolica. Ma dimostrare che il contribuente fosse "sloggiato" (per non dire "sconosciuto") è altrettanto diabolico. Nella terza pagina della costituzione in giudizio - appello incidentale l'Agenzia, riprendendo le affermazioni del messo, scrive a proposito dell'abitazione napoletana dell'appellante in Via Scipione Capece 3/1: "(...). Palazzina senza portiere". Ai difensori dell'appellante risulta invece il contrario. Nella fattispecie trattasi del Sig. Nicola De Santis, nato a Potenza (...), che per molti anni è stato alle dipendenze del condominio di Napoli via Scipione Capece 3/1. Ancora l'Ufficio sostiene che il Sig. Maradona aveva lasciato da mesi l'appartamento. Invece il Maradona era solito corrispondere il canone

annuo di locazione anticipatamente e per l'intera durata dell'anno solare. Quindi, alla data del 18 dicembre 1991, egli era nella piena disponibilità della sua abitazione napoletana.

Le due circostanze (portiere e disponibilità dell'appartamento) possono essere confermate, oltre che dallo stesso De Santis, dal Sig. Giovanni Aiello, nato a Napoli (...) che è stato alle dipendenze dirette del sig. Diego Armando Maradona e regolarmente assicurato presso gli istituti previdenziali. Purtroppo l'attuale normativa sul contenzioso tributario non consente l'utilizzo di prove testimoniali. Ma è bene portare a conoscenza del collegio giudicante le inesattezze dell'indagine del messo o, almeno, non giungere ad un approccio fideistico in relazione al contenuto delle relate di notifica.

"Per verificare l'esattezza di quanto in questa sede dichiarato l'On.le Commissione può attivare i poteri istruttori di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 542/96, soprattutto per verificare presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale le posizioni del Sig. De Santis e del Sig. Aiello relativamente ai rispettivi datori di lavoro dell'epoca, rispettivamente il condominio di Napoli via Scipione Capece 3/1 e lo stesso appellante. In ogni caso, come già detto, il discorso sull'abitazione è superato dall'innegabile esistenza, alla data del 18/12/1991, di un ufficio (nei termini indicati dalle sentenze della Suprema Corte) di Diego Armando Maradona nel Comune di Napoli".

La presunta notifica di Malpensa e altri atti precedenti

L'Agenzia delle entrate ha chiesto alla Commissione di dichiarare inammissibile il ricorso iniziale. Si precisa che il contribuente non ha mai impugnato né inteso impugnare gli avvisi di accertamento (mai notificatigli); anzi, ma questo l'Ufficio imposte forse ancora non l'ha compreso, ha incentrato la propria attenzione e quella dei giudici sul fatto che l'avviso di mora è nullo perché non è stato preceduto da quegli avvisi di accertamento. Inoltre, l'affermazione secondo cui il contribuente avrebbe ricevuto altri avvisi di mora precedentemente a quello impugnato, è una questione di fatto che andava proposta in primo grado. Non può pertanto essere presa in considerazione in questa sede di gravame. In Commissione tributaria provinciale l'Agenzia non ha mai menzionato il cosiddetto "avviso di mora di Malpensa" né tanto meno

ne ha prodotto copia. Si tratta quindi di un motivo nuovo ed aggiunto rispetto al *thema decidendum* delineatosi col ricorso introduttivo e pertanto inammissibile secondo l'articolo 57 del decreto legislativo sul contenzioso tributario.

Se poi l'Agenzia delle entrate fa riferimento agli atti del Concessionario, si rammenta che quest'ultimo è stato estromesso dal processo e pertanto tutto ciò che il Concessionario ha scritto e prodotto è *tam quam non esset*, è come se non ci fosse e non ha alcuna validità. Infine, se l'Agenzia si riferisce alla "memoria di replica" di cui al contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, datata 31/10/2001, si rammenta che l'impugnata sentenza (pag. 3, ultime due righe) ha deciso di non tenerne conto perché essa (la "memoria di replica") è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 32 del decreto legislativo sul contenzioso tributario. L'Agenzia non può utilizzare un atto esibito da chi è stato estromesso dal processo. Ad ogni buon conto si ricorda che il Concessionario è solito rinnovare la notifica di atti già notificati, perché una volta trascorsi i 180 giorni per l'inizio dell'esecuzione, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, deve nuovamente notificare per procedere all'esecuzione forzata. Se il Concessionario adotta tale procedura-consuetudine per "rimettersi" in termini, il contribuente può parimenti impugnare qualsiasi atto "successivo (...) al fine di paralizzarne l'efficacia": a confermarlo è la stessa sentenza appellata alle pagine 4 e 5.

Infine, si rammenta all'On.le collegio giudicante quanto stabilito dalla legge n. 212 del 2000, che istituisce lo Statuto del contribuente, assunto al rango di disposizione di principio (in tal senso le sentenze della Sezione tributaria della Corte di Cassazione n. 4760 del 7 dicembre 2000 e n. 5931 del 20 dicembre 2000). Lo Statuto all'art. 6 comma 1 recita: "L'Amministrazione Finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. (...)". L'appellante non ha mai avuto conoscenza degli avvisi di accertamento. Neanche lo Statuto del contribuente è stato rispettato.

Richiesta di giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. - Careca ed Alemao

In primo luogo si sottolineano le pretestuose affermazioni nella costituzione in giudizio - appello incidentale dell'Agenzia delle entrate: "Infine per quanto attiene all'invocata pretesa estensione del giudicato favorevole

formatosi, a dire dell'appellante (...)". Come sarebbe a dire che il giudicato favorevole si è formato "a dire dell'appellante"? In atti vi sono le fotocopie della più volte richiamata sentenza n. 126/94 della Commissione tributaria regionale di Napoli, favorevole ai calciatori soprannominati Careca e Alemao ed alla S.S. Calcio Napoli, datore di lavoro di Careca, Alemao e, guarda un po', di Diego Armando Maradona. L'esistenza di un giudicato favorevole, comprovato da una sentenza pubblica peraltro allegata in fotocopia agli atti, è un fatto incontrovertibile e non un'opinione dell'appellante. Inoltre si osserva che la richiesta di estensione del giudicato favorevole di cui all'articolo 1306 del codice civile, presente nel ricorso in appello, non costituisce affatto un motivo nuovo poiché il contribuente aveva già prospettato la questione in primo grado. Si veda a tal proposito la pagina 14 della memoria relativa al ricorso introduttivo depositata il 27/10/2001, ove si fa riferimento alla già citata sentenza con la quale venne accolto l'appello della S.S. Calcio Napoli e dei calciatori soprannominati Careca ed Alemao. Anche se l'articolo 1306 del codice civile non è stato in quella sede espressamente citato, i giudici del gravame potranno constatare come, per quanto in nuce, il ricorrente abbia invocato i benefici della sentenza riguardante il suo ex datore di lavoro e i suoi compagni di squadra dell'epoca.

Si chiede quindi l'accoglimento dell'appello.

L'udienza

Il 14 ottobre arriva in men che non si dica. Ai commercialisti Pedersoli e Saggese è arrivato lo stesso messaggio con varie provenienze: tenete i toni bassi. I giudici non gradiscono la trovata del maxi collegio, il clamore che i media danno all'avvenimento. Il messaggio che i due tentano di rimandare è sincero: non siamo noi a cercare i giornali ma i giornali a cercare la notizia. Infatti in Commissione tributaria regionale, a poche decine di metri di distanza dalla Commissione provinciale, c'è la solita folla di curiosi, commercialisti, avvocati e giornalisti. Puntuale come sempre arriva anche l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, anche se non potrà trattenersi per improrogabili impegni parlamentari. Un po' di tensione che sale alle stelle quando si sente: "Maradona Diego Armando!". La causa è stata "chiamata". Il segretario della sezione invita difesa ed accusa ad accomodarsi. Il giudice relatore riassume molto sin-

teticamente tutta la vicenda con le motivazioni di entrambe le parti. La parola passa quindi all'avvocato Siniscalchi che si riporta a quanto scritto nell'atto di appello e nelle memorie e si scusa per dover lasciare l'udienza. La sua presenza a Montecitorio è più che necessaria. Il commercialista Pedersoli chiarisce che non è intenzione del collegio difensivo ripetere una storia conosciuta a menadito da tutti. Preferisce concentrare l'attenzione su alcuni punti fondamentali. Innanzitutto sull'articolo 60 e l'esistenza di un "ufficio" di Maradona, del Maradona lavoratore dipendente.

Si è detto tante volte (e non è il caso di approfondirlo in udienza) che se il messo notificatore avesse consegnato gli atti da impugnare al datore di lavoro dell'epoca, il Calcio Napoli, oggi questo processo tributario nemmeno sarebbe esistito. È la Corte di Cassazione a dirlo, non si tratta di un capriccio del contribuente o della difesa. Le sentenze della Suprema Corte sanciscono il principio del diritto del contribuente di conoscere gli atti che lo riguardano. Per questo il notificatore deve e può consegnarli al datore di lavoro del contribuente. Quando il famigerato articolo 60 parla di "abitazione, ufficio, azienda", deve intendersi quindi che l'ufficio e l'azienda possono anche essere quelli in cui si svolge un lavoro dipendente. Ma anche sull'abitazione c'è da sottolineare qualcosa. Nella relata di notifica del 1991 c'è un clamoroso errore: "palazzina priva di portiere", scrive il messo a proposito di via Scipione Capece 3/1. E invece il portiere c'era, dice Pedersoli. Il signor Nicola De Santis, come dimostrato con la documentazione depositata, era il portiere del condominio di via Scipione Capece 3/1, così come Gianni Aiello è stato l'uomo di fiducia di Maradona nei sette anni napoletani. Purtroppo la normativa non permette la prova testimoniale nel processo tributario, ma se i giudici ritengono, possono verificare la bontà delle dichiarazioni della difesa. Così come è inconcepibile negare che una sentenza abbia accolto le ragioni di Careca e Alemao, compagni di squadra del ricorrente Maradona. Infine, afferma Pedersoli, tutte le "notifiche di atti precedenti": il Concessionario è stato estromesso dal processo, i documenti da esso depositati non hanno alcun valore e l'Agenzia delle entrate non può in secondo grado dire delle cose non affermate in primo. Si sta discutendo degli avvisi di accertamento e solo di quello si può discutere.

Il presidente passa la parola ai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, i quali esordiscono citando un passo del libro "Io soy el Diego", l'autobiografia di Diego Armando Maradona, di recente pubblicata in Italia: "Ero andato via dall'Italia il primo aprile 1991...". A pagina 187

del libro, secondo l'accusa, c'è la confessione del ricorrente. Dal primo aprile del 1991 era volato via senza più mettere piede in Italia. Quindi le ragioni della difesa sono completamente sballate. I difensori si guardano sorridendo e anche dando uno sguardo alla platea per carpirne la reazione. Tutti sembrano abbastanza meravigliati. Un libro, per lo più romanzato, citato come prova in un processo tributario. Il commercialista Michele Saggese chiede scusa per l'interruzione ed esclama: "Possiamo discutere di cose serie, di questioni giuridiche? Quello è un romanzo, di cui l'Agenzia nemmeno parla negli atti processuali. E ammesso e non concesso che possa essere una prova valida, avrebbe dovuto essere depositato venti giorni liberi dell'udienza. Questo non è accaduto e quindi nemmeno se ne può discutere". Un segnale negativo: il presidente non replica all'intervento di Saggese e, anzi, chiede al segretario di fotocopiare le pagine incriminate. Lo sbigottimento raggiunge la sua vetta massima quando il rappresentante dell'Agenzia delle entrate afferma, a proposito della esistenza di un portiere in via Scipione Capece 3/1: "Palazzina priva di portiere, in italiano, significa che in quel momento il portiere era assente". Puntuale la replica della difesa: "Presidente, se questa è l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, non abbiamo nulla da aggiungere. Ci auguriamo che la Commissione tenga conto della gravità di tali affermazioni".

Come era naturale che fosse, l'udienza è tolta con la Commissione che "si riserva la decisione". Anche i giornalisti si arrendono di fronte al silenzio sfinco dei giudici. Nel "foyer" della Commissione tributaria regionale non si parla che dell'esegesi dell'espressione "palazzina priva di portiere" e della richiesta di fotocopie del volume autobiografico di Maradona da parte del presidente. Il vociare pian piano cala e tutti guadagnano i propri studi professionali, gli uffici, casa. Ancora una volta le chiacchierate con Pedersoli e Saggese sono volte al futuro della causa dinanzi alla Suprema Corte: "Solo in Cassazione si potrà avere ragione". Tutto sembra già scontato. È un coro unanime che non lascia presagire nulla di buono: "Nessun giudice tributario si prenderebbe mai la briga di assolvere Diego Armando Maradona e liberarlo da una richiesta di 30 milioni di euro". Fanno una gran fatica i due commercialisti, Pedersoli e Saggese, ad insistere che così non è, anzi non dovrebbe essere così. Ma forse anche loro si stanno convincendo che nubi molto scure si stanno addensando all'orizzonte. Nubi che non concedono appello. Anzi, che rigettano l'appello.

La sentenza di rigetto

Il 4 novembre 2002 la sentenza è depositata in segreteria. Il numero è 1091. Sentenza 1091/01/02. La millenovantunesima sentenza della prima sezione della Commissione tributaria regionale depositata nell'anno 2002. La solita telefonata dell'amico dell'amico fa nuovamente volare Pedersoli a ritirare copia della decisione. Si ripete il macabro rito delle pacche sulle spalle e del "Vi rifarete". Ma il commercialista non ascolta nessuno. Va dritto con gli occhi all'ultima pagina della sentenza. Ecco il P.Q.M. il dispositivo:

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, dichiara inammissibile, ex articolo 19 D.Lgs. 549/92, il ricorso proposto dal contribuente Maradona Diego Armando avverso l'avviso di mora notificatogli in data 11/01/2001 all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Rigetta, per l'effetto, l'appello principale e dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.

Ma quello che più colpisce è la parte relativa al portiere: *"Alcuna prova, inoltre, è stata fornita dall'appellante sulla esistenza nel palazzo di un servizio di portierato (ad es. Regolamento di Condomino) né la esibita certificazione rilasciata dall'Ente di Previdenza conferma tale assunto: al contrario si rileva che non esisteva alcun portiere o secondino (abilitato alla ricezione degli atti e della posta) nello stabile di via Scipione Capece n. 3 di Napoli ma soltanto un lavoratore part-time, addetto esclusivamente alla pulizia degli spazi comuni e peraltro non rinvenuto dal Messo Notificatore all'ora dell'accesso"*. Incredibile. In quale altra causa è stato chiesto il regolamento di condominio ed è stata contestata la mancanza della delega a ritirare la posta? Al limite avrebbero potuto chiederci il deposito dei documenti ritenuti mancanti entro un termine perentorio. Insomma, una debacle, peggio che in primo grado. Se avessero confermato il giudizio della Commissione provinciale sarebbe stato meglio. Invece no. I giudici della regionale hanno detto che il ricorso iniziale era inammissibile. Cioè che non si poteva nemmeno proporre. La sentenza di primo grado è stata sì riformata, ma mortificando le ragioni della difesa. Se i giudici della provinciale avevano considerato il ricorso ammissibile bocciandolo poi nel merito, la magistratura tributaria d'appello si è pro-

nunciata negativamente per Maradona, dichiarando inammissibile il ricorso iniziale. Questo è di per sé sufficiente, o come si dice in gergo "assorbente" rispetto al resto, nel senso che dichiarando il ricorso inammissibile tutte le altre motivazioni possono anche non essere esaminate. E invece i "giudici del gravame" si sono divertiti a esaminare anche le altre ragioni della difesa, dandole ovviamente torto su tutta la linea. Il commercialista Pedersoli, assorbita la botta (la seconda botta, alla quale era più preparato dal punto di vista psicologico) si rassegna a dare la notizia alla stampa ed al collegio difensivo, rinviando ad un momento successivo la disamina, lo screening della sentenza 1091 del 2002.

Fisco 2 Maradona 0. Non resta che la Cassazione.

Flashback



Siniscalchi, lo scudo umano di Diego

"Diego lo conobbi per davvero la notte in cui venne da me sconvolto dallo scoop televisivo che aveva rivelato la nascita di suo figlio. Non l'ho mai più visto così segnato, nemmeno il giorno in cui andò via da Napoli a causa del doping...". L'avvocato Vincenzo Siniscalchi è stato al fianco di Maradona in tutte le vicende giudiziarie che l'hanno coinvolto in Italia, tirandolo spesso fuori dai guai grazie al suo proverbiale talento oratorio ma anche alla passione che metteva nel difendere l'asso argentino, al quale è legato da affetto paterno.

Al fianco di Diego, Siniscalchi ha vissuto soprattutto i momenti più bui dell'esperienza napoletana del Pibe e oggi è il primo a rallegrarsi nel vederlo rinato, nel fisico e nella mente. Nel suo studio di Montecitorio, mentre firma richieste di chiarimenti alla Procura di Milano sulle intercettazioni telefoniche che avrebbero coinvolto anche alcuni parlamentari, chiede notizie del suo assistito a chiunque tiri in ballo l'argomento: "Come sta? Lo avete visto in tv ieri sera? È rinato, eh? Sapevo che prima o poi ce l'avrebbe fatta a tirarsi fuori dalla droga...". Siniscalchi fa la spola tra Roma e Napoli, ma il cuore non l'ha mai trasferito nella capitale: dal suo collegio elettorale di Chiaia, l'avvocato - considerato uno dei più illustri Perry Mason d'Italia - tasta il

polso a una città che vive perennemente sull'orlo del baratro e nella quale il confine tra passione e follia, tra fantasia e anarchia, tra sopravvivenza e criminalità, è sempre fragilissimo. Siniscalchi ha difeso nella sua carriera gli uomini più potenti d'Italia, ma anche la gente comune, i diseredati, gli ignobili, gli indifendibili.

Per questo anche quando si batteva per Maradona non ha mai negato a se stesso e ai giudici la particolarità di un soggetto che sbagliava, spesso, ficcandosi nei pasticci, ma ne ha sempre scisso l'infallibilità calcistica da quella dell'essere umano che dall'alto della sua gloria spesso era trascinato nel fango dalla falsa accondiscendenza da chi lo circondava. "Diego ha commesso degli errori – spiega oggi Siniscalchi, che per anni è stato il legale del Napoli e spesso ha seduto anche nel consiglio di amministrazione della società – ma io che lo conosco bene posso dire che quello più grande è stato di frequentare la parte peggiore della città, quella che voleva a tutti i costi convincerlo di essere come loro...".

Qualche mese dopo che l'avvocato aveva accompagnato Maradona dai giudici sportivi per un'indagine sul toto-nero nella quale era rimasto coinvolto Italo Allodi, Siniscalchi si ritrovò Diego al citofono del suo studio-abitazione di via Carducci, nel centro di Napoli, a mezzanotte passata. Poche ore prima in tv era apparsa una donna che sosteneva di aver partorito suo figlio.

"Lo feci salire, era in compagnia del suo manager, del suo preparatore atletico Fernando Signorini e dell'avvocato Mario Mignone. La prima cosa che chiesi – racconta Siniscalchi – fu quella di parlare da solo con Diego. Lui era sconvolto, forse non l'ho mai più visto così arrabbiato come quella notte, ripeteva che quella donna la conosceva appena...". Ma Diego era furioso soprattutto perché una vicenda così intima, personale, era stata sbattuta in tv senza considerare l'impatto che avrebbe avuto su di lui. "Io cercai di tranquillizzarlo, gli spiegai che la prima cosa che avremmo fatto sarebbe stata quella di sporgere querela per violazione della privacy, cosa che poi facemmo. Ci salutammo con un abbraccio, quella sera, lui mi diede fiducia, io gliela ricambiai, nacque un legame semplice ma fortissimo: io ho sempre creduto nella sua buona fede, anche quando ha commesso degli errori per i quali, sottolineo, ha pagato sempre in prima persona".

La denuncia alla Rai, nei mesi successivi, rientrò grazie alla mediazione di Gianni Minà, grande amico di Diego, in un incontro organizzato con Biagio Agnes dal manager Adriano Aragozzini nella sua casa romana.

Da quella nottata settembrina, dopo lo scoop sulla paternità del calciatore, Siniscalchi diventa il referente unico di tutti i guai giudiziari di Diego per effetto di un legame che nel frattempo era diventato più affettivo che professionale.

L'avvocato napoletano accompagna Maradona in Procura per la denuncia contro le minacce subite da anonimi e l'incidente della biglia scagliata contro la sua auto. Poi esplose l'inchiesta "sesso e droga", al termine della quale Siniscalchi, anche per l'impossibilità di far partecipare Maradona al processo (era ormai lontano dall'Italia e alle prese con altri problemi in patria) sceglie la strada del patteggiamento: "Un anno e due mesi, pena sospesa. Ma anche quella fu una mezza vittoria – racconta Siniscalchi – perché riuscimmo a dimostrare che Diego faceva uso di droga solo per motivi personali. Niente spaccio, dunque, ma solo cessione di stupefacenti: nel senso che lui faceva partecipare ai festini anche gli amici, quasi per un malinteso senso di generosità...". Lo stesso Siniscalchi, durante lo svolgimento dell'inchiesta, ebbe modo di verificare personalmente che il consumo di droga era cominciato ben prima dell'inizio dell'avventura napoletana: "Ero in vacanza a Barcellona, decisi di andare a vedere il famigerato locale notturno nel quale Diego era solito andare quando giocava negli azulgrana. E in effetti, all'Up & down di Barcellona lo conoscevano tutti, parlai con un po' di amici spagnoli di Diego, tutti erano a conoscenza della dipendenza di Diego e lo aiutavano a procurarsi la droga".

Un po' quello che accadde successivamente a Napoli: una corte di loschi figure a disposizione di Diego, irretito, forse inconsapevole, sicuramente "drogato" di gloria. "Ma sempre convinto che non stava facendo del male a nessuno, tanto meno a quel padre che ama alla follia e dal quale ha imparato a vincere la miseria con l'orgoglio e la dignità personale senza danneggiare gli altri...", racconta Siniscalchi.

"La sua è una famiglia perbene, di gente semplice ma dignitosa. Ho conosciuto i genitori di Maradona al suo matrimonio di Buenos Aires: anche lì, la stampa era a caccia di scoop, scrissero che si preparava una notte di follia, c'era chi ipotizzava orge dantesche: io ci andai con mia figlia: fu una festa animata ma piacevole, Diego era felice, circondato da amici e parenti, ballavano tutti... ma tutto nella norma, non vidi nulla di scandaloso. C'erano tanti giornalisti inviati, magari credevano di vedere la cocaina servita sui vassoi come lo champagne...".

Ma consumare droga è un reato e in tanti, a Napoli e in Italia, erano pronti a fargli pagare il vizio della cocaina, ma anche il vizio di vincere, di essere ricco, di dire sempre quello che pensava.

Parla il pentito Pietro Pugliese, si apre l'inchiesta sui falsi corrieri di droga, poi scoppia lo scandalo-doping, Diego lascia Napoli: tutto in pochi mesi, tra gennaio e aprile '91. "Quella del doping fu uno scandalo, ma in un altro senso: si sperimentò l'attacco furibondo delle istituzioni calcistiche nazionali e internazionali nei confronti di Diego. Il clima nei confronti di

Maradona, in quel periodo, era terribile: eravamo reduci dai Mondiali nei quali l'Argentina aveva eliminato l'Italia, c'era stata la zuffa di Trigoria, in tutti gli stadi si leggevano striscioni contro il Pibe. Sembrava quasi che qualcosa dovesse accadere, era nell'aria. E quella domenica di marzo Diego fu trovato positivo".

Siniscalchi chiama a difendere Maradona il perito Manfred Doenike, presidente del centro di biochimica dell'Università di Colonia, e membro della commissione anti-doping del CIO: per intenderci, quello che aveva incastrato Ben Johnson. "Un luminare, forse il massimo esperto in materia – racconta Siniscalchi –. Fu lui stesso a corroborare la nostra tesi difensiva: l'assunzione di cocaina era avvenuta almeno due giorni prima della partita e non alterò in nessun modo la prestazione dell'atleta. In quell'incontro Maradona giocò malissimo, e questo gli accadeva davvero di rado. Il dottor Doenike, peraltro, aveva seri dubbi anche sul risultato stesso delle analisi e su come erano state effettuate. E in seguito abbiamo scoperto le magagne dell'Acquacetosa...".

La difesa di Maradona, dunque, partiva dalla violazione del principio di lealtà sportiva per dimostrare che non c'era alcuna volontà di drogarsi per giocare meglio degli altri, ma la giustizia sportiva insisteva sulla "questione morale": "Volevano a tutti i costi parlare di moralità, di reati commessi col consumo di droga, ma quella era un'altra storia, c'era un'inchiesta penale in corso che nulla aveva a che vedere con le vicende calcistiche. Per questo ancora oggi sostengo che c'era prevenzione nei confronti di Diego". Moralità, dunque: un cavillo giuridico mai applicato per nessuna condanna di doping. E a nulla vale la brillante arringa di Siniscalchi, puntata proprio sulla lealtà sportiva dell'argentino: "Signori – s'impuntò l'avvocato – ma come fate a parlare di mancanza di moralità per un calciatore che ogni domenica scende in campo, spesso imbottito di antidolorifici, e viene puntualmente marcato da tre persone che lo stendono in ogni punto del campo, gli martellano gli stinchi, lo fermano con le cattive, sempre. E lui, come se niente fosse, si alza e stringe la mano all'avversario. Poi prosegue, distribuendo assist ai compagni, spesso rinunciando a segnare per mandare in rete gli altri, con generosità, con rispetto dei compagni, della squadra, degli avversari... E voi considerate Maradona un immorale?".

Sì, per i giudici Diego era un immorale, per lui era pronta una condanna esemplare, mai comminata a nessun calciatore per faccende di doping. Il 30 settembre, dopo dieci ore di esami e discussioni all'interno della commissione della federazione dei medici sportivi, guidata dal prof. Emilio Gabbarrone, il verdetto fu di colpevolezza. Da lì a una decina di giorni sarebbe arrivata la maxi-squalifica, esemplare. Ma Diego era già partito per l'Argentina, mandato via dall'Italia con la forza (delle leggi o di cosa?).

La mediazione di Palazzo Chigi

Si può tentare un accordo col fisco. Si deve. L'importo richiesto a Maradona ha troppi zeri e, da quello che si è capito, l'opinione pubblica reagirebbe malissimo ad un eventuale accoglimento del ricorso. Tentando di evitare una fuga di notizie, per quanto sia possibile se c'è di mezzo il Pibe de Oro, nei mesi a cavallo tra i vari gradi di giudizio Giuseppe Pedersoli riflette, anzi rimugina per giorni e giorni sull'opportunità di inviare una lettera al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Come al solito centomila tensioni e variabili influenzano le decisioni da prendere. Pedersoli è consapevole di aver già creato non pochi problemi all'avvocato Vincenzo Siniscalchi che, seppure da indipendente, è stato eletto deputato con i Democratici di Sinistra. Sarebbe troppo facile tramutare il contenzioso tributario in una bagarre tra destra e sinistra. Un breve colloquio con l'avvocato Siniscalchi e arriva il semaforo verde, anche se l'iniziativa partirà "a titolo assolutamente personale" del commercialista napoletano. Il collegio difensivo degli ormai cento e passa professionisti coinvolti – anche se molti di loro soltanto virtualmente – viene informato del tentativo di chiedere una "soluzione politica" in quella che viene definita la "stagione dei condoni" nella quale il Governo Berlusconi offre a tutti una chance di risolvere i propri problemi col fisco. La legge Finanziaria, aspramente criticata dall'opposizione ma spesso conveniente per i contribuenti, apre una sola finestra al buon Maradona: l'articolo 12, quello della cosiddetta "rottamazione delle cartelle". Pagando un quarto dell'importo inizialmente a debito, il fisco non ha più nulla a pretendere. Nel caso di Maradona, si tratterebbe di pagare circa 3 milioni e 300 mila euro. Cifra sicuramente conveniente se raffrontata a 28 milioni di euro, ma ancora molto elevata per ipotizzare che Diego possa essere d'accordo. Al momento di pigiare le dita sulla tastiera, amletico dubbio: che stile usare per una missiva al presidente Berlusconi? Tecnico, diretto, aggressivo, moderato? Per una volta Pedersoli decide di scrivere di getto, "di pancia" ma anche "col cuore".

Silvio Berlusconi, al di là di qualsiasi considerazione politica, è un uomo che ha profondamente innovato il modo di comunicare. Linguaggio semplice, diretto, mai eccessivamente tecnico. Inutile insistere su leggi, articoli e commi (ricordando però che il destinatario è il Presidente del Consiglio e che quindi non si deve eccedere, non bisogna lasciare sbavature al testo). Con Berlusconi bisogna andare al sodo. Sarà poi lui a decidere se e come replicare.

Il 6 marzo 2002 finalmente parte la raccomandata con avviso di ricevimento per Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, Roma:

Ill.mo Presidente On.le dott. Silvio Berlusconi (e per conoscenza Ill.mo Sig. Ministro On.le prof. Giulio Tremonti),

chiedo preliminarmente venia per il tempo sottrattoLe con la presente, ma ritengo che la questione che vorrei sottoporLe sia meritevole di attenzione.

Il sottoscritto, unitamente all'On.le avv. Vincenzo Maria Siniscalchi e al dottore commercialista Michele Saggese, è il difensore dell'ex calciatore Diego Armando Maradona nel contenzioso tributario tra l'argentino e l'Amministrazione finanziaria italiana per un importo di circa 52 miliardi di lire (circa 27 milioni di euro).

Se ho deciso, a titolo assolutamente personale, di inviarLe la presente è perché da più parti alcuni "grilli parlanti" mi danno dell'illuso perché ancora insisto nella difesa a oltranza di un "maledetto" dello sport e della vita. C'è addirittura chi mi dice: "Ma ti pare che non arriverà una telefonata dal Ministero per indurre i giudici a condannare Maradona? Il fisco italiano, in caso di annullamento della 'multa', avrebbe un danno all'immagine". Mi rifiuto di credere che tali meccanismi possano esistere, anche in un caso dove la notorietà del personaggio rischia di diventare un boomerang contro lo stesso per la cassa di risonanza generata dai media. Naturalmente non pretendo neanche che ad assolverlo sia un organo non costituzionalmente deputato a giudicare. Mi farebbe però piacere se Lei, tra i suoi tanti e ben più importanti impegni, potesse ritagliare qualche minuto ad ascoltare il sottoscritto per poter comprendere le ragioni di questa appassionata difesa. So che Lei – almeno nel periodo di attività agonistica di Diego Maradona – era un grande estimatore dell'argentino e che non esiterebbe a spendere una parola in difesa del "Pibe de Oro".

Nel momento in cui scrivo è pendente l'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, per la riforma della sentenza che

in primo grado ha rigettato il ricorso del Sig. Maradona. Tento di riassumere la vicenda.

Il contenzioso trae origine da alcuni avvisi di accertamento del 1991 per presunta evasione di Irpef. Ebbene, il Sig. Maradona non ha mai ricevuto tali avvisi di accertamento, che in base ad una presunta "interposizione fittizia di persona" contestavano all'ex calciatore e al suo datore di lavoro dell'epoca (il Calcio Napoli) un'altrettanto presunta irregolare corresponsione di emolumenti. In tale vicenda furono coinvolti altri due calciatori, e precisamente i brasiliani soprannominati Careca e Alemão. La Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con la decisione n. 126/1994, ebbe modo di dichiarare esplicitamente che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria era del tutto destituita di fondamento.

Allo stato dei fatti, il contribuente Maradona si trova dunque coinvolto in una situazione a dir poco paradossale: egli è attualmente considerato debitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria per questioni relative al rapporto col suo datore di lavoro dell'epoca; ma quelle stesse questioni, sia pure da un'angolazione opposta, sono già passate al vaglio degli organi della giurisdizione tributaria, i quali hanno avuto modo di dichiarare la totale infondatezza della pretesa erariale.

Se dunque al sig. Maradona gli avvisi di accertamento del 1991 fossero stati ritualmente notificati, egli avrebbe potuto predisporre un'adeguata difesa e confidare nel medesimo esito favorevole del giudizio formatosi per il suo datore di lavoro dell'epoca e per i suoi colleghi calciatori. E soprattutto non si troverebbe, quest'oggi, a dover "resistere" all'ingiusta (oltre che illegittima) pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria per un ammontare di oltre 26 milioni di euro.

Potrà chiedere conferma di quanto scrivo al Sig. Ministro On.le Tremonti che è, tra l'altro, professore ordinario di Diritto Tributario, soprattutto in relazione alla nullità della notifica (il messo notificatore ebbe a scrivere nella relata di notifica del 18 dicembre 1991: "contribuente sloggiato e sconosciuto"). Se lo riterrà opportuno metterò a disposizione del prof. Tremonti (mi sia consentito chiamarlo così) copia del fascicolo.

Tutto ciò premesso, rispettosamente, chiedo di poter essere ricevuto per poter meglio illustrare quanto qui sinteticamente riportato; che il Concessionario per il Servizio Riscossione riceva disposizioni per non ripetere, in caso di visita al nostro Paese del Sig. Maradona la "notifica show" con decine di finanzieri in divisa che davanti alle telecamere di numerose emittenti consegnano un documento all'argentino.

Confidando nella Sua sensibilità dinanzi ai casi di evidente ingiustizia, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Come molti, amici e no, avevano previsto, Palazzo Chigi e Berlusconi tacciono. La stessa lettera viene nuovamente spedita il 18 maggio 2002. Il silenzio continua. Per mesi. La Commissione tributaria regionale, nel frattempo, ha rigettato l'appello confermando che Diego Armando Maradona deve pagare il suo debito al fisco italiano. Non resta che la Corte di Cassazione. Giuseppe Pedersoli, tuttavia, non è tipo da arrendersi facilmente. Nel gennaio del 2003, inforca la penna e scrive ancora una volta a Berlusconi, "minacciando" un invio quotidiano della lettera in caso di mancata concessione dell'udienza richiesta. Ovviamente è un bluff, ma spera che la sua tenacia possa essere premiata, almeno da un incontro dedicato alla vicenda.

Ill.mo Presidente On.le Dott. Silvio Berlusconi,
mi permetto di insistere nel chiederLe udienza (Le ho già inviato due missive, una nel marzo, l'altra nel maggio 2002, che però non hanno avuto risposta).

Il contenzioso tributario tra l'ex calciatore Diego Armando Maradona e l'Amministrazione finanziaria italiana sta per approdare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dopo il rigetto dell'appello da parte della Commissione tributaria regionale. La cifra "in gioco" è arrivata a circa 28 milioni di euro. Neanche con lo strumento del condono è possibile determinare un importo che ragionevolmente ed "umanamente" sia possibile pagare.

Le chiedo quindi di concedermi udienza per poterLe spiegare il perverso meccanismo burocratico e giuridico per il quale Maradona è attualmente considerato evasore fiscale. Le dico soltanto che nelle relate di notifica del 1991 il messo comunale ebbe a scrivere: "contribuente sloggato e sconosciuto". Se invece Maradona avesse potuto predisporre un'adeguata difesa e confidare nel medesimo esito favorevole del giudizio formatosi per il suo datore di lavoro dell'epoca (il Calcio Napoli) e per i suoi colleghi calciatori Careca ed Alemão, oggi non si sarebbe qui a discutere.

In questo momento storico di cambiamento, da tutti auspicato, dei rapporti tra fisco e contribuente o, più in generale, tra Pubblica Amministrazione e cittadini, un atto di sgravio da parte del Ministero delle Finanze costituirebbe un gesto di assoluta apertura dal parte del Suo Governo. La giustizia, compresa quella fiscale, dev'essere di tutti e non soltanto di chi appartiene a determinati schieramenti.

Risolvere il contenzioso tra Maradona e il fisco italiano, a parere di chi scrive, potrebbe essere il punto di partenza per ridare fiducia ai cittadini-contribuenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e – perché no – di restituire dignità al più grande calciatore di tutti i tempi.

La mia personale battaglia per la difesa del campione argentino mi obbliga ad insistere nella richiesta di un colloquio riservato con Lei, al punto da inviarle copia di questa lettera ogni giorno o quasi.

Mi auguro di non essere ignorato anche alla centesima spedizione. Confido nel Suo buon senso e nella Sua voglia di Giustizia a tutti i livelli e soprattutto nei confronti del Maradona "sloggato e sconosciuto".

Con osservanza

"Forse hanno ragione i pessimisti e chi mi giudica un sognatore, anzi un illuso". Pedersoli è ormai rassegnato alla noncuranza, notoriamente la peggiore tra le modalità di disprezzo. In effetti perché il Governo italiano deve scottarsi con una storia complicata e che ha una cassa di risonanza planetaria? Ci sono i condoni, bisogna convincere Diego ad utilizzarli, magari coinvolgendo qualche sponsor. Uno degli aforismi preferiti dal commercialista napoletano è "Vola solo chi osa farlo", tratto da "La gabbianella e il gatto" di Luis Sepulveda. Forse, però, bisognerebbe aggiungere un seguito: "... Anche se corre il rischio di schiantarsi al suolo". Pedersoli è arrivato a pochi centimetri dall'impatto e ripensa a tutti i suoi sforzi inutili. Fino a quando, nel marzo 2003, la segretaria Utilia fa capolino – insolitamente rinunciando ai telefoni interni – e gli chiede: "Non te l'ho passata perché ho paura sia uno scherzo di De Filippo e degli altri amici tuoi. Telefonano da Palazzo Chigi, dalla Presidenza del Consiglio e vogliono parlare con te". Francesco De Filippo e Antonio Mennea sono due colleghi, amici dai tempi della scuola, componenti del maxi collegio, che da sempre si divertono con gli scherzi telefonici: sono il presidente della Repubblica, sono il sindaco, sono il direttore del "Sole 24 Ore"...

Utilia è abituata a queste telefonate, ma stavolta ha il dubbio che la telefonata possa essere vera: "Sai, la voce è di una donna, in genere i tuoi amici non hanno complici..."

"Fai una cosa, dì che sono al telefono e fatti lasciare un numero a cui richiamare. Così verificiamo".

Qualche secondo più tardi Utilia torna sorridendo: "Ho già controllato, la telefonata arriva proprio da Palazzo Chigi".

Nella stanza di Pedersoli fa capolino anche Michele Saggese: *“Sei incredibile. Quando ti metti una cosa in testa...Dai chiama, vediamo che dicono”*.

“Buongiorno, sono Giuseppe Pedersoli da Napoli...”.

“Salve dottore, la chiamo per concordare un appuntamento. Mi può dare qualche sua disponibilità?”.

Pedersoli sarebbe andato a piedi anche in quel preciso istante, ma conta fino a dieci fingendo di sfogliare l'agenda: *“Vediamo un po'...la settimana prossima non ho ancora preso impegni”*.

“Martedì 8 aprile?”.

“Va benissimo, mi dia soltanto la possibilità di arrivare con calma lì a Roma”.

“Alle 16, va bene?”.

“Ci vediamo martedì prossimo alle 16. Arrivederla”.

“Arrivederla”.

Nella stanza di Pedersoli ormai c'è tutto lo studio e stanno per scattare i cori da stadio. Il commercialista sorride ma invita tutti alla calma: *“Ragazzi, non ci illudiamo. Mi hanno chiamato perché ho scritto una marea di lettere, avranno pensato di calmarmi con un appuntamento. Il lieto fine è ancora tutto da vedersi”*.

Si creano immediatamente due partiti, quello dei prudenti e quello degli ottimisti. Per i primi è necessario attendere lo sviluppo degli eventi. Per quelli che vedono un po' più rosa, invece, non c'è alcun dubbio: se Palazzo Chigi ha telefonato, ha il dichiarato obiettivo di risolvere la faccenda. Non hanno tempo da perdere, perché concedere un appuntamento se non c'è la volontà di trovare una soluzione? Unico ragionamento sul quale tutti concordano, è l'assoluto riserbo. Se la notizia arriva ai giornalisti è la fine, l'iniziativa fallisce prima di iniziare. Silenzio, silenzio e silenzio. Con tanta speranza.

Michele Saggese ha un inderogabile appuntamento professionale per l'8 aprile. Pedersoli chiede quindi all'avvocato Roberto Continisio di accompagnarlo a Roma. Roberto è più di un amico e accetta con entusiasmo la proposta. L'intercity parte puntuale e, pur considerando la lettura dei giornali, i due hanno un'ora abbondante per discutere del più e del meno, dove tra più e meno è compreso l'appuntamento del giorno.

Conclusi i quattro passi, caffè d'ordinanza e via al ritiro del pass per salire ai piani che contano nella sede del Governo italiano. Sarà retorico,

provinciale, banale affermarlo ma Pedersoli e Continisio sono anche un po' emozionati. Nel dedalo dei corridoi si fa tappa in una sala molto grande dove, alle pareti, ci sono le fotografie di tutti i presidenti del Consiglio, da Alcide De Gasperi al presidente in carica, Silvio Berlusconi. Giulio Andreotti, Romano Prodi, Bettino Craxi, Ciriaco De Mita, Massimo D'Alema, Giovanni Goria, Amintore Fanfani, Giovanni Spadolini... E tutti con una caratteristica comune: giovanissimi. Pedersoli non riesce a trattenere una battuta, sapendo che Roberto Continisio è un acceso fan del Cavaliere di Arcore: *“Roberto, guarda Berlusconi, quanti anni avrà in quella foto? Secondo me l'avranno presa dalla patente di guida”*. Continisio sorride ma non replica. I due giungono a destinazione e si annunciano. Pochi secondi dopo sono invitati ad entrare nella camera del dottor Massimo Pensato. Il funzionario è cortese, disponibile, e dedica i primi minuti dell'incontro a mettere a proprio agio i professionisti napoletani. Si stabilisce quasi subito un feeling particolare con Pedersoli: Massimo Pensato, quando l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli fu commissariato per una serie di ragioni che sarebbe noioso elencare, fu inviato, per l'appunto in qualità di commissario straordinario, ad organizzare le elezioni per il rinnovo dei vertici ordinistici. Pensato ricorda con piacere e nostalgia quel periodo partenopeo e Pedersoli ricorda molto bene la vicenda perché le elezioni si conclusero – praticamente – con la vittoria dei giovani dottori rispetto ai colleghi più anziani: Achille Coppola fu eletto, a meno di quarant'anni, presidente di un Ordine importante quale quello di Napoli. Arriva tuttavia il momento di parlare dell'unico, vero motivo della trasferta romana di Continisio e Pedersoli: come risolvere la lite tra Diego Armando Maradona e il fisco italiano. Il dottore Pensato ha in bella evidenza, sulla scrivania, tutto l'incartamento speditogli da Pedersoli. L'atteggiamento è di chi ha letto le carte, la domanda rivolta a Continisio e Pedersoli è precisa, diretta, stringente: *“Qual è la norma che ci può aiutare?”*. Qual è la norma? È la domanda che da quel momento in avanti diventerà l'incubo di Giuseppe Pedersoli. L'intenzione di aiutare Diego c'è, ma è necessario individuare la norma, l'articolo di legge, il comma che può in qualche modo autorizzare la risoluzione del problema. In fondo è l'abitudine degli italiani, quella di inquadrare i problemi giuridici all'interno di una norma specifica. Nelle frazioni di secondo successive alla domanda rivolta da Massimo Pensato, Pedersoli sente rimbombare nella testa la voce del prof di diritto, nell'aula universitaria: *“A differenza di quanto avviene nei paesi anglosassoni, il diritto della famiglia romano-germanica, tende a formalizzare*

un pacchetto normativo chiuso e completo: ogni situazione deve essere incasellata. A tale fattispecie corrisponde questa norma.... Quando leggiamo sui giornali che a Londra il teppistello è stato condannato a pulire per due mesi i gabinetti della scuola, che il famoso cantante a New York ha l'obbligo per alcune settimane di indossare la divisa di operatore ecologico con tanto di ramazza e paletta in un certo quartiere, raramente viene specificato che i magistrati italiani non hanno questo potere. Anche a chi è disinteressato a qualsiasi argomento di natura giuridica, sarà capitato di vedere in tv la parte conclusiva di un processo, ascoltando le parole del giudice che legge il "dispositivo" della sentenza: *"Ai sensi degli articoli x e y, l'imputato è condannato ..."*. Ogni azione, ogni violazione deve essere ricondotta in quella casellina disegnata nel mare magnum dell'ordinamento giuridico italiano. Massimo Pensato chiede se c'è una casellina anche per Diego Armando Maradona. Il funzionario di Palazzo Chigi ha la necessità, probabilmente suggeritagli da chi gli ha affidato il compito, oppure dettata dal proprio istinto giuridico, di individuare l'articolo di legge o almeno il comma che ha il potere di risolvere la faccenda. Pedersoli prende coraggio e replica: *"Dottore, mi scusi, ma qui non è questione di individuare le norme. A mio parere si tratta di dare interpretazione alle norme. Non voglio annoiarla con l'ennesima sintesi del processo fiscale di Maradona..."*.

"Mi perdoni lei se la interrompo. Si rende conto che il Governo italiano non può dire ai giudici: stop al processo, Maradona non deve pagare le tasse? A prescindere dalla ricaduta in termini mediatici, c'è la necessità di giustificare giuridicamente l'eventuale risoluzione del problema. Altrimenti tutti i contribuenti italiani potrebbero chiedere lo stesso trattamento. Ecco perché le chiedo se aveva già individuato la norma da utilizzare".

La norma, la norma, la norma... Non c'è niente da fare. Il sistema in certi casi è rigido, troppo rigido. *"Pacchetto normativo chiuso e completo..."*.

Il commercialista non si perde d'animo. *"Comprendo perfettamente le esigenze del Governo. Per quanto mi riguarda credo che la normativa sul condono in qualche modo già apra le porte ad un'ipotesi di soluzione. Anche per il condono, tuttavia, c'è da capire se il contenzioso rientri in un caso o nell'altro..."*.

Ad ulteriormente distendere gli animi, interviene l'avvocato Continisio: *"Il dottore Pensato ha pienamente ragione. Siamo noi del collegio difensivo a dover trovare la norma che risolve la situazione. Da quello che abbiamo ascoltato c'è sicuramente la buona volontà da parte del Governo Berlusconi, del Cavaliere in persona per mettere la parola fine a questo contenzioso. Con-*

centriamoci ancor di più nello studio della pratica ma non con l'obiettivo di vincere il ricorso. Siamo onesti. Sarebbe molto meglio, rispetto ad un accoglimento del ricorso per Cassazione, se Diego e il Presidente del Consiglio, alla presenza del Ministro dell'economia, si dessero la mano di fronte ai fotografi". La tesi di Roberto Continisio è perfetta. D'altro canto, nemmeno ci si poteva aspettare che il Governo italiano, attraverso un suo rappresentante, dicesse: *"Ok, strappiamo avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e avvisi di mora: Maradona non è più un evasore fiscale"*. L'incontro a Palazzo Chigi è praticamente concluso. Massimo Pensato e i due professionisti napoletani si salutano dando per scontato che ci sarà un secondo incontro, un successivo confronto per verificare l'ipotesi di transazione.

Il ritorno a Napoli è rilassato. C'è da essere ottimisti. La tenacia di Pedersoli è stata premiata ma nemmeno si può pensare che l'udienza sia stata concessa solo per non ricevere più lettere del commercialista napoletano. È lecito aspettarsi un ulteriore sforzo per la concreta risoluzione della vicenda. E per fortuna l'incontro con il rappresentante del Governo è rimasto segreto. Nessun giornale ne ha parlato.

La prima lettera di Palazzo Chigi al collegio difensivo nella quale il sottosegretario Gianni Letta annuncia una verifica sul caso-Maradona.



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

1074/03/II. 7-8.6

Roma, 26 FEB. 2000

Gentile Dottor Pedersoli,

rispondo alla Sua lettera del 7 gennaio scorso, relativa al problema del contenzioso esistente tra il Fisco italiano e il Sig. Diego Armando Maradona.

Al riguardo, desidero assicurarLe di aver già provveduto a sollecitare un chiarimento agli uffici competenti, in merito a quanto esposto.

Le invio cordiali saluti.

Gianni Letta

L'incontro con Diego

Poco prima del ricorso in appello, il 29 settembre 2002, avvenne l'incontro dei suoi legali con il "grande evasore". Quando arriva la telefonata dell'avvocato Vincenzo Siniscalchi, sembra tutto normale, semplice, di routine, come se si stesse organizzando una visita alla vecchia zia di famiglia. Ma il personaggio da incontrare, senz'offesa per la vecchia zia, è di tutt'altro spessore. "Ragazzi, ci vediamo domani mattina alle dieci, a via Carducci, per andare da Diego. È a Fiuggi". Quella che per l'avvocato è solo una delle consuete visite al suo caro amico, rappresenta invece un piccolo evento per Pedersoli e Saggese, che si preparano con ansia ad incontrare il proprio mito calcistico. Si decide di partire alla volta di Fiuggi, al Grand Hotel Palazzo delle Fonti, con l'auto di Pedersoli, a bordo della quale trovano posto sua moglie Stefania, Michele Saggese e il fratello Pasquale. La macchina dell'avvocato è già in moto, in via Carducci. Siniscalchi è accompagnato dalla figlia Francesca e da un amico. Il viaggio è abbastanza breve, Fiuggi non è lontana da Napoli. Arrivati nella cittadina nota per le terme, Michele Saggese si sporge dal finestrino e chiede ad un vigile urbano: "Mi scusi, può indicarmi come raggiungere l'Hotel Palazzo delle Fonti?" Il vigile risponde sorridendo: "Per andare da Maradona, svoltate in fondo alla strada, pochi metri e siete arrivati". Non c'è niente da fare. Quando c'è di mezzo Diego, non c'è riservatezza, tutto diventa di dominio pubblico. Un'auto, con quattro napoletani a bordo, che vuole arrivare al Palazzo delle Fonti, non può che andare da Diego Maradona. Diego ha rivoluzionato la vita tranquilla della cittadina, a Fiuggi non si parla d'altro. La salita che porta all'hotel è piena di tifosi azzurri, con tanto di sciarpa e bandiere del Napoli. Superata la "dogana" di un imponente servizio d'ordine e body guards, il collegio difensivo riesce ad entrare nella hall dell'albergo. Diego non c'è, sta giocando a golf. Molti giornalisti attendono che arrivi Maradona per strappargli qualche dichiarazione. Lo aspetta anche Jose Alberti con il figlio Andrea. Arriva Guillermo Coppola, il manager di Diego;

magro, alto, figura elegante e perfetto padrone di casa, definirlo manager è limitativo. Per Maradona, Guillermo è molto di più. Ci si accomoda in un salottino privato e l'avvocato Siniscalchi, dopo una breve introduzione, cede la parola ai commercialisti, che spiegano a Coppola lo stato dell'arte. L'argentino chiede quali siano le possibilità di successo del ricorso ma poi capisce che è difficile stabilire delle percentuali di vittoria e di sconfitta. Gli viene prospettata l'ipotesi di aderire al condono ma non sembra molto interessato. Tre milioni e 330 mila euro rappresentano, a suo dire, un importo eccessivo per uno che non ha mai ricevuto il documento che lo accusa. Nemmeno mezz'ora di chiacchierata e Guillermo deve scappare via, ci sono mille questioni da affrontare per Diego. Il "gruppo Siniscalchi and friends" viene invitato a pranzo, con l'ampia rassicurazione che Maradona li avrebbe raggiunti di lì a breve. Nessuno dei commensali fa caso all'*botellerie* né alla magnificenza del Grand Hotel che li ospita. La bellezza e l'eleganza del Palazzo delle Fonti meriterebbero la penna e l'attenzione di un grande scrittore ma, com'è ovvio, tutti sono concentrati sull'attesa di Diego. Camerieri impeccabili consentono di trascorrere un'ora abbondante in tutta serenità con pietanze degne di un re, che sembrano disegnate nei piatti da Caravaggio. Amaro e caffè, ma Diego non arriva. Intorno alle sedici, finalmente, si materializza la figura del Pibe, un po' soprappeso ma sempre de Oro. I presenti nei salotti dell'hotel erano fino a quel momento pochissimi, grazie all'accorto lavoro del servizio d'ordine, improvvisamente si moltiplicano. Pedersoli ha l'impressione che le decine di persone siano sbucate fuori dai divani, dalle condutture dell'aria condizionata, da sotto alle mattonelle. Quando arriva Diego c'è un vociare, uno schiamazzo e un'euforia quasi da stadio. Il tempo sembra fermarsi per qualche istante e in quell'istante Giuseppe Pedersoli, con le immagini al rallenti di Maradona che incede verso il gruppo che lo attende, capisce che vivere così dev'essere un inferno. Hai voglia a dire che è il piacevole prezzo del successo, che i personaggi ricchi e famosi qualche risvolto negativo nella propria esistenza devono averlo, ma vorrei vedere chiunque ad essere perennemente circondato da un codazzo di fan o presunti tali. Chi vuole consegnargli la medaglia dell'associazione degli orafi, chi desidera insignirlo dell'ennesima onorificenza, chi semplicemente sogna di abbracciarlo o almeno stringergli la mano: un caos nonostante i tanti body guard. Maradona non può mettere il piede fuori alla camera d'albergo che si ritrova attorniato da una folla destinata a crescere. Il migliore dei sistemi nervosi

ne risentirebbe, altro che storie. Intanto Diego è riuscito a raggiungere il collegio difensivo e immediatamente abbraccia Vincenzo Siniscalchi. Un abbraccio sincero, più fraterno che amichevole, più da tra padre e figlio che tra professionista e cliente. Pochissime parole tra il campione e l'avvocato che procede alle presentazioni. Diego continua a ripetere: "Grazie, grazie, grazie di tutto, parlate con Guillermo, mi raccomando". Saluta educatamente l'unica donna presente, Stefania, la moglie di Pedersoli "Molto piacere, signora". Pedersoli lo abbraccia e gli chiede una dedica sul libro "Io soy El Diego". Addirittura si riesce a scattare una fotografia, un unico scatto, con la digitale consegnata nelle mani di Andrea Alberti. Poi Diego scappa via, rapito da innumerevoli impegni. Svanisce la sua figura ma restano per sempre nella mente e nel cuore di tutti quei pochi minuti in compagnia di un mito. Mollati ormai i freni inibitori, smessi definitivamente i panni del compassato professionista, Giuseppe Pedersoli si rivolge ad Andrea Alberti con un tono che è agli antipodi del professionale: "Andrea, se quella fotografia non è venuta bene, ti ammazzo".

Il Palazzo non ha coraggio

Giuseppe Pedersoli e tutto il collegio difensivo continuano a studiare nella speranza di un accoglimento del ricorso, anche se gli sforzi del commercialista sono protesi ad una soluzione stragiudiziale, cioè ad un accordo con il fisco. Pedersoli è consapevole che Maradona non accetterebbe una transazione, che in qualche modo è un'ammissione di colpa. Parziale, ma ammissione. Volendo forzare una similitudine, è come il patteggiamento nel processo penale. Ci si mette d'accordo col giudice, la condanna è molto mitigata, si evita il processo. Gli avvocati penalisti spesso consigliano il patteggiamento anche se il cliente è innocente. Quando il processo è "pericoloso" meglio patteggiare. Si evitano danni peggiori. Per scongiurare il rischio di una condanna. Le ipotesi sono due: una nuova legge che consenta l'equiparazione della posizione di Maradona a quella di Careca e Alemão e il condono.

Proposta di legge

Pedersoli comincia a ragionare sulla prima ipotesi scrivendo addirittura una proposta di legge. Il tutto parte dall'articolo 64 del d.P.R. 600 del 1973, che disciplina l'accertamento delle imposte dei redditi. Il datore di lavoro di Maradona, il Calcio Napoli, ha vinto il ricorso in Commissione tributaria e non deve quindi pagare quello che il fisco gli ha chiesto. Quel ricorso accolto riguardava la posizione del datore di lavoro, il Calcio Napoli, nei riguardi di Careca, Alemão e Maradona. Dicono gli esperti che però non c'è "litisconsorzio", che l'assoluzione del datore di lavoro non può essere estesa al dipendente Diego Armando Maradona. In buona sostanza, si tratta di modificare l'articolo 64. Il commercialista napoletano prova a riscrivere l'articolo 64 aggiungendo un paio di righe che consentirebbero a Maradona di "rientrare" nel processo del Calcio Napoli, di Careca e Alemão, giovandosi dell'assoluzione del 1994 (la parte aggiunta è quella in grassetto).

“Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento d'imposta, stante l'inscindibilità ed unicità del rapporto tributario tra sostituito e sostituto, che integra ipotesi di litisconsorzio.

Chi in forza di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.

Quelle due righe in grassetto autorizzerebbero i giudici ad accogliere le ragioni del Pibe de Oro.

Ma si può lavorare, pensa Pedersoli, anche sulla rimessione in termini, vale a dire su una norma che consenta a Diego di affermare: *“Cari italiani, quel documento che mi accusa io non l'ho mai ricevuto. Adesso so che mi considerate un evasore fiscale e vorrei potermi difendere”*. Secondo Pedersoli, bisogna modificare un articolo dello Statuto dei diritti del contribuente (legge numero 212 del 27 luglio 2000). L'articolo da integrare, più che modificare, è l'articolo 9. La versione che verrebbe fuori dall'integrazione di Pedersoli è questa (in grassetto la parte aggiunta):

“Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da forza maggiore.

Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Chiunque sia interessato, con istanza motivata da presentarsi in carta libera all'ufficio competente per materia e territorio dell'Agenzia delle entrate o alternativamente al Ministro delle finanze qualora l'importo richiesto al contribuente – comprensivo di sanzioni e interessi maturati alla data di presentazione dell'istanza – sia superiore a 10 milioni di euro, può chiedere la rimessione in termini processual civilistici. L'Agenzia delle entrate o il Ministro delle finanze, con provvedimento da notificare al richiedente, rimettono in termini processual civilistici,

in relazione al D.Lgs. 546/92 e al D.P.R. 636/72, il contribuente che per materiale impossibilità abbia omissso di impugnare un atto. In caso che tale atto dia luogo a litisconsorzio facoltativo, la rimessione in termini consente di partecipare in ogni stato e grado del processo instaurato dagli altri litisconsorti, sostenendo una delle loro tesi e senza possibilità di dedurre nuovi motivi d'impugnazione.

Le motivazioni dell'istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per materia e territorio o alternativamente al Ministro delle finanze qualora l'importo richiesto al contribuente – comprensivo di sanzioni e interessi maturati alla data di presentazione dell'istanza – sia superiore a 10 milioni di euro devono essere ricercate a norma e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 numero 212 – statuto dei diritti del contribuente – rubrica: conoscenza degli atti e semplificazione e dell'articolo 14 della medesima legge – rubrica: contribuenti non residenti. In caso di istanza al Ministro il contribuente dovrà dichiarare che la medesima richiesta non è stata rivolta ad altro Ufficio.

In caso di presentazione di plurime istanze, l'istante decadrà immediatamente dagli eventuali benefici concessi.

Dall'eventuale notificazione del provvedimento decorrono sessanta giorni per l'esercizio della rimessione in termini. L'Agenzia delle entrate e il Ministro non hanno obbligo di risposta e l'eventuale silenzio rifiuto non rientra nei casi di impugnabilità di cui all'art. 19 comma 1) lettera h) del D.Lgs. 546/92”.

Completata la “riscrittura” dell'articolo 9 dello Statuto del Contribuente, Pedersoli si rende conto che è il caso di redigere una brevissima relazione accompagnatoria. Potrebbe servire per meglio spiegare i motivi dell'integrazione della norma.

Ecco la breve relazione:

“L'articolo 6 dello ‘statuto del contribuente’ (legge 27 luglio 2000 numero 212), al comma 1, dispone: *‘l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati (...). Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari’*.

È evidente l'intento del legislatore, che è quello di riconoscere al cittadino-contribuente il diritto alla conoscibilità degli atti che lo riguardano, anche e soprattutto per le conseguenze che dall'atto stesso possono derivare.

Soltanto con la materiale ricezione di un atto il contribuente può infatti esercitare il suo diritto alla difesa, sancito tra l'altro dall'articolo 24 della Costituzione.

La norma però, anche per esigenza di certezza del diritto, evita il conflitto con le norme che disciplinano la notificazione degli atti, che nello specifico sono gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e l'articolo 60 del D.P.R. 600 del 1973.

Per quanto sia lodevole l'istituzione dello statuto del contribuente, la normazione attuale deve però considerarsi 'monca'.

Esistono infatti casi specifici in cui il contribuente ha modificato la sua abitazione o – comunque – i suoi recapiti esattamente nello stesso arco temporale in cui l'amministrazione finanziaria gli sta notificando un atto.

In ipotesi del genere, naturalmente da valutarsi caso per caso, il contribuente deve avere la possibilità di essere rimesso in termini, ovvero di poter nuovamente disporre dei sessanta giorni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 546/92 per proporre ricorso. Con l'istanza prevista nella presente proposta, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di emettere un provvedimento che rimetta in termini il contribuente in ambito processual civilistico, fermo restando che non vi è obbligo di risposta e che l'eventuale silenzio rifiuto non rientra nei casi di impugnabilità di cui all'art. 19 comma 1) lettera h) del D.Lgs 546/92".

Il condono, quale condono?

Giuseppe Pedersoli archivia i file, fiducioso. Si augura di poter presentare il suo studio, le sue proposte, ad un parlamentare. In questo modo si aprirebbe un varco tra le norme, quelle stramaledettissime norme che ingessano anche chi vuole risolvere il problema. Il commercialista, tuttavia, sa che il tempo stringe. I tempi tecnici per l'approvazione di una legge, e quindi anche per la modifica di una norma esistente, non sono brevi. Si concentra allora sul condono. Il caso Maradona rientra nell'articolo 12, definito "rottamazione delle cartelle". È molto conveniente perché fa pagare al contribuente un quarto, il 25 per cento dell'importo inizialmente "iscritto a ruolo". Più vecchio è il debito col fisco, più conviene. I tassi di interesse praticati dalle esattorie, dai concessionari, sono altissimi. Nel caso di Maradona, per chiudere il conto col fisco è sufficiente il 25 per cento di 13 milioni e 200 mila euro, cioè

3 milioni e 300 mila euro. Bazzecole, quisquillie, pinzillacchere, come direbbe Totò, se si fa il confronto con i circa 28 milioni di euro a cui l'importo è arrivato con gli interessi maturati. Ma se tutto è relativo, 3 milioni e 300 mila euro restano 3 milioni e 300 mila euro. Sei miliardi e mezzo delle vecchie lire. Una cifra enorme. Conveniente, ma folle. L'alternativa "sarebbe" l'articolo 16 della legge sul condono, quello che riguarda le "liti pendenti". Se c'è un ricorso, dice il legislatore che ha ideato i condoni, e il contribuente ha già ottenuto un giudizio favorevole vincendo in primo o in secondo grado, può decidere di non rischiare continuando il contenzioso pagando il 10 per cento della cifra inizialmente contestata. Per farla breve, Diego chiederebbe la partita versando 650 mila euro. Il guaio è che Diego non ha ottenuto uno o più giudizi favorevoli (di qui il "sarebbe", virgolettato). Con un'interpretazione estensiva, favorevole, la posizione di Maradona potrebbe essere equiparata a quella di Careca ed Alemão facendo rientrare il contenzioso nella casistica dell'articolo 16. È un po' forte, d'accordo, pensa Pedersoli, ma in fin dei conti i condoni sono stati inventati proprio per chiudere il litigi col fisco e dare l'opportunità di ricominciare daccapo. Senza pensarci troppo su, Giuseppe Pedersoli decide di scrivere nuovamente al dottore Massimo Pensato. Gli ha anche parlato al telefono, più volte, e la cordialità che si è creata tra i due in qualche modo lo autorizza ad osare. La lettera è del 30 giugno 2003.

*Gent.mo dott. Pensato,
come accennatole nell'ultimo colloquio telefonico, il sig. Diego Armando Maradona è in attesa di una risposta dal Governo italiano, soprattutto dopo i "segnali" di collaborazione mostrati nel suo recente soggiorno in Italia ed apparsi su tutti i giornali.*

Con la presente tenterò di offrire – seppur molto sinteticamente – un'ipotesi di soluzione e non tornerò ancora una volta a discutere dell'enorme ingiustizia che caratterizza il contenzioso in oggetto.

La controversia potrebbe essere definita attraverso due modalità proposte dalla Finanziaria 2003 (legge 289/2002): l'art.12 – definizione dei carichi di ruolo pregressi e l'art. 16 – definizione delle controversie pendenti.

Con l'art. 12 la somma da pagare entro l'ottobre 2003, stando all'ultimissima proroga, ammonterebbe a 3.300.000 euro, importo per il quale ogni commento è superfluo.

L'art. 16 potrebbe (sottolineo ed evidenzio il condizionale) essere ancora più oneroso a meno che non se ne "forzi" la lettura; proprio in questo risiederebbe l'ipotesi di transazione con un po' di buona volontà da parte del Governo italiano.

Dispone infatti l'art. 16 che se il contribuente ha ottenuto una o più sentenze favorevoli, può chiudere la partita col fisco versando il 10 per cento dell'imposta in contenzioso, che nel caso del sig. Maradona ammonta(va) a circa lire 12.500.000, "sanabile" quindi pagando circa 1.250.000 (circa euro 650.000).

Ora è vero che le sentenze di primo e secondo grado sono sfavorevoli al sig. Maradona, ma è pur vero che i suoi colleghi dell'epoca, i calciatori Careca ed Alemao, ottennero un esito a loro favorevole. Come più volte sottolineato il sig., Maradona ha avuto la sfortuna di essere stato considerato "sloggiato e sconosciuto" dal messo notificatore e quindi non si trova esattamente nella posizione processuale di Careca ed Alemao.

Con un piccolo sforzo, quello di equiparare la situazione giuridica dell'ex fuoriclasse argentino a quella dei suoi ex compagni di squadra (che - attenzione - non hanno pagato nulla!) la transazione arriverebbe ad una cifra umanamente raggiungibile peraltro con le modalità che le descrissi verbalmente nel nostro incontro a Palazzo Chigi.

Ho letto che circa due milioni e mezzo di italiani hanno fatto ricorso al condono e non credo che qualcuno si scandalizzerebbe se anche il "caso Maradona" dimostrasse che il fisco italiano sta veramente voltando pagina.

Ritengo, e non si tratta di piaggeria, che un accordo del genere non potrebbe che giovare all'immagine di un fisco che con le riforme in cantiere sta per entrare in una nuova era.

Naturalmente mi ritenga a disposizione per un colloquio col dott. Ferrara o con chiunque necessiti di un approfondimento tecnico-tributario sull'argomento.

In attesa di un riscontro positivo cordialmente saluto.

La doccia fredda

Poco prima della chiusura dello studio professionale per le imminenti festività, nelle mani di Pedersoli viene recapitata una lettera proveniente da Palazzo Chigi. Il portiere dello stabile la consegna

direttamente nelle mani del commercialista che, in ascensore, è tentato di aprirla. Resiste alla tentazione "nascondendola" nella borsa da lavoro, entra salutandolo cordialmente tutti e si chiude nella stanza. Apre la busta con il tagliacarte e con molta lentezza, oltre che trepidazione. Quella missiva contiene la comunicazione della volontà di Palazzo Chigi di arrivare ad una transazione con Maradona. L'unica riflessione è sulle modalità di spedizione: "Posta ordinaria". Che diamine, per una questione così importante avrebbero potuto inviare una raccomandata, magari senza avviso di ricevimento, ma raccomandata. Il foglio è piegato in due, Pedersoli lo dispiega e prima di iniziare la lettura si accorge che la firma in calce è proprio quella di Gianni Letta. Dev'essere davvero importante. Finalmente inizia a leggere.



*Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Roma, 11 DIC. 2003

11SE 5250/C3: 11-7-8-E

Gentile dottore,

mi riferisco alla lettera dell'11 settembre scorso relativa al contenzioso con il fisco italiano del Suo assistito Diego Armando Maradona.

Ritengo che la soluzione del caso sia ormai vicina.

Secondo le indicazioni fornite a questa Presidenza dalla competente Agenzia delle entrate, il Sig. Maradona, può, infatti, beneficiare, fino al 16 marzo 2004, della definizione dei carichi di ruolo progressi prevista dall'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, con il pagamento all'erario dell'importo di 3.344.206,51 euro, sensibilmente ridotto rispetto all'importo preteso di euro 29.862.461,72.

Sono certo che Lei, e l'intero collegio difensivo del Sig. Maradona, sapranno ben indirizzarlo verso questa soluzione sicuramente conveniente, non solo nei suoi evidenti termini economici, per il più che congruo risparmio di imposta concesso al contribuente, ma anche per aspetti di carattere più propriamente giuridico-sociale, per l'effetto di "legittimazione" discendente dall'adozione del condono, in virtù del quale le somme originariamente pretese dall'amministrazione finanziaria non sono più dovute.

Nell'auspicare, con Lei, che si giunga al più presto alla definizione di questo contenzioso, Le porgo cordiali saluti.

Mi cred, L.

Giuseppe Pedersoli letteralmente sbianca. Dopo tanti mesi di contatti e trattative, gli si comunica che Diego Armando Maradona può condonare il suo debito con circa 3.300.000 euro. Bastava leggere la Finanziaria. La reazione istintiva è quella di replicare a caldo, con molta durezza. Pedersoli scrive una lettera e la va personalmente a spedire per evitare che il collega Michele Saggese e la segretaria Utilia Renzullo glielo impediscano. Questo il testo.

Ill.mo Presidente del Consiglio On.le Dott. Silvio Berlusconi
Ill.mo Sottosegretario di Stato dott. Gianni Letta
Ill.mo Dott. Massimo Pensato

Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370
00187 ROMA

Oggetto: comunicazione del Sottosegretario dott. Gianni Letta dell'11/12/2003 – sostanziale rifiuto di una transazione per contenzioso Fisco italiano / Diego Armando Maradona

Napoli, 16/12/2003

Mi illudevo che l'aver considerato nel 1991 il più grande calciatore di tutti i tempi "sloggiato e sconosciuto" costituisse un'ingiustizia cui porre rimedio.

Immaginavo di non dover attendere altri cinque anni per ottenere dalla Suprema Corte di Cassazione una sentenza che senz'altro restituirebbe dignità a Diego Armando Maradona. Un Maradona ad oggi colpevole soltanto di non essersi potuto difendere.

Sognavo di contribuire al ritorno a Napoli di chi ha dato gioia ed emozioni ad un'intera città, di chi ha trascinato a festeggiare in piazza anziani, donne, bambini, gente di ogni ceto e classe sociale.

Ero orgoglioso che alcune lettere inviate al Presidente del Consiglio avessero dato inizio ad una trattativa, ad una collaborazione per porre fine ad un contenzioso kafkiano, stupido, inutile, dove nessuno ha da vincere e tutti hanno da perdere.

Credevo di poter superare gli steccati della politica con un'iniziativa che mettesse d'accordo il centrosinistra ed il centrodestra (Comune di Napoli e Governo). Lo avevo anche dichiarato all'International Herald Tribune in edicola ieri: "Maradona is bipartisan".

Con emozione apro la busta contenente una missiva del Sottosegretario di Stato. D'un colpo le mie aspettative vengono cancellate. Mi si comunica che il Sig. Maradona può utilizzare lo strumento del condono, più precisamente l'art. 12 della Legge 289 del 2002, "rottamazione dei carichi di ruolo pregressi".

Ringrazio le istituzioni italiane per avermi informato di qualcosa che conosco dal dicembre dello scorso anno, che ho consigliato a molti dei miei clienti e che io stesso, nel corso della fitta corrispondenza con Palazzo Chigi, ho segnalato come strada difficilmente percorribile per il contenzioso in oggetto.

A meno che non mi si indichi quali aziende, quali sponsor sono disposti ad investire in un evento circa € 3 milioni e mezzo. Ringrazio altresì per avermi chiarito che € 3.344.206,51 sono un importo più conveniente rispetto a € 29.862.461,72. Non ci avevo pensato.

Riferirò al sig. Maradona che lo Stato italiano, dopo un anno di trattative, lo invita a condonare i suoi debiti tributari, senza neanche accordargli una particolare dilazione. Nel dicembre 2003 dirò all'ex campione argentino esattamente ciò che avrei potuto dirgli nel dicembre 2002, quando fu approvata la Finanziaria 2003 (legge 289/02).

Segnalo infine che la comunicazione dell'11 dicembre mi è stata spedita per posta ordinaria. Il plico ha rischiato di andare smarrito tra centinaia di migliaia di cartoline d'auguri. E forse sarebbe stato meglio.

È stato triste accorgersi che il Governo italiano, per Diego Armando Maradona, ha ritenuto di risparmiare anche il costo di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Augurandomi di aver male interpretato il senso della lettera dell'Ill.mo Sottosegretario di Stato, colgo l'occasione per augurare Buon Natale e Felice 2004.

Con osservanza
Giuseppe Pedersoli

P.s. Ai giornalisti, se ancora dovessero chiedermi, risponderò che attendendo una risposta ufficiale e definitiva dal Governo italiano. Nel rispetto della dignità di chi scrive, del sig. Maradona e del Governo italiano. E nella speranza che la trattativa non sia conclusa.

Giuseppe Pedersoli riesce a comunicare la notizia a Michele Saggese soltanto il giorno dopo. Saggese, naturalmente, ci resta molto male ma

tace. È evidente che il Governo non ha voluto, forse potuto, trovare un accordo. Giusto o sbagliato che sia, non lo ha voluto trovare. Pedersoli, come suo costume, reagisce alle brutte notizie con molta energia e con altre iniziative. Ma stavolta preferisce agire in completa solitudine. Ipotizza una partita che celebri il ritorno di Maradona a Napoli, con i proventi della quale pagare il condono. Nemmeno il tempo di poterlo proporre a Diego che la notizia viene fuori. Addirittura l'Herald Tribune pubblica un articolo sulla "partita per le tasse". L'avvocato Vincenzo Siniscalchi si dissocia. Le critiche piovono un po' da tutte le parti, è davvero un fuoco incrociato. "I napoletani pagano le tasse di Maradona". La sintesi giornalistica è perfetta, purtroppo. Per questo Pedersoli preferiva tenerla segreta. Si affanna a spiegare a destra e a manca che il discorso è completamente diverso: Diego Maradona percepisce un compenso per giocare a Napoli la sua partita di rientro in città e con quei soldi paga il condono. Non sono i napoletani a dare un obolo per il condono, è Maradona che non intasca il suo onorario per darlo al fisco italiano. Nessuna costrizione: i tifosi pagano il biglietto e con i soldi di quella partita si chiude un'altra partita. La partita col fisco. Anche se la notizia è trapelata, Pedersoli si pone un problema: se Diego accetta, si deve fare in modo che tutto scorra liscio. La Guardia di finanza, se fosse all'oscuro dell'operazione, potrebbe bloccare l'evento e sequestrare l'incasso. Come prevedibile, non se ne fa nulla. La battaglia continua nelle aule giudiziarie.

L'articolo uscito sul "Mattino" il 18 maggio del 2003 nel quale il Pibe manifesta la volontà di trattare con il fisco italiano. Nell'altra pagina l'articolo dedicato dal quotidiano britannico "Herald Tribune" al braccio di ferro tra Maradona e l'erario.

Maradona: «Voglio fare pace con il fisco»



Diego sul campo di golf di Cuba (Mazzù) e a casa di notte a Palermo.

Debito di 30 milioni, il Pibe pronto a trattare come Tomba e Pavarotti

DALL'INVIATO A NAPOLI FRANCESCO MARZINA

Sono i mesi più bui della vita di Diego Maradona. Dopo un anno di esilio in Argentina, il Pibe è tornato in Italia, ma non a Napoli, come si era sperato. È stato invece costretto a rifugiarsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti. Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti. Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti.

Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti. Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti.

Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti. Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti.

In caso di accordo con lo Stato del bilancio del Napoli che trarrebbe vantaggi

Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti. Il debito di 30 milioni di euro, accumulato durante la sua permanenza in Italia, è ormai insormontabile. Maradona si è visto costretto a vendere la sua casa di Palermo e a trasferirsi in un appartamento a Palermo, in un via vai di trasferimenti.

In Naples, St. Diego still rules

Even 15 years later, Maradona's mythic magic lives on

By Elisabetta Povoledo

NAPLES Ask almost any Neapolitan man about the soccer star Diego Armando Maradona and he prepared for a barrage of nostalgic anecdotes about a legendary, magic moment in this city 15 years ago.

These days, Napoli, the Naples soccer team, has been floundering in Serie B, the second-tier league, and that has only given Maradona's exploits, which included two Italian league titles, one Italian cup and one UEFA Cup, the veneer of the miraculous.

In Naples, it's not surprising to find Maradona referred to as a deity, and a DVD coming out this month is simply entitled "Marad-10," a play on his name and God's in Italian.

That is why locals are enthusiastically embracing a proposal that would bring Maradona, 43, back to the San Paolo stadium one last time and let the soccer idol bask in the adoration of his eternally grateful fans.

"There are three million Neapolitans, and two million have photos of Maradona," said Gennaro Montuori, 45, who led the Ultra fan club until a few years ago. "He was like Christ on earth, like the pope."

The proposed exhibition match-cum-lovefest is also designed to help Maradona resolve a nagging leftover from his Italian sojourn — a €30 million debt, almost \$37 million, in back taxes — by devolving his take of the proceeds of the event to Italy's fiscal agency.

The initiative was concocted by Giuseppe Pedersoli, one of a herd of accountants and lawyers assisting Maradona in his tax travails. Pedersoli is also, of course, a die-hard Diego aficionado.

"As a Napoli fan and a professional, I would like to resolve Maradona's problems in Italy," he said. "I would like to make my contribution to bringing him back with the honor he deserves."

"I'd like to write a small page of Neapolitan history," added Pedersoli, 38, sitting in his office in the center of Naples, an image of a triumphant Maradona blinking on and off behind him on his computer screensaver.

Maradona wrote a sizable chapter in the city's history during the seven seasons that he was with the team, from 1984 to 1991.

"They were legendary years, and the fact that Napoli has declined since then has aggrandized those memorable years even more," said Carlo Iuliano, 62, the team's press officer.

The team has not been contacted to help organize the event.

"Naples deserves to see him," Iuliano continued. "I was a friend and I think it's not right that he hasn't returned. He

deserves to get his just praise."

When the plan was disclosed late last month in a national newspaper, a few dissenting voices objected that Neapolitans should not be shouldering the debts of a drug-addled alleged tax evader who has spent the past three years in Cuba undergoing medical treatment for a heart condition and rehabilitation for drug abuse.

But Pedersoli disagreed.

"We're not passing around a tin cup, we're not asking fans to pay his debts, but what he does with his money is his business," he said.

The lawyers defending Maradona are fighting the tax case in court.

Although they are convinced of victory when the case comes to trial in



Diego Maradona spending some time honing his golf stroke while he was in Havana early this year.

four or five years, Pedersoli said he did not want to wait that long to see Maradona back in the city.

Relying on the same law that recently let Luciano Pavarotti negotiate his tax issues with the government, this year Pedersoli wrote to Prime Minister Silvio Berlusconi asking that Maradona be cut some slack, which would allow the soccer star to pay a percentage of what he is said to owe. Pedersoli was received twice by government officials and is now waiting for a reply. He said that he had spoken to Naples officials about the use of the stadium and that they had been enthusiastic, too.

"The city is run by the center-left, the national government by the center-right, but Maradona is bipartisan," Pedersoli said happily.

It is not the first time that Pedersoli has gone to bat for the Argentine star.

Twelve years ago, soon after Maradona had abruptly left the city under a dark cloud after failing a doping test, Pedersoli wrote to the Naples daily Il Mattino urging fans to send a telegram to Maradona in Villa Fiorito, the Buenos Aires slum neighborhood where he was born, with the text,

"Friend, I'm waiting for you."

"I know I have a fixation, I know this isn't normal," Pedersoli acknowledged. He is not the only one. In a city that one resident described as subsisting on "bread and soccer," Maradona may be gone, but he certainly has not been forgotten.

"I'm convinced he talked to the soccer ball," said Angelo Oriente, 26, who lives near the Napoli training center and spent many days as a young boy watching Maradona and his teammates practice. Then, hundreds of fans lined up along the fence for every session; today, he said, "only a handful of kids show up."

"I've never seen anyone put on quite such a show," said Salvatore Sarmataro, 64, a taxi driver who once opted to watch a Napoli-Juventus game rather than attend the birth of his second daughter.

"He was one of a kind. If he comes, the stadium will be bursting at the seams."

Maradona's star remains bright elsewhere, too.

A traveling museum of the superstar's memorabilia that began touring in October has been drawing big crowds and is booked for the next 10 years.

"Those who love don't forget," said Montuori, the former Ultra head.

He now hosts a television talk show, "Neapolitan Fans," on a local station. His co-host is his daughter, Cinzia, who is the goddaughter of Maradona's wife, Claudia Villafrae.

He is also the editor of Ultrazzurro Stadio, a Napoli fanzine.

He named his son Diego Armando, he said, "so I could always think of him."

Part of the Maradona myth is that he reversed the Naples team's perennial underdog status.

"He was the only one to challenge the multinationals," Montuori said.

"With his soccer genius, we had them quaking in their shoes for seven years."

Outside the Nilo bar in the heart of old Naples, a small altar to Maradona has been nailed up on the wall.

Next to a photo of a beaming Maradona is a frame with a piece of hair said to be from Maradona and a glass vial marked "Neapolitan tears."

Like many Neapolitans, he distinguishes Maradona the myth from Maradona the man.

"We can all see what shape he's in," he said, alluding to recent television images of the former star, bearded by satellite from Cuban showing a bloated, out-of-shape middle-aged man. "As a soccer player, it will be difficult to forget. He was, in my opinion, the greatest player in the world."

"As a man," I shrugged. "It's a real shame."

International Herald Tribune

Al cospetto della Suprema Corte

Quando ci si rivolge ad un avvocato cassazionista è buona norma mettere in preventivo lauti onorari. L'avvocato Vincenzo Siniscalchi, naturalmente, avrebbe i titoli per patrocinarlo. Ma è un penalista. Siniscalchi si è già prestato in Commissione tributaria e – purtroppo – ha dovuto incassare due sconfitte. Non gli si può chiedere uno sforzo ulteriore senza la robusta assistenza di un esperto di tematiche tributarie. “Ma chi, dannazione?”, si chiedono i commercialisti Giuseppe Pedersoli e Michele Saggese. La Suprema Corte di Cassazione non è luogo per tutti e nemmeno per tutti i legali. Occorre una particolare abilitazione per poter dibattere nel tribunale più alto di grado, che si ottiene dopo tanti anni di pratica professionale e una serie infinita di documenti da produrre. Oppure con un esame a cui pochi avvocati hanno voglia e tempo di sottoporsi. L'avvocato Francesco Giuliani è uno di quelli con voglia e tempo. Nemmeno quarant'anni, Giuliani è il responsabile del contenzioso tributario allo studio del professore Augusto Fantozzi, già ministro e massimo esperto di diritto tributario. L'incontro di Pedersoli e Saggese con Giuliani è casuale. Ad un convegno a Napoli Francesco Giuliani è relatore su un argomento di attualità fiscale. Sembra un ragazzino, capitato quasi per caso a discutere di questioni complesse e forse anche un po' noiose. Ma quando il microfono passa a lui, la platea si rende conto del suo alto livello di preparazione. Dopo il convegno ci si ferma un po' a chiacchierare e viene fuori un'altra dote di Giuliani: è tifosissimo del Napoli. Lavora a Roma da anni ma non ha mai interrotto il filo conduttore con la maglia azzurra. Di lì a parlare di Diego Armando Maradona e del suo contenzioso con fisco italiano il passo è breve, brevissimo. Così Giuliani diventa il “cassazionista” prescelto per la *mission impossible*.

Sintetizzare il ricorso per Cassazione dell'avvocato Giuliani è delittuoso. Circa cento pagine tra ricorso e memorie, una specie di manuale giuridico che meriterebbe una pubblicazione a parte. Ma esistono delle evidenti esigenze di sintesi.

In settantaquattro pagine, Siniscalchi e Giuliani toccano alcuni punti centrali.

- 1) La sentenza impugnata era illegittima in quanto la Commissione regionale non aveva sanzionato, con la declaratoria di inammissibilità, la condotta processuale dell'Ufficio delle imposte, che aveva introdotto surrettiziamente nell'ambito del giudizio d'appello una questione nuova non esaminata dal giudice di primo grado.
- 2) Gli avvisi di mora di Malpensa erano stati depositati agli atti del giudizio dal Concessionario della riscossione (poi estromesso dal processo) fuori termine rispetto a quanto previsto dalle norme del contenzioso tributario.
- 3) I giudici di seconde cure avevano disatteso le difese del contribuente, con le quali quest'ultimo aveva legittimamente sostenuto che il giudice tributario non doveva né poteva considerare la documentazione irrualmente prodotta in nome del Concessionario della riscossione, atteso che tale ente era stato escluso dal giudizio di primo grado “per carenza di mandato al proprio procuratore”.
- 4) I giudici avevano errato nel considerare “parte” processuale un soggetto (il Concessionario della riscossione) privo di rappresentanza (e cioè di un difensore), e avevano violato il principio dell'onere della prova, ritenendo che ad adempiere a tale onere potesse essere un soggetto estraneo al giudizio.
- 5) La Commissione regionale aveva illegittimamente asserito che la notifica degli avvisi di mora di Malpensa precludesse l'impugnazione dell'avviso di mora oggetto del giudizio. L'errore commesso dal giudice d'appello era consistito nel non considerare che l'avviso di mora aveva, nel processo esecutivo tributario, la natura e la funzione del precetto nel giudizio esecutivo civile; ne conseguiva che tale atto decadde e andasse rinnovato ove l'espropriazione non avesse avuto inizio nel termine perentorio di decadenza di 180 giorni dalla notificazione dello stesso.
- 6) I giudici d'appello avevano asserito che sarebbe stato un “fatto notorio” che Maradona, dal mese di aprile 1991 era tornato in Argentina, patria di origine, non potendo giocare al calcio in conseguenza della “sua positività” riscontrata al controllo “antidoping” a seguito di un incontro di calcio. Nel ricorso, sul punto, si compie un'ampia analisi del concetto di “fatto notorio” – che è un concetto giuridico preciso e circoscritto – arrivando a dimostrare che quello assunto dai giudici

a fondamento della propria decisione non poteva assolutamente rientrare in detta categoria.

- 7) I giudici d'appello avevano illegittimamente assunto che le proprie conclusioni erano state confermate dallo stesso Maradona nel suo libro autobiografico pubblicato in Italia. Tale presunta prova non aveva alcun valore giuridico e peraltro nel libro non trovava conferma un bel nulla.
- 8) Nei gradi di merito, la difesa del giocatore aveva sostenuto la illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento che avevano poi dato luogo alla emissione dei successivi avvisi di mora in quanto l'ufficiale giudiziario, una volta acclarato che Maradona non risiedeva più presso la propria abitazione, avrebbe dovuto recarsi presso la sede della Società Calcio Napoli, di cui Maradona era notorio – questo sì! – dipendente e procedere alla notifica. Secondo le norme processuali, infatti, la sede della società presso cui un lavoratore dipendente presta la propria opera è considerata come "ufficio" presso il quale è possibile effettuare le notifiche.
- 9) I giudici, ancora con riguardo alla notifica degli avvisi di accertamento da cui derivavano gli avvisi di mora, avevano asserito che le valutazioni espresse dal messo notificatore fossero veritiere fino a querela di falso.

In proposito si obiettava che le valutazioni del messo notificatore, consistendo in deduzioni dello stesso, non erano dei fatti di cui quest'ultimo avesse avuto diretta percezione, e pertanto non erano sorrette dalla pubblica fede, bensì costituivano una presunzione semplice, superabile con qualsiasi mezzo di prova (come quelli offerti dalla difesa di Maradona).

Senza nulla togliere, ancora una volta, all'Avvocatura generale dello Stato, il controricorso si limitava a ribadire le ragioni di controparte, per le quali "Maradona deve pagare". Per lo Stato italiano Maradona è senza alcun dubbio venuto a conoscenza del proprio debito tributario. Più di una volta, ne è venuto a conoscenza. Le notifiche sono tutte valide, l'operato dei giudici di primo e secondo grado è impeccabile, la Corte di Cassazione non può far altro che confermare le sentenze precedenti.

Nella memoria presentata in vista dell'udienza di discussione, che constava di ventidue pagine, Siniscalchi e Giuliani rispondevano al controricorso dell'Agenzia delle entrate, ribadendo alcuni punti espressi nel ricorso e chiedevano l'accoglimento. A quel punto non restava che aspettare e sperare.

Flashback



Tutti i guai giudiziari di Napoli del campione argentino

15 febbraio 1991. Nell'immaginario collettivo il campione argentino viene spesso associato a clamorose vicende giudiziarie originate dal consumo di droga e dalla disinvolta frequentazione di ambienti camorristici durante il suo soggiorno napoletano. Vale quindi la pena di sottolineare il fatto che Diego Maradona, in realtà, sia uscito quasi del tutto indenne dalle principali vicende giudiziarie nelle quali è incappato in Italia. La prima inchiesta penale che lo vide protagonista e imputato scaturì, nel '90, da intercettazioni telefoniche sulle utenze di pregiudicati dei Quartieri Spagnoli. In quelle conversazioni emergevano indizi sulle frequentazioni notturne, condite da sesso e cocaina, tra Maradona e alcune prostitute. Il 15 febbraio del '91 Diego Armando Maradona si recò negli uffici della Procura proprio per rispondere a un interrogatorio sulla presunta cessione di sostanze stupefacenti e sull'ipotesi di sfruttamento della prostituzione. Il calciatore arrivò a Castelcapuano alle 15.30 a bordo della sua auto "Bmw" guidata da un amico, in compagnia del suo avvocato di fiducia Vincenzo Siniscalchi e del suo assistente Luigi Ferrante. All'esterno della Procura Maradona fu circondato da decine di giornalisti, fotografi ed operatori televisivi. Prima di entrare in ascensore il giocatore ebbe un breve scambio di battute con i giornalisti. "Non sono mai stato tranquillo in vita mia come oggi – disse sorridente – Sono venuto per chiarire la mia posizione. Mi sembra tutto incredibile ed è per questo che sono venuto dai giudici. Me lo hanno chiesto anche le mie figlie ed i miei genitori". E in effetti il quadro psicologico di Diego era abbastanza chiaro: il calciatore era convinto di non aver fatto niente di male, di non aver danneggiato nessuno, se non se stesso. Per intenderci, anche chi in quel periodo condivideva con Maradona le dissolute notti a base di sesso e donne, racconta di una persona immersa in una dimensione fiabesca, celebrata a tutte le ore del giorno da una città in delirio per i successi sportivi, un uomo proiettato al godimento di tutto ciò che pensava di essersi meritato grazie alla gioia regalata a una città che da anni, ormai, aveva davvero poco di cui rallegrarsi. Una persona che considerava legittimo anche l'eccesso, inconsapevole del tunnel della dipendenza nel quale era precipitato, afflitto da solitudine causata soprattutto dall'interessata indulgenza di chi gli stava intorno, per adularlo e ricavarne vantaggi: napoletani, malati di maradonite, ignoranti, spesso nullafacenti, piccoli camorristelli latenti senza arte né parte. Ma anche qualche giornalista lacché, manager

usa e getta, capitifosi a caccia di gloria personale, cantanti, attori, ex calciatori pronti a ritagliarsi un posto al sole nella corte di Re Diego. Tutti incapaci, tranne rare eccezioni, di contestare la sua elementare linea di difesa: "Ma io, se mi drogo e vado a donne, a chi faccio male?". L'altra parte della città, quella che amava Diego senza alcuna bramosia di "consumarlo", che ne rispettava il genio e la sregolatezza senza abusare di lui, che avrebbe potuto difenderlo e coccolarlo nei momenti più neri, era completamente tagliata fuori da quell'esercito di piranha che lo assedia. "Ma io, se mi drogo e vado a donne, a chi faccio male?", un tormentone, l'interrogativo retorico mai confutato che garantiva a Diego l'auto assoluzione per mancanza di tesi opposte.

Palleggi di classe anche in Procura...

Un aneddoto illuminante sulla serena inconsapevolezza del calciatore lo racconta proprio uno dei due legali che lo assisteva quel 15 febbraio 1991, nel primo dei due interrogatori da imputato (in altre occasioni era stato sentito come persona informata dei fatti) resi in Italia, due mesi prima della squalifica per doping e dell'addio a Napoli. A Castel Capuano, nell'ascensore che lo portava nell'ufficio della Dda, Diego appariva tranquillo, rilassato, quasi pensasse ad altro.

A un certo punto chiese all'avvocato Ferrante come se la cavasse con il pallone. Il legale rispose, un po' imbarazzato, di avere un discreto tocco, ma insomma, niente al confronto... Quasi scusandosi per il fuori programma, Maradona chiese a Ferrante se aveva da fare per il mercoledì successivo: "Sa, avvocato, io ho una squadra di calcetto, c'è anche Careca, manca uno in difesa, si gioca ad Agnano, non è che le andrebbe...". Il calcio, anche quello tra amici di metà settimana, in un campetto anonimo e poco illuminato di periferia, era sempre al centro dei suoi pensieri, anche mentre lo accompagnavano a difendersi dalla terribile accuse di spaccio di droga.

Fu così che l'avvocato Ferrante si ritrovò a giocare al fianco di Diego, in una serata per lui indimenticabile, con Careca, Zola e qualche altro fuori-classe del Napoli di allora. Qualche anno dopo, in un bar della Torretta, il legale vide una foto appesa al muro, una delle tante che ancora oggi ritraggono Maradona in tantissime case o esercizi pubblici della città: sullo sfondo del Pibe, che cingeva a sé un bambino, c'era lui, in calzoncini e maglietta. Quella foto oggi è nel salotto di casa Ferrante, oggetto di culto per amici e parenti dell'avvocato, simbolo del sogno proibito di tutti i napoletani: giocare, una volta nella vita, con il più grande calciatore di tutti i tempi.

Anche l'avvocato Siniscalchi racconta un aneddoto che descrive bene lo stato d'animo del campione quando era chiamato a rispondere alla giustizia per vicende che riteneva del tutto personali e comunque non moralmente riprovevoli.

"Eravamo in un ufficio della Procura, aspettavamo i magistrati che indagavano sul presunto spaccio di cocaina, era il secondo interrogatorio al quale Maradona fu sottoposto, il 15 marzo '91, pochi giorni prima della squalifica. Stavolta Maradona doveva difendersi dalle calunnie del killer di camorra Pietro Pugliese. Diego era seduto su un divanetto, io leggevo le carte, lui tirò fuori una pallina di gomma e iniziò a giocare: palleggiava di testa, poi si lasciava scivolare la sfera lungo la schiena, la tirava su con una mano lanciandosela di nuovo sulla testa da dietro, poi sul piede sinistro, ancora su, ancora lungo la schiena e così via... lo rimasi incantato a guardarlo, si divertiva, restai zitto, mi sembrò quasi assurdo risvegliarlo da quella piccola trance agonistica, ricordargli che stava per difendersi da accuse gravissime, che doveva difendersi a parole, purtroppo, non con il suo talento calcistico".

Ma torniamo ai guai giudiziari. Quel primo interrogatorio di Maradona, il pomeriggio del 15 febbraio '91, fu condotto dai sostituti procuratori Luigi Bobbio, Paola Ambrosio e Linda Gabrieli, mentre dinanzi all'ingresso del tribunale si era formato un folto gruppo di tifosi in attesa di un autografo. La deposizione di Diego durò tre ore. Maradona ammise di essersi incontrato con alcune ragazze squillo facenti parte della organizzazione malavita che faceva capo alla "maitresse" Carmela Cinquegrani, ma escluse categoricamente di aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Maradona spiegò di aver conosciuto Carmela Cinquegrani alcuni mesi prima all'uscita della propria abitazione. La donna, presentandosi come amica di Italo Jovine (un altro pregiudicato arrestato dai carabinieri nell'ambito della inchiesta) aveva dato al calciatore argentino il suo numero di telefono. Maradona riferì poi di aver conosciuto Jovine attraverso il cognato (marito della sorella del calciatore) Gabriel Esposito, che nell'estate precedente, durante i campionati mondiali, era stato protagonista a Trigoria della zuffa fra argentini e dipendenti della società sportiva Roma.

Gran parte dell'interrogatorio riguardò gli incontri "galanti" che Maradona aveva avuto con le ragazze della organizzazione: il calciatore in particolare raccontò ai tre sostituti procuratori che un mese prima Jovine aveva telefonato a Carmela Cinquegrani chiedendo due donne per sé e per Maradona, il quale poi su richiesta della donna aveva scambiato alcune battute, durante la conversazione, riguardanti il risultato negativo della trasferta a Torino contro la Juve. Il calciatore ed il pregiudicato si erano poi appartati a notte inoltrata in un abitazione privata con due "squillo" che Maradona definì "brutte".

"Una condanna lieve per fatti di scarsa gravità"

Maradona fu rinviato a giudizio insieme a Felice Pizza e Giuseppe Suarato, i compagni di scorribande notturne, per cessione di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Alle udienze del processo Diego risultò però assente "ingiustificato" per la Procura: né i guai giudiziari capitatigli in Argentina (dove fu fermato nel corso di un festino a base di droga) né le sue cattive condizioni di salute dovute alla dipendenza dalla cocaina, parvero ai magistrati di Napoli motivi sufficienti a giustificare la defezione in aula. Però in sede di verdetto finale, i giudici riconobbero a Diego le attenuanti e anche il profilo del tutto "personale" che aveva avuto nella vicenda, come scritto nel dispositivo della sentenza emessa, il 18 settembre '91 dal presidente della nona sezione del tribunale di Napoli Ruggiero De Ruggiero e dai magistrati Luigi Picardi e Luigi Esposito.

"Considerate le circostanze e le modalità dei reati commessi (cessione, offerta di droga gratuitamente nel corso di convegni amorosi) e la modesta quantità dello stupefacente offerto o ceduto (si trattava in particolare di singole dosi di cocaina) può ritenersi di lieve entità il fatto attribuito agli imputati. Tutti i reati vanno posti in continuazione attesa l'identità del disegno criminoso posto alla loro base. Corretta è anche la comparazione delle circostanze attenuanti: infatti la prevalenza delle attenuanti generiche si giustifica considerando l'assoluta incensuratezza di tutti gli imputati e l'oggettiva modestia dei fatti loro attribuiti...", è scritto nel dispositivo che condannò Maradona a un anno e due mesi e a 1 milione di multa, Felice Pizza e Giuseppe Suarato a un anno e cinque mesi e cinque milioni di multa: per tutti, pena sospesa.

Insomma, solo prostitute, e neanche così divertenti, e cessione modesta di droga, regalini, insomma, deprecabili, illegali ma certo non in grado di reggere un'accusa di spaccio: bastò questo, però, a costringere Maradona a patteggiare la condanna su consiglio dell'avvocato Siniscalchi. Nonostante la mole incredibile di intercettazioni telefoniche nelle quali Diego chiedeva donne e droga per sé e per i suoi amici, i giudici dovettero prendere atto che quello della cocaina era una dipendenza e quello delle donne un vizio. Ma che in nessun caso l'attività di procacciamento delle sostanze stupefacenti aveva finalità di lucro (e tanto meno di miglioramento delle prestazioni sportive...).

Diego consumava droga mettendola a disposizione di amici e donne che partecipavano agli incontri notturni: ma la camorra, il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione non c'entravano nulla. Un po' come faceva Lapo Elkann, tanto per rifarci a una vicenda recente che riguarda un vip "cocolato" e perdonato dai media e dalla pubblica opinione italiana perché in fondo, a differenza di Diego, trattasi di un bravo ragazzo.

La sentenza di condanna di Maradona, Felice Pizza e Giuseppe Suarato emessa dal Tribunale di Napoli il 27 settembre 1991 per detenzione e spaccio di stupefacenti.

TRI Mod. 04

N. 4338 Reg. Sent.
Data del deposito
25/9/91
Data di irrevocabilità

N. 3610/R/91 R.G. notizie di reato

N. 2180/7/91 R. G. TRIB. N.R.

N. Reg. Erec.

N. campione penale
Redatta scheda II

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZ. NONA

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Napoli - Sez. NONA composto da:

RUGGIERO DE RUGGIERO	Presidente
LUIGI PICARDI Est.	Giudice
LUIGI ESPOSITO	Giudice

alla pubblica udienza del 18/9/1991 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente (1)

SENTENZA

nel confronti di: 1) MARADONA Diego Armando n. Buenos Aires 30/10/1960

LIBERO NON COMPARSO - CONTUMACE

2) SUARATO Giuseppe n. Boscorecaze 31/10/1955

DETENUTO PER ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA

3) PIZZA Felice n. Camposano 25/2/1961

LIBERO ASSENTE

IMPUTATI

TUTTI: del reato di cui agli artt. 110, 81 pcv. C.P., 73 co. 1° e 6° co. 1 D.P.R.

309/90 perché, in concorso ed unione tra loro, con più azioni esecutive del

medesimo disegno criminoso ed in tempi ed occasioni diverse, senza l'autorizzazione

(1) La sentenza deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p.

ne di cui all'art. 17 D.P.R. cit., acquistavano, illecitamente detenevano
offrivano e cedevano a terzi sostanza stupefacente (cocaina)
inducendo, peraltro, più persone all'uso della stessa.

Il 2° e 3°:

b) del delitto p. e P. dagli artt. 110, 81 cpv; C.P., 3° co. l'n. 8, 4

n. 7 legge 75/56 perchè in concorso ed unione tra loro e con altre

persone non identificate o ignote, con più azioni esecutive dello stesso
disegno criminoso, favorivano la prostituzione di più persone di

sesso femminile, curandone, tra l'altro, il reperimento, l'accompagnamento
ai luoghi di convegno e, ivi giunti la gestione.

Fatti acc. ti in Napoli fino al 12/2/1991.

FATTO E DIRITTO

HARADONA DIEGO ANTHONIO, SUARATO GIUSEPPE e PIZZA FELICE venivano
tratti a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati
riportati in sentenza in data del 2 luglio
1991. Suarato Giuseppe e Pizza Felice chiedevano l'applicazione
della pena ex art. 444 Cpp. nelle mosse pervenute alla cancelleria
del Tribunale il comando del PM alle richieste del Suarato e del
Pizza. All'udienza dibattimentale il difensore del Haradona chiedeva un
nuovo rinvio del processo argomentando l'impossibilità del suo assistito
di essere presente in quanto malato come da certificato medico allegato,
aggiungeva altresì che il Haradona, sottoposto a procedimento penale in
Argentina, non poteva venire in Italia. L'istanza veniva rigettata
come da ordinanza allegata a verbale. Giava comunque sottolineare
che manca del tutto la prova della volontà del Haradona di farsi
rilasciare la necessaria autorizzazione a venire in Italia, prova

che il rinvio è necessario per il rinvio del dibattimento (cfr
art. 412-28 Cpp). È appena il caso di segnalare come la
giurisdizione indicata, emessa sotto la vigenza del precedente
Codice di procedura penale non possa avere significato e valore
anche in presenza della nuova normativa in ordine alla
infermità del Haradona, si è già sottolineato la generalità delle
diagnosi e l'insiduosità di detta malattia e costituisce un
impedimento assoluto a comparire. Costituite le parti il difensore
del Haradona, munito di procura speciale, presentava richiesta
di applicazione di pena. Il PM esprimeva il proprio consenso ed
il Tribunale ordinava l'acquisizione del fascicolo del PM. Non
tuttavia nella specie i presupposti per la pronuncia di una
sentenza di proscioglimento ex art. 449 Cpp poiché alle luce delle
acquisizioni probatorie, con particolare riferimento alle
dichiarazioni testimoniali ed ai verbali delle conversazioni
telefoniche intercettate, deve escludersi che i fatti attribuiti agli
imputati non sussistano o non siano stati da loro commessi.
Va altresì rilevato che appare corretta la qualificazione giuridica
data dalle parti al reato di cui al capo 2°. Considerata infatti
la circostanza e le modalità di reati commessi (cessazione offerta
di droga gratuitamente nel caso di consumo più ampio) e le
modeste quantità della stupefacente offerta o ceduta (si trattava
in particolare di singole dosi di cocaina), può ritenersi di lieve
entità il fatto attribuito agli imputati. Tutti i reati, come fatti
in continuazione attesa l'identità del disegno criminoso posto
alle loro basi, parrebbero e anche la esasperazione delle circostanze

attenuanti: infatti le prevalenze delle attenuanti generiche si giustificano considerando l'assoluta immenecità di tutti gli imputati e l'aggravio moderato dei fatti loro attribuiti. Anche la quantificazione delle pene appare corretta, valutata. Tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Doverosi, altresì, ritenere che in futuro il Maradona, il Suarato ed il Pitta si asterranno dal commettere nuovi reati, se loro concessa il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena.

PRH


Letti gli artt. 444 e 445 c.p.p. sulla comparsa richiesta della parte offesa:


1) a MARADONA DIEGO ARMANDO la pena di anni 1 mese due di reclusione e lire 4.000.000 di multa;

2) Per FELICE e SUARATO GIUSEPPE la pena di anni 1 mese cinque di reclusione e lire 3.500.000 di multa per ciascuno di essi.

Pena sospesa per tutti.

Napoli 18/9/91

il p.m. 

il Presidente 

Collaboratore di Cancelleria
(Bianca Maria Penna)

TRIBUNALE DI NAPOLI
9° Sezione Penale

E' copia conforme all'originale
Napoli, 27 SET. 1991

COLLAB. DI CANCELLERIA
(Cecilia)

L'udienza in Cassazione

L'udienza del 15 dicembre 2004 a Roma, in Corte di Cassazione, arriva molto più velocemente di quanto si potesse pensare. L'avvocato Vincenzo Siniscalchi si presenta con la consueta puntualità, Francesco Giuliani è già sul posto. Si imbarca per Roma anche Giuseppe Pedersoli, accompagnato dall'amico e avvocato Roberto Continisio. Michele Saggese non può presenziare per impegni professionali. Si incontrano tutti con Pasquale Saggese, quel giorno nella capitale per lavoro, e Stefano Ceci, il napoletano residente a Catanzaro molto legato a Maradona. Ceci si è spesso sentito con Pedersoli, relazionando a Diego sullo stato dell'arte. Il Palazzo incute timore, l'età media di giudici e legali è alta, si è in attesa che le udienze abbiano inizio. Il presidente introduce e lascia la parola alla difesa. L'avvocato Siniscalchi si riporta elegantemente al ricorso e lascia che continui Giuliani. Francesco in venti, venticinque minuti (un'eternità rispetto al tempo solitamente concesso per le "arringhe") sintetizza l'accaduto, espone le ragioni del contribuente Maradona Diego Armando ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Non deve essere stato facile esporre in così breve tempo tre gradi di giudizio, cento pagine di ricorso e memorie soltanto in Cassazione. L'avvocato dello Stato preferisce riportarsi al ricorso senza nulla aggiungere, il procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. La Corte si riserva la decisione. Al bar della Suprema Corte c'è anche il tempo per rilassarsi un attimo, per allentare la tensione. Si è alla fine, dopo la Cassazione c'è ben poco da fare. Dopo il canonico caffè, il gruppo pro Diego trova una troupe giapponese arrivata per conoscere gli sviluppi del contenzioso. Ai cronisti orientali si aggiungono alcuni intervistatori radiofonici e poi si fa ritorno chi a casa, chi in Parlamento, chi al proprio studio professionale. Tutti col cuore gonfio di speranza.

Flashback



La leggenda metropolitana dello scudetto venduto

Giugno 1987. L'onda lunga del sospetto sulle amicizie pericolose di Diego nasceva qualche già anno prima, nell'87, dopo la conquista del primo scudetto del Napoli, con la pubblicazione di alcune fotografie in cui Maradona compariva insieme ad alcuni esponenti del clan Giuliano di Forcella. Solo qualche mese prima lo stesso Maradona aveva sporto denuncia contro ignoti per una biglia scagliata contro la sua Mercedes senza apparenti motivi. Diego, sulla base di quelle immagini, finì per essere accusato di connivenze con la camorra nonostante avesse spiegato al magistrato inquirente di aver accettato, in sei anni di militanza del Napoli, di fare centinaia di foto con tutti i tifosi che glielo chiedevano in strada o all'inaugurazione di club.

Anche in questo caso, comunque, l'indagine si chiuse con l'archiviazione nella fase preliminare. Ma di camorra si era parlato anche nella stagione '87-'88, quando il Napoli perse uno scudetto praticamente già vinto dilapidando il vantaggio di 5 punti sul Milan di Gullit, Van Basten e Virdis. L'inatteso crollo degli azzurri alimentò in città una ridda di voci secondo cui alcuni gruppi malavitosi avevano costretto i calciatori del Napoli a perdere le ultime partite per non costringere la camorra a pagare ingenti somme al "toto-nero".

Ma in quell'occasione ci fu anche chi accusò i giocatori azzurri di essersi venduti direttamente le partite, proprio per lucrare sulle scommesse clandestine.

Fu il famigerato pentito Pugliese a rilanciare a più riprese quelle accuse: l'ultima volta fu durante il processo romano sui "corrieri di droga" nel quale il pregiudicato si era presentato a deporre. Mentre si tenevano le prime fasi del processo, Pugliese ricominciò a parlare della presunta combine con la camorra della quale si sarebbero resi protagonisti i calciatori del Napoli nell'88 per perdere volutamente lo scudetto: "Da solo Maradona non ce l'avrebbe fatta a falsare il campionato. Ha avuto dei complici nella squadra, dentro e fuori la società". Ma perché non ha parlato prima, come obiettarono i legali di Maradona? "Se avessi raccontato all'epoca questa storia non sarei stato creduto – afferma Pugliese – Quando ho parlato della droga è successo il pandemonio, figuriamoci se avessi detto che il campionato era stato falsato", si giustificò Pugliese.

"Nel totocalcio clandestino – spiegò il 'pentito' – all'inizio del campionato si punta anche sulla squadra che vincerà lo scudetto. Ad un certo punto il

Napoli era talmente avanti che tutte le scommesse erano a suo favore e la camorra non sarebbe mai riuscita a compensare una cifra enorme. In quel momento scattarono le minacce per impedire la vittoria del Napoli. 'Maradona, per la droga – continua Pugliese – era nelle mani dei Giuliano di Forcella che allora erano i re del toto nero. E loro si servirono di Diego perché lo tenevano in pugno".

Accuse poi rivelatesi del tutto infondate, come accertò la stessa Procura di Napoli attraverso un'indagine conoscitiva. "Indagammo, certo – spiega il magistrato Luigi Frunzio, che si occupò di questa vicenda – ma dai colloqui con i calciatori e da informazioni attinte dai nostri informatori legati ad ambienti della camorra, apparve subito chiaro che il tutto era frutto della delusione dell'ambiente per lo scudetto perso. Le ipotesi di ricatti della camorra erano una sorta di leggenda metropolitana che si rincorreva in città, alla quale contribuì poi a dare peso la confessione del pentito Pugliese, qualche anno dopo, rivelatasi però completamente infondata".

Diego lasciava fare...

(da un articolo di Mimmo Carratelli, pubblicato su "Il Mattino")

"Gli piaceva stare sui giornali a Pietruccio Pugliese; essere qualcuno, diventare personaggio. Era stato un capotifoso della Curva B al 'San Paolo'. Entrando nel tuo giro, cercava gloria. Si vantava d'essere tuo amico e si autoinvitò persino al tuo matrimonio in Argentina.

Per la tua generosità, la superficialità e la sicurezza di dominare il mondo, caro Diego, ai tempi felici di Napoli, lasciavi che ti circondasse una corte vasta ed eterogenea di seguaci, falsi amici, sfruttatori e invasati. Forse, a Pietruccio avevi promesso di trovargli un lavoro nel mondo del pallone. Erano promesse allegre, fatte spesso per levarti di torno tanta gente insistente. Ma Pietruccio voleva il suo posto al sole accanto al sole che eri tu.

Quando non ebbe niente, cominciò a vendicarsi. Tirò fuori la storia dello scudetto 'venduto' e poi venne fuori con una storia di droga. Telefonava ai giornali e alle agenzie di stampa per le sue rivelazioni e si inserì nel processo per detenzione e spaccio di droga che il tribunale di Napoli intentò contro di te.

Stavamo dalla tua parte, Dieguito, ma, accidenti, quanti falsi amici avevi avuto a Napoli, quanti tipi strani ti erano stati vicino. Li disprezzavi, ma non li allontanavi. A volte, le umili origini di molti ti facevano pensare alla tua infanzia misera e li lasciavi fare...".

La mazzata finale

Da quando aveva quattordici anni, Giuseppe Pedersoli legge (per essere precisi sfoglia), di primissimo mattino due quotidiani, diventati tre col passare del tempo. Quel giorno, sabato 16 febbraio 2005 non era riuscito a farlo. “la Repubblica”, “Il Mattino” e “Il Sole 24 Ore” ancora piegati dall’edicolante erano sul sediolino anteriore destro dell’auto. Il commercialista si era infatti recato, con partenza prima dell’alba, a Benevento per una docenza sull’importanza del bilancio organizzata dalla Federfarma locale. Il commercialista, da sempre dedito all’insegnamento in parallelo con la professione, dedicava alcune giornate dell’anno ad illustrare ai farmacisti i rudimenti della contabilità e delle norme fiscali. Quasi sempre la lezione si trasformava in una corale lamentela dei farmacisti contro il sistema burocratico italiano, la pressione fiscale ed i ritardi delle Asl nell’erogare alla farmacie quanto dovuto per i medicinali in convenzione. L’intervento del professionista, come sempre improntato alla pratica più che alla teoria, si era concluso col fuoco di domande-giaculatorie dei titolari di farmacia. Pranzo con i vertici locali della categoria, e – intorno alle ore 16 – partenza per il ritorno a Napoli. Appena il tempo di imboccare l’autostrada e squilla il cellulare. “Ciao, sono Francesco Giuliani”. Il tono della voce dell’avvocato è molto più che cupo. “Hai letto il 24 Ore? Sono fuori di me”. “Francesco, manco a farlo apposta – io che alle 7.30 ho già letto tutto – stamattina non sono nemmeno riuscito a sfogliarlo o a vedere la prima pagina. Sai, sono impegnato...”. “Abbiamo perso. Ma la cosa più grave è che anche io sono venuto a saperlo dai giornali. Come puoi immaginare ho qualche conoscenza, e mi ero raccomandato: non fatemelo sapere dai giornali. Il legale sono io, vorrei avere il privilegio, oltre il diritto come è logico che sia, di conoscere il verdetto per primo. Invece no. Il ‘Sole’ ha bruciato tutti. È l’unico quotidiano, ho controllato, che dà la notizia. Lunedì andrò a chiedere spiegazioni. A parte che sono ovviamente curioso di leggere le motivazioni, devo chiedere immedia-

tamente copia della sentenza”. Pedersoli è senza parole, cerca di tenere la strada ma il volante sembra sfuggirgli dalle mani: “Francesco, lascia perdere, te lo avevo detto: questo caso forse è più grande di noi. Pensa, sto fermandomi con l’auto, ho bisogno di assorbire la mazzata. Sentiamoci più tardi, ritengo doveroso avvertire l’avvocato Siniscalchi e fare il possibile per far arrivare la notizia a Diego, mi dispiacerebbe se i giornalisti li chiamassero cogliendoli impreparati sulla sentenza finale”. Clic. La vettura è ferma su un’area di sosta dell’autostrada, un sospiro profondo e Pedersoli tenta di riordinare le idee. Scoop del “Sole 24 Ore”. Nessun altro giornale parla dell’accaduto. Bisogna chiamare Siniscalchi e Diego, Michele e Pasquale Saggese, Roberto Corda, Roberto Continisio e tutti gli altri. Stefania, la moglie, glielo aveva detto: “Non illuderti, il nome di Maradona è troppo importante. Spera nella vittoria ma preparati alla sconfitta”. Sagge parole. In teoria. Nella pratica c’è da gestire la sconfitta. Non sarebbe da uomini né da professionisti spegnere il cellulare. “Coraggio” dice a se stesso il commercialista. Un po’ d’acqua fredda in faccia, nella toilette dell’autogrill raggiunto in pochi minuti, per ulteriormente scuotersi, e cerca nella rubrica del telefonino il numero dell’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi. Ma il cellulare gli squilla tra le mani. “Ciao, sono Ciccio Marolda, come stai?”. Francesco Marolda, il giornalista del Mattino con il quale era nato un rapporto di cordialità e simpatia, ancora una volta si dimostra il più attento di tutti, a Milano direbbero che “è sempre sul pezzo”. “Devo dirti che sto bene? Mi crederesti? Sono sicuro che mi chiami perché hai letto il Sole 24 Ore”. Con Marolda è meglio andare subito al sodo. D’altro canto Pedersoli detesta quelli che parlano con i giornalisti a ruota libera e poi si lamentano con frasi del tipo: mi ero raccomandato di dire così e invece ha scritto così; questa cosa gli avevo chiesto di non dirla e poi l’ha scritta. Sarebbe come mettere una pornostar in una cella con tre criminali, detenuti da dieci anni e chiedere loro di non toccarla. Il commercialista preferisce avere un rapporto franco, sereno e sincero con le persone che frequenta. Perché nascondere ad un giornalista che la sentenza della Cassazione è stata una mazzata, che adesso all’Agenzia delle entrate staranno brindando e che c’è tutta una serie di cocci, morali e materiali, da ricomporre? “Caro Ciccio, l’ho saputo un minuto fa. Stavo per telefonare all’avvocato Siniscalchi per dargli la brutta notizia, sempre che non l’abbia già fatto qualcun altro”. “Il Sole 24 Ore ha anticipato anche il collegio difensivo?”. “Speravo che almeno tu questa domanda

non me la facessi. Comunque sì, infatti Giuliani è nerissimo. Gli ho anche detto di lasciar perdere ma l'ho detto nella consapevolezza che fosse una frase fatta". "E adesso cosa pensate di fare?". "Sai, da fare c'è molto poco, quasi zero. Forse la Corte dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, ma ti confesso che in questo preciso istante ho bisogno di qualche giorno di tempo per riflettere, per raccogliere le idee". "Hai qualche dichiarazione da rilasciare?". "Preferisco aspettare la lettura della sentenza per le motivazioni". Dopo Marolda, un quarto d'ora di telefonate con il gruppo dei fedelissimi e poi una chiamata dettata dallo scrupolo e dalla coscienza: il direttore di Repubblica Napoli, Giustino Fabrizio. Il commercialista collabora col quotidiano e non ha mai scritto, parlato o chiesto di farlo della vicenda tra Maradona e il fisco italiano. Soffrendo in maniera atroce le accuse di chi lo vedeva come un opportunista, pronto a farsi pubblicità attraverso il più grande calciatore di tutti i tempi, ha sempre evitato l'argomento. Ma non sarebbe corretto ignorare Repubblica, di cui è opinionista, lasciando la notizia in semi-esclusiva al Mattino ("semi" perché l'ha già lanciata il Sole 24 Ore). "Ciao direttore, scusami se ti disturbo, ma mi sembra corretto informarti di uno scoop del Sole 24 Ore che ha sorpreso anche me". Giustino Fabrizio ascolta con attenzione anche la conclusione della telefonata: "Ero indeciso se chiamarti o meno, vedi tu se dare la notizia. Questo è il giorno più brutto della mia vita professionale". "Mi dispiace". Per fortuna è sabato. C'è ancora qualche ora della giornata più la domenica per assorbire il colpo. Gli unici a guadagnarci sono i gestori di telefonia mobile. Il viaggio di ritorno a casa consiste in una serie infinita di telefonate di commento, confessioni di aspettative tradite, di delusione profonda. Il commercialista rivede di continuo il film degli ultimi quattro anni. Dal gennaio 2001 al febbraio 2005 si sono consumati tre gradi di giudizio: Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale e Suprema Corte di Cassazione. Alla faccia dei tempi biblici della giustizia italiana. Maradona è stato campione, recordman anche in questo. Il sonno (o presunto tale) è rovinato da ansie e tormenti. "Ho coinvolto l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, principe del Foro, in una sconfitta di dimensioni planetarie. Ho illuso Diego Armando Maradona di poter risolvere un caso irrisolvibile. Ho sottratto tempo alla professione, mi sono impegnato in una storia più grande di me. Forse non sono stato obiettivo, ho intravisto una chance dove non c'era. I media mi bolleranno come un "cazzaro" che vuole farsi strada

e pubblicità sulle disgrazie di un campione come Maradona. Magari c'era qualche altra cosa da fare, da scrivere, da sottoporre ai giudici e non è stato fatto".

La voglia, la curiosità di leggere la sentenza sono forti ma meno rispetto ai due precedenti gradi di giudizio. La cronaca di una sconfitta annunciata, come definita da qualche collega invidioso o semplicemente realista, si è consumata. Il 22 febbraio 2005 alle ore 10 e 20, arriva un fax di 24 pagine dallo studio Fantozzi di Roma. Francesco Giuliani ha ottenuto copia della sentenza e la trasmette a Pedersoli e Saggese.

Circa un'ora e mezzo per analizzare le motivazioni della Suprema Corte. Poi sbatte due porte, quella della sua stanza e quella dello studio e va via. A sbollire la rabbia per l'interpretazione della legge data in sentenza. Cerca di dire a se stesso: le sentenze vanno rispettate. Sì, ma possono anche essere commentate. C'è chi ha fatto del commento alle sentenze una professione. Non è certamente un caso che due sezioni della Corte di Cassazione, entrambe in buona fede, possano aver emesso decisioni in contrasto su argomenti analoghi. Sulla buona fede di chi giudica nessuno può mettere becco, d'accordo, ma quando le interpretazioni delle norme sono agli antipodi c'è qualcosa da rivedere. Forse sono da riscrivere le norme. Dopo un'ora in giro per la città a bordo dello scooter, senza rispondere al cellulare, il commercialista torna a studio dove nessuno osa rivolgergli la parola. Non c'è nemmeno bisogno di ripetere "Non ci sono per nessuno". Evidenziatore alla mano cerca di individuare i punti della sentenza che non gli "suonano" e li commenta tra sé e sé, ripromettendosi di scrivere un libro sulla vicenda.

(...) Il ricorrente sostiene il suo ponderoso ricorso con undici motivi d'impugnazione. Essi sono articolati in maniera così complessa che si ritiene opportuno anzitutto riferire sinteticamente di tutte le censure e delle relative argomentazioni, perché, come si mostrerà al § 9, i motivi, da un lato, appartengono a specie connesse di più generi di questioni e, dall'altro, la natura delle questioni di genere sollevate è tale da imporre che nell'esame delle censure si proceda secondo un ordine diverso da quello seguito dal ricorrente nella loro proposizione. (...) "Cominciamo bene. Non gli va bene nemmeno l'ordine con cui sono stati esposti i motivi di ricorso. Meno male che il ricorso è ...ponderoso".

(...) *Dall'esame complessivo del ricorso, e delle censure in esso formulate nei confronti della sentenza impugnata, emergono chiaramente due aspetti della strategia difensiva scelta dal ricorrente.*

"Caspita. Addirittura viene analizzata la strategia difensiva. Per certi versi è da compiacersene. Potrebbero limitarsi a dirci che abbiamo torto ed invece analizzano la strategia difensiva. Non capisco però perché si debbano rimettere in ordine diverse le motivazioni del ricorso".

Eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio per la novità del suo motivo è infondata, perché dalla consultazione degli atti processuali (...). (...) E comunque, della denegata e non dimostrata ipotesi che il ricorrente non ne avesse avuto conoscenza, gli stessi avrebbero dovuto e potuto essere contestati nel momento in cui venivano notificati gli atti successivi.

"Ma come, sono state scritte pagine e pagine sul fatto che Diego non è mai entrato in possesso di quei documenti! Lasciamo perdere se la notifica sia valida o meno, ma una questione è certa: Maradona quei documenti tra le mani non li ha mai avuti. Anche in Cassazione si continua a dire che poteva impugnare documenti mai ricevuti, forse validamente notificati ma mai ricevuti. Scrivono 'denegata e non dimostrata ipotesi' che il ricorrente non ne avesse avuto conoscenza, gli stessi avrebbero dovuto e potuto essere contestati nel momento in cui venivano notificati gli atti successivi. Anche i giudici della Suprema Corte di Cassazione dicono che Maradona era a conoscenza del suo debito tributario nei confronti dello Stato italiano. Ma allora anche al massimo grado della magistratura si tende a mescolare questioni di fatto con quelle di diritto? L'abbiamo detto cento volte: quei maledetti avvisi di accertamento del 1991 Diego non li ha ricevuti. Altrimenti avrebbe avuto la stessa sorte di Careca e Alemao, che ad oggi non sono considerati debitori nei confronti dello Stato italiano. Tutti gli atti successivi, e lo hanno detto anche i giudici della Commissione tributaria provinciale di Napoli, contano poco o nulla. Se la notifica del 1991 è nulla, tutto ciò che ne consegue è nullo. Perché questo continuo ribadire che 'era a conoscenza...'? Si parla di fatto o di diritto? Chiariamolo, benedettiddio. Almeno in Corte di Cassazione".

(...) *La seconda questione che dev'essere esaminata è quella che riguarda i rapporti tra l'avviso di mora impugnato e gli atti notificati, ritualmente o irritualmente, in precedenza. Ad essa sono dedicati dal ricorrente i motivi di impugnazione che vanno dal quinto all'undicesimo. In base a quel che*

s'è riferito al § 2 sui fatti di causa, risulta accertato dal giudice d'appello, ed è incontestato tra le parti:

a) *che il primo avviso di mora per il pagamento dell'Irpef, accertata per i periodi d'imposta che vanno dal 1985 al 1990, fu notificato al contribuente il 18 maggio 1993 (§ 2.b); "Notificato nel 1993? Ma quando? Forse parlano di Siviglia? Devo verificare. Certo che se è Siviglia... Si è detto e scritto centomila volte che la presunta notifica di Siviglia non ha alcun valore giuridico. Diamine, è la stessa Agenzia delle entrate a chiarirlo con una circolare, perché afferma 'risulta accertato dal giudice d'appello ed è incontestato tra le parti'? La 'parte Maradona' si è praticamente sgolata nel dire che tra il 1991, anno degli iniziali avvisi di accertamento, e il gennaio 2001, in cui è avvenuta la notifica degli avvisi di mora impugnati, non c'è nulla di giuridicamente valido. Poteva esserci, d'accordo, ma se il Concessionario ha commesso un errore gravissimo ed è stato estromesso dal processo non si può tirare in ballo un documento inutilizzabile".*

b) *che tale avviso non fu impugnato sotto alcun profilo, né in sé, tanto con riguardo alla sua struttura quanto con riguardo alla sua notificazione, né sotto il profilo dell'invalidità eventualmente derivatagli dai suoi atti presupposti, tra i quali i sei avvisi di accertamenti notificatigli, ritualmente o irritualmente, nel 1991 (§ 2.a); "tale avviso non fu impugnato? Ma non poteva essere impugnato! Non rientra nell'elenco degli atti impugnabili. Devo pensare che se quella stramaledettissima notifica di Siviglia fosse stata impugnata si sarebbe vinto il ricorso? No, dannazione. Se Maradona avesse impugnato quel documento senza dubbio si sarebbe sentito rispondere da Agenzia delle entrate e giudici tributari: caro amico, dobbiamo rigettare il tuo ricorso per inammissibilità, quel documento non si può impugnare".*

c) *che altri avvisi di mora furono notificati al contribuente il 27 novembre 1998, parimenti non impugnati (§ 2.c); "Stanno parlando di quegli atti notificati quando Diego andò da Raffaella Carrà o Milly Carlucci?!? Ma se in tutti i modi abbiamo detto che questa documentazione è stata citata soltanto dal Concessionario per il servizio di riscossione che è stato estromesso dal processo: allora i documenti prodotti da 'chi non è parte' sono validi? Ma non è possibile. Dove vogliono arrivare?".*

d) *che il primo atto d'imposizione tributaria impugnato dal contribuente fu l'avviso di mora n. 351830 notificatogli l'11 gennaio 2001 (§ 2.d).*

“Finalmente siamo arrivati all’avviso di mora del gennaio 2001. Beh, ma se tutto quello che lo precede è considerato valido, potevano anche fermarsi. In questi casi scrivono: ‘la motivazione è assorbente rispetto al resto, si rigetta il ricorso’. Invece si va avanti, vogliono darci torto su tutta la linea. Siamo ai limiti della mortificazione”.

La questione di diritto che, con riguardo alla serie di fatti appena elencati, viene ora sottoposta dal ricorrente a questa Corte con il suo quinto motivo di impugnazione (§ 8.5.1 e 8.5.2), concerne il rapporto che lega l’avviso di mora impugnato, quello notificato nel 2001, con gli avvisi di mora notificati in precedenza, nel 1998 e ancor prima nel 1993, e con gli avvisi di accertamento che fungono da atti presupposti degli avvisi di mora.

Sostiene il ricorrente che l’avviso di mora sarebbe (...) esclusivamente un atto di precepto (...).

La tesi è esatta solo in parte “ueilà, qualcosina di buono nel ricorso c’è, meno male...” e dev’essere, perciò, adeguatamente integrata, tenendo conto del fatto che il regime giuridico dell’avviso di mora è più complesso ed articolato di quello proposto dalla difesa del ricorrente. “Ah, ecco. La tesi difensiva poteva essere esatta ma non lo è stata. Come a dire: in ogni caso vi avremmo dato torto però potevate essere più bravi nel difendervi”. (...). Dalla serie delle disposizioni normative elencate si desume che, contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, l’avviso di mora è un atto cui, a parità di struttura, l’ordinamento assegna due funzioni. Infatti, l’avviso di mora consta, dal punto di vista strutturale, di una dichiarazione con la quale, accertato il mancato pagamento di un debito tributario, si intima al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che, in caso di inottemperanza, si potrà procedere all’esecuzione entro 180 giorni (...). Ora, al fine che interessa in questa sede, è la seconda qualificazione funzionale dell’avviso di mora che assume rilievo determinante per la risoluzione della controversia (...).

Poiché nel caso di specie è stato accertato in fatto che il primo avviso di mora fu notificato al contribuente nel 1993 “Ancora con Siviglia, porca miseria, ma non è possibile! E perché insistere col dire ‘nel caso di specie è stato accertato’ quando lo si contesta sin dall’inizio!?” e che esso non fu affatto impugnato “ma non poteva essere impugnato, accidenti”, da un lato sono divenuti inoppugnabili lo stesso avviso di mora e gli avvisi di accertamento irritualmente notificati nel 1991 o non notificati, e, dall’altro, sono divenuti inoppugnabili, per la loro reiteratività dell’avviso di mora nel 1993, gli avvisi di mora notificati successivamente, cioè nel 1998

e nel 2001. Ne deriva che è irrilevante accertare se sia inesistente o invalida la notificazione, effettuata nel 1991, degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto dell’avviso di mora notificato nel 1993. “Sono arrivati al punto. Provo a tradurre: non ce ne frega niente della notifica degli accertamenti del 1991, perché ci sono troppi documenti successivi che riteniamo validi e che confermano la pretesa tributaria del fisco italiano. Potete dire quello che volete sul comportamento del Concessionario, su Careca, Alemao, il Calcio Napoli e la notorietà del ricorrente. Maradona deve pagare”.

Sulla base delle precedenti considerazioni si deve, quindi, ritenere che il quinto motivo d’impugnazione sia infondato e che conseguentemente sia inutile esaminare le censure che vanno dalla sesta all’undicesima, di cui si deve dichiarare l’assorbimento. “Bene, qualcosa di assorbente c’è, meno male. Si sono risparmiati altre critiche all’operato della difesa”.

Restano, invece, da operare due verificazioni: da un lato (...) che un avviso di mora sia stato notificato al signor Maradona prima di quello notificatogli nel 2001 (...); dall’altro, che sia legittimo che tale fatto sia accertato in sede di processo tributario d’appello sulla base di documenti, di cui sia stata contestata la ritualità dell’acquisizione in primo grado. (...) la sentenza d’appello avrebbe illegittimamente utilizzato, come strumento di prova, gli avvisi di mora prodotti tardivamente in primo grado da un soggetto, il concessionario della riscossione, che ha poi cessato di esser parte del giudizio per carenza di mandato al proprio procuratore. “Vediamo cosa scrivono su questo punto. L’avvocato del concessionario non aveva procura alle liti ed è stato estromesso dal processo. Sono curioso di leggere che fine fanno i documenti da lui prodotti nel processo secondo i giudici di Cassazione”.

Con tali (...) motivi si fa valere, in realtà, un ipotizzato vizio della sentenza di primo grado, condiviso poi dalla sentenza d’appello. Invero, il concessionario, non ammesso a partecipare al giudizio di primo grado per vizio del mandato al suo procuratore, non ha proposto appello, mentre l’Ufficio, appellante incidentale, ha avanzato il diritto di avvalersi delle prove documentali prodotte in primo grado dal concessionario – “Almeno la questione è centrata, per quanto riguarda l’inquadratura del problema. Sono utilizzabili o non sono utilizzabili i documenti esibiti da chi è stato estromesso dal processo?” – cosicché l’“impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale” (art. 343.2 cpc), cioè l’appello incidentale da parte dell’Ufficio, ha fatto sorgere un inte-

resse a proporre un ulteriore appello incidentale da parte dell'appellante principale, al fine di resistere all'appello incidentale dell'Ufficio e di contestare il suo preteso diritto di avvalersi della documentazione tardivamente prodotta da un terzo e rimasta acquisita agli atti. Tale interesse, espressamente riconosciuto dall'art. 343.2 cpc, non è stato curato nel grado di appello dal contribuente, le cui censure in cassazione sono pertanto inammissibili. "Ho capito bene? Fammi rileggere... Avremmo dovuto proporre un appello incidentale all'appello incidentale? Non è possibile, rileggo ancora... Invece di scrivere e depositare una memoria di replica avremmo dovuto scrivere le stesse cose cambiando il titolo in alto al centro della carta bollata: Appello incidentale all'appello incidentale, invece di memorie difensive. Non ci posso credere. Forse sono stanco e confuso, questo punto voglio rileggerlo domani, probabilmente non riesco a capire bene".

In ogni caso, a prescindere dall'ammissibilità dei motivi dal secondo al quarto, essi propongono la seguente questione di diritto: se documenti prodotti irrualmente, per tardività o per la provenienza da terzi, siano utilizzabili nel processo tributario come strumenti di prova. "Questo almeno è chiaro, almeno come punto di domanda. Leggiamo un po'...".

A favore della soluzione positiva sta la natura del potere istruttorio delle commissioni tributarie (...) che, in quanto è esercitabile d'ufficio "Stavolta ho capito subito dove vogliono arrivare: se mia nonna teneva i trolley era un tram. Nel senso che poiché si tratta di un documento che in ogni caso la Commissione avrebbe potuto acquisire, è valido. Ma che ragionamento! Le norme di procedura civile, le modalità ed i tempi per il deposito, la regolarità ed i diritti alla difesa dove vanno a finire?" è un potere implicitamente derogatorio al principio dispositivo in tema di prova, che si applica al processo tributario (...) Il processo tributario è sì ispirato al principio dispositivo, ma subisce la deroga del potere istruttorio d'ufficio del giudice di merito, che è limitato ai fatti dedotti dalle parti. Il principio dispositivo non è, dunque, assoluto, come si verifica nel processo civile, ma è soltanto relativo, o, per usare il lessico della sentenza di questa Corte di cassazione 23 dicembre 2000, n. 16176, non rigoroso. "Devo chiedere a qualche amico docente universitario di diritto tributario di commentare questa affermazione: il principio non è rigoroso. Ma che significa? Una regola o c'è o non c'è. Altrimenti si corre il rischio di far diventare inutili tutte le norme. È come quando si dice che un termine non è perentorio. Il termine 'non perentorio', o come si dice esattamente, 'ordinatorio' è

diventato 'facoltativo'. Ogni volta che noi tecnici ci accorgiamo che un termine è ordinatorio capiamo subito che il rispetto di quel termine è facoltativo. Come si dice... Al vostro buon cuore, se lo volete rispettare bene, altrimenti vi perdoniamo. E ve lo diciamo anche prima che vi perdoniamo, così state più tranquilli". In particolare, per quel che interessa la presente controversia, il principio dispositivo nel processo tributario viene temperato dal principio ufficioso quando si debbano esaminare questioni rilevabili d'ufficio, qual è quella dell'inammissibilità del ricorso introduttivo: il solo fatto che una delle parti, l'Ufficio, anche se per la prima volta in appello, abbia dedotto il fatto dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, legittima la Commissione tributaria ad esercitare d'ufficio il suo potere istruttorio (...) e, in particolare, il potere "di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia". "È proprio il caso di mia nonna, che se teneva i trolley era un tram, non mi ero sbagliato. A questo punto l'amico da contattare non è un docente universitario di diritto tributario, ma un parlamentare della Repubblica. Riscriviamo tutta la procedura del contenzioso tributario, sintetizzandola in questo modo: se le parti hanno la bontà di agevolare il lavoro dei giudici, depositando atti e documenti quando stanno comodi e senza scadenze inderogabili, bene, altrimenti saranno gli stessi giudici a procurarsi la documentazione che occorre".

Nel caso di specie, si trovavano già acquisiti dei documenti "Che comodità, come dicevo si è agevolato il lavoro dei giudici" – gli avvisi di mora notificati nel 1993 – che comunque la Commissione tributaria, sia di primo sia di secondo grado, avrebbe potuto rendere oggetto di un ordine di produzione nei confronti dell'Ufficio "Certo, mia nonna è sempre più un tram". Ciò rende irrilevante l'irritualità della loro acquisizione sia sotto il profilo della tardività sia sotto il profilo della provenienza da un soggetto che, come il concessionario, si è inizialmente proposto come parte del giudizio tributario di primo grado, per vedersi poi negare tale posizione. "Perfetto. Per completare l'opera di demolizione del collegio difensivo e quindi condannare senza possibilità nemmeno di attenuanti Diego Armando Maradona, bisogna chiarire che non ha alcuna importanza il fatto che l'avvocato del Concessionario non aveva regolare procura e che abbia depositato in ritardo atti e documenti. Che si salvi anche quest'aspetto, benedettiddio! Non hai la procura e ti perdoniamo, depositi i documenti in ritardo e non c'è problema. D'altro canto questo signor calciatore le tasse le deve pagare, tutti questi cavilli sono un inutile orpello ad un ri-

corso costruito in maniera errata ed incompleta, con una sequenza di motivazioni che doveva essere diversa”.

Sulla base delle considerazioni sinora esposte si deve concludere nel senso che i motivi di ricorso nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono infondati e che dall'infondatezza del motivo n. 5 deriva l'assorbimento dei motivi nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato.

La peculiarità della fattispecie controversa e la natura delle questioni di diritto sollevate sono tali da indurre alla compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. “Siamo stati davvero fortunati ma anche questo è un controsenso. Se quasi tutto quello che è stato scritto è sbagliato; se la parte che non fa parte del ‘quasi’ è stata assorbita dal quasi; se l'ordine delle motivazioni esposte è sbagliato sono stati per questo scomodati i giudici di Commissione provinciale, regionale e della Suprema Corte di Cassazione, la punizione ci stava tutta: condanna al pagamento di un milione di euro di spese processuali. Invece no, siamo stati gratiati: ‘la peculiarità della fattispecie e la natura delle questioni di diritto sollevate sono tali da indurre alla compensazione delle spese’. Deo gratias”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004.

Il commercialista Pedersoli rischia di trovare un'ambulanza del reparto di igiene mentale sotto al portone del suo studio. Esce infatti imprecando a voce alta “Appello incidentale all'appello incidentale, appello incidentale all'appello incidentale, appello incidentale all'appello incidentale...” I colleghi, i collaboratori, la segretaria sono preoccupati e se avessero chiamato il 118 per un ricovero da choc confusionale, forse non avrebbero sbagliato.

La sentenza della Corte di Cassazione che ha chiuso definitivamente il contenzioso tributario di Maradona col fisco italiano.

-3231/05
REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE DEL REGISTRO
E DEL DOCUMENTO
MATERIALE DI RIFERIMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Origine: Impel - Avviso di mora

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Enrico	Altieri	Presidente
Francesco	Ruggiero	Consigliere
Simonetta	Sotgiu	Consigliere
Maria Rosaria	Cultura	Consigliere
Achille	Meloncetti	Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rgn 20992/2003, proposto dal signor Diego Armando Maradona, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Maria Siniscalchi e Francesco Giuliani ed elettivamente domiciliato presso il secondo In Roma, Via Sicilia 66;

- ricorrente -

contro

l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, e l'Agenzia delle entrate - Ufficio unico delle entrate di Napoli 1, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- intimata e controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania 28 ottobre 2002, n.1091/01/02, depositata il 4 novembre 2002;

udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2004 del Cons. Achille Meloncelli;

uditi gli avvocati Vincenzo Maria Siniscalchi e Francesco Giuliani per il ricorrente;

udito l'avv. Giovanni Lancia per la controricorrente Agenzia delle entrate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

1. Il 3 settembre 2003 è notificato all'Agenzia delle entrate un ricorso del signor Diego Armando Maradona per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale descritta in epigrafe, che, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.786/01/2001, ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro l'avviso di mora n.351830 e ha rigettato l'appello principale del contribuente contro la stessa sentenza di primo grado, in tema di irpef 1985 - 1990.

2. I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 18 dicembre 1991 sono notificati al signor Diego Armando Maradona, calciatore, sei avvisi di accertamento dell'IRPEF per ciascuno degli anni che vanno dal 1985 al 1990, mediante affissione all'albo della Casa comunale di Napoli; la

notifica è effettuata ex. Art. 60.1.e) DPR 29 settembre 1973, n.600, senza che sia posto in essere alcun tentativo presso la S.S. Calcio Napoli Spa;

b) il 18 maggio 1993 il Banco di Napoli, concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli, notifica al signor Maradona, ceduto al Siviglia Club, tramite il Consolato italiano di Siviglia (Spagna), un avviso di mora, conseguente ai sei avvisi di accertamento notificati nel 1991, consegnandolo a mani del signor Juan Marcos Franchi, procuratore speciale del contribuente;

c) il 27 novembre 1998, all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano, sono notificati al signor Maradona, nelle sue mani proprie, due avvisi di mora;

d) l'11 gennaio 2001 il concessionario per il servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Napoli notifica al signor Maradona l'avviso di mora n.351830 per £51.620.831.284, relativo all'irpef 1985 - 1990;

e) il ricorso del contribuente contro l'avviso di mora indicato sub d), proposto alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, è da questa rigettato nel merito con sentenza 22 dicembre 2001, n.786, che non accoglie, invece, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dall'Ufficio;

f) contro la sentenza di primo grado è proposto appello principale da parte del contribuente e appello incidentale da parte dell'Ufficio;

g) con la sentenza ora impugnata per cassazione la Commissione tributaria regionale della Campania accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, di cui è rigettato l'appello principale.

3. La sentenza della Commissione tributaria regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata:

- a) l'appello principale del signor Maradona è limitato: 1) all'omessa pronuncia della Commissione tributaria provinciale sulla mancata notifica degli avvisi di accertamento; 2) all'irritualità della notificazione degli avvisi di accertamento ex art.140 cpc, sia per la mancata affissione degli atti alla porta dell'abitazione del contribuente e per il mancato avviso per raccomandata sia per la mancata consegna degli atti alla S.S. Calcio Napoli Spa e per il mancato avviso raccomandato al contribuente;
- b) l'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente ex art.19 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, riproposta dall'Ufficio con il suo appello incidentale, ha carattere prioritario rispetto all'appello principale e dev'essere, quindi, esaminata per prima;
- c) dalla copiosa documentazione prodotta dal concessionario per la riscossione dei tributi della Provincia di Napoli e acquisita al fascicolo d'ufficio di primo grado si deduce che il signor Maradona è stato da sempre a conoscenza della controversia tributaria e di tutti gli atti compiuti dal concessionario per recuperare il credito evaso e che tale conoscenza si è tramutata in certezza con la notifica degli atti impositivi avvenuti a Siviglia tramite il Consolato d'Italia il 18 maggio 1993, a mani proprie del suo procuratore speciale Juan Marcos Franchi, e poi il 27 novembre 1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano;

d) è incontestato che contro tali avvisi di mora il signor Maradona non ha presentato alcuna impugnazione, la quale avrebbe potuto essere estesa anche ai sei avvisi di accertamento notificatigli ex art.60 DPR 29 settembre 1973, n.600, presso la Casa comunale di Napoli;

e) non è fondata l'eccezione dell'irrelevanza della documentazione prodotta dal concessionario, dovuta alla sua esclusione dalla controversia, perché ex art. 23 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, esso è abilitato a costituirsi e si è costituito con il deposito, il 28 marzo 2001, di una memoria e, il 15 giugno 2001, di note scritte con documento; della documentazione prodotta dal concessionario il giudice d'appello può far utilizzazione in base al principio della acquisizione della prova ex art.116 cpc;

f) poiché i due avvisi di mora, notificati al contribuente nelle sue proprie mani il 27 novembre 1998 all'Aeroporto Malpensa 2000 di Milano, gli precludono ex art. 19 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, ogni ulteriore impugnativa sia avverso l'avviso di mora notificatogli l'11 gennaio 2001 all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma sia avverso i sei avvisi di accertamento affissi all'albo della Casa comunale di Napoli il 18 dicembre 1991, dev'essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio;

g) l'inammissibilità del ricorso introduttivo è assorbente rispetto all'appello principale, il quale, comunque, è infondato: 1) il primo e il terzo motivo di appello sono inammissibili per novità, in quanto il contribuente non aveva alcun domicilio né presso la S.S. Calcio Napoli Spa di Piazza dei Martiri 30, Napoli, né presso la

G.I.S. Spa di Via Vicinale Paradiso 70, Napoli, ma in Via Scipione Capece n.3/1 di Napoli, e il rilievo dell'appellante relativo ai due luoghi come sede del domicilio non è stato incluso nel ricorso introduttivo, e, comunque, non è stato provato, inoltre, è vero che la Via Vicinale Paradiso 70 corrisponde all'originario indirizzo anagrafico del contribuente, ma alla data del 10 dicembre 1991 egli risultava irreperibile a tale indirizzo;

II) il secondo motivo d'appello relativo all'esistenza di un'abitazione a Napoli, alla Via Scipione Capece n.3/1, è del tutto infondato, dal momento che il messo notificatore ha accertato che il contribuente vi aveva abitato, ma che egli si era trasferito in un luogo sconosciuto, cosicché si sono resi inutili gli adempimenti ex art.140cpc e ha accertato anche che la palazzina non era fornita di portiere;

h) ne deriva la legittimità della notificazione dei sei avvisi di accertamento eseguita il 18 dicembre 1991 con la procedura ex art.60 DPR 29 settembre 1973, n.600.

4. Il ricorso per cassazione del signor Diego Armando Maradona, integrato con memoria, è sostenuto con undici motivi d'impugnazione e si conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con ogni effetto e conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari.

5. L'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in carica, resiste con controricorso, notificato il 25 ottobre 2003, a conclusione del quale si chiede il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

6. Il signor Diego Armando Maradona deposita istanza del 19 maggio 2004 volta ad ottenere la fissazione dell'udienza di discussione della controversia

Motivi della decisione

7. Il ricorrente sostiene il suo ponderoso ricorso con undici motivi d'impugnazione. Essi sono articolati in maniera così complessa che si ritiene opportuno anzitutto riferire sinteticamente di tutte le censure e delle relative argomentazioni, perché, come si mostrerà al § 9, i motivi, da un lato, appartengono a specie connesse di più generi di questioni e, dall'altro, la natura delle questioni di genere sollevate è tale da imporre che nell'esame delle censure si proceda secondo un ordine diverso da quello seguito dal ricorrente nella loro proposizione.

8. Gli undici motivi di impugnazione avanzati dal contribuente sono sintetizzabili nella maniera seguente.

8.1.1. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art.57 e 36 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, e dell'art.112 cpc, nullità della sentenza e del procedimento, omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

8.1.2. Egli sostiene, al riguardo, che l'Ufficio avrebbe introdotto surrettiziamente, con l'appello, una questione nuova – quella dell'esistenza di due avvisi di mora notificati il 17 novembre 1998 all'Aeroporto milanese della Malpensa – non devoluta all'esame del primo giudice di merito. La Commissione tributaria regionale avrebbe basato la sua decisione sull'esame di un documento che l'Ufficio non avrebbe né menzionato né allegato in primo grado e il cui esame non

sarebbe, perciò, stato compiuto dai giudici di prime cure, mentre essa avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello incidentale dell'ufficio per novità. Tale comportamento configurerebbe, da un lato, la violazione di legge nei riguardi degli art.57 e 36 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, e dell'art.112cpc, e, dall'altro, costituirebbe un'evidente omissione della motivazione, o ne causerebbe almeno l'insufficienza.

8.2.1 Con il secondo motivo d'impugnazione si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art.32.1 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

8.2.2. Secondo il ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui la documentazione depositata presso la Commissione tributaria provinciale il 15 giugno 2001 sarebbe tempestiva rispetto all'udienza del 28 giugno 2001, contrasterebbe con l'art.32.1 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, e sarebbe priva di motivazione.

8.3.1 Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente ipotizza la violazione e la falsa applicazione dell'art.329 cpc, dell'art.2909 cc e degli art.11 e 12 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, la nullità della sentenza e del procedimento.

8.3.2. Egli sostiene, in proposito, che la Commissione tributaria regionale, disattendendo le sue difese, avrebbe considerato la documentazione irritalmente prodotta dal concessionario, che era stato escluso del giudizio di primo grado per carenza di mandato al suo procuratore. Tale capo della sentenza di primo grado sarebbe, poi, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del

concessionario. Ne deriverebbe che la pretesa dell'ufficio di censurare la sentenza di primo grado sulla base della presunta notifica al contribuente di due avvisi di mora presso l'Aeroporto della Malpensa, sarebbe fondata, oltre che sul un fatto nuovo (primo motivo di impugnazione), su un fatto non provato.

La commissione tributaria regionale, infine, avendo omesso di rilevare la formazione del giudicato interno sul punto, avrebbe violato la norma processuale ex art.326 cpc, con conseguente nullità della sentenza ex art.360.1, n.4, cpc.

8.4.1. Con il quarto motivo di impugnazione si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art.115 e 116 cpc e dell'art.2697 cc.

8.4.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che, a causa dell'esclusione del concessionario dal processo di primo grado, la Commissione tributaria regionale, utilizzando i documenti da quel soggetto prodotti in causa, avrebbe deciso su prove non prodotte da parti e comunque illegittimamente acquisite nel processo, e che avrebbero dovuto essere considerate inammissibili ex art.115 cpc e 2697 cc, in quanto non prodotte dalle parti legittimamente costituite.

8.5.1. Con il quinto motivo di impugnazione si segnala la violazione e la falsa applicazione degli art.45 e 46 DPR 29 settembre 1973, n.602, degli art.480 e 481 cpc e dell'art.19 DLgs 31 dicembre 1992, n.546.

8.5.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che contrasterebbe con le disposizioni normative indicate l'affermazione della Commissione tributaria regionale, secondo cui la mancata impugnazione dei due avvisi di mora notificati al contribuente il 27 novembre 1998 precluderebbe ogni ulteriore impugnativa sia

dell'avviso di mora notificato l'11 gennaio 2001 sia dei sei avvisi di accertamento notificati il 18 dicembre 1991. Infatti, dagli art.45.1, 45.3 e 46.3 DPR 29 settembre 1973, n.602, nel testo vigente dal 1°gennaio 1974 al 30giugno 1999, si dedurrebbe che l'avviso di mora avrebbe, nel processo esecutivo tributario, la natura del precetto ex art.480 e 481 cpc, con la conseguenza che tale atto decadrebbe e andrebbe rinnovato se l'espropriazione non avesse inizio entro 180 giorni dalla sua notificazione.

Ne deriverebbe ulteriormente che, una volta decaduto l'avviso di mora notificato a Malpensa nel 1998, esso non potrebbe costituire preclusione processuale per l'impugnazione dell'avviso di mora notificato nel gennaio 2001.

8.6.1. Con il sesto motivo d'impugnazione si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art.101, 115 e 116 cpc, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

8.6.2. Secondo il ricorrente la Commissione tributaria regionale avrebbe posto a base della sua decisione una nozione di fatto notorio inesatta e metagiuridica, quando si è riferita al ritorno del signor Maradona in Argentina nell'aprile del 1991 e ai connessi fatti precedenti (positività antidoping nel campionato italiano di calcio e sospensione per 15 mesi dall'attività sportiva), e successivi (cessione al Siviglia Club). Infatti, la Commissione tributaria regionale, in violazione degli art.101, 115 e 116 cpc, avrebbe scambiato per fatti notori fatti estremamente specifici, distanti nel tempo, contestabili, dubitabili e costituenti le questioni di fatto in contestazione. Tali fatti sarebbero, comunque, irrilevanti per

l'accertamento dell'abitazione del signor Maradona in Via Scipione Capece n.3/1 nel dicembre 1991 e sotto questo profilo la sentenza sarebbe viziata nella motivazione.

8.7.1. Con il settimo motivo di impugnazione si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art.2697, 2702, 2730 e 2735 cc.

8.7.2. Secondo il ricorrente l'utilizzazione, da parte della Commissione tributaria regionale, della dichiarazione, contenuta nella sua autobiografia, di essere partito dall'Italia il 1°aprile 1991, come prova della conferma che egli non abitava, nel dicembre 1991, nel suo domicilio fiscale di Napoli, sarebbe illegittima, perché, per un verso, dal momento che il libro autobiografico non è stato prodotto come prova da alcuna delle parti, il giudice d'appello avrebbe violato il divieto di utilizzare una scienza privata e perché, per altro verso, l'autobiografia non avrebbe alcun valore probatorio.

8.8.1 Con l'ottavo motivo di impugnazione si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art.18, 24 e 57 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, degli art.183 e 345 cpc, la nullità della sentenza impugnata e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

8.8.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che già nel ricorso di primo grado egli avrebbe dedotto, come primo motivo di censura, la nullità, l'inesistenza e l'illegittimità dei relativi atti presupposti, in quanto gli avvisi di accertamento mai sarebbero stati portati a sua conoscenza, se non ha seguito della costituzione in giudizio dell'ufficio, il 20 aprile 2001. In sede di memoria, poi, il 25 ottobre 2001, egli avrebbe replicato alle eccezioni dell'ufficio, deducendo la presenza, all'epoca

dei fatti, nel Comune di Napoli, di un'abitazione e di un ufficio a lui riferibili. Tale segnalazione, lungi dal costituire un motivo nuovo ex art.57 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, costituirebbe una mera specificazione dell'originario primo motivo di ricorso sollecitata dalla necessità di replicare all'eccezione di controparte. Così operando, la Commissione tributaria regionale, non solo avrebbe violato le norme indicate al paragrafo 8.8.1, ma avrebbe violato anche la norma sulla formazione del giudicato, rendendo nulla la propria sentenza ex art.360.1, n.4, cpc.

Infine, la sentenza sarebbe fornita di motivazione viziata, in quanto non sarebbe dato di comprendere quale sia l'iter logico giuridico seguito, considerando che la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto inammissibile per novità l'eccezione relativa all'esistenza di un ufficio nel Comune del domicilio fiscale e avrebbe, invece, ritenuto ammissibile la contestuale eccezione relativa all'esistenza di un'abitazione in Napoli, che inciderebbe direttamente sull'accertamento di un fatto decisivo.

8.9.1. Con il nono motivo di impugnazione si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la nullità della sentenza impugnata e la violazione e la falsa applicazione dell'art.139 cpc, dall'art.60.1 e) DPR 29 settembre 1973, n.600, e dell'art.43 cc.

8.9.2. Il ricorrente sostiene, in proposito, che dal modello 101, rilasciato gli dalla S.S. Calcio Napoli Spa, in possesso dell'ufficio, risulterebbe che per tutto il 1991 egli sarebbe stato alle dipendenze della società calcistiche, presso la quale avrebbe avuto necessariamente l'ufficio. Ne deriverebbe che gli atti impositivi

sarebbero illegittimi, perché il messo notificatore, senza cercare tale ufficio nel Comune di domicilio fiscale, avrebbe illegittimamente seguito la procedura di notificazione ex art.60.1.e) DPR 29 settembre 1973, n.600, e la Commissione tributaria regionale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha rigettato nel merito il motivo d'impugnazione esposto, incorrendo nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Sarebbe, inoltre, illogico ritenere che l'ufficio e il domicilio coincidano e dedurre dall'affermazione della società, secondo cui il signor Maradona non abitava presso la sua sede, che ivi egli non avesse l'ufficio.

Infine, la notificazione degli avvisi di accertamento sarebbe invalida, perché essa sarebbe stata eseguita solo nell'abitazione del destinatario, senza che sia stata tentata anche nell'ufficio ex art.139 cpc. Nel caso di specie, il messo notificatore, constatata la mancanza di abitazione del destinatario, avrebbe dovuto cercare il suo ufficio e non procedere direttamente alla notifica ex art.60.1.e) DPR 29 settembre 1973, n.600.

8.10.1. Con il decimo motivo di impugnazione si censura la sentenza d'appello sotto il profilo della violazione e della falsa applicazione dell'art.60.1.e) DPR 29 settembre 1973, n.600.

8.10.2. Con riguardo al secondo motivo d'appello del contribuente, dichiarato infondato dalla Commissione tributaria regionale, si sostiene che l'art.140 cpc, richiamato dall'art.60.1 DPR 29 settembre 1973, n.600, si applicherebbe solo quando nel comune di domicilio fiscale non vi sia alcuno dei seguenti luoghi: abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

8.11.1. Con l'undicesimo motivo si formula l'ipotesi della violazione e della falsa applicazione degli art.116 e 148 cpc e dell'art.2700 cc, oltre che l'ipotesi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

8.11.2. Secondo il ricorrente la relazione di notificazione costituirebbe un atto pubblico che farebbe prova fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale ha compiuto e dei fatti di cui abbia avuto diretta percezione, ma non delle deduzioni da lui tratte dai fatti compiuti e percepiti. Di conseguenza, la circostanza che il messo notificatore abbia ritenuto che in Via Scipione Capece n.3/1 non vi fosse l'effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario costituirebbe una sua mera valutazione superabile con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntiva, cosicchè il giudice d'appello avrebbe dovuto compiere l'accertamento definitivo di tale circostanza sulla base delle prove fornite dalle parti e non ritenere insindacabile la valutazione del pubblico ufficiale notificatore.

9. Dall'esame complessivo del ricorso, e delle censure in esso formulate nei confronti della sentenza impugnata, emergono chiaramente due aspetti della strategie difensiva scelta dal ricorrente.

Per un verso il ricorrente parcellizza accentratamente le questioni controverse, in modo tale da far coincidere svariati motivi con le specie, tra loro connesse, di una medesima, e perciò unitaria, più generale questione. E' quel che si verifica tanto per i motivi secondo, terzo e quarto, con i quali si contesta, sotto diversi profili, il comportamento del giudice d'appello valutativo di documenti

ritualmente o irrualmente depositati, quanto per i motivi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, con i quali si pone la questione dei rapporti tra l'avviso di mora impugnato e gli atti notificati, ritualmente o irrualmente, in precedenza. A sé sta, poi, il primo motivo di impugnazione, con il quale si eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'ufficio per la novità del suo motivo.

Il secondo aspetto della strategia difensiva del ricorrente riguarda, invece, l'ordine con cui le tre questioni intorno alle quali si controverte dovrebbero essere affrontate: alla questione pregiudiziale di rito, proposta con il primo motivo d'impugnazione, dovrebbe seguire l'esame della valutabilità dei documenti irrualmente acquisiti (motivi 2 - 4) e, quindi, la disamina della relazione tra atto impugnato e atti pregressi (motivi 5 - 11).

Tuttavia, se si tiene conto sia del precetto contenuto nell'art.276.2 cpc, applicabile anche al giudizio di legittimità in base all'art.380.2 cpc e dall'art.141.1 RD 18 aprile 1941, n.1368, sia del precetto, sancito giurisprudenzialmente (Corte di cassazione, Sezioni unite, 23 maggio 2001, n.212) del rispetto dell'ordine logico delle questioni, ferma restando la pregiudizialità dell'eccezione di rito sollevata con il primo motivo di ricorso, logica vuole che, attraverso l'esame preliminare dei motivi 5 - 11, si verifichi anzitutto la rilevanza di determinati fatti, di cui, eventualmente e perciò solo successivamente, attraverso l'esame dei motivi 2 - 4, si verificherà la legittimità dell'accertamento che ne è stato fatto dal giudice d'appello.

10. Procedendo, dunque, nell'ordine appena enunciato, si deve esaminare anzitutto il primo motivo di ricorso, che s'è sintetizzato ai §§ 8.1.1. e 8.1.2.

L'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale dell'ufficio per la novità del suo motivo è infondata, perché dalla consultazione degli atti processuali, ai quali si estende il potere di cognizione della Corte per la natura processuale della questione sottoposta al suo esame, risulta che l'Ufficio ha proposto già nel corso del processo di primo grado, in sede di controdeduzioni del 20 aprile 2001, l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente fondata sul fatto che l'atto impugnato, l'avviso di mora n.351830, ha carattere meramente reiterativo di precedenti atti divenuti inoppugnabili. Si legge a pag.3 di tale atto che <<al contribuente sono stati notificati gli avvisi di accertamento, atti questi, che avrebbe dovuto impugnare. E comunque, della denegata e non dimostrata ipotesi che il ricorrente non ne avesse avuto conoscenza, gli stessi avrebbero dovuto e potuto essere contestati nel momento in cui venivano notificati gli atti successivi>>.

11.La seconda questione che dev'essere esaminata è quella che riguarda i rapporti tra l'avviso di mora impugnato e gli atti notificati, ritualmente o irritualmente, in precedenza. Ad essa sono dedicati dal ricorrente i motivi di impugnazione che vanno dal quinto all'undicesimo.

In base a quel che s'è riferito al §2 sui fatti di causa, risulta accertato dal giudice d'appello, ed è incontestato tra le parti:

a) che il primo avviso di mora per il pagamento dell'irpef, accertata per i periodi d'imposta che vanno dal 1985 al 1990, fu notificato al contribuente il 18 maggio 1993 (§2.b);

b) che tale avviso non fu impugnato sotto alcun profilo, né in sé, tanto con riguardo alla sua struttura quanto con riguardo alla sua notificazione, né sotto il profilo dell'invalidità eventualmente derivatagli dai suoi atti presupposti, tra i quali i sei avvisi di accertamenti notificatigli, ritualmente o irritualmente, nel 1991 (§2.a);

c) che altri avvisi di mora furono notificati al contribuente il 27 novembre 1998, parimenti non impugnati (§2.c)

d) che il primo atto d'imposizione tributaria impugnato dal contribuente fu l'avviso di mora n.351830 notificatogli l'11 gennaio 2001 (§2.d).

La questione di diritto che, con riguardo alla serie di fatti appena elencati, viene ora sottoposta dal ricorrente a questa Corte con il suo quinto motivo di impugnazione (§8.5.1 e 8.5.2), concerne il rapporto che lega l'avviso di mora impugnato, quello notificato nel 2001, con gli avvisi di mora notificati in precedenza, nel 1998 e ancor prima nel 1993, e con gli avvisi di accertamento che fungono da atti presupposti degli avvisi di mora.

Sostiene il ricorrente che l'avviso di mora sarebbe, in base agli art.45 e 46 DPR 29 settembre 1973, n.602, esclusivamente un atto di precetto ex art.480 e 481 cpc (§8.5.2).

La tesi è esatta solo in parte e dev'essere, perciò, adeguatamente integrata, tenendo conto del fatto che il regime giuridico dell'avviso di mora è più complesso ed articolato di quello proposto dalla difesa del ricorrente. Infatti:

a) l'art.45.1 DPR 29 settembre 1973, n.602, nel testo vigente all'epoca dei fatti, dispone che <<Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini

stabiliti l'esattore procede all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora>>;

b) l'art.46.1 DPR 29 settembre 1973, n.602, nel testo vigente all'epoca dei fatti, dispone che <<L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, soprattasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni>>;

c) l'art.46.3 DPR 29 settembre 1973, n.602, nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabilisce che <<Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso>>;

d) l'art.16.1.1 DPR 26 ottobre 1972, n.636, per il periodo anteriore all'aprile 1996, a partire dal quale è stato sostituito dall'art.19 DLgs 31 dicembre 1992, n.546 – lo si desume dall'art.80.2 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, e dall'art.42.1.DLgs 31 dicembre 1992, n.545, e dall'art. 1.1.a) DL 26 settembre 1995, n.403, conv. in L. 20 novembre 1995, n.425 – disponeva che <<Il ricorso della commissione tributaria può essere proposto contro...l'avviso di mora...>>;

e) l'art.16.3 DPR 26 ottobre 1972, n.636, disponeva, sempre per lo stesso periodo, che <<Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per i motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione>>;

f) l'art.19.1 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, applicabile dal 1°aprile 1996, prevede che <<Il ricorso può essere proposto avverso:e) l'avviso di mora ...>>;

g) l'art.19.3 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, prevede che <<Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo>>.

Dalla serie delle disposizioni normative elencate si desume che, contrariamente a quel che sostiene il ricorrente, l'avviso di mora è un atto cui, a parità di struttura, l'ordinamento assegna due funzioni. Infatti, l'avviso di mora consta, dal punto di vista strutturale, di una dichiarazione con la quale, accertato il mancato pagamento di un debito tributario, si intima al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si potrà procedere all'esecuzione entro 180 giorni. Ad un atto così strutturato la legge attribuisce, però, una duplice funzione: da un lato, in via primaria e necessaria, l'avviso di mora equivale al precetto, come esattamente ritiene il ricorrente, ma, dall'altro lato, in via eventuale e, perciò, secondaria, le norme processuali tributarie lo considerano – e questa considerazione è del tutto e inevitabilmente trascurata dal ricorrente – anche come un atto eventualmente equivalente ad un atto d'imposizione tributaria. Questa seconda funzione è attribuita all'avviso di mora dalla legge processuale tributaria in tutte le ipotesi in cui esso sia – tra gli atti della serie procedimentale amministrativa che si snoda a partire dall'atto

di accertamento e di liquidazione e che, passando a volte per un autonomo avviso di liquidazione e, poi, per la cartella di pagamento, potrebbe concludersi con l'avviso di mora – il primo atto di gestione del rapporto tributario sostanziale ad essere reso conoscibile al contribuente. Se, in ipotesi, né l'avviso di liquidazione né la cartella di pagamento siano stati mai notificati, o siano stati irrivalentemente notificati, al contribuente e se questi sia stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della pretesa tributaria per la prima volta con la notificazione dell'avviso di mora, egli può – e deve, a pena della loro inoppugnabilità – contestare, unitamente all'impugnazione dell'avviso di mora, gli atti autonomamente impugnabili che sono stati adottati precedentemente e che ne costituiscono il presupposto. E' ben evidente, peraltro, che quando ricorrano i presupposti indicati dalla legge perché l'avviso di mora svolga anche la sua seconda funzione, che s'è qualificata come eventuale e secondaria, l'effetto che esso produce non è meno necessitato di quello che è collegato alla sua funzione primaria e necessaria di atto dell'esecuzione.

Ora, al fine che interessa in questa sede, è la seconda qualificazione funzionale dell'avviso di mora che assume rilievo determinante per la risoluzione della controversia, perché un avviso di accertamento non notificato, o irrivalentemente notificato o altrimenti viziato, in tanto può essere contestato dal contribuente, che si veda notificare come primo atto impositivo un avviso di mora, in quanto impugni l'unico atto rispetto al quale egli asserisce di essere stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità. Se, poi, alla notificazione del primo avviso di

mora l'ufficio tributario o il concessionario dell'esazione faccia seguire, dopo che siano trascorsi almeno 180 giorni senza che si sia proceduto all'esecuzione, la notificazione di uno o più altri avvisi di mora, com'è accaduto nel caso di specie, le autorità pongono in essere comportamenti che tengono conto solo della prima funzione dell'avviso di mora come atto di precetto, la cui efficacia scade dopo 180 giorni e che dev'essere, quindi, reiterata, se si vuole rinnovarne l'efficacia esecutiva. Per contro, la seconda funzione dell'avviso di mora, che diviene operativa solo quando esso sia il primo atto di imposizione tributaria conoscibile per il contribuente, e perciò è considerato dalla legge succedaneo degli atti presupposti non notificati o irrivalentemente notificati, è rilevante al fine di attivare, da parte del contribuente, l'accertamento giurisdizionale della pretesa tributaria avanzata, secondo la sua prospettazione, solo con l'avviso di mora. Ogni nuovo avviso di mora è conseguentemente innovativo dell'effetto di esecuzione di ogni avviso di pari struttura precedentemente notificato, ma è, come atto eventualmente fungibile rispetto al provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo d'imposizione tributaria – l'avviso di accertamento – o gli atti conseguenti, come l'avviso di liquidazione o la cartella di pagamento, non notificati o irrivalentemente notificati, meramente reiterativo del primo avviso di mora, cosicché la mancata impugnazione del primo avviso di mora, rendendo inoppugnabile sia l'avviso di mora sia gli atti di esso presupposti non notificati irrivalentemente notificati, preclude l'impugnazione dei successivi avvisi di mora.

Poiché nel caso di specie è stato accertato in fatto che il primo avviso di mora fu notificato al contribuente nel 1993 e che esso non fu affatto impugnato, da un lato sono divenuti inoppugnabili lo stesso avviso di mora e gli avvisi di accertamento irritualmente notificati nel 1991 o non notificati, e, dall'altro, sono divenuti inoppugnabili, per la loro reiteratività dell'avviso di mora nel 1993, gli avvisi di mora notificati successivamente, cioè nel 1998 e nel 2001. Ne deriva che è irrilevante accertare se sia inesistente o invalida la notificazione, effettuata nel 1991, degli avvisi di accertamento che costituiscono il presupposto dell'avviso di mora notificato nel 1993.

Sulla base delle precedenti considerazioni si deve, quindi, ritenere che il quinto motivo d'impugnazione sia infondato e che conseguentemente sia inutile esaminare le censure che vanno dalla sesta all'undicesima, di cui si deve dichiarare l'assorbimento.

11. Restano, invece, da operare due verificazioni: da un lato, occorre accertare quel che s'è dato per presupposto nella conduzione del ragionamento esposto nel §10 e cioè che un avviso di mora sia stato notificato al signor Maradona prima di quello notificatogli nel 2001, il quale è oggetto di impugnazione all'origine di questo processo; dall'altro, che sia legittimo che tale fatto sia accertato in sede di processo tributario d'appello sulla base di documenti, di cui sia stata contestata la ritualità dell'acquisizione in primo grado. Le questioni relative sono quelle sollevate con i motivi d'impugnazione secondo, terzo e quarto, i quali sono oggettivamente connessi per il fatto che ipotizzano che la sentenza d'appello avrebbe

illegittimamente utilizzato, come strumento di prova, gli avvisi di mora prodotti tardivamente in primo grado da un soggetto, il concessionario della riscossione, che ha poi cessato di esser parte del giudizio per carenza di mandato al proprio procuratore.

Con tali tre motivi si fa valere, in realtà, un ipotizzato vizio della sentenza di primo grado, condiviso poi dalla sentenza d'appello. Invero, il concessionario, non ammesso a partecipare al giudizio di primo grado per vizio del mandato al suo procuratore, non ha proposto appello, mentre l'ufficio, appellante incidentale, ha avanzato il diritto di avvalersi delle prove documentali prodotte in primo grado dal concessionario, cosicché l'«impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale» (art.343.2 cpc), cioè l'appello incidentale da parte dell'ufficio, ha fatto sorgere un interesse a proporre un ulteriore appello incidentale da parte dell'appellante principale, al fine di resistere all'appello incidentale dell'ufficio e di contestare il suo preteso diritto di avvalersi della documentazione tardivamente prodotta da un terzo e rimasta acquisita agli atti. Tale interesse, espressamente riconosciuto dall'art.343.2 cpc, non è stato curato nel grado di appello dal contribuente, le cui censure in cassazione sono pertanto inammissibili.

In ogni caso, a prescindere dall'ammissibilità dei motivi dal secondo al quarto, essi propongono la seguente questione di diritto: se documenti prodotti irritualmente, per tardività o per la provenienza da terzi, siano utilizzabili nel processo tributario come strumenti di prova.

A favore della soluzione positiva sta la natura del potere istruttorio delle commissioni tributarie previsto dall'art.7.1 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, che, in quanto è esercitabile d'ufficio, è un potere implicitamente derogatorio al principio dispositivo in tema di prova, che si applica al processo tributario per il richiamo che l'art.1 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, effettua anche all'art.115 cpc. Il processo tributario è sì ispirato al principio dispositivo, ma subisce la deroga del potere istruttorio d'ufficio del giudice di merito, che è limitato ai fatti dedotti dalle parti. Il principio dispositivo non è, dunque, assoluto, come si verifica nel processo civile, ma è soltanto relativo, o, per usare il lessico della sentenza di questa Corte di cassazione 23 dicembre 2000, n.16176, non rigoroso. In particolare, per quel che interessa la presente controversia, il principio dispositivo nel processo tributario viene temperato dal principio ufficioso quando si debbano esaminare questioni rilevabili d'ufficio, qual è quella dell'inammissibilità del ricorso introduttivo: il solo fatto che una delle parti, l'ufficio, anche se per la prima volta in appello, abbia dedotto il fatto dell'inammissibilità del ricorso introduttivo, legittima la commissione tributaria ad esercitare d'ufficio il suo potere istruttorio ex art.7.1 DLgs 31 dicembre 1992, n.546, e, in particolare, il potere di <<di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia>> (art.7.3 DLgs 31 dicembre 1992, n.546).

Nel caso di specie, si trovavano già acquisiti dei documenti – gli avvisi di mora notificati nel 1993 – che comunque la Commissione tributaria, sia di primo sia di secondo grado, avrebbe potuto rendere oggetto di un ordine di produzione nei

confronti dell'ufficio. Ciò rende irrilevante l'irritualità della loro acquisizione sia sotto il profilo della tardività sia sotto il profilo della provenienza da un soggetto che, come il concessionario, si è inizialmente proposto come parte del giudizio tributario di primo grado, per vedersi poi negare tale posizione.

12. Sulla base delle considerazioni sinora esposte si deve concludere nel senso che i motivi di ricorso nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono infondati e che dall'infondatezza del motivo n.5 deriva l'assorbimento dei motivi nn.6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato.

13. La peculiarità della fattispecie controversa e la natura delle questioni di diritto sollevate sono tali da indurre alla compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004.

Il Presidente
Il relatore ed estensore
IL CANCELLIERE CH
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 FEB 2005
ESERCIZIO DA FIDUCIARIO
ALBERTO DI CARO
LEGGI TARIFFARIE
REGOLAMENTI



"Maradona mandante di quattro omicidi"

4 marzo 1991. Mentre ancora si indagava su Maradona per l'inchiesta su sesso e droga, poco prima della sua squalifica per doping e il conseguente addio alla città, Maradona si trovò a fronteggiare un'altra inchiesta, decisamente più insidiosa, nata dalle rivelazioni di un "pentito" di camorra, Pietro Pugliese, ex guardia carceraria, che indicava il calciatore argentino come il regista di un traffico di cocaina sull'asse Buenos Aires - Napoli attraverso l'utilizzo di "corrieri" più o meno inconsapevoli.

Già nel 1990 Pugliese aveva provato a vendere le sue calunnie ai giornalisti, come racconta Antonio Sasso, direttore del "Roma" e all'epoca responsabile del "Giornale di Napoli". "Si presentò da me accompagnato dall'avvocato Cerbone, promettendomi sensazionali rivelazioni su Maradona: disse che lui era amico di Diego, cosa peraltro vera, visto che lo frequentava assiduamente, e che per conto del calciatore trasportava droga approfittando dei viaggi della nazionale argentina. Io feci finta di credere alle sue affermazioni, ma mi sembrò subito chiaro che stava mentendo, anche perché batteva a soldi già allora e continuò a farlo anche successivamente. Io gli risposi che non potevo riportare quelle cose su Maradona, che all'epoca era al massimo della popolarità, altrimenti i tifosi come minimo avrebbero dato fuoco al giornale...". Col senno di poi, possiamo affermare che Sasso ebbe una giusta intuizione, visto che tutte le accuse di Pugliese si rivelarono calunnie nel corso dell'inchiesta giudiziaria.

Ma il killer di camorra, come si autodefinì egli stesso nella deposizione resa al tribunale di Roma nel '93, riuscì comunque a ottenere il risultato di far aprire un fascicolo e di far scoppiare il caso sui media.

Diego Armando Maradona nel '91 fu denunciato da Pugliese, per poi essere rinviato a giudizio dalla prima sezione penale del tribunale di Roma per l'accusa di violazione della legge sugli stupefacenti. Con lui, l'ex procuratore del calciatore argentino Esteban, Guillermo Coppola e lo stesso Pietro Pugliese, che si era autoaccusato.

La vicenda, fin dalle prime battute dell'inchiesta, aveva assunto dei contorni surreali, soprattutto per l'assoluta inconsistenza del grande accusatore: l'ex guardia carceraria affermò di essere stato inconsapevolmente partecipe di un traffico di cocaina, avendo consegnato al calciatore nel 1989, nascosto in un pacco di giornali, un involucre proveniente dall'Argentina dentro il

quale ci sarebbero stati tre chilogrammi di cocaina. Uno dei tanti viaggi che Maradona organizzava dal suo paese d'origine per farsi arrivare la droga utilizzando corrieri insospettabili.

L'idea che Maradona si facesse recapitare droga dall'Argentina fece breccia anche nell'opinione pubblica, soprattutto grazie a uno scoop del "Mattino", che il 20 settembre del '91 pubblicò - con tutte le cautele del caso - il memoriale-bomba di Pugliese, rivelatosi, poi, completamente falso.

Ma facciamo un passo indietro: chi era Pietro Pugliese? La descrizione più illuminante la fornisce Cecilia Pagni, segretaria di Maradona dal 1984 al 1990, in un capitolo del libro "Il mio re", scritto dal giornalista Pier Paolo Paoletti, che è stato prima grande amico di Diego e per alcuni anni capo delle relazioni esterne del Calcio Napoli prima che i rapporti tra i due si rovinassero irrimediabilmente.

"Pugliese è la figura più dubbia della variopinta galleria di personaggi che cercavano di stare intorno a Maradona. Si presentò offrendo improbabili piaceri ed ottenendo in cambio sempre immancabili rifiuti. Ma era ostinato e trascorrevano ore intere nella 'Maradona production' seduto dinanzi alla mia scrivania. Soltanto in una occasione - racconta la Pagni - accompagnò la moglie di Diego in una fabbrica di porcellane a Capodimonte. Pugliese si era vantato di poter ottenere sconti eccezionali e Claudia, che doveva fare i regali di fine anno alle mogli dei giocatori del Napoli, aveva pensato che era giunto il momento di dargli credito".

La segretaria di Maradona racconta poi la sorpresa provata a Buenos Aires quando vide Pugliese al matrimonio di Maradona. "Non compariva nell'elenco degli invitati - scrive la Pagni - ma, non so come, riuscì ad imbarcarsi sul volo diretto a Buenos Aires e ce lo trovammo tra i piedi al ricevimento".

"Se dico che era una persona dubbia - prosegue la Pagni nella descrizione di Pugliese - il peggiore tra i presunti amici acquisiti a Napoli da Diego, non è perché fosse più invadente degli altri. Sotto quest'aspetto si comportava come gli altri. Ma posso affermare con certezza che di Diego e della sua vita privata Pugliese non conosceva nulla. Ha semplicemente mentito giusto per mettersi in mostra e per danneggiare una persona che non lo aveva mai voluto ricevere".

Ma torniamo al memoriale. Il 20 settembre del '91, lo stesso della pubblicazione sul "Mattino" delle confessioni di Diego, il giornalista Gigi Di Fiore si presenta spontaneamente in Procura consegnando il memoriale al pm Lucio Di Pietro: ai giudici - dichiara Di Fiore - il compito di verificare se ci sono estremi di reato nell'articolo "Diego, sesso, ricatti e droga".

“Chi sono io per muovere certe accuse, per definire Diego Maradona un calciatore eccelso, un Dio del pallone e, contemporaneamente, un uomo da nulla? – si chiedeva Pugliese nella confessione – Semplicemente uno che lo ha conosciuto bene e che ha trascorso con lui quasi tre anni di frequentazione (e di scorribande) gli è stato amico e uomo di fiducia. E per lui si è perduto”, scriveva con tono contrito il pentito nella premessa a quell’accozzaglia di accuse che si riveleranno poi completamente infondate.

Poi Pugliese raccontava l’episodio della droga arrivata a Fiumicino e da lui recapitata a casa di Diego. Una denuncia peraltro già fatta due mesi prima alla Procura di Bologna, ma evidentemente bollata come calunnia dai magistrati emiliani. Al punto che Pugliese si rammaricava di non essere stato arrestato: “Non me lo spiego, forse è più facile considerarmi un mitomane, oppure un pazzo che vaneggia per il caldo. Non sono né l’uno né l’altro e sono pronto a sottopormi a qualunque perizia...”.

Ma in quel delirio di calunnie Pugliese inseriva, alla fine, anche un’accusa gravissima per Diego: quella di essere il mandante di quattro omicidi commissionati alla camorra (e ovviamente mai commessi). “Un certo signore – scriveva Pugliese nel memoriale – con me presente chiese a Diego, che gli stava parlando male di quattro persone che ‘lo avevano stufato’ – Gennaro Montuori, capo della tifoseria del Napoli, e tre giornalisti, Mimmo Carratelli, Giuseppe Pacileo ed Enrico Maida –, ‘li vogliamo far sparare?’. E Diego, di fronte a me inorridito, disse ‘sì, sì’. Dovetti arrampicarmi sugli specchi per convincerli che non era il caso...”.

Lo smantellamento del castello accusatorio

Sembrerà assurdo, ma questi racconti caratterizzati da un tasso di millanteria inaudito, trovarono sponda in qualche magistrato che a Pugliese finì addirittura per credere. Gli atti vennero trasferiti per competenza a Roma e Maradona rinviato a giudizio.

Un diluvio di fango che fu interrotto solo il 12 dicembre del ’95: Diego Armando Maradona e il suo ex procuratore Esteban Guillermo Coppola furono assolti dalla prima sezione del tribunale di Roma “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di violazione della legge sugli stupefacenti. Nel corso del processo, Pugliese aveva cambiato più volte versione fino a convincere i giudici che le sue erano un’accozzaglia di falsità grazie a un certosino lavoro difensivo degli avvocati Siniscalchi e Ferrante. Il 12 dicembre del ’95 il tribunale di Roma (presidente Filippo Paone, giudici Ciro Mansurrò e Aldo Marinelli) pronunciò la sentenza di assoluzione.


L'accusa

Secondo l’accusa – si legge nelle motivazioni – nel dicembre dell’89 Pietro Pugliese, componente di una certa tifoseria di Napoli inquinata da infiltrazioni camorristiche, prelevava all’aeroporto di Fiumicino Alessandra Bertero, una ragazza che aveva conosciuto nel novembre prima a Buenos Aires in occasione del matrimonio di Diego Maradona; la ragazza, come bagaglio a mano, portava con sé una busta di giornale nella quale erano celati circa 3 chili di cocaina che Guillermo Coppola aveva fatto trasportare dalla donna e che Pugliese quel giorno stesso consegnò a Coppola e Maradona. Da qui l’imputazione nei confronti di Pugliese, che si era autodenunciato, Coppola e Maradona. In seguito, nell’agosto del 1990, Pugliese si rivolse all’avvocato napoletano Angelo Cerbone che in base alle notizie avute dal pentito e sulla scorta di sue indagini personali, pubblicava nel ’91 il libro “Il casino”, dove la vicenda veniva svelata. Il 12 aprile del ’91, a Napoli, interrogato dal pm Bobbio, l’avvocato rifiutava di riferire le sue fonti e veniva accusato di favoreggiamento.

La deposizione del pentito Pietro Pugliese nella parte in cui Maradona viene accusato di aver chiesto alla camorra di eliminare quattro personaggi "scomodi", accuse poi rivelatesi completamente infondate.

ari. Di denaro (non costò nulla a nessuno perché i milioni (14) che
in uno scatto a discesa nel "ritrovatori" ritornarono alla base.
Il problema, forse, rimane nell'assicurazione che di solito non crede
alle favole.

"Quello stesso signore delle favole una sera, me presente,
chiese a Diego che gli stava parlando male di quattro persone
che lo aveva stufato - Gennaro Montuori, capo della tifoseria
del Napoli, e tre giornalisti, Mimmo Carratelli, Giuseppe Pa-
cileo ed Enrico Maida - 'li vogliamo far sparare?'. E Diego,
di fronte a me inorridito, disse 'sì, sì'. Dovetti arrampic-
armi sui vetri, parlare a lungo, per convincere il signore
della favole che non era il caso. A Montuori, che nulla sa
di questa storia, fu semplicemente chiesto di non frequentare
più casa Maradona. Il che, guarda caso, successe. Gli altri,
per fortuna, vivono tranquilli e non mi devono niente. Come
dice Maradona, 'lo conoscevo appena, appena'".

Pietro Pugliese


L'appello all'appello, una questione kafkiana

La saggezza non è sempre figlia di un'età anagrafica avanzata. A quarant'anni il commercialista Giuseppe Pedersoli e a trentanove il suo collega Michele Saggese comprendono perfettamente che la battaglia è finita. Si è conclusa nel peggiore dei modi per il loro assistito, il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. La Corte di Cassazione ha deciso che quelle tasse vanno pagate. Che "sloggiato e sconosciuto" è una definizione di prassi, utilizzata dai notificatori quando non riescono a trovare il destinatario di un atto. Una definizione valida ed utilizzabile anche se il destinatario ha fama e notorietà mondiale.

I due accettano, anche se non proprio di buon grado, la sentenza finale che condanna Maradona, che lo bolla come evasore. Concordano di controllare le proprie reazioni alle domande dei giornalisti, di evitare in tutti i modi dichiarazioni temerarie e di non far diventare il caso uno strumento mediatico in difesa degli evasori fiscali di tutto il mondo. Gli avvocati Siniscalchi e Giuliani sono sostanzialmente d'accordo sulla strategia di comunicazione. La legge italiana, rappresentata via via da Commissione tributaria provinciale, regionale e dalla Suprema Corte di Cassazione ha stabilito in maniera immutabile che quelle tasse andavano pagate, che non ci si può opporre ad un atto che ti accusa, forse ingiustamente ma non importa, se il tuo diritto di difesa non ha esercitato nei modi - ma soprattutto nei tempi - stabiliti dalla legge stessa. Non importa che due tuoi ex colleghi si siano visti riconoscere le proprie ragioni insieme al datore di lavoro dell'epoca. Il diritto ha le sue regole, in una società civile bisogna accettare l'inderogabilità delle norme, anche quando la loro applicazione ti lascia l'amaro in bocca. Nella consapevolezza di lambire i sottili limiti della retorica, si ricorda che già gli antichi romani sostenevano: "summum ius, summa iniuria". Proprio quando l'applicazione delle norme è più che rigorosa, letterale, si corre il rischio di sconfinare nell'ingiustizia. Giuseppe Pedersoli ricorda che il suo professore di diritto, all'università,

aveva seminato il panico tra la platea degli studenti, affermando nel corso di una lezione che uno dei principi più ingiusti che esistono in diritto è quello che si legge nelle aule dei tribunali, alle spalle dei magistrati: "LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI". Il professore era però riuscito a riportare la calma nell'aula con qualche esempio, tra i quali: chi ruba cibo perché ha fame non può essere paragonato al quattordicenne, magari di buona famiglia, che si diverte a rapinare il telefono cellulare o lo scooter ad un coetaneo. Eppure per la legge sono entrambi ladri. Basta con le interviste, stop alle dichiarazioni in favore di un Maradona innocente. Anche da un punto di vista psicologico, è corretto scaricare il peso di una vicenda importante, sempre appetita da mass media. È una sorta di "Non ne parliamo più" di cui il collegio difensivo, e forse lo stesso Maradona, hanno un gran bisogno. Ma Pedersoli ha le idee abbastanza chiare: "Devono passare almeno due anni, non è il caso di scrivere quello che viene chiamato 'instant book', ma voglio appuntarmi una serie di riflessioni per porre la questione, per aprire un dibattito. Sono queste le regole a cui attenersi? Non sono mica le Tavole della Legge. Le sentenze vanno rispettate, e su questo non c'è alcun dubbio. Ma che almeno questa storia possa essere l'incipit di una ri-scrittura delle norme. Se riuscirò a trovare un editore, voglio raccontare questa storia. Fra un paio d'anni non mi si potrà accusare, almeno spero, di speculare, di voler trarne un vantaggio personale. Anche perché darò in beneficenza i miei diritti d'autore".

Il giovane professionista è, a voler dir poco, scottato da un'esperienza che si è conclusa negativamente e che non è stata facile da gestire. Non riesce a togliersi dalla mente quell'"appello incidentale all'appello incidentale". Promette a se stesso, al collega Michele Saggese, alla moglie e un po' a tutti che proverà a staccarsi – mentalmente – dal caso Maradona. Ma sta mentendo, a se stesso e agli altri.

Poche ore dopo la solenne promessa, è in Commissione tributaria regionale, da un segretario di sezione suo amico. Dopo l'irrinunciabile chiacchierata sui tempi belli del Napoli di Maradona "che però mi dispiace, le tasse le deve pagare come tutti noi", Pedersoli inizia a chiedere timidamente: "Antonio, ho bisogno di chiederti una cosa partendo da un esempio. Io propongo appello ad una sentenza della Commissione provinciale; l'Agenzia delle entrate deposita un appello incidentale nel quale scrive qualcosa che non condivido, tra l'altro non contenuta negli atti di primo grado. Secondo te devo fare... un appello all'appello?".

"Un appello all'appello? – sorride Antonio – Stai scherzando, vero?".

"Temo di no".

"Vediamo se ho capito Ma perché, non puoi contestare quello che dicono con una memoria di replica?".

"Anche io la penso come te. Ma la Cassazione pare non sia d'accordo. Sostengono i giudici della Suprema Corte che se c'è un'argomentazione nell'appello incidentale non contenuta negli atti di primo grado, bisogna opporsi con un appello incidentale all'appello incidentale. Il parere della Cassazione è che le norme sono chiarissime sul punto. Se vuoi sapere il riferimento normativo, te lo dico subito: articolo 343 comma 2 del codice di procedura civile".

Il segretario di sezione si mostra incredulo. Ha capito ma preferisce replicare correndo il rischio di offendere l'amico Pedersoli:

"Sono sicuro che ti stai riferendo al caso Maradona. Vero?".

"..."

"Fatti consigliare da un amico: questa vicenda ti ha devastato. Vedi negativamente qualsiasi cosa, interpreti 'contro' tutto quello che leggi... devi un po' staccarti da questa storia, stammi a sentire...".

"Sono anche disposto a farmi offendere, giuro. Però rispondimi. Tecnicamente, esiste l'appello incidentale all'appello incidentale?".

"Sono anni che lavoro come segretario in Commissione tributaria regionale e non l'ho mai sentito. Ma vuoi provare a spiegarti meglio? Vai nel caso concreto".

"Se me lo chiedi... Come puoi immaginare in secondo grado, una volta che è stato estromesso il concessionario dal processo, l'Agenzia delle entrate ha sostenuto che Diego non si sarebbe opposto nei termini agli avvisi di mora notificatigli nel tempo. Per affermare questo, l'Agenzia delle entrate si è avvalsa ovviamente della documentazione prodotta in primo grado dal concessionario. Quindi comincio a chiederti: secondo te, se una parte è estromessa dal giudizio perché non ha la prevista procura alle liti, i documenti che ha esibito sono utilizzabili dai giudici o no? Voglio dire: se l'avvocato dell'esattoria ha depositato avvisi di mora non impugnati dal ricorrente Maradona Diego Armando, e poi si è deciso che l'esattoria non poteva partecipare al processo, quegli avvisi di mora sono una prova valida o no?".

"Ma questa è un'altra cosa, rispetto a quello che hai detto prima...".

"Aspetta un attimo. Rispondi alla mia domanda, per favore: prova valida o no?".

"Secondo me no".

Giuseppe Pedersoli diventa incalzante, anche se involontariamente.

“Anche secondo me. Quindi, quando in secondo grado l’Agenzia delle entrate ha tirato in ballo quegli avvisi di mora, il collegio difensivo, in un memoria di replica ha praticamente detto: e no, cari miei. Questa cosa non l’avete detta in primo grado e quindi non potete dirla in secondo. E sappiate che se il riferimento è agli avvisi di mora dell’esattoria, quelli sono carta straccia perché l’esattoria è stata estromessa dal processo e pertanto tutti i documenti che ha esibito vanno – metaforicamente – a finire nel cestino”.

“Tutto fila. E che cosa hanno deciso su questo punto?”

“Ci sto arrivando. Hanno detto che per contestare questo comportamento dell’Agenzia delle entrate non è sufficiente una semplice memoria ma è indispensabile proporre un ‘appello incidentale all’appello incidentale’. Poiché il collegio difensivo ha rilevato l’illegittimità del comportamento ma lo ha fatto in una semplice memoria di replica, e quindi senza presentare un ‘appello incidentale all’appello incidentale’ ... la contestazione non vale”.

“...”

“Vedo che stai capendo che forse forse non sono un pazzo. Abbiamo protestato in una memoria senza pensare all’appello incidentale all’appello incidentale e le nostre proteste sono cadute nel vuoto”.

“Facciamo finta che voglio crederci. Mi fai leggere il passo della sentenza che direbbe questo?”

“Come puoi immaginare, ho qui per caso copia della sentenza”.

Il commercialista Pedersoli tira fuori dalla borsa il plico-coperta di Linus e la porge all’amico segretario aggiungendo: “È la parte evidenziata in giallo”.

Antonio prende la documentazione e legge i “paragrafi in giallo”. Via via lo sguardo da meravigliato diventa incredulo. Pedersoli si accorge che Antonio torna indietro e rilegge. Lo fa ancora una volta: *“.....cosicché l’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale” (art. 343.2 cpc), cioè l’appello incidentale da parte dell’Ufficio, ha fatto sorgere un interesse a proporre un ulteriore appello incidentale da parte dell’appellante principale al fine di resistere all’appello incidentale dell’Ufficio e di contestare il suo preteso diritto di avvalersi della documentazione tardivamente prodotta da un terzo e rimasta acquisita agli atti. Tale interesse, espressamente riconosciuto dall’art. 343.2 cpc, non è stato curato nel grado di appello dal contribuente, le cui censure in cassazione sono per-*

tanto inammissibili...”. Il segretario di sezione non ha il coraggio di dire all’amico commercialista: hai ragione. Preferisce prendere il telefono e comporre un numero. Giuseppe Pedersoli è quasi infastidito e gli chiede: “Che fai, stiamo parlando...”. Ma un gesto perentorio del segretario lo interrompe e lo zittisce.

“Ciao sono Antonio (...) Scusami, devo chiederti una cosa. Lì al protocollo, quando ci sono appello principale e appello incidentale, ti risulta che esista un appello incidentale all’appello incidentale? (...) No, non sono ubriaco (...) Lo so che poi ci sono, eventualmente le memorie, ma ti è mai capitato di ricevere un ulteriore atto di appello all’appello incidentale? (...) È troppo lungo spiegartelo e ti assicuro che non sono impazzito. Allora ipotizziamo un altro caso. Supponiamo che il contribuente proponga appello e dopo l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate voglia rispondere con un ulteriore incidentale, tu che fai, lo accetti? (...) Gli dici che deve presentare delle memorie, capisco. Ma se il consulente del ricorrente insiste? Ce l’hai nel software di protocollazione la casellina ‘appello incidentale all’appello incidentale’ o devi inventarti qualcosa? Antonio fa capire a Pedersoli che l’impiegato dell’ufficio ricezione atti, il cosiddetto ufficio protocollo o – come lo chiamano gli avvocati – ‘iscrizioni a ruolo’ sta controllando al terminale. Fa un gesto con pollice e indice che, come fossero una pistola, ruotano in senso orario e antiorario. Per i napoletani significa: ‘Non c’è niente. Lo immaginavo. (...) Poi ti spiego, ora non posso. Comprendo che ti è venuta la curiosità ma sarebbe troppo lungo e sono con un commercialista. Ti vengo a trovare più tardi”.

Il segretario di sezione, per non ammettere che Pedersoli aveva inteso perfettamente le parole dei giudici di cassazione sceglie una specie di via laterale: “La Suprema Corte avrà pure ragione ma bisognerebbe aggiornare tutti i programmi del computer qui in Commissione tributaria regionale. Il mio collega che da decenni è all’ufficio protocollo non ha mai sentito parlare di una cosa del genere, non gli è mai capitato di protocollare un appello incidentale all’appello incidentale”.

Il commercialista sorride: “Hai visto che non sono pazzo? E sapessi quante avrei da raccontartene. Tra l’altro questa storia dell’appello all’appello, ogni volta che la racconto, soprattutto agli amici avvocati, mi provoca disagio”.

“Perché?”

“Perché leggo sul volto di chi mi ascolta una certa difficoltà a credere alla mie parole. Leggo nel pensiero di chi mi sta dedicando la sua at-

tenzione frasi del tipo: pur di non ammettere la sconfitta si inventa argomenti pazzeschi; non avrà capito niente di quello che c'è scritto in sentenza, in fondo è un commercialista, non un avvocato; questo è un cazzaro, meglio evitarlo. Capirai che non è una sensazione piacevole”.

“Non credo che possano darti del cazzaro, sanno tutti che...”.

“Ma dai, Antonio, che tu stesso all'inizio mi hai praticamente preso in giro, hai voluto leggere la sentenza e hai pure telefonato al tuo collega dell'ufficio protocollo. Secondo te posso mai andare in giro con la copia della sentenza per dimostrare che non dico sciocchezze?”.

“E allora non parlare più di questa storia”.

“Stai analizzando tutti i miei drammi comportamentali! Se non ne voglio parlare, quando qualcuno mi chiede, divento antipatico. Se ne parlo, essendo questioni tecniche, sono noioso e per alcuni bugiardo. Dimmi tu...”.

“Fai così: scrivi un libro e a chi ti chiede rispondi di andare in libreria!”.

“Ci sto pensando”.

“Ma io scherzavo”.

“Io no”.

Amare riflessione sul fisco

Giuseppe Pedersoli non ha mantenuto la promessa, fatta a se stesso e a chi gli sta vicino, di “uscire dalla vicenda” ma è parzialmente rincuorato. L'appello all'appello sarà pure un errore commesso dal collegio difensivo, ma a quanto pare nessuno è a conoscenza del secondo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile. Il mezzo gaudio è assicurato. Torna a casa e inizia a scrivere una scaletta dei “principi giuridici” che ha imparato e che ha “rinfrescato” a far data dall'11 gennaio 2001.

Il caso precedente e il momento di protestare

Non ha alcuna importanza che persone che si trovano nella tua stessa, medesima, identica situazione abbiano risolto i propri problemi con la legge italiana. Se tu non lo hai fatto al momento giusto... non puoi più protestare. Careca, Alemao e il Calcio Napoli sono stati considerati innocenti? È vero, ma ci sono due aspetti da considerare: hanno protestato nel momento giusto, “in tempo”, e la sentenza che li riguarda non è ancora “passata in giudicato”, non è definitiva (anche se sono trascorsi 23 anni dall'anno d'imposta che l'erario ha passato al microscopio: con Maradona, in soli quattro anni si è invece arrivati alla sentenza definitiva) Il diritto ha delle regole chiarissime, la sua certezza dipende dal rispetto di queste regole. Il “merito” conta molto poco. Non puoi pretendere di analizzare le pretese del fisco, o meglio le motivazioni delle pretese se a suo tempo non hai impugnato il documento che ti è stato notificato. Che poi quel documento tu lo abbia materialmente ricevuto è irrilevante. “Sloggiato e sconosciuto” è una formula di rito che si applica a prescindere da chi sei: Mario Rossi, Gennaro Esposito o Diego Armando Maradona.

Quando il processo non è fiscale, si può sempre tentare una “riapertura del caso”. Il condannato per omicidio, se emergono nuovi ele-

menti, può chiedere la revisione del processo. Certo, si dirà, il penale è molto più importante del fiscale. Ma anche quando ci sono in ballo 30 e oltre milioni di euro? Pare di sì. Ma per un attimo, solo per un attimo, equipariamo la gravità di un omicidio al “peso” che ha un debito fiscale di 30 milioni di euro nella vita di un cittadino, esemplare o meno non ha importanza. Si scopre che un detenuto per omicidio è innocente, l’assassinio lo ha commesso un’altra persona. Ma l’accusa insorge: resti in galera, non ha proposto ricorso in tempo!

E questo vale anche se si è in presenza di una sorta di “ossimoro giuridico”: il fisco contesta il comportamento di un datore di lavoro e di un dipendente. Il datore di lavoro viene assolto, perché i giudici considerano legittimo il suo comportamento, il dipendente resta colpevole perché non è riuscito ad impugnare il documento entro sessanta giorni dalla notifica. Mancanza di “litisconsorzio”, direbbero gli esperti. E in ogni caso non ha alcuna rilevanza il fatto che il processo al datore di lavoro fu “riunito” a quello di altri due dipendenti (Careca e Alemao) e che nella sentenza si parli anche di D.A.M. (Diego Armando Maradona). Come a dire: il fatto è lo stesso ma non è lo stesso, voi profani non potete capire.

Il processo tributario non è rigoroso (tranne che per qualcuno)

La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che il processo tributario non è rigoroso. Forse “rigoroso” in qualche modo ricorda i “rigori” che nel calcio spesso ingiustamente condannano alla sconfitta la squadra che invece più avrebbe meritato. Non è rigoroso e quindi fa nulla che il concessionario per il servizio di riscossione sia stato estromesso dal processo perché l’avvocato non aveva la procura alle liti. I documenti che il sedicente avvocato ha depositato ormai ci sono e... se ci sono ci sono. Li ha anche depositati in ritardo? Pazienza, ci sono e si possono leggere ed utilizzare. “La prova, comunque acquisita, è valida”. Cosa importa se avvocati e commercialisti rischiano infarti e ictus per depositare nei termini atti e documenti? Il processo tributario non è rigoroso. Anche l’autobiografia – chiaramente romanizzata – del ricorrente, può essere fotocopiata nel bel mezzo dell’udienza, su espressa richiesta del presidente della Commissione, e acquisita agli atti. In fin dei conti c’è sempre l’articolo 7, quello dei poteri istruttori: i giudici possono acquisire autonomamente notizie e

documentazione ritenuta necessaria per il giudizio. In altre parole: è vero che quel documento è stato depositato fuori termine massimo, ma poiché i giudici, se avessero voluto, lo avrebbero acquisito chiedendone l’esibizione a una o più parti, resta valido. Insomma, non bisogna formalizzarsi su tempi, modalità e procedure: il processo tributario non è rigoroso.

Il portiere non è tale e non ha la delega

Si fa presto a dire “portiere”, altra parola che evoca il football. Il portiere è una cosa seria, “Portieri si nasce”, direbbe Antonio de Curtis in arte Totò. Il collegio difensivo, per dimostrare la nullità della notifica degli avvisi di accertamento che ritenevano la palazzina di via Scipione Capece “priva di portiere” ha depositato busta paga e altra documentazione comprovante invece che il portiere c’era, eccome? Ma non esiste proprio. Quello non era un portiere, ma solo un dipendente part time e poi, che diamine, dov’è la delega dei condomini per il ritiro della posta?

Attimo di confusione: ma non si era detto che il processo tributario non è rigoroso? Certo, ma quando c’è di mezzo il portiere... “Rigoroso”, “portiere”... Ma parliamo di contenzioso tributario o di una partita di calcio?

L’appello all’appello

Non si può contestare quello che dice l’Agenzia delle entrate nel suo appello incidentale con una semplice memoria difensiva. Bisogna proporre un appello incidentale all’appello incidentale. A stabilirlo è l’articolo 343 comma 2 del codice di procedura civile. I difensori (altro “termine calcistico”) non possono lamentarsi se i giudici non hanno tenuto conto delle eccezioni sollevate: era scritto in una memoria difensiva, non in un appello incidentale all’appello incidentale.

Oddio, un po’ di smarrimento: bisognava cambiare “il titolo” all’atto depositato, scrivendo “appello incidentale all’appello incidentale” invece di “memoria”? Ma non si era detto che il processo tributario non è rigoroso? Sì, ma non per tutto e non per tutti.

*La notifica presso il datore di lavoro
vale per il sindaco di un Comune ma non per Maradona*

Perché la notifica di un atto è considerata importantissima? Per due ragioni: innanzitutto perché il mittente si assicura che il destinatario venga a conoscenza di notizie che lo riguardano. In secondo luogo, perché il destinatario, ricevendo l'atto, è in condizioni di difendersi. La Corte di Cassazione ha stabilito che, dovendo fare tutto il possibile affinché il documento giunga tra le mani del destinatario, il messo notificatore può, anzi deve consegnare l'atto nel luogo dove il soggetto a cui notificare svolge la sua attività. Non importa che in quel luogo ci sia l'azienda o l'ufficio "del destinatario". Va bene anche se in quel posto il destinatario sia un lavoratore dipendente. Semplificando, nelle ricerche che il messo deve effettuare per poter notificare il documento, non deve tralasciare l'azienda o l'ufficio dove il destinatario dell'atto risulta essere lavoratore dipendente. Una di queste sentenze della Suprema Corte riguarda addirittura il Sindaco di un Comune. Il Sindaco si vide accogliere un ricorso perché la notifica del documento non fu effettuata presso la sede del Comune. Per Maradona, purtroppo, questo ragionamento non può funzionare. La particolarità del lavoro di un calciatore non consente di applicare questo principio anche a Diego.

Se questa storia arrivasse tra le mani di John Grisham, probabilmente diventerebbe un best seller. Le dita, che molto più artigianalmente pigiano i tasti, hanno invece un obiettivo molto più modesto: raccontare una storia incredibile, almeno per chi l'ha vissuta sulla propria pelle; ribadire che in uno stato di diritto le regole vanno rispettate anche se non condivise e che i giudici lavorano sempre in buona fede, con un'onestà che nessuno può osare mettere in dubbio. I magistrati applicano la legge, che è fatta di norme. Ma si può anche dire che, forse, le norme vanno riscritte?

Il sostegno del "Pibe del fisco", il prof. Victor Uckmar

Il dubbio di avere sostenuto una tesi insostenibile c'è. Forse la passione per Diego, la voglia di restituirgli dignità fiscale, potrebbero aver indotto i commercialisti napoletani ad intraprendere una cosiddetta "lite temeraria". Giuseppe Pedersoli, con la consueta ostinazione, inizia una corrispondenza col professore Victor Uckmar, docente universitario con-

siderato autorità indiscussa in ambito tributario, che recentemente ha difeso il campione di motociclismo Valentino Rossi fino al patteggiamento con l'erario per un contenzioso da oltre cento milioni di euro. Ad Uckmar, Pedersoli espone una sintesi di quanto accaduto, chiedendogli un parere. Il professore avrebbe potuto ignorare la richiesta del giovane professionista napoletano. Invece risponde, chiedendo copia degli atti processuali che gli vengono immediatamente spediti con mille ringraziamenti. Dopo qualche giorno arriva allo studio professionale del commercialista napoletano il parere del prof. Uckmar: la tesi difensiva non era del tutto infondata. Chi lo desidera può leggere la lettera del docente universitario qui riportata. Una cura dallo psicologo non avrebbe sortito effetti migliori. Uckmar ha rincuorato Pedersoli e tutti i professionisti che con lui hanno vissuto l'incredibile avventura della difesa di Diego Armando Maradona dalla pretese del fisco italiano.

La lettera di sostegno del fiscalista Victor Uckmar al collegio difensivo di Maradona.

STUDIO UCKMAR

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ANTONIO UCKMAR 1895 - 1959

AVV. PROF. VICTOR UCKMAR

PROF. FRANCESCO TUNDO*

AVV. SARA AHMELLA

AVV. ANTONIO UCKMAR

AVV. FRANCESCA BALZANI

AVV. GIUSEPPE CORASANITI*

AVV. GIANLUIGI MASNATA

ABOG. CRISTIAN J. BILLARDI

AVV. CRISTINA ZUNINO

AVV. CATERINA CORRADO OLIVA

AVV. PIETRO CENCI

AVV. ILARIA CHERCHI

AVV. PIETRO PICCOCCHI

AVV. PAOLO DE' CAPITANI DI VIMERCATE**

AVV. MATTEO FANNI

*DOTTORI COMMERCIALISTI

** ATTORNEY IN L.A.

Genova, 11 ottobre 2005

Egr. dott. Giuseppe Pedersoli
Via Guantai Nuovi, 11
80133 Napoli
telefax 081 / 5513 208

Egregio dottore,

Maradona / Fisco italiano

ho letto la documentazione che mi ha rimesso e anche se la situazione sembra pregiudicata a mio sommo avviso residuo delle chances particolarmente sotto il profilo della discriminazione di trattamento.

Nella pratica, specie quando si trattava di calciatori residenti, lo Stato ha agito esclusivamente nei confronti delle società calcistiche, contestando la mancata effettuazione delle ritenute, e non nei confronti dei calciatori, in relazione ai maggiori redditi da lavoro dipendente non dichiarati.

Nel caso Maradona, invece, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto ad una inammissibile duplicazione d'imposta, notificando avvisi di accertamento fondati sul medesimo presupposto impositivo sia alla società Napoli calcio sia al calciatore.

E, se di vera e propria duplicazione di imposta non si vuol parlare (considerato che non vi è stata riscossione nei confronti di entrambe le parti); allora non può che configurarsi una solidarietà tra società di calcio e calciatore in relazione a quella pretesa fiscale. *Tertium non datur*.

Ed in tal caso, Maradona, coobbligato solidale, potrà far valere la sentenza favorevole e passata in giudicato emessa nei confronti della società (art. 1306, comma II, c.c.) ed opporla al Fisco per evitare il pagamento dei 30 milioni di euro pretesi. Certo, il calciatore non è rimasto inerte - come occorre fare per valersi dell'art. 1306 c.c. - e a suo sfavore vi è una sentenza

della Corte di Cassazione a lui direttamente riferita. Tuttavia, com'è noto, l'art. 1306 c.c., specie in materia tributaria, è tema su cui vi sono ben poche certezze e grandi contrasti giurisprudenziali; si potrebbero perciò individuare vie argomentative per *bypassare* tale ostacolo.

Su un piano processuale, inoltre, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, v'è litisconsorzio necessario tra sostituto e sostituito d'imposta: perciò, la sentenza relativa ad un giudizio svoltosi nei soli confronti di Maradona, in assenza del litisconsorte necessario Napoli Calcio, sarebbe *inutiliter data*.

Oltretutto, il diverso trattamento del giocatore argentino, rispetto ai giocatori residenti in Italia, potrebbe altresì rilevare sotto il profilo della violazione del principio di non discriminazione di cui alla Convenzione Italia - Argentina contro le doppie imposizioni.

Un'ultima considerazione mi pare doverosa sull'aberrante sistema previsto dal legislatore tributario per le notifiche ai non residenti; esse vengono effettuate secondo le stesse modalità che il codice civile prevede per gli "irreperibili assoluti"; e ciò, anche se i residenti all'estero sono iscritti all'Aire e hanno lasciato un proprio recapito.

Sulla questione di incostituzionalità di tale normativa si è già pronunciata, la nostra Corte Costituzionale, ma con un nulla di fatto, poiché la questione era stata mal posta. Auspico, pertanto, un intervento in proposito del nostro legislatore o un più proficuo coinvolgimento della Corte costituzionale, altrimenti sarà necessario rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo affinché il trasferimento all'estero non impedisca ogni difesa nei confronti di atti di imposizione che siano illegittimi.

A ben vedere, infatti, sono proprio le adottate modalità di notifica che hanno originato l'assurdità del caso Maradona impedendogli di difendersi adeguatamente e hanno così determinato l'irragionevole disparità di trattamento rispetto al Napoli calcio e ai suoi colleghi calciatori, che invece lo hanno fatto e proficuamente!

Un'ultima nota: il 24 p.v. parto per Buenos Aires (la Università statale mi conferirà la laurea honoris causa), anche per tentare un accomodamento per i famosi "bonds". In tale sede potrei addurre una "contropartita": la vessazione del fisco italiano nei confronti di Maradona.

Attendo con interesse e curiosità le bozze del libro...

Cordiali saluti

(Victor Uckmar)

Flashback



La droga e la camorra: parla Pugliese

10 marzo '94. Il pentito Pugliese, protetto dalla scorta, fa il suo ingresso nell'aula del tribunale di Roma, a piazzale Clodio, per rendere la propria testimonianza. Racconta di essere uno degli ultrà della curva B, che la camorra controllava insieme ai calciatori, e che fu il capo tifoseria Gennaro Montuori, detto "Palummella" ad offrirgli l'occasione di conoscere Diego. "Gennaro era occupato, mi chiese di andarlo a prendere, io devo dire la verità, il cuore mi batteva molto forte... da quella prima volta nacque una specie di amicizia... Poi accadde un fatto, alcune persone ignote fecero un colpo alla Banca della Provincia di Napoli, tra quelle cassette svaligiate c'era, sfortunatamente, anche quella di Maradona, ma pure quella di Eduardo Contini (superboss della camorra ndr), insomma, ci stava una bella situazione...". Pugliese poi racconta che nel tentativo di recuperare i gioielli effettuò indagini presso i vari clan, come quello di Salvatore Lo Russo, detto "clan dei capitoni", i Mallardo e quelli di Secondigliano. Qualcosa fu recuperato ma Maradona - secondo il pentito - fece il doppio gioco e rivolgendosi anche ad altri riuscì a recuperare quasi tutto: "La mia ricompensa è stata soltanto quella di invitarmi al matrimonio, che era una cosa ambiziosissima. Maradona mi disse: 'Pietro sei contento, Claudia ha deciso così', ma questo avveniva prima del recupero dei gioielli, a novembre...".

E infatti nel novembre del 1989 Pugliese atterrò a Buenos Aires per il matrimonio del Pibe. Con una descrizione surreale Pugliese raccontò il suo colpo di fulmine per Alessandra Bertero, la protagonista di tutta la falsa vicenda del trasporto di droga in Italia: "Io ebbi la sfortuna, secondo me l'unico su 300 persone arrivate dall'Italia, di avere il coraggio di uscire la sera, dopo 14 ore di volo. Feci un giro, così, a vuoto, a un certo punto presi un taxi per ritornare all'albergo Sheraton. Ma il tassista mi propose di andare in una discoteca perché lì c'erano molte donne...". In realtà era un night club dove stanno le entreneuse: appena entrato, non perché era entrato Rodolfo Valentino, però si fecero avanti sette-otto ragazze, tra cui c'era Alessandra Bertero...".

Con uno stratagemma Pugliese riuscì a far partecipare la Bertero al matrimonio di Maradona, poi al suo ritorno in Italia il pentito iniziò con la ragazza argentina una relazione telefonica: "Nel senso - racconta - che io andavo a casa di Claudia Maradona e telefonavo ad Alessandra, perché Diego non pagava il telefono, pagava Ferlino...".

Fu ad una cena da "Ciro a Mergellina", secondo il grande accusatore, che a Maradona fu chiesto di aiutare la ragazza a venire in Italia e in quell'occasione Coppola disse che Alessandra avrebbe però dovuto anche trasportare la droga per conto di Maradona. "Parlava solo Guglielmo, disse 'Pietro, tu sei disposto a... Noi facciamo la nostra parte, diciamo, operativa, ce la vediamo noi...' lo onestamente non me l'aspettavo".

Secondo Pugliese, Maradona faceva uso di cocaina e tutti a Napoli lo sapevano, gliela offrivano i camorristi e si organizzavano incontri con donne. Poi, raccontò il pentito, si seppe che c'era stata una rottura tra Maradona e i clan camorristici, sicché il furto dei gioielli alla Banca della Provincia di Napoli era mirato: "Diego commentò il furto dicendo: 'Si stanno interessando di me'. Infatti quel furto era mirato, cioè chi è andato a rompere quelle cassette di sicurezza sapeva che là dentro stavano i denari di Maradona. Era una sorta di ricatto, lui già riceveva minacce per una questione dello scudetto, che lui ha venduto, per conto di alcuni signori della camorra...".

Dunque, per quel viaggio della Bertero dall'Argentina all'Italia, con il carico di cocaina, erano stati promessi a Pugliese 60-70 milioni: la ragazza arrivò, secondo Pugliese, la domenica del 17 dicembre '91 a Fiumicino, con un volo pagato a Buenos Aires da Marco Franchi. Nello scalo romano la Bertero, spiegò ancora Pugliese, non passò alcun controllo grazie al fatto che viaggiava insieme alla nazionale argentina e alla complicità di un addetto ai servizi di sorveglianza della frontiera. La presunta busta con la cocaina fu poi aperta a Villaricca, nell'abitazione di Pugliese: "C'era ancora mia madre, nel senso che era ancora viva, io aprii questa famosa busta con del cellophane non trasparente e c'erano tre chili di cocaina... lo l'ho pesata su una bilancia che stava a casa, poi siamo andati a via Scipione Capece dove c'erano ad attenderci Maradona e Coppola, stava pure Alessandra con noi... Lei aveva visto la cocaina, mi disse che era stata minacciata fino all'ultimo giorno prima della partenza...". Soltanto nel giugno del '90, disse Pugliese in quella deposizione, fu saldato il debito promesso per il trasporto della droga. Poi il pentito decise di parlare: si rivolse all'avvocato Cerbone, quindi al giornalista Antonio Sasso, che non volle pubblicare nulla, quindi a un suo lontano parente, Carlo Foglia, magistrato a Napoli, che sconsigliò a Pugliese di fare la denuncia perché altrimenti si sarebbe saputo che lui era un camorrista.

"Intendo rispondere, sono innocente"

Il 25 marzo del 1991, come detto, Diego Armando Maradona varcò il portone di Castelcapuano per difendersi dalle prime accuse di Pugliese. "Intendo rispondere, mi protesto assolutamente innocente e mi dichiaro del tutto estraneo ai presunti episodi di importazione per mio conto di cocaina in Italia", furono le prime frasi del Pibe messe a verbale dai pm Bobbio, Ambrosio e Gabriele.

"Pugliese mi è stato presentato tre anni fa da Palummella, ossia Gennaro Montuori, uno degli esponenti di maggiori rilievo della tifoseria. Pugliese iniziò a starmi sempre intorno, nel senso che si mise a disposizione per ogni piccola cosa di cui avessi bisogno, e io non ebbi difficoltà a inserirlo nell'elenco degli invitati al mio matrimonio...". Maradona poi riferì dell'episodio della presunta vincita di Pugliese al totocalcio, "ma io non avevo alcuna intenzione di dargli un anticipo, tra noi non vi era un rapporto di amicizia, poi seppi che Pugliese aveva chiesto l'aiuto di Coppola, ma nego di aver mai autorizzato il mio ex manager a dare i soldi a Pietro".

Oltre alla questione del prestito negato, l'ex calciatore spiegò poi di aver conosciuto Alessandra Bertero e di averle prestato i soldi per venire in Italia, denaro poi restituitogli da Pugliese. "Effettivamente nei primissimi mesi del '90 Coppola mi mandò tramite Alessandra un pacco con i giornali argentini. Vorrei a questo proposito sottolineare che per ovvie ragioni di nostalgia io cerco di ottenere questo materiale da ogni mio connazionale che venga a trovarmi dall'Argentina... Il Pugliese venne a casa da solo, mi consegnò il pacco e alla sua presenza lo aprimmo e ne tirai fuori il contenuto, ma non c'era certamente cocaina...".

La difesa

Gli avvocati Siniscalchi e Ferrante contestarono immediatamente l'attendibilità del pentito Pugliese, negando la tesi secondo cui la Bertero fu aiutata a venire in Italia per trasportare la cocaina. Ammisero che al pentito furono consegnati venti milioni da Coppola, a titolo di prestito, perché costui sosteneva di aver vinto 300 milioni al totocalcio e voleva fondare una scuola di calcio intitolata a Maradona acquistando un terreno. Vale la pena di citare un passaggio del controinterrogatorio a Pugliese condotto dall'avvocato Ferrante:

Ferrante: "Signor Pugliese, lei nella prima dichiarazione, contenuta nella denuncia alla Procura della Repubblica in data 4 marzo '91, ha dichiarato che era soltanto un sospetto il suo, di quanto potesse contenere la busta...".

Pugliese: "Fu l'avvocato Cerbone a consigliarmi, diciamo, per minimizzare la cosa, e comunque io la denuncia non l'avevo letta, me l'hanno fatta firmare ma non l'ho letta...".

Ferrante: "Insomma, lei attribuisce la paternità di quella dichiarazione all'avvocato Cerbone. Successivamente lei non ha voluto parlare con la Procura della Repubblica e, precisamente, in data 25 marzo '91 e 4 aprile '91 non volle rendere nessuna dichiarazione, sostenendo che Maradona non era stato arrestato: può spiegare perché contemporaneamente a questo suo atteggiamento nei confronti della Procura, contemporaneamente a questa sua totale assenza di collaborazione, ha ritenuto di rilasciare interviste a periodici, settimanali, quotidiani e televisioni? È stato pagato?".

Pugliese: "Non lo so...". Ferrante: "È stato pagato?". Pugliese: "Sì, sono stato pagato molto bene, molto bene, ho avuto tantissimi soldi, tanto è vero che adesso vivo di rendita". Ferrante: "Me ne compiaccio...".

Nel corso del controinterrogatorio i legali di Maradona contestano a Pugliese una lunga serie di contraddizioni e omissioni tra le varie versioni dei fatti. Poi, di fronte a una domanda dell'avvocato Lemme, difensore di Coppola, e relativa al suo incontro con il parente magistrato, Pugliese confessa candidamente: "Gliel'ho detto a mio cugino che io facevo il killer...". Lemme: "Lo apprendo adesso...". Pugliese: "Sì, infatti...".

Un documento "storico": la prima e unica deposizione resa da Maradona ai magistrati napoletani nell'ambito dell'inchiesta scaturita dalle rivelazioni del pentito Pietro Pugliese. "Intendo rispondere, mi protesto assolutamente innocente...", inizia Diego.

1/1/91 R. G. reati PMT Mod. 012
 Sez. _____
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
 Io di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini
 il _____ il mese di _____
 alle ore _____
 Procura Repubblica Napoli
 al Pubblico Ministero _____
 assistito per la redazione del presente verbale dal _____
 che si avvale dell'assistenza
 tecnica (in materia di _____)
 espressamente autorizzato,
 in presenza dell'interprete Sig. _____
 costituito con atto separato,
 è comparso Maradona Diego Armando
 che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad
 identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone
 egli si rifiuta di darle o le dà false, risponde: eh loyolo
balua baludata via fuoco Aires
20-10-1960, residente Napoli via Napoli
in Capace 3/a
 Invitato a esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, per
 il caso che non vi abbia già provveduto o che intenda nominarne un
 altro, dichiara: no mi nessuno avvocato
che faccio
 (1) V. art. 399 c.p.p.

Si depositi in Segreteria
 per giorni 5 (1).

Il Pubblico Ministero

Depositato

O. A. SIG.

LUCA
MAURELLI

Si dà atto che a seguito di rituale avviso, è non è comparso l'avv. Maurale

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 commi 1 o 2 c.p.p.,
 dichiara stesso domicilio col qui effetto di legge
in ogni atto presso lo studio del mio legale avv. Mauro
in Napoli via S. Lucia n. 20

Il Pubblico Ministero

gli contesta il seguente fatto etero accusa fatti venute
di stupratori come da verbale e comparso ex art.
375 c. p.p. in atti e notificato allo stesso
requirito

e resigli noti i seguenti elementi di prova (e relative fonti (1)): dichiarazioni
di esponenti autoaccusatori e nome Pugliese Pietro
ed accertamenti di P.G. relativi all'eventuale comparso
di nome nome di stanza al P.G. riferiti allo stesso Maurale
 lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non

rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.

Dichiaro: Intendo rispondere. Mi protesto assolutamente inno-
cente dei fatti contestatimi e mi dichiaro del tutto estraneo
a presunti episodi di importazione per mio conto di cocaina
in Italia. ADA Renato Pugliese Pietro il quale mi fu presen-
tato circa 3 anni fa da Palmarella, ossia Giacomo Dentice
è uno degli esponenti di maggior rilievo della 'ndrangheta
del Napoli e da un certo Giorgio che era sempre con
"Palmarella" Pugliese iniziò dopo alcuni conoscenti
e stenni sempre autorizzato nel suo club a ricevere chi-
sposizioni per ogni prece che mi venisse richiesto.
Spesso per esempio procuravo giocattoli per le mie bam-
bine. Tutte le sue dichiarazioni io non ebbi mai
fatte nell'interesse dell'elenco degli invitati al mio

(1) Art. 65 primo comma c.p.p.

L'istruttoria

Durante il dibattimento fu acquisita la documentazione bancaria relativa al pagamento effettuato il 10 luglio del '90 a Pugliese, furono disposti accertamenti per verificare come e quando avesse viaggiato la Bertero e quali vincite al totocalcio fossero avvenute nella primavera del '90, furono esaminati i testi Foglia, cugino del Pugliese, i due impiegati della Banca della Provincia di Napoli che pagarono materialmente il pentito, Gianni Aiello, autista di Maradona, tale Armentano, presente a un pranzo all'hotel Paradiso quando Pugliese chiese il prestito a Coppola, l'ex manager Marco Franchi che organizzò il viaggio della Bertero, Carlos Bilardo, allenatore della nazionale Argentina e Fernando Signorini, il preparatore atletico di Diego che a Napoli vide arrivare il pacco con i giornali.

"Nel valutare l'attendibilità del Pugliese - è scritto nella motivazione della sentenza di assoluzione per Maradona - va tenuto presente che il punto essenziale della sua deposizione è la circostanza se nel pacco di giornali portato dalla Bertero in Italia ci fosse o meno della cocaina. La verifica su altri particolari del racconto di Pugliese appare certo doverosa ma non decisiva perché, per il contesto in cui si è svolta la vicenda e per il personaggio che è Pugliese, costui appare effettivamente un testimone da considerare con estrema prudenza. Si tratta di persona che si autodefinisce killer e che avrebbe avuto molte ragioni per non dire il vero...".

Ma i giudici si soffermano sul particolare più compromettente per Diego: la consegna dei 20 milioni a Pugliese, circostanza ammessa dagli stessi difensori dell'imputato ma spiegata come un prestito concesso come anticipo per una vincita al totocalcio del pentito, che sarebbe dovuto servire ad aiutarlo ad aprire una scuola calcio intitolata a Maradona.

"Su questo punto il tribunale ha effettuato anche un'indagine presso il ministero delle Finanze per accertare se ci fosse qualche elemento per poter dire che Pugliese aveva veramente vinto 300 milioni al totocalcio nella tarda primavera del '90, ma si è solo potuto constatare che in quell'arco di tempo ci furono varie vincite di quell'importo e nulla più. Peraltro i testi a carico Aiello e Armentano hanno riferito che in effetti Pugliese si era vantato di questa vincita. In conclusione il pagamento dei 20 milioni a Pugliese resta solo un vago elemento di riscontro, non si può escludere che la somma sia stata pagata per ragioni diverse dall'illecito in questione...".

Altro punto focale dell'inchiesta è il viaggio della Bertero tra l'Argentina e l'Italia, ma i giudici non riescono a trovare riscontri certi sulla reale effettuazione del volo a bordo di un aereo sul quale viaggiava la nazionale argentina. E soprattutto sul fatto che fosse possibile per la ragazza superare

i controlli doganali per il semplice fatto di essere aggregata al gruppo di calciatori.

Fu qui che gli avvocati Siniscalchi e Ferrante sfoderarono l'asso nella manica: chiamarono a deporre l'ex ct della nazionale argentina Carlos Bilardo, che arrivò a Roma il 10 marzo del '94 per l'interrogatorio.

"Quando viaggia la nazionale di calcio c'è sempre un accompagnatore nominato dalla federazione che accompagna la squadra e si occupa di tutte le pratiche...".

Avvocato Ferrante: "Nel dicembre dell'89, durante il viaggio per un'amichevole in Italia, lei ricorda se c'erano donne al seguito?". Bilardo: "Non mi pare di ricordare, però tenga presente che abbiamo fatto più di cento trasferte...". Ferrante: "Lei conosceva ad una ad una le mogli dei calciatori?". Bilardo: "Sì, tutte". Ferrante: "I giocatori della nazionale vengono controllati dalla dogana?". Bilardo: "Sì, l'intero gruppo passa la dogana dove i doganieri hanno la facoltà di fermare chi credono per far aprire i bagagli". Ferrante: "In conclusione, per persone che fanno parte del team sono circa 22-30, tutte conosciute dall'allenatore?". Bilardo: "Sì, certamente". Ferrante: "Quindi uno sconosciuto può infilarsi nel gruppo?". Bilardo: "No, è impossibile, i passaporti sono tutti nelle mani del delegato della federazione". Ferrante: "Ci sono anche i controlli con ausilio di cani antidroga?". Bilardo: "Sì, a seconda delle dogane, in alcune ci sono sempre i cani, in altre solo talvolta".

Dunque, non c'è prova che la Bertero, di cui peraltro i giudici fanno notare che non esistono generalità, indirizzi, abbia volato e superato i controlli grazie alla nazionale argentina. Ma non c'è neanche prova che nel pacco di giornali da lei trasportato per conto di Diego ci fosse realmente della droga.

In questo senso risulterà illuminante la testimonianza resa da Fernando Signorini, amico personale e preparatore atletico del Pibe. L'avvocato Siniscalchi gli chiede subito se fosse a conoscenza del fatto che dall'Argentina, servendosi di amici che venivano, Maradona si facesse trasportare pacchi di giornali. "Sì, lo ricordo molte bene, perché tra l'altro c'erano dei giornali sportivi che erano molto ambiti, dico a noi, perché avevo tanta voglia di leggerli e a volte facevamo un po' di discussione con Diego perché io volevo leggerli prima di lui". Siniscalchi: "Ricorda in particolare, un'occasione in cui il pacco venne recapitato alla famiglia Maradona dall'imputato Pugliese?". Signorini: "Sì, un pomeriggio, a casa di Maradona, dopo l'allenamento, pomeriggio tardi, eravamo io, Diego, Guglielmo Coppola e Claudia e forse la signora delle pulizie. È arrivato Pugliese, si sono salutati, affettuosamente, con un bacio, lui, Diego e Guglielmo, dopodiché Diego ha preso una busta che di solito era sempre la stessa, dove si infilavano

queste riviste che arrivavano dall'Argentina, l'ha buttata sul tavolo, e in quel momento sono scivolati fuori questi giornali argentini, riviste di sport, attualità e anche di moda...".

L'assoluzione

12 dicembre del '95. Il tribunale di Roma bolla come "veramente labili" i riscontri su quanto dichiarato da Pugliese: assolve quindi l'avvocato del pentito, Angelo Cerbone, dall'accusa di favoreggiamento, lo stesso killer dall'autoaccusa di spaccio e i due protagonisti del processo, Maradona e Coppola, con formula piena. È la fine di un incubo per il calciatore argentino, la luce al termine di un tunnel di calunnie che rischiavano di intrecciarsi e legittimarsi tra loro, come spesso accade in Italia quando c'è di mezzo un pentito. "Fu un processo insidioso, difficile, nonostante a noi fosse chiaro che il castello di accuse era completamente infondato. Però in quel momento, con Diego sbattuto sui giornali di tutto il mondo per la sua dipendenza di droga, anche un'accusa surreale come quella di Pugliese poteva apparire verosimile. E avrebbe potuto rovinare per sempre l'immagine di Maradona", spiega oggi Siniscalchi. Di Pugliese, il legale di Diego parla come di uno personaggio squallido, "era livido, veniva alle udienze del processo di Roma scortato dagli agenti come un vip, con l'aria di chi stava regalando alla giustizia le sue grandi verità...". La descrizione che Siniscalchi fa del pentito si accompagna alla legittima soddisfazione per una battaglia vinta nonostante la difficoltà di smontare un castello di menzogne costruite a tavolino. "Diego non venne a testimoniare al processo, andai io tre volte in Argentina per concordare la strategia difensiva. Ma ne valse la pena: smontare le bugie di quel pentito per me è stato come vincere la coppa dei Campioni".

Un anno dopo si concluse anche la carriera di pentito di Pietro Pugliese: il pentito, che nel frattempo si era reso irreperibile, fu bloccato nelle vicinanze di Piazza Garibaldi a Napoli. Nei confronti di Pugliese, ritenuto dagli investigatori affiliato al clan Mallardo, era stata emessa una ordinanza di esecuzione di pena detentiva, una condanna a 30 anni di reclusione perché ritenuto colpevole di omicidio aggravato.

Infine: il nervo scoperto

Il maxi debito che Diego Armando Maradona ha con il fisco è talmente elevato che molti non sopportano le periodiche visite del Pibe a Salvatore Bagni e agli altri amici italiani. Appena si diffonde la notizia, anzi l'ipotesi che Diego stia per arrivare in Italia, gli 007 fiscali si agitano e segnalano l'imminente atterraggio dell'evasore fiscale a chi deve provvedere a scippare orologi e catenine al Pibe e compensi agli sponsor, veri o presunti che siano. Interrogazioni parlamentari, inchieste giornalistiche, opinionisti scandalizzati: non è possibile tollerare che questo argentino possa scorrazzare liberamente sul territorio italiano mentre l'Agente della riscossione ha il timer degli interessi che velocemente incrementa i milioni di euro di debito con l'erario. Insomma, il Maradona evasore fiscale è un nervo scoperto per Agenzia delle entrate ed esattoria. La sentenza della Corte di Cassazione ha, da un lato, riconosciuto definitivamente le ragioni dell'erario italiano; dall'altro, obbliga moralmente – e non solo – a perseguire Diego ogni volta che mette piede nel Bel Paese. Nel gioco delle parti, nulla da eccepire. Ma non sarebbe meglio trovare una soluzione? Il nervo è davvero infiammato. Urge un antibiotico. O, almeno, un antidolorifico.

Postfazione faziosa

Litighi col fisco? Tranquillo, ti giudica un agronomo

Immaginate di chiamarvi Valentino Rossi e di avere un contenzioso di 120 milioni di euro con il fisco italiano: vi sentireste tranquilli se a giudicare il vostro caso fosse un agronomo?

Eppure è proprio quello che potrebbe accadere al campione di motociclismo se decidesse di non "patteggiare" con l'Agenzia delle entrate, per provare invece a difendersi nel merito; ma è anche quello che può succedere a un qualsiasi contribuente italiano che si consideri innocente e decida di rivolgersi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado per risolvere le proprie vertenze col fisco. Agronomi, architetti, ingegneri, periti industriali, ma anche ex dipendenti dello Stato con dieci anni di servizio, come i presidi di scuola: chiunque oggi, in Italia, può accedere all'albo dei giudici tributari e ritrovarsi a decidere su questioni legate a errori o presunte evasioni fiscali da milioni di euro.

I giudici tributari, con un paradosso tutto italiano, possono anche essere incompetenti in materia: lo dice il decreto legislativo n. 545 del 1992, articolo 4, lettera f). Una legge che il Parlamento sta tentando di modificare da alcuni anni, ma invano: una modifica che si è fatta ancora più urgente a causa del boom di contenziosi scaturiti dall'inasprimento dei controlli e delle procedure stabiliti con le ultime disposizioni che vanno sotto il nome di "grande fratello" fiscale. Intanto, però, oggi i presidenti di Commissione e di sezione sono scelti tra i magistrati ordinari, perfino tra quelli militari e dei tribunali dei minori, spesso con scarse conoscenze contabili. Gli altri componenti sono invece indicati tra commercialisti, ragionieri, revisori dei conti, ma anche tra professionisti di settori che non siano in possesso di lauree in giurisprudenza o in economia, come nel caso dei giudici-agronomi. Un paradosso del sistema fiscale assolutamente "made in Italy".

I santi nel paradiso fiscale

Il caso di Valentino Rossi è diverso: lui è colpevole di essere famoso e di aver approfittato del regime fiscale privilegiato del Regno Unito, che concede sconti ai domiciliati non residenti. Per i media era un evasore e basta, sulla scorta della sola ingiunzione dell'erario, poi con un accordo bonario col fisco si è sottratto all'assedio della pubblica opinione. Ma esiste anche un'altra categoria di presunti evasori. Li chiameremo "Pavarotti & friends", tanto per intenderci. Appartengono a un club esclusivo ma anche molto affollato: sono ricchi, famosi, osannati dalle folle, onnipresenti su giornali e tv, spesso maestri di vita. O di equilibrismo, perché l'evasione fiscale si cavalca, come un purosangue lanciato in corsa, ma capita pure di finire nel fango dopo aver saltato la barriera: ci provò il grande fantino inglese Lester Piggott, ma per la prima volta nella sua vita finì disarcionato e sommerso dai fischi di un'Inghilterra bacchettona che lo privò perfino del titolo onorifico di "Sir". Altre volte, per sfuggire all'Ufficio imposte, si può provare lo slalom gigante tra i paletti dell'erario, come fece Alberto Tomba. Evase il fisco ma fu scoperto, restituì un po' di soldi, poi fu assolto perché quell'omone straricco e viziato che disonorava a raffica miss e veline, imbracciava la paletta di carabiniere per sfuggire agli ingorghi e festeggiava scagliando coppe contro i fotografi invadenti, venne considerato dai giudici bolognesi "un fanciullo inconsapevole" che non poteva sapere che i suoi soldi venivano dirottati all'estero dal lupo cattivo, il commercialista.

Ma c'è anche chi, come Luciano Pavarotti, indeciso tra un "do" di petto e un "non do" di portafoglio, decise di non dare. Fu beccato, perdonato, restituì una parte del gettito evaso, fu assolto, ma la giustizia penale lo bollò parlando di "comportamenti poco nobili". Che Big Luciano volle spiare lanciandosi in iniziative benefiche per recuperare uno spessore morale che peraltro nessuno gli aveva mai negato, chissà perché.

Ma se nel Regno Unito il caso-Piggott fece scalpore per la condanna esemplare inflitta al mito colto con le mani nel sacco, con un verdetto morale ancor più pesante di quello giudiziario, in Italia le clamorose vicende di evasione fiscale che hanno coinvolto attori, sportivi, cantanti e personalità in vista, spesso e volentieri sono state proposte e interpretate dalla pubblica opinione come "incidenti di percorso", ingenui passi falsi di esseri inconsapevoli, distanti, distratti e sprezzanti del vil denaro.

Le due facce della stessa medaglia sono invece le vicende di Tomba e Pavarotti, così diversi, così uguali, così italiani, vincenti, ambasciatori del successo nel mondo, due miti da recuperare allo show business. La lista degli evasori eccellenti, in Italia, è lunga e variegata. Ma quello che ci interessa non sono i nomi e i casi specifici, quanto piuttosto i meccanismi giudiziari e mediatici.

Per questo motivo per comprendere al meglio la vicenda fiscale di un vip come Diego Maradona è necessario fare un'operazione semplice e apocalittica allo stesso tempo. Dividere il mondo in due categorie trasversali all'interno di quel brodo primordiale fatto di un mix di malinconia e trasgressione, sensi di colpa e istinti volpini, impeti morali e raptus criminali in cui si ritrova a galleggiare la razza umana nel momento in cui deve decidere se pagare o meno le tasse: da un lato chi evade sapendo di evadere e dall'altro chi evade in maniera inconsapevole. Il confine è drastico ma spesso impercettibile. Alberto Tomba, per esempio: fu accusato di aver evaso il fisco, versando denaro estero su estero grazie ad un articolato gioco di società creato nei paradisi fiscali. L'assoluzione dello sciatore arrivò dopo molti rinvii, facilitata anche dal fatto che durante l'inchiesta Tomba ha pagato il suo debito con il fisco, versando 10 miliardi di lire. Per i giudici, lo sciatore firmava, firmava, ed altri, per suo conto, lo mettevano fuori dalla legge, senza che lui percepisse neanche il valore pratico del denaro che accumulava. Per qualcuno "fu come scoprire una miniera d'oro in un parco naturale", scriveva il giudice nella sentenza del 2001, "E così come i divieti, le sanzioni, i rischi non fermavano i cercatori del Klondike invasati dalla febbre, anche qui l'entità del filone e la consapevolezza della sua effimera consistenza non poteva non indurre la tentazione di incursioni extralegali... - è scritto nella sentenza - Dicono l'allenatore e la sorella Alessia che Alberto non possedeva nemmeno un libretto di assegni, perché dovunque andasse era ospite o c'era chi pagava per lui...". Morale della sentenza: Tomba firmava carte che consentivano ad altri di "ingannarlo" sottraendolo al fisco italiano.

Anche Pavarotti, dopo mesi di trattative, saldò il suo debito con il fisco impegnandosi formalmente al Ministero delle Finanze con l'allora ministro Ottaviano Del Turco a pagare 25 miliardi di lire. Un atto che non gli evitò comunque un processo per evasione fiscale conclusosi nel 2001 con una prima assoluzione e con una seconda in appello per prescrizione del reato.

Quando al fisco piace spararle grosse

Nei giorni in cui sui giornali si parlava di un possibile accordo tra il fisco e il pilota Giancarlo Fisichella, il direttore di "ItaliaOggi" Franco Bechis si divertiva a bacchettare l'Agenzia delle entrate per quella curiosa propensione ad alimentare l'equivoco tra importi dovuti al fisco per l'evasione in senso stretto e le maxi-cifre lasciate trapelare su giornali in quanto comprensive di interessi, more, spese di accertamento, notifiche ecc. Un equivoco sul quale il cittadino, di fronte ad accordi tra le parti che prevedono maxi-sconti sull'importo da versare (ma su quelli al netto degli oneri accessori), spesso sente puzza di bruciato e di favoritismi nei confronti dei vip. Illuminante questo botta e risposta pubblicato nell'estate 2007 su "ItaliaOggi".

Gentile Direttore,

l'accertamento con adesione non è un condono mascherato (il riferimento è agli articoli pubblicati su ItaliaOggi del 28 agosto). Né tanto meno una possibilità riservata solo a "super ricchi e vip". Si tratta invece di uno strumento del nostro ordinamento fiscale al quale possono accedere tutti i contribuenti. Esso è stato riorganizzato e potenziato nel 1997 ed ha l'obiettivo di assicurare all'erario la giusta pretesa tributaria senza ricorrere al contenzioso. La filosofia alla base dell'accertamento con adesione è quella di garantire al fisco un incasso certo e al contribuente una riduzione significativa sulle sanzioni e sulle conseguenze penali connesse ai reati fiscali eventualmente commessi. In pratica un contribuente che aderisce all'accertamento deve pagare l'intera imposta evasa più una sanzione super ridotta pari a un quarto del minimo previsto. A livello penale invece l'estinzione del debito tributario prima dell'apertura dell'udienza di primo grado costituisce una circostanza attenuante che comporta un abbattimento della pena fino alla metà del previsto e la non applicazione delle sanzioni accessorie. Nel caso del pilota di F1 Giancarlo Fisichella sono state diffuse notizie che hanno generato in molti l'impressione di una riduzione eccessiva. È importante, allora, chiarire perché si è arrivati a definire una riduzione della pretesa iniziale di 17,2 milioni di euro a 3,8 milioni, considerando anche le sanzioni e gli interessi. I valori dell'accertamento sono stati determinati dall'Ufficio sulla base delle informazioni in suo possesso derivanti dai contratti del pilota e dalle sponsorizzazioni. Nel complesso si trattava di una maggiore imposta accertata

pari a circa 9 milioni tra Irpef, relative addizionali e Iva. Su tale importo è stata applicata una sanzione complessiva pari a 6,7 milioni e interessi pari a 1,3 milioni. Il tutto ha portato ad una richiesta complessiva di 17,2 milioni. Il confronto instaurato tra i consulenti fiscali del campione e l'Ufficio di Roma 4 ha permesso di stabilire che Fisichella ha pagato imposte all'estero per circa 300.000 euro, e non ha effettivamente incassato un compenso nel 2002 pari a circa 2 milioni ancorché contrattualizzato. (Su tale importo è in atto un contenzioso tra il pilota e la casa automobilistica e qualora sarà incassato sarà regolarmente sottoposto a tassazione). Sugli importi dei compensi così rideterminati sono inoltre stati riconosciuti i costi sostenuti da Fisichella per la produzione del reddito, nella misura emersa dagli elementi forniti dal contribuente in sede di contraddittorio. Una volta determinata la nuova imposta passata da circa 9 milioni a 2,7 milioni si sono applicate le sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge. In questo caso si passa da 6,7 milioni calcolati su una evasione di 9 milioni a 764.000 euro calcolati su 2,7 milioni. Quanto infine agli interessi, calcolati sulla nuova somma accertata si scende da 1,3 milioni a 370.000 euro. Si tratta di numeri che dimostrano come il contribuente, sia esso noto o meno noto, sia esso particolarmente facoltoso, come nel caso di Giancarlo Fisichella, o sia un modesto operatore economico, può far valere, nell'ambito di un confronto leale ed aperto, tutte le ragioni di cui l'Ufficio in precedenza non ha tenuto conto semplicemente perché non ne era a conoscenza. Colgo l'occasione per sottolineare che l'accertamento con adesione non può essere in alcun modo accostato al condono in quanto in ogni caso il contribuente deve versare per intero le imposte evase. Lo sconto è sulle sanzioni amministrative e penali. L'Agenzia delle entrate punta molto ad applicare tale strumento in quanto l'obiettivo dell'accertamento è essenzialmente quello di assicurare all'erario le giuste somme dovute e non certo quello di alimentare il contenzioso.

VITTORIO RICCIONI

Responsabile comunicazione Agenzia delle entrate

“Ringrazio Vittorio Riccioni per la dotta lezione sull'accertamento con adesione. E ancora di più per avere fornito finalmente qualche particolare sul braccio di ferro fra Agenzia delle entrate e Giancarlo Fisichella. Consiglierei una lettura della rassegna stampa delle ultime settimane, inserendovi

anche le interviste dello stesso pilota di formula Uno. Perché non era in discussione l'istituto dell'accertamento con adesione, ma il modo con cui quel caso particolare era stato comunicato. Io capisco che vi faccia piacere divulgare notizie come 'pizzicato il campione. Ha evaso 60 milioni'. Solo che non corrisponde al vero. Vede, se voi fate filtrare che a Fisichella il fisco contesti 17, 2 milioni di euro e invece si tratta di soli 3,8 milioni di euro, sono le contestazioni del fisco ad essere false. Se non avvertite che un po' le sparacchiate a caso (e allora anche il caso di Valentino Rossi forse avrà diverse proporzioni), uno vi prende sul serio. Ed è portato a dire: ma come? Doveva pagare 17,2 e invece paga 3,8. Che cosa è? Un condono mascherato? Non lo è, ha ragione lei. Si tratta semplicemente di un abbaglio preso dagli 007 del fisco a cui piace spararle un po' grosse... (F.B.)”.

I paradisi che piacciono alla politica

La nuova terra promessa per gli imprenditori italiani è un piccolo arcipelago del golfo Persico, situato nell'insenatura formata dalla penisola del Qatar: il Regno del Bahrain, trentatré isole di origine corallina, spiagge bianche e mare cristallino. Un paradiso terrestre, ma soprattutto un paradiso fiscale, inserito nella “black list” dei paesi ad alto “interesse” per gli evasori italiani da una norma della Finanziaria '99 firmata da Vincenzo Visco. Una legge che Massimo D'Alema forse non ricordava quando ha siglato l'accordo “sulla promozione e la protezione degli investimenti” con il Bahrain, il 29 ottobre scorso del 2006, protocollo che ha trovato il 27 febbraio 2008 il via libera dalle commissioni parlamentari competenti. Eppure, nel '99, quando Visco inserì la norma per bloccare l'esodo dei capitali verso gli stati considerati “canaglia” per il fisco italiano, il Presidente del Consiglio era proprio Massimo D'Alema. Che oggi, a distanza di otto anni, non considera quel “corridoio” aperto verso il Bahrain incompatibile o politicamente inopportuno con quelle norme da lui stesso firmate.

Nel Regno dell'emiro Hamad bin Isa Al Khalifa, il ministro degli Esteri Massimo D'Alema ha fiutato il business per il “made in Italy” che ha voglia spingersi all'assalto dei mercati internazionali. Su quel piccolo Stato arabo e di religione musulmana, da sempre su posizioni filo-occidentali, la Farnesina ha puntato molto con l'accordo di partnership sottoscritto anche con la benedizione dei ministri Padoa-Schioppa e Bonino. D'Alema supporta la presentazione dell'intesa con il Regno del Barhein

con voluminosi dossier di studi economici decisamente allettanti sulle opportunità di investimento nell'arcipelago mediorientale. E c'è da scommettere che quell'accordo spingerà tanti imprenditori a lanciarsi nel business della raffinazione del petrolio, dell'energia, delle tecnologie, del turismo e dei servizi finanziari. E chissà quanti di loro eleggeranno il Regno mediorientale come residenza fiscale, sfidando quella legge anti-paradiso che vede il Bahrain in cima alla lista degli stati considerati ad altissima attrazione per gli evasori, palesi o occulti, dell'erario italiano. La norma che all'inizio del 2000 colpì con memorabili "persecuzioni" big del calibro di Luciano Pavarotti e Loris Capirossi, prevede l'inversione dell'onere della prova per quanto riguarda la presunzione di residenza. Immediata conseguenza è che le persone fisiche residenti nei Paesi considerati paradisi fiscali sono, *de iure*, considerate residenti fiscalmente in Italia senza nessun obbligo per la nostra amministrazione finanziaria di dimostrare questa condizione. Anche in questo caso, tocca ai "controllati" dimostrare di essere nel giusto, secondo la filosofia-Visco.

D'Alema e Padoa-Schioppa, forse all'insaputa del viceministro alle Finanze, invitano gli imprenditori a portare i propri capitali in Bahrain sottolineando che nell'accordo tra i due stati, agli articoli 6-8, si garantisce "il diritto per l'investitore a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, tutti i capitali investiti e guadagnati". L'investitore, dunque, paga sulla base del regime fiscale del paese in cui investe. E già qui c'è da chiedersi quanti imprenditori del Bahrain avranno voglia di godere del regime fiscale italiano...

I "Rambo" del fisco

Lavorare stanca ma tassare è bello, soprattutto se si possono macinare avvisi di mora, ingiunzioni e pignoramenti in un clima sereno, rilassato e stimolante. Come se non bastassero i grandi fratelli, le spiatine bancarie e l'occhio telematico che segue le tracce dei pagamenti, nell'ottobre del 2007 il fisco ha messo a punto un'altra arma segreta contro evasori e contribuenti più o meno diligenti: il training autogeno di gruppo, il metodo anti-stress per aiutare l'esattore a lottare meglio contro il cittadino presunto evasore. Per qualche mese negli uffici delle Agenzie delle entrate hanno fatto il proprio ingresso i "motivatori", i professionisti dello stimolo, i "mister" che fanno spogliatoio, i teorici dell'armonia aziendale che unisce e fortifica nella sfida quotidiana al contribuente. Li

ha reclutati il viceministro delle Finanze Vincenzo Visco attraverso l'Agenzia delle entrate, che ha affidato alla società di consulenza americana "Great Place to Work" il compito di creare le migliori condizioni ambientali per lo svolgimento del lavoro da parte dei dipendenti del fisco: si chiama "consulenza per indagini sul clima organizzativo del lavoro" il lavoro affidato alla "Great" con un contratto da 24mila euro l'anno scaduto il 31 dicembre del 2007 con un'ampia relazione sull'aria che si respira nel mondo degli esattori italiani.

La filosofia che stava alla base del contratto di consulenza con l'Agenzia era più o meno questa: la società americana deve verificare se i dipendenti vanno d'accordo con i colleghi, perché meglio si lavora, più s'incassa, più si fa felice l'Esattoria. In questo senso la "Great Place to Work" dava molte garanzie: è una società di ricerca e consulenza manageriale che ha base negli Stati Uniti e uffici internazionali affiliati in tutto il mondo (in Italia è di stanza a Milano) e lavora con metodi innovativi, anche se in genere affianca aziende private. "Siamo impegnati per il miglioramento della società civile aiutando le aziende a trasformare il loro ambiente di lavoro. Forniamo i servizi e gli strumenti per aiutare le aziende a creare la fiducia e diventare organizzazioni più efficaci", scrive sul suo sito "Great Place to Work, Institute Italia". Il monitoraggio degli uffici pubblici di un ministero può essere considerato un lavoro sperimentale mai azzardato prima, di cui va dato atto al viceministro Visco. Ma il metodo d'indagine è sempre lo stesso, "tarato" sulla massimizzazione dei profitti dei privati e legato spesso più all'ambizione personale del management che alla soddisfazione dell'utenza. Ottimo per il business, ma qualche dubbio viene sull'utilità di applicazione del metodo in un settore socialmente delicato come quello della tassazione dei cittadini dove l'obiettivo è incalzare il contribuente, spesso solo e senza alcun supporto "psicologico".

47, il morto che paga

Sulla ruota di Napoli era uscito il 47, il morto che paga. Ma per una volta l'Agenzia delle entrate, che aveva scommesso tempo e denaro sulla lotteria delle cartelle pazze, s'è vista sfilare sotto il naso il biglietto vincente. Anzi, la sua ostinazione nel perseguire una causa persa è costata allo Stato undicimila euro di spese legali da liquidare agli eredi del contribuente perseguitato anche nell'aldilà. Ecco uno dei tanti casi in cui il fisco sbaglia, persevera e poi neanche si scusa col contribuente.

Dopo una battaglia sfiancante combattuta dai suoi eredi, una volta tanto il defunto s'è preso la rivincita sul fisco italiano ottenendo la cancellazione di una cartella pazza di oltre 4 milioni di euro per un debito di Iva non pagata e a lui attribuito ben otto anni dopo la sua morte e a distanza di tredici anni dalle sue dimissioni dalla società presa di mira dal fisco. In secondo grado, la sentenza n. 225/2007 della sezione 44 della Commissione tributaria regionale della Campania (presidente Enrico Merlino) nel febbraio 2007 ha cancellato anche l'ultima ingiustizia: in primo grado, infatti, quell'incredibile paradosso fiscale era stato sanato con l'annullamento della cartella pazza, ma incredibilmente erano state compensate le spese legali, scaricando il costo di un iter giudiziario durato oltre tre anni anche sulla parte offesa. In appello, invece, su insistenza del collegio difensivo del contribuente, che aveva proposto ricorso nonostante l'esito favorevole nel merito arrivato dal primo livello di giudizio, è scattata anche la condanna del pagamento delle spese legali da parte dell'Agenzia delle entrate. Undicimila euro, una cifra modesta rispetto ai 148 mila chiesti dal professionista del "morto che doveva pagare", ma dal punto di vista simbolico si tratta comunque di un evento raro e comunque significativo.

Giustizia è fatta, ma ci sono voluti tre anni di certosino lavoro del collegio difensivo per ridare onorabilità postuma al signor Antonio G., napoletano, al centro di uno dei tanti clamorosi casi di svista fiscale da parte del braccio armato del ministero delle Finanze: ma in questo caso l'aggravante è che si tratta di un errore che poteva essere sanato immediatamente con l'autotutela e che invece l'ostinazione del fisco ha trasformato in un'annosa querelle, passata anche attraverso l'indizione di un'asta pubblica per un immobile del defunto, dopo un primo verdetto a lui favorevole. Roba da far tremare i polsi ai vivi e da far rivoltare nella tomba i morti.

Quella del signor Antonio è anche una tipica storia di vessazione del contribuente italiano, indifeso di fronte all'aggressività del fisco. Basta scorrere le scadenze temporali della vicenda per rendersi conto di come, da subito, sarebbe stato possibile evitare il calvario agli eredi del defunto. L'imprenditore napoletano aveva guidato la società oggetto dell'accertamento fino al 1984, anno in cui si era dimesso dalle cariche societarie cedendo la propria quota. Cinque anni dopo il signor Antonio decedeva, ma a causa del fisco riposava in pace solo per qualche anno. Nel 2005, infatti, agli eredi arrivava la notifica di una cartella esattoriale per oltre 4 milioni di euro di Iva evasa, a fronte di un accertamento avvenuto nel

1997. In altre parole: Antonio era passato a miglior vita nel 1989 e si era dimesso nel 1984, ma veniva ritenuto responsabile per un'imposta del 1997.

Sbagliare è umano, anche per il fisco, ma perseverare con i morti è diabolico. L'Agenzia delle entrate, di fronte ad argomenti più che convincenti come quelli illustrati, non se la sentiva di annullare l'atto in autotutela, e in quel momento iniziava la guerra dei ricorsi. Con un altro paradosso: dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente in Commissione provinciale cominciava, come se niente fosse, anche l'iter del pignoramento di un immobile. Dopo il deposito della sentenza, l'Agenzia, nel maggio del 2006, non provvedeva allo sgravio del ruolo e, quindi, l'esattoria fissava il primo incanto per la vendita all'asta. Solo una minaccia verbale di denuncia alla Procura bloccava l'iter, ma non le palpitazioni dei figli e della vedova del povero signor Antonio, che solo oggi possono tirare un sospiro di sollievo e cancellare il marchio di evasore post-mortem al loro caro.

47, il figlio del morto che paga

Spesso e volentieri il fisco sa essere anche lugubre. Come ha potuto sperimentare anche il signor V.: alla morte del genitore, per evitare coinvolgimenti personali negli strascichi di alcune vicende, compie un atto coraggioso anche se discutibile: con atto notarile rinuncia all'eredità. La scelta si rivela saggia quando l'Ufficio successioni convoca il signor V. per chiedergli di rispondere di alcune pendenze relative alle attività del padre.

L'imprenditore esibisce la documentazione comprovante la rinuncia e si chiama fuori dalle richieste del fisco: lascia l'ufficio soddisfatto, è certo di averli convinti. Qualche tempo dopo gli viene invece notificato un atto col quale – ancora una volta – si tenta di coinvolgerlo nelle vicende ereditarie. È costretto a proporre ricorso in Commissione tributaria, e i motivi del ricorso sono ovvi: la rinuncia all'eredità, effettuata con atto notarile, chiarisce che il signor Mario V. non deve rispondere delle conseguenze giuridico – patrimoniali delle attività del defunto genitore.

Trascorrono gli anni e al già tormentato contribuente viene notificata una cartella esattoriale. Chiede lumi in esattoria e si rende conto che si tratta della solita maledetta questione: le imposte relative alla successione paterna. Prima che possa protestare, gli viene spiegato che "il ricorso non sospende il debito tributario", che significa una cosa molto semplice: fino a decisione definitiva dei giudici bisogna pagare. Infuriato,

Mario V. impugna la cartella esattoriale, chiedendone la sospensione e chiarendo nel ricorso che non gli si possono chiedere quattrini per una vicenda di una chiarezza impressionante: lui quei soldi non deve pagarli, ha rinunciato all'eredità, e quindi a crediti e debiti del padre!

La sospensione viene concessa e Mario tira un sospiro di sollievo. Arriva il tempo delle udienze. I ricorsi vengono discussi, naturalmente accolti e finalmente il povero Mario viene liberato dalle richieste dell'erario.

Alle soglie della pensione, l'imprenditore si vede recapitare un'ennesima "carta" dall'esattoria e – furibondo – la porta al suo consulente che sorride e replica: "Sig. V., non può trattarsi ancora una volta delle imposte relative alla successione, i suoi ricorsi sono stati accolti. M'informerò e le farò sapere".

Stavolta è il consulente a doversi ricredere. L'impiegato dell'ufficio preposto, dopo aver scartabellato tra i fascicoli, si scusa: "Per un errore materiale non ci siamo accorti dei ricorsi vinti e abbiamo rispedito la multa. Faccia così: presenti una domanda di sgravio, in cui, spiegandone i motivi, chiede l'annullamento della cartella esattoriale". Serve a qualcosa litigare? Ma no, vada per l'istanza di sgravio e per la tranquillità del contribuente che però, dopo circa un mese, con la pressione alle soglie dell'ictus, telefona al consulente: "Qui a casa mia c'è un ufficiale giudiziario, vuole pignorarmi i mobili". Infatti lo sgravio, l'annullamento della cartella, non era ancora pervenuto in esattoria.

A ufficiale "stoppato" e lieto (si fa per dire) fine raggiunto, il signor V., ormai in pensione, lascia lo studio del consulente e viene assalito da un dubbio: quindici anni, una rinuncia all'eredità, due ricorsi, una domanda di sgravio, secchi di amarezza e tanto tempo perso sugli uffici. Forse sarebbe stato preferibile pagare la multa di 1 milione e 800 mila lire?

Se al fisco non basta la prova del fuoco...

Nei mesi in cui prendeva corpo la difesa dei professionisti napoletani in favore di Maradona, sul quotidiano economico "Il Denaro" veniva pubblicata una rubrica intitolata "fisco per fiasco" che denunciava casi "ordinari" di straordinario accanimento del fisco nei confronti del cittadino indifeso o impossibilitato a difendersi. Il caso-Maradona ci fornisce uno spunto interessante per addentrarci nell'inferno degli errori che colpiscono spesso il contribuente italiano.

Interessante è il caso che coinvolse un sedicenne, Roberto, devastato dal fuoco di un fornello, e suo padre Italo T., al centro di una tragedia

umana e di una farsa fiscale. Un pomeriggio del 1989 Roberto si trova a combattere nella tenda a ossigeno, con difficoltà respiratorie, dolori lancinanti e ustioni gravissime a causa di un incidente domestico, che nemmeno la più disperata tournée per i migliori ospedali italiani riesce a risolvere. Italo T., dopo un consulto, prende una sofferta decisione: si va in Brasile, dal dottor Ivo Pitanguy, mago della chirurgia estetica e ricostruttiva. Terminato il via vai da Rio de Janeiro, la famiglia T. si gode la guarigione dell'ultimogenito, seppur nella sofferenza di un decorso durissimo fatto di cicatrici fisiche e mentali difficili da rimarginarsi. L'incubo sembrava alle spalle, ma dietro l'angolo c'era il fisco a ravvivare il ricordo funesto dell'incidente: nel 1996 arriva una cartella esattoriale con la quale l'esattoria punta il dito contro Italo T.: devi pagare circa 5 milioni di lire per spese mediche "non deducibili".

All'ex-intendenza di Finanza di Napoli, il consulente tenta invano di spiegare al solerte impiegato che Roberto T. aveva seriamente rischiato di morire e di dimostrare la bontà e la regolarità della documentazione, con tanto di traduzioni giurate e borderau di negoziazione previsti dalla solita circolare ministeriale.

Ma non c'erano ragioni che tenessero: "Si tratta di chirurgia estetica, non sono spese ammesse in deduzione", era la risposta dei funzionari. La soluzione arrivò da un colpo di genio del consulente, che a quei funzionari iper-burocratizzati si presenta accompagnato da Roberto. Quest'ultimo, una volta di fronte alla scrivania dell'impiegato, si sbottona la camicia e mostra i segni dell'incidente del 1989. È la prova diabolica che serviva: cartella annullata. E invece no: perché nel febbraio del 1999 Italo T. viene convocato per la discussione del ricorso che – cautelativamente – era stato presentato contro la cartella esattoriale. Nessun problema: il consulente chiede alla Commissione tributaria la cosiddetta "cessata materia del contendere", spiegando che l'Ufficio imposte ha già provveduto allo sgravio dell'importo. Ma nel maggio del 2000 Italo riceve un altro documento con il quale gli si chiedono soldi, questa volta però per gli anni 1990 e 1991. Qualche errore nel 740? "Ma no – chiariscono all'Intendenza – semplicemente ci siamo accorti che di quelle spese mediche del 1989 non tutto era deducibile". In pratica, non potendo più intervenire sulla dichiarazione dei redditi del 1989, l'Ufficio imposte pensa bene di rettificare il credito Irpef "riportato" per gli anni successivi. Comportamento non previsto, oltre che scorretto. Invano il commercialista tenta di invocare l'autotutela, non vuole instaurare un inutile con-

tenzioso per un problema già risolto. Niente da fare. Ricorso deve essere, e ricorso sia.

Nel marzo 2001 la Commissione tributaria si trova di fronte soltanto il consulente, l'Ufficio non ha il coraggio di mandare un suo rappresentante. Ricorso accolto, finalmente: ma dopo ben 12 anni di battaglia.

Casablanca, Casablanca...

Ma nella fortunata rubrica "fisco per fiasco" del "Denaro" sono stati ospitati anche racconti tragicomici di professionisti napoletani alle prese con vicende kafkiane. Come quelle raccontate dal commercialista Marco Passante: "Il primo episodio accade il giorno in cui chiedo al mio collaboratore di presentarmi 3 istanze di rimborso Ici all'Ufficio tributi del Comune che ribattezzerò *Allegria* (poi capirete perché) per un contribuente di nome Carmine e relative a 3 anni diversi (1999-2000-2001). Portato a termine il suo incarico, il mio collaboratore mi riporta le 3 ricevute di consegna rilasciategli dall'impiegato comunale dell'Ufficio tributi. Da un'occhiata frettolosa alle ricevute, qualcosa attira la mia attenzione: quella per l'anno 1999 era intestata a Carmine, mentre le altre due (per il 2000 e 2001) riportavano il nome di Carmela.

Scartata l'idea che il mio cliente nell'anno 2000 avesse fatto tappa a Casablanca per cambiare sesso, 'rispedisco' il mio collaboratore dall'impiegato per far correggere l'errore, ma quest'ultimo gli dice che l'errore è influente e che non è il caso di apportare correzioni, anche perché il bollettario con le ricevute 'figlie' chissà dov'è finito!

Pazienza. Dopo un paio di giorni di sosta sulla mia scrivania (stracolma di documenti) decido di archiviare le ricevute annotandomi prima, in agenda, le date per un eventuale ricorso in Commissione tributaria. A quel punto mi accorgo che su una delle 3 ricevute, sotto la dicitura '*rilasciata in data odierna*', non era stata apposta alcuna data. Proprio come una battuta di Totò! Ecco perché ho ridenominato il mio Comune *Allegria*: per dimostrare che i dipendenti comunali di tale città prendono allegramente il loro lavoro!

Il secondo episodio riguarda questa volta un Ufficio tributario statale, ma la musica è identica!

Un mio cliente riceve un avviso di rettifica dall'Ufficio che, sempre per convenzione, chiamerò Ufficio delle Imposte Sbagliate (UIS), per una somma complessiva, tra imposte e sanzioni, pari a lire 40 milioni

circa. C'è un particolare però: l'atto è chiaramente infondato e contenente alcuni errori. Allora, per evitare un contenzioso tributario, sicuramente vincente, ma che non eviterebbe al mio cliente l'immediato esborso finanziario delle cifre richieste dall'UIS, presento allo stesso Ufficio un'istanza di autotutela, volta a richiedere un riesame dell'atto sbagliato per un suo eventuale annullamento.

Decido di lasciar trascorrere una quindicina di giorni prima di sollecitare una decisione dell'UIS sulla mia istanza, ma non faccio a tempo: l'UIS, nel frattempo, invia al mio cliente un 'invito a comparire' per definire la questione tramite l'istituto del *Concordato* (l'accertamento con adesione).

A questo punto sono spiazzato e per 2 motivi: sia perché generalmente l'invito a concordare degli Uffici arriva sempre prima dell'atto di rettifica e mai dopo (lo prevede proprio la legge); poi (cosa più grave) perché, non avendolo richiesto il contribuente, il concordato non comporta la sospensione di 90 giorni dei termini di riscossione e per ricorrere (almeno ciò non è previsto, perché non è previsto il caso dell'invito, dopo l'atto di rettifica, su iniziativa dell'Ufficio).

Conseguenza: in caso di mancato accordo con l'Ufficio il mio cliente non solo dovrà pagare tutto, ma saranno anche scaduti i termini per ricorrere!

Anche qui, guardando meglio l'invito a comparire, noto qualcosa di strano: l'UIS ha scambiato la mia istanza di autotutela per una domanda di concordato e quindi ha mandato l'invito a comparire per tentare il concordato, come se fosse stato richiesto da me ed ignorando completamente la mia richiesta di autotutela.

Si deduce che il funzionario dell'UIS ha qualcosa in comune col dipendente dell'Ufficio tributi del primo episodio: l'*allegria* interpretazione del modo di lavorare. È per questo che (sempre per convenzione) ridenominò *Allegro* lo Stato di cui l'Ufficio delle Imposte Sbagliate fa parte.

Ecco, questa è la dimostrazione che le tasse vanno pagate, che il fisco deve essere rigoroso, che è cosa buona e giusta non provare ad approfittare dei 'buchi' nel sistema dei controlli. Ma questi episodi grotteschi sono soprattutto la conferma che quando il fisco sbaglia, spesso persevera, s'incarta, s'incattivisce, perseguita il contribuente. Forse perché è il sistema a non prevedere un meccanismo di azzeramento dell'errore che a tutti i livelli consenta di chiarire, una volta per tutte, la posizione del contribuente. E a poco o nulla è valsa purtroppo l'introduzione del Garante del contribuente, che per stessa ammissione di chi ha assunto

l'incarico di tutelare la buona fede del cittadino, gode di margini d'azione ristrettissimi e di una dotazione di mezzi e strumenti che lo rendono più simile a un don Chisciotte che a una corazzata anti-burocrazia".

L'incubo di scoprirsi miliardari

Il campionario di errori del fisco degli ultimi anni fa registrare decine di casi esilaranti (per chi li legge) ma che in tante famiglie italiane hanno scatenato veri e propri drammi, soprattutto per la difficoltà di trovare un interlocutore certo con il quale provare a difendersi. In Italia, si sa, l'errore è sempre figlio orfano, ma quando di mezzo ci sono tasse, multe e cartelle esattoriale in genere l'atteggiamento di chi ascolta le rimostranze del contribuente è sempre lo stesso: alzata di mano e sollevamento delle spalle. Il funzionario preposto, in genere, si dichiara "non competente" in materia di errori e lancia i dadini per avviare il gioco dell'oca del contribuente tra un ufficio e l'altro: un passo avanti, due dietro, riprova, sarai più fortunato. Più o meno la trafila alla quale si sottopose, nel '93, un pensionato bergamasco, il signor Augusto S., che si era vista recapitare dall'Ufficio imposte una cartella di pagamento per l'importo di oltre 6 miliardi delle vecchie lire (con la possibilità però di pagare in due rate...). Dopo un lungo pellegrinaggio a caccia dell'evidente errore, il pensionato (pensione minima...) presentò e vinse il ricorso: la cifra corretta era un milione e 600 mila lire. Ma la beffa era dietro l'angolo: l'anziano signore fu comunque costretto a pagare una sovrattassa di 370 mila lire perché in seguito al "disguido" ha ritardato di due giorni il pagamento di quanto effettivamente dovuto, in attesa di ricevere una cartella delle imposte equa. "Si era trattato di un errore del computer", spiegarono i funzionari dell'Ufficio imposte. Ma i pc intelligenti che pagano per i propri errori non li hanno ancora inventati, quindi il conto lo hanno mandato al pensionato. Una vicenda altrettanto paradossale capitò nello stesso anno anche Francesca M., 65 anni, vedova, nullatentente e in affitto in un alloggio Iacp a San Martino di Venezze (Rovigo): in un solo giorno le arrivarono 51 avvisi di pagamento dell'Ici, roba da far invidia alle proprietà immobiliari di Berlusconi. "Non posseggo nulla - spiegò la donna - e ho sempre abitato in affitto, non capisco proprio come possano essermi arrivati i bollettini". Per la cronaca, i 51 avvisi rimasero per mesi, inevasi, sul tavolo di cucina, tra libri di ricette e manuali di uncinetto.

L'imposta sulle persone troppo oneste

Ma a volte il contribuente italiano incorre nelle ire del fisco anche quando dà incredibili dimostrazioni di onestà. È il caso di Emilio M., un insegnante in pensione di Lucca, che per aver segnalato al fisco un errore che gli concedeva un credito non dovuto, fu multato di circa 200.000 lire. All'uomo era stata recapitata una cartella di accredito di due milioni e 190.000 lire relativa alla dichiarazione dei redditi del 1987. Un credito non dovuto, aveva spiegato il contribuente, relativo a una deduzione per un registratore di cassa mai acquistato. All'Ufficio delle imposte dirette, dove aveva segnalato l'errore gli avevano assicurato che avrebbero sistemato la cosa. Dopo qualche giorno fa gli arrivò un assegno di rimborso Irpef di quattro milioni e 113.000 lire, comprensivo degli interessi, e dopo un po' una richiesta di pagamento di quattro milioni e 309.000 lire, 196.000 lire in più. "Ho fatto presente al fisco che non avevo diritto a due milioni - si lamentò M. - e ora, per colpa di una burocrazia senza senso, devo pure rimmetterci e non riesco a capire da dove viene la differenza a mio sfavore. Avrebbero dovuto darmi un premio per aver reso dei soldi che non mi spettavano e invece mi hanno ricompensato con una multa di quasi 200.000 lire. Allora avrei fatto meglio a stare zitto e a tenermi il rimborso". Ineccepibile.

Il debito è di sei lire, ma con tre comode rate...

Risale a una decina di anni fa anche un clamoroso caso di "avviso di mora" per il mancato pagamento di due lire di tasse, inviato a un contribuente di Pisticci (Matera) al quale fu chiesto di pagare ben 12 mila lire per le spese sostenute per la preparazione e l'invio dell'ingiunzione: avete capito bene, 12 mila lire di spese per un'evasione da due lire.

Ma ad un contribuente siciliano, sempre nel '94, era accaduto di peggio: Salvatore Aragona, 53 anni, proprietario della trattoria "La Tavernetta" in via Roma a Barcellona Pozzo di Gotto, cinque anni prima aveva avuto recapitato dall'Ufficio imposte un'ingiunzione per il pagamento di una tassa di una lira. E aveva commesso un gravissimo errore: non aveva pagato, dunque, a tutti gli effetti, si era iscritto nel partito degli evasori fiscali. Ma cinque anni dopo, perseguitato per quella lira di debito dall'erario, si è visto costretto a pagare 17.505 lire a causa delle soprattasse dovute al ritardo.

Un caso limite? Un evento eccezionale e dunque irripetibile? Una vicenda da guinness dei primati?

Ovviamente no. Perché in Italia c'è anche chi ha ricevuto un bollettino di pagamento dall'Inps di sei lire, pagabili in tre comode rate. Peccato che il commerciante di Rovigo debitore di due lire da pagare in tre anni non abbia accettato l'incredibile possibilità di dilazione del debito scegliendo di saldare il debito in un'unica soluzione: a volte la burocrazia ci viene incontro e non sappiamo neanche approfittarne.

Ha davvero dell'incredibile anche la vicenda del barbiere trentino Marco Patton, multato nel 1996 di due miliardi dalla Guardia di Finanza per un errore formale nella compilazione della sua dichiarazione dei redditi. L'uomo, impossibilitato a dimostrare la propria innocenza, ha scelto la "marcia su Roma" per protestare contro la burocrazia del fisco. Partito dalla sede dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento si è diretto alla volta di Roma per una corsa a piedi con l'obiettivo di incontrare nella capitale, le massime autorità dello Stato alle quali consegnare una petizione per un fisco più equo.

"Di corsa per l'equità fiscale" era il motto che animava l'impresa: 631 chilometri in 10 giorni, quelli percorsi da Marco Patton, 40 anni, che riuscì effettivamente a consegnare l'appello negli uffici del ministero delle Finanze.

Ma di un errore clamoroso dell'erario, nel '97, è stato vittima anche un venditore ambulante di frutta e verdura di Campobasso, al quale fu notificata una cartella per il pagamento di 67 miliardi di imposte. L'errore fu corretto e al commerciante fu addebitato un onere di "soli" 53 milioni, sulla base di una stima presuntiva visto che l'uomo risultava evasore totale. "Ma io guadagno sì e no 50-60 mila lire al giorno ed ho smesso di pagare le tasse da più di due anni perché facendo questo lavoro, con moglie e tre figli grandi, tutti disoccupati, non so cosa dargli da mangiare", si giustificò l'ambulante Giuseppe Sarocco, meravigliato più dalla cifra reale da pagare che da quella miliardaria imputatagli per errore.

Nulla in confronto allo stupore che colse il signor Salvatore Girgenti, manovale palermitano di 65 anni, quando gli fu notificata una cartella esattoriale, con un importo di 225 miliardi e 152 milioni. Era il geniano del '97 e l'operaio, pensando subito che doveva trattarsi di uno sbaglio, ignorò l'avviso di pagamento. Ma dopo tre mesi, di fronte all'ufficiale giudiziario che si era presentato per pignorargli i mobili di casa, dovette ricredersi. E solo dopo una serie di accertamenti fu possibile scoprire che si trattava di un caso di omonimia: Salvatore Girgenti aveva

lo stesso nome e cognome di un contrabbandiere napoletano che era stato fermato 14 anni prima ad Afragola dalla Guardia di Finanza con un camion carico di "bionde". All'ufficiale giudiziario che tentava di pignorargli mobili ed elettrodomestici, per un valore di poche centinaia di migliaia di lire, il signor Girgenti spiegò che si trattava di un errore, ma fu costretto a recarsi alla vicina caserma dei carabinieri per bloccare il pignoramento.

Il baby-evasore colto con le mani nel sacco

A soli cinque anni il piccolo Giovanni, nel giugno del 2001, scopri di essere un grande evasore: al bambino di San Giovanni al Natisone (Udine), l'Ufficio del registro, tramite una concessionaria locale, intimò di pagare la somma di 194.210 lire per un bollo auto del 1994. E pensare che Giovanni era nato nel 1996.

Un "Maradona" anche a Cremona...

Ma il caso che forse più si avvicina alla vicenda relativa al debito di Maradona con il fisco italiano è quello che recentemente ha visto coinvolto un cremonese, anch'egli incappato nella medesima disavventura di Diego: non ha mai potuto impugnare la sua notifica perché... non l'aveva mai ricevuta. In quel caso, per non aver pagato tre multe per divieto di sosta dall'importo complessivo di 300 euro, a un quarantenne cremonese è stata pignorata e messa all'asta la casa. Ciò è accaduto senza che il proprietario ne fosse informato: si trovava all'estero per lavoro e gli atti non gli erano stati notificati. Quando è rientrato, dopo parecchi mesi, ha trovato nella sua casa un altro: l'asta era in corso e chi stava aggiudicandosi l'immobile, del valore di circa 80 mila euro, gli stava dando un'occhiata. Alla fine il proprietario è riuscito a rientrare in gioco. Il suo ritorno a Cremona ha coinciso infatti con l'intervallo di dieci giorni consentito per il rilancio previsto quando la vendita è all'incanto. Il quarantenne, che annuncia una battaglia legale, è riuscito a rientrare in possesso dell'immobile all'asta che a suo dire sarebbe avvenuta, almeno in una prima fase, soltanto su internet e si sarebbe poi svolta nei locali di una scuola, e non in tribunale. Se questa la considerate una grave ingiustizia del fisco italiano, allora siete già in campo, anche al fianco del Pibe...

Il trionfo dell'ignorante: Diego in cattedra

Chissà se il piccolo Diego Maradona, mentre tirava calci a un pallone di pezza nel campetto di Lanus, avrebbe mai immaginato che un giorno si sarebbe parlato di lui in un'aula universitaria. Lui, come il grande poeta Borges, un personaggio da studiare, approfondire, sul quale chiamare a discutere gli accademici, intorno al quale imbastire un'interrogazione, sollecitare studenti, mobilitare professori. Sembrerebbe impossibile, eppure è accaduto, a Roma, negli ultimi giorni del 2004, quando in cattedra, a parlare del Pibe de Oro, è salito l'avvocato cassazionista Francesco Giuliani, allievo dell'ex ministro delle Finanze Augusto Fantozzi. Nella sede romana della prestigiosa Università di Malta l'avvocato Giuliani ha difeso a spada tratta il campione argentino nella causa che lo vede opposto al fisco italiano per un debito di 30 milioni di euro. E ha parlato a lungo della vicenda personale di Diego, che si intreccia con quella fiscale, sulla quale la Cassazione si è pronunciata in maniera definitiva. Ma gli aspiranti avvocati dell'Università di Malta, oltre ad avere avuto la possibilità di comprendere la linea difensiva del collegio hanno seguito col fiato sospeso la ricostruzione di una vita luminosa e maledetta che ha portato Maradona a continui ingressi nei tunnel della droga e della solitudine. Tra gli studenti del corso in "Advocacy", c'erano anche alcuni napoletani, tifosi di Diego, che hanno rivolto all'avvocato Giuliani domande di tecnica giuridica ma anche quesiti sul futuro del campione: "Ma torna a Napoli, professò?".

Opinioni e testimonianze

Anni fa, il grande Gianni Brera, commentando in televisione un libro di Mario Soldati, mi pare su vini e cibi genuini delle valli del Po, disse – ne riassumo il pensiero – che le opere meglio riuscite nascono o da forte passione o da rigorosa documentazione. Per poi aggiungere, riferendosi al lavoro di Soldati: "Figurarsi quando vi si trovano entrambe le motivazioni".

Appena ho cominciato a leggere "Loro del Pibe", il libro di Luca Mauri e Giuseppe Pedersoli, il racconto della odissea umana, giudiziaria e tributaria di Diego Armando Maradona, scandagliata e narrata in ogni suo rivolto; a mano a mano che leggevo questa storia, mi è tornato subito alla mente il lontano giudizio di Brera, così vero e valido anche per la trama puntigliosa di questo libro, scritto a quattro mani con forte "passione civile e rigorosa documentazione" da un eccellente giornalista e da un noto commercialista, oggi difensore civico. Un libro, ne sono certo, destinato a favorire una rilettura più serena, a suscitare riflessioni meno condizionate dal clamore mediatico, da ovvie, penalizzanti prezzi dovuti alla morbosità della cronaca o alle fatali rigidità dottrinarie e burocratiche, sulla vita, sulle vicissitudini, sui comportamenti di un fuoriclasse; le cui debolezze o fragilità hanno trovato, più di quanto si potesse immaginare, eccessive amplificazioni. Soprattutto in rapporto a quel lungo, contenzioso di natura fiscale che ha finito per demonizzare, oltre ogni sopportabile limite, l'odissea del "Pibe de oro"; e che invece si sarebbe potuto risolvere diversamente, se a monte ci fosse stata una maggiore serietà, maggiore scrupolo nella notifica di un atto. Come in realtà si risolse per altri calciatori del Napoli, Alemão e Careca, accusati della stessa inadempienza impositiva di Maradona ma più fortunati per l'avvenuta ricezione della notifica, che consentì loro di potersi meglio difendere in giudizio senza apparire come dei "renitenti" o dei "fuggiaschi" rispetto a doverose responsabilità.

Intorno a questo giallo della notifica – concretamente avvenuta secondo il fisco, mai consegnata invece secondo la difesa di Diego – si in-

nesta, si snoda il libro e un'arringa in cui l'esperto di diritto tributario confuta gli anacronismi, le clamorose ottusità di un sistema fiscale onnivoro, mostrandone contraddittorietà e paradossi e il giornalista si prende cura di collocare ogni passaggio di questa storia in un contesto, dove ciascuno può rendersi conto e valutare che cosa si è realmente scatenato intorno e sulla pelle di un fuoriclasse, comunque "genio e sregolatezza".

Anche se qui non si parla di "cibi genuini" – sono troppi i bocconi amari e avvelenati che hanno dovuto ingoiare nel corso di questi anni per la criminalizzazione di Maradona, i protagonisti di questa storia, i tifosi del Napoli, la stessa società finita nella polvere e risolledata grazie all'atto di coraggio di Aurelio De Laurentiis – in questo libro di genuino ci sono di sicuro la limpida generosità e l'impegno civile degli autori nel fare chiarezza di troppe anomalie giudiziarie e anche di troppi luoghi comuni. La "Maradona Story" non va riscritta in base a un risentimento, per intenderci subito, di tifosi delusi, adirati giustamente per come è stato trattato l'idolo loro e della Napoli sportiva e non – anche se di primo acchito parrebbe così – ma cercando di capire, come sono andate le cose, come sarebbero dovute o potute andare, se alcuni organismi – penso soprattutto alle Agenzie delle entrate – si fossero aperti, dimostrati più pronte all'ascolto e meno accecati da quello che potrei definire il pregiudizio "etico". E non si fossero invece blindati, nel consueto "scafandro di rigidità e di alterni moralismi" – un involucro di ipocrisie – dietro cui spesso si afferma un principio di autorità astratto, poi in realtà spesso piegato a un diffuso relativismo, a ovvi aggiustamenti. Per non dire altro, ad esempio, di quel disdicevole vizio di dar spago al "sensazionalismo" sulla presunta maxi-evasione tributaria di personaggi famosi salvo poi accordarsi su cifre di buon senso; come si è potuto vedere anche in questi giorni con il patteggiamento tributario di Valentino Rossi, che si è visto ridurre la richiesta del fisco alla quarta parte del dovuto: 25 milioni di euro su 100 richiesti. Lascio immaginarvi se tutto ciò fosse stato fatto anche per Maradona.

Parlando di un uomo come Diego, anche nel raccontarne l'odissea tributaria, c'era il rischio di scivolare in quella trappola novellistica, "gossipara" sempre in agguato con personaggi così trascinati, scomodi e popolari...

"Loro del Pibe" aiuta a capire i termini della vertenza di Maradona anche sotto il profilo del diritto, grazie alla "voce narrante" della difesa che, con nota competenza dottrina, fa emergere la senescenza di certe

strutture, la inutilità di obsolete istituzioni, incapaci anche per questo di capire. Se non addirittura di vedere l'aggiornamento o l'ammissione di perduranti oggettivi limiti come lesa maestà. A differenza però di quanto è avvenuto per altre storie, in cui si è dato spesso sfogo a un malanimo per la non condivisione di un esito giudizio, con ricostruzioni frutto di preconcepito, in "Loro del Pibe" tutto rientra in una corretta confutazione in punta di diritto e anche di buon senso senza mai cadere nella invettiva, nella polemica pretestuosa e di cattivo gusto.

Su Maradona e il fisco, è vero, si è scritto già tanto. Gli stessi eventi, evaporati nel "calderone" di una cronaca tritatutto e dal tempo stesso che vi è trascorso, forse cominciano a perdere anche un po' di interesse. Oggi, però, anche di fronte alla rilettura di questo libro, allo stesso oggettivo recupero umano di Maradona – uscito, si dice, e vogliamo crederci, da un lungo tunnel – penso davvero che sia arrivato il tempo di una "riabilitazione-conciliazione" del campione e con il campione. Non so però fino a che punto la mia parola riesca ad esprimere il significato vero di un bisogno di ricondurre la vicenda in confini meno enfaticizzati e prendere così atto, convenire che troppi giudizi sommari, troppe verità di parte e una implacabile burocrazia hanno finito per mettere questo campione in cattiva luce più di quanto certi suoi comportamenti – certamente censurabili – avessero contribuito ad autorizzarlo.

Parlavo di passione e di documentazione all'inizio di questo mio discorso; da cronista e perché no anche da tifoso, dopo aver attentamente riflettuto sul libro, sento di poter dire che grazie a questo lavoro, si può correttamente conoscere e valutare nel suo insieme la vera storia di Maradona: una opportunità che può consentire di rivedere giudizi, di correggere valutazioni, di fronte a un quadro ora finalmente più chiaro. Anche perché – e qui voglio agganciarvi a quanto diceva Pirandello: "Se noi riconosciamo che errare è dell'uomo, non è crudeltà sovrumana, a volte, anche la giustizia?". Come confermano alcuni "accanimenti", ricostruiti e suggeriti da sconcertanti scelte, anche in questa vicenda.

ANTONIO SASSO
direttore del "Roma"

Dovessero raccontarla loro, quelli delle tasse, direbbero che questa storia è la storia d'una partita persa. Sì, giocata pure bene, ora in difesa

ora in contropiede, ma alla fine amaramente persa da Giuseppe Pedersoli e dalla sua grande, appassionata, sconfinata squadra. Sconfinata perché è sconfinata la passione che muove lui e cento amici suoi, tutti esperti di leggi e norme complicate, ma soprattutto innamorati di due cose: di Lui, del più grande calciatore d'ogni tempo, e d'una giustizia, stavolta tributaria, che non sia solo giusta ma abbia pure un senso.

Una partita. Però strana. Di quelle in cui l'arbitro – cioè loro, quelli delle tasse – ha il vincente, ingiusto, irritante privilegio di scrivere, cambiare, interpretare in corsa le regole del gioco. E sempre a suo vantaggio e piacere, si capisce. Insomma, una partita, sì, ma di quelle col risultato scritto prima ancora che cominci.

Tutto qui? Macché. "L'oro del Pibe" è assai più del racconto dell'acido rapporto tra Maradona e il fisco. È un thriller tributario. È il dietro le quinte d'una battaglia lunga quattro anni. È l'onesta di mettere in agile scrittura le ansie, le attese, le speranze, le illusioni d'una bella compagnia e la capacità di scrivere di leggi e regolamenti e ricorsi e appelli senza che ci sia mai caduta d'attenzione.

Ma è pure il racconto d'un incubo che ieri è toccato a Lui, a Diego Maradona, che l'altro ieri era già toccato ad altri e domani, chissà, Dio ci assista e ce ne scampi, potrebbe capitare pure a noi. Se non è già capitato. Cosicché alla fine "L'oro del Pibe" è lo specchio d'una società, quella italiana, e del suo impari rapporto con un fisco che sembra appartenere a un altro mondo. Riflesso che racconta d'un accanimento tributario che ha riempito il mondo per la vastità del nome che ha coinvolto, per la grandezza delle cifre pretese dai signori delle tasse, per l'ingiustizia palese e consumata. Uno scritto che non manca di suscitare anche nostalgie, è vero, ma che male c'è? Che regala aneddoti e emozioni e che anche per questo diventa storia che appartiene a tutti. Certo, richiuso il libro, quelli delle tasse, ci saranno, come dire... meno simpatici di prima, ma questa non è storia d'oggi. È storia antica.

FRANCESCO MAROLDA
inviato del "Mattino"

Luca Maurelli e Giuseppe Pedersoli hanno scritto un libro che farà discutere, un libro che dividerà – ulteriormente – i maradoniani e gli anti-maradoniani. Io non voglio entrare nel merito del "caso Maradona":

lo fanno, nel dettaglio, dopo una minuziosa ricerca, con vigore, i due autori. Più semplicemente, il mio vuol essere un omaggio al giocatore che è stato, senza ombra di dubbio, senza se e senza ma, un poeta. Uno dei più grandi poeti del Novecento. Sul prato verde, ha composto rime sublimi: le sue prodezze erano stupore, meraviglia, allegria, carnevale, magia.

Ho scritto nella "Lettera a mio figlio sul calcio": "Il più grande campione che ho visto giocare è Diego Armando Maradona. Credimi, figlio mio, non esisterà mai più, nei secoli dei secoli, un altro come lui. Ha fatto dell'imperfezione la perfezione. Piccolo, gonfio, dedito ad albe stanche, svogliate e sbagliate, vittima di falsi amici e della volontà di andare oltre ogni regola, Maradona ha trasformato un semplicissimo pallone di cuoio in uno scrigno di bellezza. Non esistevano limiti, per lui: segnava da centrocampo, da terra, con le spalle alla porta, con gli occhi chiusi, di tacco e anche di mano. Come accadde al Mundial messicano dell'86, contro l'Inghilterra nei quarti di finale. L'arbitro non vide quel colpo proibito e il fuoriclasse argentino, nello spogliatoio, disse: 'È stata la mano di Dio'. Sempre in quel match, Diego realizzò il gol più bello di tutti i tempi. Una discesa da centrocampo, gli avversari saltati come birilli, poi la stoccata finale, superba, alla Cyrano, con Shilton, il portiere, ipnotizzato. L'Argentina conquistò la sua seconda Coppa del Mondo, nel nome e nel segno di quel folletto nato a Lanus, sobborgo povero di Buenos Aires, a quell'epoca divo divino del Napoli. Un Napoli capace, finalmente, dopo anni e anni di attese e delusioni, di conquistare scudetti e trofei internazionali. Diego Armando Maradona arrivò a Napoli nel luglio del 1984, acquistato dal presidente Corrado Ferlaino e dal dirigente (ex giocatore e capitano) Totò Juliano, dopo una lunga ed estenuante trattativa con il Barcellona, che non sembrava intenzionato a mollare quel fenomeno, quell'asso dai capelli neri e folti e dagli occhi scuri e furbi. Sorprendeva, soprattutto, il suo sorriso, a girasole. Un sorriso che pareva un cancello spalancato su un giardino di rivincite, di un destino che non poteva che essere sereno. C'ero anch'io su quell'aereo che portava Diego da Barcellona a Napoli. Lui, seduto in prima fila, se ne stava raccolto nei suoi pensieri. Io lo guardavo e mi sembrava attraversato da una scheggia di inquietudine". E chiudevo così quel capitolo: "Quando sento il bisogno di riamare il calcio, figlio mio, rivedo le cassette con i gol di Dieguito. Ti sembrerà infantile, ma mi viene ogni volta da piangere. Perché, quando Maradona giocava, il mondo mi sem-

brava migliore. E, forse, ero migliore anch'io. Eravamo migliori tutti. In quegli anni struggenti, a fare da corona a Diego c'erano Platini e Boniek, Zico e Falçao, Rummenigge e Leo Junior, Zoff, Tardelli, Cabrini, Scirea e Paolo Rossi, Zenga e Bergomi, Gullit e Van Basten, e il pallone rimbalzava su una passione che non conosceva fine".

Diego Armando Maradona, il poeta, non smetterà mai di giocare: perché resteranno, nel cuore e nella memoria, i suoi gol, le sue braccia spalancate verso il cielo, quel cielo di Napoli, sempre così puro, sempre così lucente.

DARWIN PASTORIN
giornalista e scrittore

Maradona evasore fiscale: un caso che affascina il cultore del diritto tributario sostanziale e processuale, ma che non può non appassionare anche la memoria di chi ha vissuto da tifoso gli anni del primo e del secondo scudetto vinti dal Napoli, della Coppa Uefa, anni in cui la nostra città, almeno calcisticamente, sognava.

Gli autori partono da un premessa: "*Maradona è tecnicamente un evasore fiscale*" per sgombrare il campo dall'idea che il libro possa costituire un'ulteriore difesa rispetto alla definitiva sentenza resa dalla Corte di Cassazione.

L'idea, scaturente dall'affermazione sopra riportata di trovarsi di fronte ad un evasore fiscale, viene però mitigata dal succedersi dei capitoli in cui gli autori riescono, con efficace semplicità, a spiegare anche ai non competenti del procedimento e del processo tributario, gli elementi essenziali della vicenda e a far comprendere che Maradona non ha subito un giudizio di merito, cioè non ha potuto essere giudicato per le violazioni che gli venivano contestate.

Nei tre gradi di giudizio, svolti in un arco temporale eccezionalmente veloce per i tempi medi della giustizia italiana (forse a cagione della notorietà del contribuente accertato), la vicenda processuale si è occupata pressoché esclusivamente della contestata regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento e dei successivi atti del concessionario della riscossione. Oltre a compiere l'attività tipica del difensore nelle liti fiscali consistente nello studio della normativa, ma soprattutto della prassi e della giurisprudenza, per verificare l'esistenza di casi analoghi che po-

tessero confortare le proprie tesi impugnatorie, il collegio difensivo si è meritoriamente dedicato ad un'attività di investigazione alla Perry Mason. Ad esempio, i consulenti sono andati a rintracciare la ditta che aveva effettuato il trasloco per conto di Maradona o il portiere dello stabile di via Scipione Capece e ogni altro elemento che potesse consentire di invalidare la procedura di notifica di atti che il calciatore non ha mai materialmente avuto ma che, a fini legali, nonostante i richiamati sforzi difensivi, sono stati considerati come perfettamente notificati.

Una volta che i giudici, sia di merito sia di legittimità, hanno statuito sulla regolarità delle notifiche degli atti di accertamento avvenute in anni precedenti alla difesa, non è stato possibile contestare il merito della pretesa impositiva. Gli atti si erano resi definitivi e, come tali non potevano più essere contestati.

A nulla è valso, anche in sede processuale, eccipere che le medesime contestazioni effettuate dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di altri due celebri calciatori del Napoli (Careca e Alemao) si erano concluse in maniera favorevole ai ricorrenti. Né è valso ricordare che la Società Sportiva calcio Napoli, coinvolta nei procedimenti quale sostituto di imposta, aveva al pari viste accolte le proprie doglianze.

La definitività degli atti impositivi preclude l'esame del merito e preclude l'estendibilità degli effetti di sentenze rese in procedimenti del tutto analoghi.

Fin qui il diritto. Da qui, però, il rammarico dei difensori e del contribuente, che si sono vista preclusa - di fatto - la possibilità di difendersi.

La vicenda processuale, che si è sinteticamente riassunta, offre ai tributaristi spunti di notevole interesse dottrinario e giurisprudenziale: regolarità delle notifiche, interposizione fittizia di persona, rapporto processuale tra sostituto e sostituito, poteri istruttori del giudice tributario, estensione degli effetti del giudicato di cui all'articolo 1306 del codice civile: tutte problematiche che destano l'attenzione dello studioso del diritto tributario e che meriterebbero, anche in sede di commento, maggiori approfondimenti se non si rischiasse di annoiare il lettore.

Quello che colpisce nel libro, però, è anche la vicenda umana, riportata con precisi flashback, di Diego Maradona, emblema di una città che alla fine degli anni '80 riusciva a dimenticare tutti i propri problemi (come cantava Nino D'Angelo), primeggiando nel calcio. Maradona eroe e vittima del suo mito, esempio di un talento irripetibile, oggi conse-

gnato ad episodi di cronaca e ad immagini che ne deteriorano irrimediabilmente l'immagine ma non il ricordo.

E accanto a Maradona emerge nel racconto un altro protagonista, il commercialista Pedersoli, il difensore, che con candore rivela le proprie ansie e le proprie incertezze nella difesa del suo mito, tra l'entusiasmo di fare ed il timore di sbagliare. Il professionista non lascia nulla di intentato nella linea difensiva, crollando esausto solo all'esito del giudizio di Cassazione; il tifoso, invece, non si rassegna e si appella alla Presidenza del Consiglio dei Ministri invocando addirittura modifiche legislative... e tutto questo rende il racconto anche estremamente umano.

FABIO BENINCASA

*Docente di Diritto finanziario alla SUN
e di Processo tributario all'Università del Molise*

Dopo tanti anni vengo a sapere che Diego Armando Maradona mi voleva morto. Cos'è pazzo! Simpatico non gli ero, su questo non ci piove. All'inizio, tutto normale, lui in campo a far vedere quanto valeva, e quanto valeva! mentre il sottoscritto lo contemplava, estasiato come qualunque appassionato del bel calcio, Il sottoscritto viene ancor oggi additato come "quello che mise 3 a Maradona". Per la precisione fu 3,5, così composto: 2 punti per esser sceso in campo - tariffa unica - 1 punto per l'azione e il traversone col quale favorì il gol di Corradini (1-2) e mezzo punto per aver trasformato il rigore del 2-2. Stadio Friuli, gennaio 1990. Altro d'apprezzabile nei 90' e passa Maradona non aveva esibito, e a me i voti di stima stanno sui gabbasisi (cfr. Il commissario Montalbano). Vogliamo però ricordare i 9, e addirittura un 10, che gli avevo messo in pagella prima che si rompessero le giarretelle? Prima che facesse passi giganteschi sulla via dell'autodistruzione a coca e whisky, insomma prima che buttasse nel cesso il talento che d'un ragazzone qualunque nato nella periferia di Baires aveva fatto un uomo famoso, ricco, adorato dalle folle? Talvolta per ischerzo m'è capitato di spiegare che Diego Armando era un fenomeno di natura perché portava tutta la materia grigia sotto il ginocchio sinistro, che "a capa 'a teneva pe' spartere 'e rrecchie". Di fatto, non avrebbe potuto campare in maniera più irresponsabile, ignorando quanti cercavano di fargli capire certe cose. Perfino io, qualche mese dopo il suo arrivo a Napoli,

volli metterlo sull'avviso. Ricordavo ciò che mi avevano raccontato della sua permanenza a Barcellona fino a giugno dell'84. Sta' attento a capire chi ti è amico e chi vuole sfruttare la tua amicizia! Napoli è una città bella ma bisogna prima di tutto conoscerla bene! Era venuto in visita al giornale, non vi dico che bolgia diventò la tipografia... Poi salimmo nella mia stanza e dopo il discorsetto ne uscì camminando all'indietro e ringraziando. Parole che entrarono in un orecchio e uscirono dall'altro (vedi teoria sopra enunciata). Non potevo, dunque, essergli simpatico, mentre lui sempre più spesso mi esasperava: un teologo direbbe forse che sputare sul proprio talento è peccato contro lo Spirito Santo, io mi limitavo a dargli addosso perché il mio incarico professionale era scrivere del Napoli calcio e i suoi comportamenti nella vita privata non mi avrebbero fatto né caldo né freddo se le conseguenze non si fossero viste sul campo. Se sono un chirurgo, non posso diventare nella mia vita privata un alcolizzato e pretendere di continuare ad operare. Un celebre (e superpagato) cantante non ci sta con la testa se va in giro a prendersi infreddature. Dico bene o dico sciocco? Con tutto ciò, non crederò mai che Maradona avesse commissionato il mio assassinio. Né il mio né quello di chiunque altro. Tieni che al più poteva affrontarmi (e lo fece) per comunicarmi che dei miei giudizi se ne faceva un baffo, che dovevo vergognarmi d'aver scritto che doveva vergognarsi lui. Dopo di che appallottolò il foglio che conteneva le mie nequizie e me lo tirò addosso, senza neppure colpirmi. Tutto lì, manco la mossa di zomparmi addosso, manco una sapiente pedata col sinistro! Maradona di nemici ne aveva uno soltanto, che si chiamava Diego Armando: gli auguro d'averlo sconfitto o di riuscire un giorno a farlo. Quattro parole: incosciente sì delinquente no.

GIUSEPPE PACILEO

editorialista ed inviato del "Mattino"

Si ringraziano:

Vincenzo M. Siniscalchi, Stefania Colicelli, Claudio Di Giacomo, Alina Grattarola, Eleonora Manzo, Utilia Renzullo. Di seguito l'elenco di tutti i componenti il collegio che affiancarono Pedersoli e Saggese, dinanzi alla Commissioni tributarie e Francesco Giuliani, in Corte di Cassazione, nella difesa di Maradona:

Antonio Abbondandolo	Francesco De Filippo
Claudio Abbondandolo	Vincenzo De Franceschi
Manuela Abbondandolo	Rosaria De Ovidiis
Filippo Abitabile	Rosario Di Caterina
Francesco Aiello	Vincenzo Di Grazia
Michele Annunziata	Lucia Di Lauro
Paolo Annunziata	Luigi Di Lauro
Giuseppe Approvato	Lucio D'Urso
Massimo Ausilio	Tullio Elefante
Sergio Bergamasco	Paolo Esposito
Gianluca Biondi	Raimondo Esposito
Fabrizio Borgo	Giovanni Esposito
Claudio Botti	Pasquale Frisina
Clelia Buccico	Paolo Gaeta
Paolo Buonaiuto	Vincenzo Ghionni
Alfonso Buonocore	Salvatore Giancone
Massimiliano Caccavello	Gianmarco Giarrusso
Andrea Cafiero	Francesca Giglio
Vincenzo Calvino	Amedeo Giglio
Daniele Capitelli	Alessandro Golia
Ugo Carbonelli	Francesco Golia
Ciro Carfora	Paola Gonnella
Armando Cascio	Daniela Gravino
Vincenzo Carnevale	Riccardo Grimaldi
Chieffi Francesco	Mario Guarino
Roberto Continisio	Giuseppe Iannielli
Roberto Coppola	Antonioluigi Iacomino
Roberto Corda	Paolo Iodice
Gabriella Coscia	Carmine Ippolito
Sergio Cozzolino	Cristiano Izzo
Maurizio De Dominicis	Pierfrancesco Izzo

Riccardo Izzo
 Aldo Lamanna
 Alfonso Lancellotti
 Antonella La Porta
 Paolo Leone
 Antonella Lepre
 Paolo Lepre
 Carmine Liguori
 Maurizio Machì
 Michele Maione
 Pasquale Mariano
 Mauro Marinelli
 Michele Mastroianni
 Antonio Mennea
 Massimo Merolla
 Simona Merolla
 Mario Michelino
 Dario Migliardi
 Fabio Migliardi
 Fabio Milone
 Mario Molaro
 Giada Monetti
 Daniele Morano
 Vincenzo Moretta
 Eugenio Moschiano
 Nunzia Onorato
 Alfredo Parrilli,
 Marco Passante
 Vittorio Pedone
 Salvatore Penne

Renato Penza
 Antonio Perrucci
 Pasquale Petito
 Paolo Porta
 Gaetano Prisco
 Giuseppe Puttini
 Grazia Quaranta
 Raffaele Rescigno
 Vincenzo Richiello
 Michele Romano
 Pasquale Saggese
 Sassano Parino
 Luca Scatola
 Adolfo Sicilia
 Armando Sorrentino
 Giuseppe Stanco
 Stefano Stanzione
 Assunta Tartaglione
 Luigi Tornese
 Gennaro Tornese
 Laura Tramontano
 Salvatore Tramontano
 Luca Vairano
 Gustavo Valle
 Bartolomeo Varone
 Ermelinda Vecchione
 Aniello Vernillo
 Stefano Vignone
 Oreste Virno
 Monica Vivone

Indice

<i>Introduzione</i>	7
<i>Brevissima premessa atecnica</i>	10
<i>Il meccanico e i finanzieri</i>	11
L'addio a Napoli, tra lacrime e pastiere	16
<i>Che cosa vuole l'erario da Diego</i>	18
<i>Alemao e Careca, difesi e assolti... e Diego?</i>	23
Il primo contratto di Diego: i premi, le ville e la Ferrari	29
<i>A voi l'incarico, ma non contate su Diego</i>	35
Proletari di tutto il mondo, unitevi contro Diego	36
<i>In cento per difendere Diego</i>	42
"Innocente" per la Procura. Non per il fisco	45
<i>Il foglio bianco</i>	49
L'amico che non ascoltò	55
<i>"Sloggiato e sconosciuto"</i>	56
Doping, la congiura servita fredda	63
<i>La sospensione: una vittoria di Pirro</i>	68
I sette mesi d'inferno per Maradona	74
<i>Inizia la sfida in punta di diritto</i>	77
Diego positivo, Moggi si dimette prima	88
Ma grazie lo stesso	90

<i>Lo scontro frontale col fisco</i>	92
Doping, la sentenza già scritta	103
Le macchine "sporche" dell'Acquacetosa	104
Diego in ginocchio, finalmente!	105
<i>Il giorno del giudizio</i>	109
Il bambino d'oro	116
Condannato a pagare ma assolto in sede penale	118
<i>Le motivazioni della Commissione</i>	119
L'altro figlio segreto	125
<i>Il secondo tempo della partita col fisco</i>	126
Siniscalchi, lo scudo umano di Diego	143
<i>La mediazione di Palazzo Chigi</i>	147
<i>L'incontro con Diego</i>	156
<i>Il Palazzo non ha coraggio</i>	159
<i>Al cospetto della Suprema Corte</i>	170
Tutti i guai giudiziari di Napoli del campione argentino	173
Palleggi di classe anche in Procura...	174
"Una condanna lieve per fatti di scarsa gravità"	176
<i>L'udienza in Cassazione</i>	181
La leggenda metropolitana dello scudetto venduto	182
Diego lasciava fare...	183
<i>La mazzata finale</i>	184
"Maradona mandante di quattro omicidi"	220
Lo smantellamento del castello accusatorio	222
L'accusa	223
<i>L'appello all'appello, una questione kafkiana</i>	225

<i>Amare riflessione sul fisco</i>	231
La droga e la camorra: parla Pugliese	238
"Intendo rispondere, sono innocente"	240
La difesa	241
L'istruttoria	244
L'assoluzione	246
<i>Infine: il nervo scoperto</i>	247
<i>Postfazione faziosa</i>	248
<i>Il trionfo dell'ignorante: Diego in cattedra</i>	266
<i>Opinioni e testimonianze:</i>	267
Antonio Sasso, Francesco Marolda, Darwin Pastorin, Fabio Benincasa, Giuseppe Pacileo	
<i>Ringraziamenti</i>	277